

WEKO concessionari-volkswagen-decisione-del-23-maggio-2022 vom 23. Mai 2022

WEKO, 2022-05-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/weko_concessionari-volkswagen-decisione-del-23-maggio-2022

FR: WEKO concessionari-volkswagen-decisione-del-23-maggio-2022 du 23 mai 2022

IT: WEKO concessionari-volkswagen-decisione-del-23-maggio-2022 del 23 maggio 2022

Erwägungen

E. 2

Autoronchetti Sagl, Via San Gottardo 12, 6877 Coldrerio, rappresentata dall'avvocato Edy Grignola, Studio legale e notarile Grignola-Taborelli, Corso San Gottardo 25, CP 2247, 6830 Chiasso

E. 2.1

AMAG/Garage Karpf/Garage Nessi/Garage Weber-Monaco/Tognetti Auto si impegna, nell'ambito di commesse pubbliche per la fornitura di veicoli nuovi: a) a non scambiare con i concorrenti prezzi di vendita delle offerte ed elementi del prezzo di vendita delle offerte prima della scadenza del termine per presentare le offerte, o nella misura in cui non sia stato impartito un termine, prima dell'aggiudicazione; b) a non richiedere ai concorrenti di presentare offerte di sostegno o fittizie o di astenersi dal presentare un'offerta; c) a non presentare offerte di sostegno o fittizie e non astenersi dal presentare un'offerta a seguito di un accordo con i concorrenti.

E. 2.2

AMAG/Garage Karpf/Garage Nessi/Garage Weber-Monaco/Tognetti Auto si impegna, nell'ambito della vendita di veicoli nuovi a clienti finali, a non fissare, direttamente o indirettamente, il prezzo di vendita ed elementi del prezzo di vendita, come sconti e pacchetti consegna, con i concorrenti ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. a LCart.

E. 2.3

AMAG/Garage Karpf/Garage Nessi/Garage Weber-Monaco/Tognetti Auto si impegna, nell'ambito della vendita di veicoli nuovi a clienti finali e delle relative attività di marketing, a non concordare con i concorrenti la ripartizione del mercato in funzione di zone geografiche o di partner commerciali ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. c LCart.

212

3. Per la partecipazione a un accordo illecito ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 in combinato disposto con il cpv. 1 LCart sono condannati al pagamento delle sanzioni seguenti giusta l'art. 49a cpv. 1 LCart: - AMAG Group SA e AMAG Automobili e Motori SA solidalmente con un importo di [>10 Mio] franchi.

- Autoronchetti Sagl con un importo di [0–10 Mio] franchi. - Garage Karpf & Co. e GARAGE 3 VALLI SA solidalmente con un importo di [0–10 Mio] franchi. - Garage Carrozzeria Maffeis SA con un importo di [0–10 Mio] franchi. - Garage Nessi SA con un importo di [0–10 Mio] franchi. - GARAGE WEBER-MONACO SA con un importo di

[0–10 Mio] franchi. - TOGNETTI AUTO SA con un importo di [0–10 Mio] franchi. 4. I costi di procedura ammontano a 1'096'061 franchi e sono attribuiti nel modo seguente:

E. 2.4

Die Sanktion gegen Garage Karpf und Garage 3 Valli sei zu reduzieren, indem der Basisbetrag nach Art. 3 SVKG einschliesslich Dauerzuschlag nach Art. 4 SVKG gestützt auf Art. 6 Abs. 1 SVKG um weitere 20 % zu reduzieren. 3. Eventualiter, falls Antrag 1.2. ganz oder teilweise abgelehnt wird: Die von Garage Karpf und Garage 3 Valli insgesamt zu tragenden Verfahrenskosten seien auf höchstens 7 % des Gesamtbetrags der Verfahrenskosten zu reduzieren. 69. Nel quadro della richiesta di proroga per la presa di posizione, Gruppo Karpf ha pure chiesto di essere audizionato davanti alla COMCO e di assistere alle audizioni delle altre parti al procedimento.153

151 Atto XIX.86. 152 Atto XIX.95. 153 Atto XIX.43.

24

A.3.3.4 Garage Maffei 70. Nella sua presa di posizione del 24 febbraio 2022 sulla proposta della Segreteria,154 Garage Maffei ha riconosciuto la fattispecie così come accertata dalla Segreteria nella pro- posta155 e formulato le richieste seguenti (dalla versione originale in tedesco): 1. Die Untersuchung gegen Garage Carrozzeria Maffei SA sei einzustellen; 2. Garage Carrozzeria Maffei SA sei keine Sanktion gemäss Art. 49a Abs. 1 KG aufzuerlegen und Garage Carrozzeria Maffei SA seien keine Kosten aufzuerlegen. 3. Eventualiter sei Garage Carrozzeria Maffei SA die Sanktion gemäss Art. 49a Abs. 1 KG angemessen zu reduzieren und es seien Garage Carrozzeria Maffei SA reduzierte Kosten aufzuerlegen. 71. Garage Maffei ha domandato che la sanzione e l'importo dei costi di procedura attribuiti siano sottoposti a un esame di sostenibilità finanziaria. 72. Inoltre, Garage Maffei ha chiesto di essere audizionato davanti alla COMCO e di assistere alle audizioni delle altre parti al procedimento. A.3.3.5 Garage Nessi 73. Nella sua presa di posizione del 24 febbraio 2022 sulla proposta della Segreteria,156 Garage Nessi ha chiesto di calcolare la sanzione in funzione di una percentuale per la determinazione dell'importo di base di 1 % e di un aumento per la durata di 7,5 %. Esso ha chiesto pure che venga considerata la circostanza attenuante del ruolo passivo svolto da Garage Nessi. Garage Nessi si è dichiarato comunque disposto ad accettare la sanzione minima di [...] franchi indicata nella conciliazione del 23 agosto 2021. 74. Per quanto riguarda i costi di procedura, Garage Nessi ha chiesto di ridurre la sua quota parte al 3 %. 75. Inoltre, Garage Nessi ha chiesto di essere audizionato davanti alla COMCO. A.3.3.6 Garage Weber-Monaco 76. Nella sua presa di posizione del 24 febbraio 2022 sulla proposta della Segreteria,157 Garage Weber-Monaco ha chiesto che la sanzione sia calcolata in funzione di una percentuale per la determinazione dell'importo di base dell'1 % e di una riduzione del 20 % per la circostanza attenuante relativa al riconoscimento della fattispecie. 77. In relazione ai costi di procedura, Garage Weber-Monaco ha chiesto che la ripartizione venga fatta in funzione dei vari gradi di partecipazione e di coinvolgimento e che il 70 % o almeno la metà venga addossato ad AMAG. 78. Nell'ipotesi in cui non vengano accettate le sue richieste, Garage Weber-Monaco ha domandato che la sua sanzione venga sottoposta a un esame di sostenibilità finanziaria. 79. Inoltre, Garage Weber-Monaco ha chiesto di essere audizionato davanti alla COMCO e di assistere alle audizioni delle altre parti al procedimento.

154 Atto XIX.98. 155 Atto XIX.98, n. marg. 8. 156 Atto XIX.97. 157 Atto XIX.96.

A.3.3.7 Tognetti Auto 80. Nelle sue prese di posizione dell'8 e 22 febbraio 2022 sulla proposta della Segreteria,¹⁵⁸ Tognetti Auto ha chiesto che la sanzione inflitta dalla COMCO, compresi i costi di procedura, non superi l'importo di [...] franchi. A.3.4 Procedura davanti alla COMCO 81. La Segreteria ha inoltrato alla COMCO la sua (invariata) proposta (v. n. marg. 60 segg.) e le prese di posizione delle parti al procedimento menzionate sopra (v. n. marg. 63 segg.). 82. In data 21 marzo 2022 la COMCO ha deciso di entrare nel merito della proposta della Segreteria e di condurre le audizioni delle parti al procedimento che ne hanno fatto richiesta. 83. Il 25 aprile 2022 la COMCO ha condotto le audizioni delle parti al procedimento giusta l'art. 30 cpv. 2 seconda frase LCart, durante le quali esse hanno avuto la possibilità di tenere un'arringa.¹⁵⁹ In quest'occasione sono state audizionate le parti al procedimento seguenti: AMAG, Gruppo Karpf, Garage Maffei, Garage Nessi e Garage Weber-Monaco.¹⁶⁰ Autoron- chetti e Tognetti Auto hanno rinunciato a essere sentite nel quadro di un'audizione e a partecipare alle audizioni delle altre parti al procedimento.¹⁶¹ 84. Le parti sentite nel quadro delle audizioni hanno sostanzialmente confermato le loro richieste formulate nelle rispettive prese di posizione.¹⁶² 85. In data 23 maggio 2022, dopo deliberazione, la COMCO ha emesso la presente decisione. B Fattispecie B.1 Osservazioni generali sulla prova 86. Le disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa¹⁶³ sono applicabili alla procedura d'inchiesta, a meno che la Legge sui cartelli non vi deroghi (art. 39 LCart). L'art. 12 PA prevede che la fattispecie sia accertata d'ufficio dall'autorità, la quale si avvale, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: documenti (let. a), informazioni delle parti (let. b), informazioni o testimonianze di terzi (let. c), sopralluoghi (let. d) e perizie (let. e). Le autorità in materia di concorrenza valutano liberamente le prove (art. 39 LCart in combinato disposto con l'art. 19 PA e l'art. 40 della Legge di procedura civile federale¹⁶⁴). Non sono vincolati da alcuna regola sul valore di determinati mezzi di prova e non esiste una classificazione gerarchica dei mezzi di prova ammissibili secondo il loro valore probatorio.¹⁶⁵ A questo proposito, il Tribunale am-

158 Atti XIX.71, 87. 159 Cfr. atto XX.38. 160 Ibid. 161 Atto XIX.71, 86. 162 Cfr. atto XX.38. 163 Legge federale del 20.12.1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). 164 Legge del 4.12.1947 di procedura civile federale (PCF; RS 273). 165 Cfr. CHRISOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren*, Auer/Müller/Schindler (2a ed.), 2019, art. 12 VwVG n. marg. 18; BEAT ZIRLICK/CHRISTOPH TAGMANN, in: *Basler Kommentar, Kartellgesetz*, Amstutz/Reinert (ed.), 2a ed., 2021, art. 30 LCart n. marg. 99; STEFAN BILGER, in: *Basler Kommentar, Kartellgesetz*, Amstutz/Reinert (ed.), 2a ed., 2021, art. 39 LCart n. marg. 62.

ministrativo federale ha ritenuto che le dichiarazioni di un autodenunciante sono anche dichiarazioni di una parte ai sensi dell'art. 12 lett. b PA, che devono essere liberamente valutate in funzione della loro credibilità. In questo contesto, il Tribunale amministrativo federale ha spiegato che dichiarazioni concordanti o le autodenunce sono particolarmente credibili, se le dichiarazioni sono state rese senza conoscere il contenuto delle altre dichiarazioni. Ciò vale a fortiori se queste dichiarazioni "indipendenti" sono ulteriormente confermate da prove oggettive.¹⁶⁶ 87. Per quanto riguarda il grado di prova che deve essere soddisfatto in un procedimento amministrativo ordinario in ambito di diritto della

concorrenza, vale essenzialmente quanto segue. In linea di principio, la prova è ottenuta se l'autorità è convinta della realizzazione della circostanza giuridicamente rilevante, anche se non ne è richiesta la certezza assoluta.¹⁶⁷ In questo senso, è sufficiente che l'autorità non abbia più seri dubbi sull'esistenza delle circostanze di fatto giuridicamente rilevanti, o qualsiasi dubbio residuo sembra essere leggero.¹⁶⁸ Qualora l'inchiesta riguardi comportamenti che possono essere soggetti a una sanzione ai sensi dell'art. 49a LCart, dato il carattere di diritto penale di tale misura, di principio, si applicano le garanzie procedurali previste agli art. 6 e 7 CEDU¹⁶⁹ e agli art. 30 e 32 Cst.¹⁷⁰¹⁷¹ Queste garanzie procedurali comprendono, in particolare, il principio di presunzione d'innocenza.⁸⁸ In ambito di diritto penale, il principio di presunzione d'innocenza, il quale ha come corollario il principio in dubio pro reo, implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, poiché sempre possibili, non sono sufficienti; né può essere pretesa una certezza assoluta. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato.¹⁷² ⁸⁹. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in diritto della concorrenza le esigenze legate alla prova non devono essere troppo elevate, laddove i fatti, per loro natura, sono difficilmente dimostrabili.¹⁷³ In effetti, le prove dirette dell'esistenza di un accordo in materia di concorrenza sono in pratica molto rare, in particolare se non esiste un accordo scritto. In questi casi, la valutazione deve dunque essere operata sulla base di indizi.¹⁷⁴ Inoltre, qualora si tratta di accertare fatti economici complessi, secondo la giurisprudenza, non si devono porre requisiti

166 Cfr. TAF B-880/2012 del 25.6.2018, consid. 8.5.5.8 e 8.5.5.9, Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau / Umbricht Holding AG u.a. gegen WEKO (confermata dalla sentenza del TF 2C_845/2018 del 3.8.2020). 167 Cfr. TAF B-771/2012 del 25.6.2018, consid. 6.4.4.1 con rinvii, Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau/Cellere gegen WEKO. 168 Ibid. 169 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950 (CEDU; RS 0.101). 170 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18.4.1999 (Cst.; RS 101). 171 DTF 139 I 72, 79 seg. consid. 2.2.2, Publigroupe SA et al./WEKO. 172 DTF 145 IV 154, 156 consid. 1.1 con rinvii. 173 DTF 147 II 72, 82 consid. 3.4.4. i.f., Hors-Liste Medikamente; DTF 144 II 246, 254 consid. 6.4.4, Altimum SA; DTF 139 I 72, 91 consid. 8.3.2, Publigroupe SA et al./WEKO. 174 DTF 144 II 246, 254 consid. 6.4.4, Altimum SA; TF 2C_43/2020 del 21.12.2021, consid. 10.4.1 (considerando non pubblicato in DTF 148 II 25).

27

eccessivi al grado di prova. Al contrario, la complessità delle fattispecie economiche, in particolare la molteplice e intricata interdipendenza dei comportamenti economicamente rilevanti, esclude regolarmente un grado di prova rigoroso.¹⁷⁵ ⁹⁰. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo federale, così come la prassi della COMCO e la dottrina, la prova può essere fornita anche attraverso degli indizi.¹⁷⁶ Poiché è noto che la partecipazione a degli accordi illeciti in materia di concorrenza può essere sanzionata, è normale che questo tipo di comportamenti si svolgano

“clandestinamente”, che i contatti (riunioni, comunicazioni) vengano tenuti segreti e che la documentazione relativa a quest’ultimi sia ridotta al minimo. Pertanto, nella maggior parte dei casi, se non nella loro totalità, le prove resteranno incomplete. In questi casi, è necessario ricostruire la fattispecie per via di deduzioni sulla base delle prove frammentarie a disposizione. 91. A questo proposito, si può fare riferimento alla giurisprudenza sviluppata nel diritto penale, secondo la quale, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette.¹⁷⁷ Nel caso di prove indiziarie, il fatto da provare può essere dedotto da determinati fatti che non sono direttamente rilevanti dal punto di vista giuridico, ma che sono certi (indizi). Una serie di indizi che, considerati singolarmente, indicano la colpevolezza solo con una certa probabilità e lasciano aperta la possibilità del contrario, possono creare nella loro globalità un quadro che, se visto obiettivamente, non lascia dubbi sul modo in cui i fatti si sono realizzati. La prova indiziaria deve essere ritenuta equivalente alla prova diretta.¹⁷⁸ Nel caso in cui le prove indiziarie siano contraddittorie o ambivalenti, occorre esaminare se l'ipotesi alternativa è sufficientemente plausibile da far sorgere dubbi persistenti sulla fondatezza dei fatti ritenuti nell'atto d'accusa.¹⁷⁹ 92. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale in ambito di diritto penale, la prova indiziaria non viola né la presunzione d’innocenza né i diritti che ne derivano. Il principio in dubio pro reo non si applica ai singoli indizi.¹⁸⁰ 93. La questione dell'onere della prova deve essere distinta dal grado di prova. In virtù del principio della ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 8 CC181, applicabile per analogia al diritto pubblico¹⁸², chi intende trarre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, sopporta le conseguenze dell'assenza di prova. Conformemente al principio inquisitorio vigente nella procedura amministrativa (art. 12 PA), alle autorità in materia di concorrenza incombe l'onere della prova. Tuttavia, tale principio non è assoluto, atteso che la sua portata

175 DTF 139 I 72, 91 consid. 8.3.2, Publigroupe SA et al./WEKO; TAF B-771/2012 del 25.6.2018, consid. 6.4.4.3, consid. 6.4.4.4, Wettbewerbsabreden im Strassen und Tiefbau im Kanton Aargau/Cellere gegen WEKO; TAF B-8430/2010 del 23.9.2014, consid. 5.3.7, Paul Koch AG/WEKO; TAF B- 8399/2010 del 23.9.2014, consid. 4.3.7, SiegeniaAubi AG/WEKO. 176 Cfr. ad esempio TF 4A_264/2014 del 17.10.2014, consid. 3.2; TAF B-552/2015 del 14.11.2017, consid. 4.4, Türprodukte; TAF B-771/2012 del 25.6.2018, consid. 6.4.4.6, Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau/Cellere gegen WEKO; DPC 2012/2, 385 n. marg. 927, Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau; BSK KG-ZIRLICK/TAGMANN (n. 165), art. 30 LCart n. marg. 99 con riferimento a MARC AMSTUTZ/STEFAN KELLER/MANI REINERT, „Si unus cum una...“: Vom Beweismass im Kartellrecht, BR 2005, 114–121, 116. 177 TF 6B_1427/2016 del 27.4.2017 consid. 3. 178 TF 6B_824/2016 del 10.4.2017 consid. 12.1; TF 6B_605/2016 del 15.9.2016 consid. 2.8 con rinvii. 179 DTF 145 IV 154, 156 consid. 1.1 con rinvii. 180 Cfr. TF 6B_360/2016, 6B_361/2016 del 1.6.2017 consid. 2.4; TF 6B_291/2016 del 4.8.2016 consid.

E. 3

Garage Karpf & Co., Via Cantonale 1A, 6760 Faido, GARAGE 3 VALLI SA, Via Chiasso 5, 6710 Biasca, entrambe rappresentate dagli avvocati Paolo Bottini, Sandro Gaggini e Dott. Mani Reinert, Bär & Karrer SA, Brandschenkestrasse 90, 8002 Zurigo

E. 4

Garage Carrozzeria Maffeis SA, Via Lugano 125, 6950 Tesserete, rappresentata dagli avvocati Michela Ferrari-Testa, Studio legale e notarile Ferrari-Ferrari, CP 161, 6950 Tesserete, e Dott.ssa Sereina Denoth, Legal Partners Zurich, Freigutstrasse 40, 8001 Zurigo

E. 4.1

AMAG Group SA e Automobili e Motori SA assumono solidalmente l'importo di [>200'000] franchi.

E. 4.2

Autoronchetti Sagl assume l'importo di [0-200'000] franchi.

E. 4.3

Garage Karpf & Co. e GARAGE 3 VALLI SA assumono solidalmente l'importo di [0-200'000] franchi.

E. 4.4

Garage Carrozzeria Maffeis SA assume l'importo di [0-200'000] franchi.

E. 4.5

Garage Nessi SA assume l'importo di [0-200'000] franchi.

E. 4.6

GARAGE WEBER-MONACO SA assume l'importo di [0-200'000] franchi.

E. 4.7

TOGNETTI AUTO SA assume l'importo di [>200'000] franchi.

E. 4.8

I restanti costi di procedura sono a carico della cassa dello Stato. 5. Per il resto, l'inchiesta è chiusa senza seguito. La presente decisione è notificata ai destinatari seguenti: - AMAG Group SA, Alte Steinhäuserstrasse 12, 6330 Cham, - AMAG Automobili e Motori SA, Alte Steinhäuserstrasse 1, 6330 Cham, entrambe rappresentate dall'avvocato Dott. Marcel Dietrich, Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zurigo - Autoronchetti Sagl, Via San Gottardo 12, 6877 Coldrerio, rappresentata dall'avvocato Edy Grignola, Studio legale e notarile, Grignola-Taborelli, Corso San Gottardo 25, CP 2247, 6830 Chiasso - Garage Karpf & Co., Via Cantonale 1A, 6760 Faido, - GARAGE 3 VALLI SA, Via Chiasso 5, 6710 Biasca, entrambe rappresentate dagli avvocati Paolo Bottini, Sandro Gaggini e Dott. Mani Reinert, Bär & Karrer SA, Brandschenkestrasse 90, 8002 Zurigo

213

- Garage Carrozzeria Maffeis SA, Via Lugano 125, 6950 Tesserete, rappresentata dagli avvocati Michela Ferrari-Testa, Studio legale e notarile Ferrari-Ferrari, CP 161, 6950 Tesserete, e Dott.ssa Sereina Denoth, Legal Partners Zurich, Freigutstrasse 40, 8001 Zurigo
- Garage Nessi SA, Via San Gottardo 18, 6592 Sant'Antonino, rappresentata dall'avvocato Dott. Mattia Tonella, Molo Avvocati, Via Pretorio 19, CP 6583, 6901 Lugano - GARAGE WEBER-MONACO SA, Via Kosciuszko 4A, 6943 Vezia, rappresentata dall'avvocato Giacomo Fazioli, Studio legale e notarile Parini Nicoli Taddei Marsiglia Fazioli, Via Peri 17, CP 6237, 6901 Lugano - TOGNETTI AUTO SA, Via S. Gottardo 139, 6596 Gordola, rappresentata dall'avvocato Dott. Pascal G. Favre, CMS von Erlach Partners SA, Rue Bovy-Lysberg 2, Case postale 5824, 1211 Ginevra 11

Commissione della concorrenza

Prof. Dott. Andreas Heinemann Prof. Dott. Patrik Ducrey Presidente Direttore

Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati al ricorso la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

E. 5

Garage Nessi SA, Via San Gottardo 18, 6592 Sant'Antonino, rappresentata dall'avvocato Dott. Mattia Tonella, Molo Avvocati, Via Pretorio 19, CP 6583, 6901 Lugano

E. 5.000

[franchi 5'000] !!! Chiaramente ha voluto dare un segnale, che se voleva, poteva farli tutti, anche a costo di perderci 40.000/50.000 mila franchi. Pazzo furioso !! Detto questo, la ripartizione di questi 8 Vic secondo budget che abbiamo di GCS [AMAG Sorengo] e AMAG Bellinzona (106 Gcs [AMAG Sorengo] e 70 Bzona), dovrebbe essere di 5 Vic [veicoli commerciali] a noi e 3 a Bzona. Dei nostri 5, chiaramente almeno 2 dovremmo poi darli a [...] (anche perch poi spetta a lui tutto il discorso fatturazione con il Cantone) Pero' visto e considerato, che quest'anno l'AMAG di Bzona [AMAG Bellinzona] prende circa 20/25 caddy da [...], praticamente, loro il budget, lo hanno gia' fatto !! Direi a questo punto, di fare 6 Vic noi e due pezzi loro e se vuoi, gli facciamo fare anche una Skoda. Di questi 6 pezzi , due li facciamo fare al [...] [[...], di Garage Maffeis]. Penso che il tutto possa avere una logica, e che anche il buon [...] [[...], di AMAG Bellinzona], capisca. [...]".287 Con email del [...] 2010 [...] (AMAG Ticino) scrive a [...] [AMAG Bellinzona]:

282 Atto XIV.A.9, allegato 168. 283 Ibid. 284 Atto XIV.A.9, pag. 15, allegato 171 pagg. 1-2. 285 Atto XIV.A.9, pag. 15, allegato 171 pag. 3. 286 Atto XIV.A.9, allegati 173-175. 287 Atto XIV.A.9, allegato 176.

42

“[...] Considerato quanto discusso, il grado attuale di raggiungimento degli obiettivi e la previsione degli ordini [...] attribuiti a Bellinzona, ti propongo la seguente distribuzione degli 8 veicoli assegnati: 2 veicoli Garage Maffeis 2 veicoli [AMAG] Bellinzona 4 veicoli [AMAG] Sorengo [...]”.288 Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) risponde a [...] (AMAG Ticino): “[...] Per me OK [...]”.289 135. In data [...] 2011 [...] pubblica un concorso (lotto no. [...]) per la fornitura di 16 autoveicoli.290 Il termine per presentare le offerte è fissato al [...] 2011 e unico criterio di aggiudicazione è il prezzo.291 Con email del [...] 2011 [...] (AMAG Sorengo) invia ad [...] (Tognetti Auto) le offerte di AMAG Sorengo allestite per i veicoli delle posizioni no. 1-3, 7-9, 12-16, accompagnate dal messaggio seguente: “[...] Ti allego i capitolati come discusso se hai bisogno chiamami senza problemi [...]”.292 Tramite decisioni di aggiudicazione del [...] 2011 la [...] aggiudica cinque autoveicoli ad AMAG Sorengo (posizioni no. 8, 13-16) e tre autoveicoli a Tognetti Auto (posizioni no. 7, 9, 12).293 136. In data [...] 2012 [...] pubblica un concorso (lotto no. [...]) per la fornitura di 28 autoveicoli.294 Secondo il bando di concorso il

termine per presentare le offerte è fissato al 19 aprile 2012 e unico criterio di aggiudicazione è il prezzo.²⁹⁵ Tramite email del 5 aprile 2012 del [...] (AMAG Sorengo) scrive ad [...] (AMAG Ticino): “Cosa ne pensi [...]? Fammi sapere se posso spedirla via e mail o meglio che ne parlo solo al tel e se hai suggerimenti. Ciao [...]!! Con riferimento al capitolato del Cantone, ti proporrei quanto segue : Il capitolato lo mandiamo via tutti e tre (Tognetti, - Amag Sorengo e Amag Bellinzona) Noi Amag Sorengo con le dovute mosse di manipolazione delle offerte concordate con voi , ci aggiudichiamo tutti i veicoli. Successivamente, una volta che sappiamo i veicoli che ci hanno aggiudicato, farei la ripartizione secondo gli obbiettivi NF [obbiettivi del marchio VW NF] ([...] % Amag Sorengo – [...] % Amag Bzona – [...] % Tognetti)

288 Atto XIV.A.9, allegato 177. 289 Atto XIV.A.9, allegato 178. 290 Atto XIV.A.7, allegato 63. 291 Ibid. 292 Atto XIV.A.7, allegato 65. 293 Atto XIV.A.7, allegati 66. 294 Atto XIV.A.7, allegati 67. 295 Ibid.

43

I veicoli assegnati secondo la ripartizione, verranno ordinati sotto la vs [vostra] filiale, e verranno fatturati a noi, allo stesso importo di capitolato meno Fr. [...] - ([...] di pacchetto consegna e [...] per spese per la consegna) Successivamente noi, li ri fattureremo al cantone come da capitolato vinto. Voi dovete solo ordinare i veicoli e farci avere le fatture ed i veicoli , per il resto, alle- stimento, consegna, collaudi ecc ecc. ci pensiamo noi. L'anno prossimo, preparo' come sempre il tutto, ma sarai tu o Amag Bellinzona a fare questa procedura. Cosa ne pensi ? Fammi sapere caro [...]”.²⁹⁶ Con email dello stesso giorno, [...] (AMAG Ticino) risponde: “[...] Contenuti perfetti ma credo sia meglio dirgli queste cose al telefono...ma non per iscritto. [...]”.²⁹⁷ A sua volta [...] (AMAG Sorengo) risponde: “Ok. Domani lo chiamo. [...]”.²⁹⁸ Il [...] 2012 [...] (AMAG Sorengo) invia le offerte di AMAG Sorengo per le posizioni no. 2–14, 16–17, 20, 22–27, dove su alcune delle quali figura la scritta a mano “Tognetti”, a [...] (Tognetti Auto) e in copia per conoscenza a [...] (AMAG Bellinzona).²⁹⁹ In quest’email [...] (AMAG So- rengo) scrive: “chiamatemi che vi spiego [...]”.³⁰⁰ Tramite decisioni [...] 2012 la [...] aggiudica otto autoveicoli ad AMAG Sorengo (posizioni no. 6–7, 20, 22–24, 26–27) e nessuno a Tognetti Auto, in quanto per le posizioni dove Tognetti Auto ha presentato delle offerte con un prezzo più basso rispetto a quelle di AMAG Sorengo, dei distributori di marchi concorrenti a quelli del gruppo Volkswagen hanno inoltrato delle of- ferte più vantaggiose dal punto di vista del prezzo.³⁰¹ 137. In data [...] 2013 [...] pubblica un concorso (lotto no. [...]) riguardante la fornitura di 33 veicoli per la [...].³⁰² Secondo il bando di gara, il termine per presentare le offerte è fissato al [...] 2013 e unico criterio di aggiudicazione è il prezzo.³⁰³ Tramite separate email del [...] 2013, [...] (AMAG Sorengo) invia le offerte di AMAG Sorengo allestite per i veicoli delle posizioni no. 2–19 e 21–33 a [...] (Tognetti Auto), [...] (Garage Maffeis) e [...] ([...]).³⁰⁴ Sulle offerte tra- smesse, oltre al prezzo e alle condizioni di vendita (ribassi, sconti ripresa, ecc.), figurano le annotazioni scritte a mano seguenti: “Amag”, “Maffeis”, “Tognetti”, “[...]”.³⁰⁵ Anche sulla prima pagina del capitolato di AMAG Sorengo per la commessa pubblica del lotto no. [...], dal titolo

²⁹⁶ Atto II.68. V. pure atto XIV.A.7, allegato 69. ²⁹⁷ Ibid. ²⁹⁸ Atto II.68. V. pure atto XIV.A.7, allegato 69. ²⁹⁹ Atto XIV.A.7, allegato 70. Cfr. pure atto XIV.A.7, allegati 68, 71–73. Da quest’ultimo scambio risulta che alla fine AMAG Ticino e Tognetti Auto avevano convenuto di inoltrare separatamente le offerte per il committente cantonale e di procedere quindi secondo il metodo generalmente adottato negli anni dal 2010 al 2018 (v. n.

marg. 128 seg.). 300 Atto XIV.A.7, allegato 70. 301 Atto XIV.A.7, allegato 73. 302 Atto II.19, pag. 56–57.

303 Ibid. 304 Atti II.109–140; atto XIV.A.7, allegati 83–98. 305 Ibid.

44

“CONDIZIONI GENERALI / ELENCO PREZZI”,³⁰⁶ accanto ai numeri dei veicoli in gara, al posto del prezzo offerto, figurano i nomi scritti a mano seguenti: “Amag”, “[...]”, “Maffeis”, “Tognetti”.

Prima pagina del capitolato di AMAG Sorengo per la commessa pubblica [...] (atto II.19, pag. 59) Con decisioni [...] 2013 la [...] aggiudica nove veicoli ad AMAG Sorengo (posizioni no. 8 e 25–32), sette veicoli a Tognetti Auto (posizioni no. 6–7, 9, 18–19, 23 e 33) e due veicoli a Garage Maffeis (posizioni no. 10 e 24).³⁰⁷ [...] non ottiene alcuna aggiudicazione.³⁰⁸ 138. In data [...] 2014 la [...] pubblica un concorso (lotto no. [...]) per la fornitura di 21 autoveicoli.³⁰⁹ Secondo il bando di concorso, il termine per presentare le offerte è fissato al [...] 2014 e unico criterio di aggiudicazione è il prezzo.³¹⁰ Tramite email del [...] 2014 [...] (AMAG

³⁰⁶ Atti II.19, pag. 59; XIV.A.7, allegato 99. ³⁰⁷ Cfr. atto VI.1, pagg. 200–281. ³⁰⁸ Atto VI.1, pag. 272. ³⁰⁹ Atto XIV.A.1, allegato 17. ³¹⁰ Ibid.

45

Sorengo) invia ad [...] (Garage Maffeis) copia dell’offerta di AMAG Sorengo allestita per l’autoveicolo della posizione no. 21.³¹¹ Con decisione del [...] 2014, la [...] aggiudica un veicolo a Garage Maffeis (posizione no. 21).³¹² AMAG Sorengo non ottiene alcuna aggiudicazione.³¹³ 139. Il [...] 2014 il Comune di [...] trasmette ad AMAG Sorengo il capitolato per l’allestimento di un’offerta per la fornitura di un autoveicolo commerciale nel quadro di una commessa pubblica indetta il [...] 2014 tramite procedura ad invito.³¹⁴ La scadenza per l’inoltro delle offerte è prevista per il [...] 2014.³¹⁵ Con email del [...] 2014, [...] (AMAG Sorengo) invia a [...] (Tognetti Auto) l’offerta AMAG Sorengo presentata nell’ambito di questa commessa pubblica.³¹⁶ Dalla decisione di aggiudicazione del [...] 2015 e dalla tabella di calcolo annessa risulta che Tognetti Auto ha presentato un’offerta di 736.30 franchi più cara rispetto a quella di AMAG Sorengo.³¹⁷ Secondo AMAG quella presentata da Tognetti Auto è un’offerta di appoggio, in quanto [...] (AMAG Sorengo) e [...] (Tognetti Auto) hanno convenuto che AMAG Sorengo avrebbe dovuto ottenere l’aggiudicazione della commessa pubblica indetta dal Comune di [...].³¹⁸ 140. Il [...] 2016 [...] (di seguito: [...]) invitano AMAG Sorengo a presentare un’offerta per la fornitura di un modello T6 del marchio VW NF.³¹⁹ La scadenza del termine per presentare le offerte nel quadro della procedura ad invito è fissata al [...] 2016.³²⁰ AMAG Sorengo presenta la sua offerta [...] in data [...] 2016.³²¹ Tramite email del [...] 2016 [...] (AMAG Sorengo) invia ad [...] (Garage Maffeis) l’offerta di AMAG Sorengo per [...], con il messaggio seguente: “Da dare a [...] [...], di Garage Maffeis] per favore [...]”.³²² Nell’oggetto di quest’email è indicato: “offerta [...] - devi stare almeno 1000 franchi più alto per favore”.³²³ Con decisione del [...] 2016 [...] aggiudicano l’autoveicolo ad AMAG Sorengo.³²⁴ 141. In data [...] 2018 [...] pubblica un concorso (lotto no. [...]) per la fornitura di 33 autoveicoli. Secondo il bando di gara il termine per presentare le offerte è fissato al [...] 2018 e unico criterio di aggiudicazione è il prezzo.³²⁵ Tramite email del [...] [...] (AMAG Sorengo) trasmette a [...] (Garage Maffeis) le offerte di AMAG Sorengo per i veicoli riguardanti le

posizioni no. 11– 14 per un totale di sei veicoli (la posizione no. 14 concerne la fornitura di tre veicoli identici).³²⁶ Lo stesso giorno AMAG Sorengo inoltra le proprie offerte al committente.³²⁷

311 Atto XIV.A.4, allegato 28. 312 Atto VI.1, pagg. 296 seg. 313 Atto VI.1, pagg. 282–333. 314 Atto XIV.A.13, pag. 7, allegati 250–251. 315 Ibid. 316 Atto XIV.A.13, pag. 7, allegato 252. 317 Atto XIV.A.13, pag. 7, allegato 253. 318 Atto XIV.A.13, pag. 7. 319 Atto XIV.A.13, allegato 258. 320 Ibid. 321 Atto XIV.A.13, allegato 258. 322 Atto XIV.A.13, allegato 259. 323 Ibid. 324 Atto XIV.A.13, allegato 260. 325 Atto XIV.A.1, allegato 1. 326 Atto XIV.A.1, pag. 3, allegati 2–5. 327 Atto XIV.A.1, allegato 6.

46

Con decisioni del [...] 2018 [...] aggiudica i veicoli delle posizioni no. 12, 13 e 14 a Garage Maffeis.³²⁸ L'autoveicolo della posizione no. 11 è aggiudicato a un distributore di un marchio concorrente a quelli del gruppo Volkswagen.³²⁹ Secondo le dichiarazioni di AMAG rese nel quadro dell'autodenuncia, [...] (AMAG Sorengo) e [...] (Garage Maffeis) si sono accordati per telefono per fare in modo che AMAG Sorengo e Garage Maffeis ottenessero ciascuno l'aggiudicazione di tre veicoli.³³⁰ Rispetto alle offerte di AMAG Sorengo, [...] (Garage Maffeis) avrebbe dovuto offrire un prezzo più basso per i veicoli della posizione no. 14 e un prezzo più alto per i veicoli delle posizioni no. 11–13.³³¹ A causa di un errore, [...] (Garage Maffeis) ha invece presentato delle offerte più vantaggiose rispetto a quelle di AMAG Sorengo per i veicoli delle posizioni no. 12, 13 e 14, aggiudicandosi così cinque autoveicoli su sei.³³² 142. Sentito in qualità di testimone (v. n. marg. 94), [...] (AMAG Sorengo) ha dichiarato di avere preparato delle offerte e trasmesso dei capitolati a Garage Maffeis e Tognetti Auto negli anni tra il 2011 e il 2013³³³, in parte facendo valere che si trattava semplicemente di fornire, su domanda degli altri concessionari, consulenza tecnica per l'allestimento delle sovrastrutture o modifiche dei veicoli richieste dal committente.³³⁴ [...] (AMAG Sorengo) ha anche dichiarato che, a seguito di un litigio, dal 2013 non ha più fornito a [...] (Tognetti Auto) né "consigli" o informazioni tecniche riguardanti l'allestimento della sovrastruttura, né copie di capitolati.³³⁵ Tuttavia, le dichiarazioni di [...] (AMAG Sorengo) non sono supportate dalle risultanze istruttorie esposte precedentemente, le quali dimostrano che, durante gli anni dal 2010 al 2018, all'occasione di concorsi pubblici, [...] (AMAG Sorengo) ha regolarmente trasmesso a Garage Maffeis e Tognetti Auto (perlomeno fino al 2014, v. n. marg. 139) le offerte di AMAG Ticino in applicazione del metodo di cooperazione concordato nell'ambito delle commesse pubbliche e che queste contenevano le condizioni di vendita e il prezzo finale, non costituendo "semplici" consulenze riguardanti l'allestimento della sovrastruttura. B.3.2.3 Cooperazione nell'ambito degli incarichi diretti 143. Dagli atti all'inchiesta risulta che la cooperazione instaurata per la partecipazione alle commesse pubbliche non era limitata alle procedure indette tramite concorsi pubblici o procedure ad invito, bensì riguardava anche l'inoltro di offerte nel quadro di incarichi diretti. 144. Sulla base degli atti emerge che AMAG Ticino ha anche assunto un ruolo di supporto e di guida di alcuni partner commerciali nella preparazione e nell'inoltro delle offerte di quest'ultimo nell'ambito di alcune commesse pubbliche su incarico diretto indette dal Cantone Ticino. 145. La documentazione agli atti dimostra che tale supporto è stato offerto a Garage Maffeis negli anni dal 2015 al 2017.³³⁶ A titolo esemplificativo, sono riportati qui di seguito alcuni scambi di email relativi a degli incarichi diretti riguardanti la fornitura di autoveicoli del marchio VW NF.

328 Atto XIV.A.1, allegati 8–10. 329 Atto XIV.A.1, allegato 7. 330 Atto XIV.A.1, pagg. 3 seg. 331 Atto XIV.A.1, pag. 4. 332 Ibid. 333 Atto III.6, n. marg. 155–159, 161–163, 186, 244, 246. 334 Atto III.6, n. marg. 132–134, 143–153, 182–184, 298–301, 331–332, 350–351. 335 Atto III.6, n. marg. 139–145, 177–178, 337–339, 349. 336 Atti II.25, pag. 154, II.26, pagg. 23–25, II.177–178, II.195, II.197–206, II.218, XIV.A.1, pagg. 4–5 e allegati 11–16, XIV.A.13, pagg. 7–10 e allegati 254–258, 261–263.

47

146. Con email del [...] [...] (AMAG Sorengo) invia ad [...] (Garage Maffeis) copia di un'email del [...] 2015 di un collaboratore [...] (di seguito: [...]) nella quale sono indicate le caratteristiche riguardante la fornitura di un modello T6 del marchio VW NF richiesto nel quadro di una com- messa pubblica su incarico diretto, insieme alla relativa offerta di AMAG Sorengo.³³⁷ L'email del collaboratore [...] contiene il messaggio seguente: "Ciao [...] [...] [...], di AMAG Sorengo], già sicuro del raddoppio ti mango le caratteristiche necessarie per un altro furgone [...]". Nell'og- getto dell'email di [...] (AMAG Sorengo) è indicato quanto segue: "da dare per favore a [...] [...] [...], di Garage Maffeis] – urgente !!!!!".³³⁸ 147. Tramite email [...] 2016 [...] (Garage Maffeis) inoltra a [...] (AMAG Sorengo) le caratte- ristiche riguardante la fornitura di un modello T6 del marchio VW NF richiesto nel quadro di una commessa pubblica su incarico diretto indetta [...]), con il messaggio seguente: "Come convenuto con [...] [...] [...], di Garage Maffeis] [...]"³³⁹ Tramite email del [...] 2016 [...] (AMAG Sorengo) invia a [...] (Garage Maffeis) l'offerta di AMAG Sorengo per [...] riguardante un modello T6 del marchio VW NF e un'offerta di una carrozzeria specializzata relativa alle modifiche richieste dal committente.³⁴⁰ Nel suo email [...] (AMAG Sorengo) scrive: "Ecco l'offerta Per la ripresa pensaci tu [...]".³⁴¹ 148. Con email [...] 2017, [...] (Garage Maffeis) inoltra ad [...] (AMAG Sorengo) le caratteristiche riguardante la fornitura di un modello T6 del marchio VW NF richiesto nel quadro di una commessa pubblica su un incarico diretto indetta [...] e l'offerta che Garage Maffeis intende presentare.³⁴² Nell'email ad [...] (AMAG Sorengo), [...] (Garage Maffeis) scrive: "[...] ecco il veicolo che voglio proporre al [...] [...]. Per la ripresa del T5 ho intenzione di offrire fr. 3'000.00 (vanno bene?) Attendo tue notizie [...]".³⁴³ Tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Sorengo) invia a [...] (Garage Maffeis) un'offerta del [...] 2017 riguardante un modello T6 del marchio VW NF presentata da AMAG Sorengo [...], insieme a un'offerta di una carrozzeria specializzata relativa alle modifiche richieste dal committente. L'email di [...] (AMAG Sorengo) contiene il messaggio seguente: "Chiamami".³⁴⁴ 149. Contrariamente all'opinione espressa da AMAG³⁴⁵, lo scambio di informazioni e la coor- dinazione delle condizioni di vendita andava ben al di là di ciò che rientra in un usuale rapporto contrattuale tra un partner di vendita del sistema di distribuzione di AMAG e un partner com- merciale o nella possibilità di sfruttare le conoscenze e l'esperienza di [...] (AMAG Sorengo) in merito alle sovrastrutture e ai veicoli commerciali. I documenti probatori (tra cui anche quelli menzionati precedentemente, v. n. marg. 145–148) dimostrano in effetti che Garage Maffeis

³³⁷ Atto XIV.A.13, allegato 254. ³³⁸ Ibid. ³³⁹ Atto XIV.A.13, allegato 255. ³⁴⁰ Ibid. ³⁴¹ XIV.A.13, allegato 255. ³⁴² Atto XIV.A.13, allegato 261. ³⁴³ Ibid. ³⁴⁴ Atto XIV.A.13, allegato 262. ³⁴⁵ V. ad esempio XIV.A.13, pag.10.

48

ottenneva informazioni e cooperazione da parte di AMAG Ticino per l'allestimento dei prezzi delle offerte nell'ambito di commesse pubbliche [...] indette su incarico diretto.³⁴⁶ 150. Dagli atti risulta che questo tipo di cooperazione è pure avvenuta in un'occasione nel [...] del 2009 tra AMAG Ticino e Garage Weber-Monaco, i quali hanno convenuto le condizioni di vendita (compreso il prezzo finale) dell'offerta da presentare nell'ambito di un incarico diretto riguardante la fornitura di un veicolo commerciale del marchio VW modello T5 per [...].³⁴⁷ B.3.2.4 Coinvolgimento delle singole parti al procedimento 151. Sulla base delle risultanze istruttorie emerge che le parti al procedimento coinvolte nelle strategie di cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche descritte sopra, nel periodo dal 2006 al 2018, sono AMAG Ticino, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi (dal 2006 al 2009) e Tognetti Auto. In relazione al periodo tra il 2006 e il 2009, ciò risulta dai mezzi probatori trasmessi da AMAG nell'ambito dell'autodenuncia.³⁴⁸ Negli anni successivi al 2009 il coinvolgimento delle imprese menzionate sopra è testimoniato da diversi mezzi probatori, raccolti nel quadro delle perquisizioni e forniti da AMAG nell'ambito dell'autodenuncia, come alcuni capitoli dei concorsi pubblici sui quali figurano i nomi delle imprese implicate (v. esempio n. marg. 133)³⁴⁹, scambi di email³⁵⁰ e le dichiarazioni delle persone sentite durante le audizioni³⁵¹. 152. Come è dimostrato nei paragrafi successivi (v. n. marg. 154 segg.), AMAG Ticino ricopriva un ruolo di primo piano. Garage Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi e Tognetti Auto hanno partecipato alle strategie di cooperazione concordate, fornendo sostegno a vario titolo. 153. Per quanto riguarda Autoronchetti e Garage Weber-Monaco, non vi sono elementi che indicano che queste imprese fossero coinvolte nelle cooperazioni nell'ambito delle commesse pubbliche (salvo per quanto riguarda un incarico diretto nel caso di Garage Weber-Monaco; v. n. marg. 150), né che abbiano partecipato a delle commesse pubbliche indette tramite procedura libera o procedura ad invito.³⁵² Tuttavia, Garage Weber-Monaco ha riconosciuto che una delle componenti del piano globale messo in atto tra il 2006 e il 2018 al quale ha partecipato era la cooperazione nel quadro delle commesse pubbliche (v. n. marg. 57).³⁵³

346 Atti II.25, pag. 154, II.26, pagg. 23–25, II.177–178, II.195, II.197–206, II.218, XIV.A.1, pagg. 4–5 e allegati 11–16, XIV.A.13, pagg. 7–10 e allegati 254–258, 261–263. 347 Atto XIV.A.9, pag. 14 e allegati 163–165. 348 Atto XIV.A.9, allegati 102–162. 349 Cfr. atti II.19, pagg. 56–103, 210–238; II.22, pagg. 234, 237, 239, 257; XIV.A.9, allegato 171; XIV.A.1, allegati 21–22; XIV.A.7, allegati 68, 70, 71–72, 83–99. 350 Cfr. atti II.39; II.47; II.68–70; II.74–80; II.109–140; II.157; II.161–165; II.176–178; XIV.A.1, allegati 3–5; XIV.A.4, allegato 28; XIV.A.7, allegati 65, 69–70, 76–78, 81, 83–98; XIV.A.13, allegati 236–237, 239, 248–249, 252, 259; XIV.A.27, allegati 560–561, 565. 351 Cfr. atti III.4, n. marg. 134–352, 402–418; III.5, n. marg. 132–134, 150–163, 680–682, 701–704; IV.2, n. marg. 233–235; 287–288–286, 300–301; IV.7, n. marg. 149–186; 202, 220–224, 232–244, 256–267. 352 Per quanto riguarda Garage Weber-Monaco, dagli atti risulta unicamente che nel quadro di una commessa pubblica del 2012 indetta da [...], [...] (AMAG Sorengo) ha trasmesso le offerte di AMAG Ticino per i veicoli in gara a [...] (Garage Maffeis), pregando quest'ultimo di trasmetterle a [...] (Garage Weber-Monaco) (atti V.C.86–87; XIV.A.27, allegati 560–562). Tuttavia, le indagini svolte nel corso dell'inchiesta non hanno permesso di stabilire il motivo di questa richiesta da parte di [...] (AMAG Sorengo). 353 Atto XVII.C.4.

B.3.2.4.1 AMAG 154. Dalla documentazione agli atti emerge che AMAG Ticino ha partecipato alle cooperazioni riguardanti le commesse pubbliche, perlomeno, dal 2006 al 26 giugno 2018, data che coincide con l'apertura dell'inchiesta (v. n. marg. 115 segg., 128 segg. e mezzi di prova citati). 155. Durante questo periodo AMAG Ticino ha assunto un ruolo di primo piano, svolgendo un'ampia attività organizzativa e di coordinazione dell'intesa sin dal 2006.³⁵⁴ La documentazione istruttoria dimostra un ruolo guida di AMAG Ticino, svolto tramite [...] di AMAG Ticino, [...], e [...] presso AMAG Sorengo, [...]. AMAG Ticino è stato il motore propulsore nella creazione e nell'organizzazione delle strategie di cooperazione. Questo ruolo è testimoniato dalla corrispondenza elettronica acquisita nel corso delle perquisizioni³⁵⁵ e fornita nel quadro dell'autodenuncia³⁵⁶, la quale conferma come AMAG Ticino si occupasse dal punto di vista organizzativo di mettere in atto le strategie di cooperazione convenute, trasmettendo le proprie offerte agli altri concessionari o partner commerciali implicati e fornendo loro le indicazioni necessarie all'attuazione del meccanismo concordato per la ripartizione delle commesse pubbliche, dei veicoli in gara e delle vincite risultanti dalle aggiudicazioni. 156. A titolo illustrativo, sono riportati qui di seguito degli scambi di email (in parte già menzionati precedentemente) che dimostrano il ruolo centrale assunto da AMAG Ticino e dai quali emerge che quest'ultimo non solo fungeva da punto di riferimento, gestendo e trattando le domande delle altre imprese coinvolte, ma coordinava e metteva in atto la cooperazione stabilita, garantendo il suo funzionamento. 157. In relazione a un concorso pubblico cantonale [...] 2006 indetto [...] per l'acquisto di [...] veicoli con termine per l'inoltro delle offerte [...] 2006³⁵⁷, tramite email [...] 2006 [...] (AMAG Bellinzona) invia [...] (AMAG Sorengo) un aggiornamento riguardante le offerte per alcuni veicoli in gara.³⁵⁸ Su una copia di questo email vi sono le annotazioni scritte a mano di [...] (AMAG Sorengo) seguenti: "Fare lettera per Filtro".³⁵⁹ In uno scambio di email successivo del [...] 2006 [...] (Tognetti Auto) si rivolge a [...] (AMAG Ticino) e [...] (AMAG Ticino) in relazione al concorso pubblico di cui sopra affermando: "[...] oggi il [...] [...] di AMAG Bellinzona] ha chiamato il mio collega per il concorso del [...]; io ero rimasto che SOLO 1 di noi li faceva e poi si vedeva come dividere le eventuali auto... Non è più così? [...] PS: X IL CONCORSO 2005 non abbiamo più saputo niente"³⁶⁰ [...] (AMAG Ticino) trasmette l'email di [...] (Tognetti Auto) ad [...] (AMAG Sorengo) e chiede: "si tratta di quello che hai finito oggi? fammi sapere".³⁶¹ [...] (AMAG Sorengo) risponde: "e' quello che ho finito oggi !! ho fatto ancora tutto io, e ho distribuito a amag bzona [AMAG Bellinzona] per farli trasmettere a chi di dovere".³⁶² Tramite email del [...] 2006 indirizzato a [...] (Tognetti Auto), e con [...] (AMAG Ticino) e [...] (AMAG Ticino) in copia per conoscenza, [...] (AMAG Sorengo) dichiara: "con riferimento alla tua email, ti confermo che non si e' ma deciso che i concorsi li faceva solo uno, e le auto che si potevano fare venivano distribuite. Abbiamo sempre fatto, e quest'anno non e' cambiato nulla, che io facevo

354 Cfr. in particolare atto XIV.A.9, pagg. 4 segg., allegati 106–162. V. pure atti III.4, n. marg. 285–286, 300–301; IV.2, n. marg. 202–235, 244–247; XIV.A.27, allegato 559. 355 Cfr. in particolare atti II.39, II.70 e II.109–140; V.B.35; V.B.43–44; V.C.25–26; V.C.32; V.C.48; V.C.50; V.C.64–65; V.C.75–79; V.C.85; V.C.103–106; V.C.111; V.C.119; V.F.23; V.F.31–32; V.F.36. 356 Cfr. in particolare atti XIV.A.1, allegati 2–5; XIV.A.4, allegato 28; XIV.A.7, allegati 65, 69, 70, 77–78, 83–98; XIV.A.9, allegati 106–162. 357 Atto XIV.9, allegati 102–103. 358 Atto XIV.9, allegato 104. 359 Atto XIV.9, pag. 3 e allegato 104. 360 Atto XIV.A.27, allegato 559. 361 Ibid. 362 Atto XIV.A.27, allegato 559.

E. 6

GARAGE WEBER-MONACO SA, Via Kosciuszko 4A, 6943 Vezia, rappresentata dall'avvocato Giacomo Fazioli, Studio legale e notarile Parini Nicoli Taddei Marsiglia Fazioli, Via Peri 17, CP 6237, 6901 Lugano

E. 7

Dal tedesco "Volkswagen Personenwagen".

E. 7.2

e rinviì, Hors-Liste Medikamente. 1017 Atti XIX.98, n. marg. 23 segg. Cf. pure XX.38, allegato 5, n. marg. 3 segg. 1018 Atti XIX.98, n. marg. 23–25. Cf. pure XX.38, n. marg. 73, allegato 5, n. marg. 4–6. 1019 Legge del 20.2.2001 sulle commesse pubbliche (LCPubb ; RLTI 730.100). 1020 Atti XIX.98, n. marg. 26–27; XX.38, allegato 5, n. marg. 7–8. 1021 Atto XIX.98, n. marg. 17.

162

l'esecuzione di modifiche per i veicoli richiesti dal committente. Ad esempio, esse avrebbero potuto limitarsi effettivamente a richiedere delle semplici consulenze senza accordarsi sull'attribuzione dei veicoli in gara o discutere/scambiare informazioni sui prezzi o elementi del prezzo, oppure affidarsi a dei professionisti terzi con conoscenze specifiche nel settore. 536. Il fatto che la cooperazione messa in atto dalle imprese coinvolte sia stato un tentativo per aggirare il divieto di subappalto (tra l'altro non assoluto, v. art. 24 cpv. 3 LCPubb) non cambia la sostanza di quanto esposto sopra e potrebbe tutt'al più costituire una grave violazione alla normativa ticinese sulle commesse pubbliche (cfr. art. 45a LCPubb). C.6 Conclusione 537. Sulla base delle considerazioni esposte precedentemente, è ritenuta l'esistenza di un accordo orizzontale illecito in materia di concorrenza ai sensi dell'art. 5 cvp. 3 lett. a e c in combinato disposto con il cpv. 1 LCart, tra le imprese indicate al n. marg. 452 riguardante la vendita di autoveicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen nel Cantone Ticino negli anni dal 2006 al 2018. C.7 Misure 538. Giusta l'art. 30 cpv. 1 LCart la COMCO decide le misure da adottare o l'approvazione della conciliazione. Misure in questo senso sono sia ordini di eliminare le limitazioni illecite della concorrenza (cfr. n. marg. 539 segg.) sia sanzioni pecuniarie (cfr. n. marg. 550 segg.). C.7.1 Ordine di misure 539. Nel caso di una limitazione illecita della concorrenza, la COMCO può ordinare delle misure per eliminarla, imponendo alle parti al procedimento un obbligo, la cui violazione è sanzionabile, di agire (ordine) o di astenersi dall'agire (divieto). Queste decisioni costitutive devono sempre rispettare il principio di proporzionalità, motivo per il quale le misure dipendono dal tipo e dall'intensità della concreta violazione della concorrenza. 1022 540. Dai considerandi emerge che le parti al procedimento hanno partecipato a un accordo illecito in materia di concorrenza riguardante la vendita di autoveicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen nel Cantone Ticino. Queste imprese sono dunque tenute ad assumere un comportamento che impedisca la realizzazione o il rischio di simili limitazioni della concorrenza. 541. Alle parti al procedimento che non hanno concluso una conciliazione, ovvero Autoronchetti e Garage Maffei, è vietato: i. nell'ambito di commesse pubbliche per la fornitura di autoveicoli nuovi: – scambiare con i concorrenti prezzi di vendita delle offerte ed elementi del prezzo di vendita delle offerte prima della scadenza del termine per presentare le offerte, o nella misura in cui non sia stato impartito un termine, prima dell'aggiudicazione; – richiedere ai concorrenti di presentare offerte di sostegno o fittizie o di astenersi dal presentare

un'offerta; – presentare offerte di sostegno o fittizie e astenersi dal presentare un'offerta a seguito di un accordo con i concorrenti;

1022 Cfr. DPC 2020/4a, 1830, n. marg. 533 con rinvii, Bauleistungen Graubünden.

163

ii. nell'ambito della vendita di veicoli nuovi a clienti finali: – fissare, direttamente o indirettamente, il prezzo di vendita ed elementi del prezzo di vendita, come sconti e pacchetti consegna, con i concorrenti; iii. nell'ambito della vendita di veicoli nuovi a clienti finali e delle relative attività di marketing: – concordare con i concorrenti la ripartizione del mercato in funzione di zone geografiche o di partner commerciali. 542. Questi ordini descrivono in modo sufficientemente specifico, completo e chiaro gli obblighi di Autoronchetti e Garage Maffei per adattare il loro comportamento futuro in conformità alla Legge sui cartelli. In particolare, gli ordini sono direttamente legati alle condotte illegali da loro commesse e impediscono che tali condotte si ripetano. Inoltre, tali obblighi rispettano il principio di proporzionalità, in quanto idonei a raggiungere l'obiettivo di prevenire il ripetersi delle limitazioni della concorrenza identificate, necessari e proporzionati. 543. Violazioni o infrazioni in relazione a questi ordini possono essere soggette a sanzioni amministrative o penali ai sensi degli art. 50 rispettivamente 54 LCart. Tale sanzionabilità deriva dalla legge stessa, motivo per il quale si può rinunciare a una corrispondente minaccia di sanzioni – la quale sarebbe meramente dichiarativa e non costitutiva – nel dispositivo. 1023 544. Per quanto riguarda le parti che hanno concluso una conciliazione, si rinvia alla sezione seguente. C.7.2 Conciliazioni 545. Al posto di ordinare unilateralmente delle misure per eliminare le limitazioni illecite della concorrenza, la COMCO può approvare una conciliazione ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LCart. 546. Come indicato precedentemente (v. n. marg. 58), la Segreteria ha concluso delle conciliazioni con le seguenti parti al procedimento: – AMAG, in data 8 giugno 2021, – Tognetti Auto, in data 8 giugno 2021, – Gruppo Karpf, in data 22 giugno 2021, – Garage Weber-Monaco, in data 22 giugno 2021, e – Garage Nessi, in data 23 agosto 2021. 547. Gli accordi presi nel quadro delle conciliazioni concluse con queste parti al procedimento sono identici e il loro contenuto è il seguente. A Osservazioni preliminari a) La seguente conciliazione ai sensi dell'art. 29 LCart avviene per facilitare ed abbreviare il procedimento 22-0489 nell'interesse di tutte le parti coinvolte e giungere – previa approvazione della Commissione della concorrenza (COMCO) – ad una conclusione formale. b) Per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera a), l'accertamento dei fatti e la valutazione giuridica sono ridotte il più possibile. Di conseguenza, la portata ed il

1023 Cfr. REKO/WEF, 9.6.2005, DPC 2005/3, 530 consid. 6.2.6, Telekurs Multipay; TAF, 3.10.2007, DPC 2007/4, 653 consid. 4.2.2, Flughafen Zürich AG, Unique.

164

grado di dettaglio delle motivazioni della decisione della COMCO possono essere parzialmente ridotte rispetto ad una decisione senza una conciliazione. c) Con la firma della presente conciliazione (su riserva dell'approvazione della COMCO) le misure relative a tutte le limitazioni alla concorrenza oggetto dell'inchiesta 22-0489 nei confronti di [parte] saranno stabilite di comune accordo ed in via definitiva. d) La volontà e la disponibilità di [parte] di concludere la seguente conciliazione saranno riconosciute dalla Segreteria come comportamento cooperativo e saranno prese in considerazione quali circostanze attenuanti della sanzione nel quadro della proposta di decisione. Sulla base della situazione attuale, la

Segreteria in- tende proporre alla COMCO una sanzione dell'ordine di franchi [...] a franchi [...]. Tuttavia, la determinazione definitiva dell'ammontare della sanzione è lasciata al giudizio della COMCO e avviene nella decisione che mette fine al procedimento. [per le parti al procedimento che hanno firmato la conciliazione, gli importi delle sanzioni di cui alla lett. d delle osservazioni preliminari sono i seguenti: AMAG: franchi [...] a franchi [...].; Gruppo Karpf: franchi [...] a franchi [...]; Garage Nessi: franchi [...] a franchi [...]; Garage Weber-Monaco: franchi [...] a franchi [...]; Tognetti Auto: franchi [...] a franchi [...].] e) Se la COMCO non dovesse approvare questa conciliazione, l'inchiesta sarà portata a termine secondo la procedura ordinaria. f) Anche se la conclusione della presente conciliazione non costituisce per [parte] un riconoscimento [della ricostruzione della fattispecie e] della valutazione giuridica effettuata dalle autorità in materia di concorrenza, [parte] afferma che, in caso di approvazione della presente conciliazione da parte della COMCO e qualora il quadro sanzionatorio proposto ai sensi della lettera d) non venga superato, il ricorso a rimedi giuridici è reso inutile. g) Con questa conclusione del procedimento, i costi di procedura sono posti proporzionalmente a carico delle parti. B Accordi 1. [Parte] si impegna, nell'ambito di commesse pubbliche per la fornitura di veicoli nuovi: a) a non scambiare con i concorrenti prezzi di vendita delle offerte ed elementi del prezzo di vendita delle offerte prima della scadenza del termine per presentare le offerte, o nella misura in cui non sia stato impartito un termine, prima dell'aggiudicazione; b) a non richiedere ai concorrenti di presentare offerte di sostegno o fittizie o di astenersi dal presentare un'offerta; c) a non presentare offerte di sostegno o fittizie e non astenersi dal presentare un'offerta a seguito di un accordo con i concorrenti. 2. [Parte] si impegna, nell'ambito della vendita di veicoli nuovi a clienti finali, a non fissare, direttamente o indirettamente, il prezzo di vendita ed elementi del prezzo

165

di vendita, come sconti e pacchetti consegna, con i concorrenti ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. a LCart. 3. [Parte] si impegna, nell'ambito della vendita di veicoli nuovi a clienti finali e delle relative attività di marketing, a non concordare con i concorrenti la ripartizione del mercato in funzione di zone geografiche o di partner commerciali ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. c LCart. 548. Le conciliazioni menzionate sopra obbligano le parti al procedimento a conformare il loro comportamento futuro alla Legge sui cartelli. Gli accordi presi nel quadro di tali conciliazioni sono sufficientemente specifici, completi e chiari. Attraverso queste conciliazioni, le limitazioni illecite della concorrenza identificate nel presente procedimento sono eliminate ed è fornita sufficiente chiarezza giuridica per le imprese coinvolte. 549. Violazioni o infrazioni in relazione a queste conciliazioni possono essere soggette a sanzioni amministrative o penali ai sensi degli art. 50 rispettivamente 54 LCart. Tale sanzionabilità deriva dalla legge stessa, motivo per il quale si può rinunciare a una corrispondente minaccia di sanzioni – la quale sarebbe meramente dichiarativa e non costitutiva – nel dispositivo.1024 C.7.3 Sanzioni 550. Giusta l'art. 49a cpv. 1 LCart all'impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l'art. 5 cpv. 3 e 4 LCart o attua una pratica illecita secondo l'art. 7 LCart è addossato un importo sino al 10 % della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. L'importo concreto è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Nella determinazione di questo importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite. C.7.3.1 In generale 551. Sulla base della ratio legis della normativa, le sanzioni amministrative previste dall'art. 49a segg. LCart – e in particolare le sanzioni

dirette introdotte con la revisione della Legge sui cartelli del 2003 per le violazioni alla concorrenza particolarmente gravi – sono destinate a garantire un’applicazione efficace delle regole di concorrenza e, attraverso il loro effetto preventivo, a impedire delle violazioni alla concorrenza.¹⁰²⁵ Delle sanzioni dirette possono essere pronunciate solo assieme a una decisione finale che accerti l’illiceità della limitazione della concorrenza in questione.¹⁰²⁶ 552. La misura sanzionatoria prevista all’art. 49a LCart ha un carattere simile al diritto penale.¹⁰²⁷ Pertanto, di principio, si applicano le garanzie procedurali previste agli art. 6 e 7 CEDU e agli art. 30 e 32 Cst. (v. anche n. marg. 87), la cui portata deve essere determinata nel quadro dell’esame delle singole garanzie.¹⁰²⁸ Tuttavia, il procedimento relativo ai cartelli sono

1024 Cfr. REKO/WEF, 9.6.2005, DPC 2005/3, 530 consid. 6.2.6, Telekurs Multipay; TAF, 3.10.2007, DPC 2007/4, 653 consid. 4.2.2, Flughafen Zürich AG, Unique. 1025 Messaggio del 7.11.2001 concernente la revisione della legge sui cartelli (di seguito: Messaggio LCart 2003), FF 2002 1835, 1836, 1846 segg. e 1853 segg.; STEFAN BILGER, Das Verwaltungsverfahren zur Untersuchung von Wettbewerbsbeschränkungen, 2002, 92. 1026 FF 2002 1835, 1846. 1027 DTF 139 I 72, 78 segg., consid. 2.2.2, Publigroupe SA et al./WEKO. V. anche DTF 147 II 72, 111 consid. 8.2 con rinvii, Hors-Liste Medikamente. 1028 DTF 139 I 72, 78 segg., consid. 2.2.2, Publigroupe SA et al./WEKO.

166

dei procedimenti amministrativi, anche se la sanzione giusta l’art. 49a LCart rappresenta una sanzione penale ai sensi dell’art. 6 CEDU.¹⁰²⁹ C.7.3.2 Condizioni C.7.3.2.1 Fattispecie legale dell’art. 49a LCart 553. L’imposizione di una sanzione alle parti al procedimento presuppone che la fattispecie legale dell’art. 49a cpv. 1 LCart sia adempiuta. Secondo questa disposizione, a un’impresa che partecipa a un accordo illecito ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 o 4 LCart o attua una pratica illecita ai sensi dell’art. 7 LCart è inflitta una sanzione. Una sanzione può dunque essere pronunciata, se 1) è stata stabilita l’esistenza di un comportamento illecito ai sensi dell’art. 49a LCart, 2) il comportamento illecito è stato adottato da un’impresa ai sensi della Legge sui cartelli. 554. In casu, queste condizioni sono soddisfatte. Le parti al procedimento hanno assunto un comportamento illecito e sanzionabile ai sensi dell’art. 49a LCart, in quanto hanno partecipato a un accordo illecito ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a e c in combinato disposto con il cpv. 1 LCart (v. n. marg. 537). Tutte e sette le parti al procedimento erano al momento della realizzazione delle fattispecie accertate delle imprese ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 e 1bis LCart (v. n. marg. 452). 555. Per la questione della sanzionabilità non è decisivo determinare se l’accordo illecito ha condotto a un’eliminazione della concorrenza efficace o a un intralcio notevole della concorrenza.¹⁰³⁰ C.7.3.2.2 Imputabilità 556. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’imputabilità rappresenta l’elemento soggettivo della fattispecie legale dell’art. 49a cpv. 1 LCart.¹⁰³¹ Per ammettere l’imputabilità, decisiva è un’oggettiva mancanza di diligenza nel senso di una colpa organizzativa.¹⁰³² 557. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale, un’impresa è perseguibile se le possono essere imputate delle carenze organizzative, anche senza che la violazione sia la conseguenza del comportamento di una determinata persona fisica. Nell’ambito del diritto dei cartelli, l’obbligo di diligenza deriva principalmente dalla Legge sui cartelli, che le imprese sono tenute a rispettare. In questo senso, esse sono tenute ad astenersi dal concludere accordi in materia di concorrenza ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 e 4 LCart. Nel caso in cui è stabilita l’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale, di regola è violato anche l’obbligo oggettivo di diligenza, poiché le

imprese sono tenute a informarsi sulle norme della LCart e sulla prassi in materia. Inoltre, le imprese hanno anche la possibilità di rivolgersi alla COMCO per ottenere informazioni sulla situazione giuridica attuale.¹⁰³³

1029 DTF 147 II 72, 112 consid. 8.3.2 con rinvii, Hors-Liste Medikamente. 1030 DTF 143 II 297, 337 segg., consid. 9, Gaba. 1031 Sentenza del TF 2C_484/2010 del 29.6.2012, consid. 12.2.2 (considerando non pubblicato in DTF 139 I 72), Publigroupe SA et al./WEKO. V. anche DTF 147 II 72, 112, consid. 8.4.1, Hors-Liste Medikamente; DTF 146 II 217, 252 seg., consid. 8.5.1, Swisscom/WEKO; DTF 143 II 297, 344, consid. 9.6.1 con ulteriori rinvii, Gaba. 1032 DTF 147 II 72, 113, consid. 8.4.2 con rinvii, Hors-Liste Medikamente. 1033 Ibid.

167

558. In particolare, un'oggettiva mancanza di diligenza nel senso di una colpa organizzativa è data, se un'impresa adotta o continua un comportamento, nonostante sia cosciente del fatto che questo comportamento potrebbe essere eventualmente illecito.¹⁰³⁴ 559. Solo in rari casi non è data l'imputabilità, come ad esempio, se l'impresa non era a conoscenza della violazione della Legge sui cartelli commessa da un dipendente senza funzione d'organo e non sarebbe stata in grado di averne conoscenza neppure se si fosse adeguatamente organizzata e se essa ha preso tutte le misure ragionevoli per prevenire la violazione del diritto dei cartelli.¹⁰³⁵ 560. Nella presente fattispecie, la violazione alla Legge sui cartelli contestata è imputabile a tutte le imprese elencate al n. marg. 452, a prescindere dall'intensità della loro partecipazione all'accordo globale, di cui è tenuto conto in sede di calcolo della sanzione (v. n. marg. 593 segg.). 561. Le persone fisiche che hanno agito per conto delle imprese coinvolte e che hanno concluso l'accordo illecito in materia di concorrenza lo hanno fatto consapevolmente (come risulta in particolare da alcuni scambi di email, v. n. marg. 136, 161, 164, 269, 379) o ne hanno accettato l'effetto anticoncorrenziale, ovvero hanno perlomeno agito in questo senso con dolo eventuale. 562. Inoltre, tali persone fisiche avevano il diritto di firma, appartenevano alla direzione delle imprese o erano diretti subalterni di membri della dirigenza. La loro intenzione (o dolo eventuale) riguardo ai comportamenti che hanno intrapreso può quindi essere attribuita senz'altro alle rispettive imprese. 563. Infine, non risultano motivi che impediscano di imputare alle imprese elencate al n. marg. 452 la violazione alla Legge sui cartelli accertata, né tali motivi sono stati sollevati da quest'ultima. C.7.3.2.3 Sanzionabilità dal punto di vista temporale 564. Ai sensi dell'art. 49a cpv. 3 lett. b LCart non vi è sanzione, se la limitazione della concorrenza ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell'apertura dell'inchiesta. Per valutare questo periodo di cinque anni, deve essere presa in considerazione l'intera durata del cartello. 565. Nel presente caso, l'accordo illecito in materia di concorrenza è durato perlomeno fino all'apertura dell'inchiesta, ovvero il 26 giugno 2018 (v. n. marg. A.3.1 e 419). Pertanto, dal punto di vista temporale non vi sono impedimenti a sanzionare la presente violazione del diritto dei cartelli. 566. Nella sua presa di posizione del 24 febbraio 2022 sulla proposta delle Segreteria, Gargage Maffei ha fatto valere che, in virtù dell'art. 49a cpv. 3 lett. b LCart, le condotte precedenti al 26 giugno 2013 sarebbero prescritte e che solo quelle riguardanti il periodo tra il 26 giugno 2013 e il 26 giugno 2018 potrebbero essere prese in considerazione per stabilire l'importo della sanzione.¹⁰³⁶ 567. Innanzitutto, vale precisare che la legge sui cartelli non prevede un vero e proprio termine di prescrizione dell'azione per il perseguimento dei comportamenti sanzionabili giusta

1034 Sentenza del TF 2C_484/2010 del 29.6.2012, consid. 12.2.2 (considerando non pubblicato in DTF 139 I 72), Publigroupe SA et al./WEKO. 1035 DPC 2011/1, 189 n. marg. 558 con rinvii, SIX/DCC. 1036 Atto XIX.98, n. marg. 31–34.

168

l'art. 49a LCart.1037 Tutt'al più, il termine di cinque anni previsto all'art. 49a cpv. 3 lett. b LCart può essere considerato come un termine di decadenza, in virtù del quale è possibile sanzionare delle violazioni alla legge sui cartelli, se l'inchiesta è aperta tempestivamente.1038 Inoltre, l'art. 49a cpv. 3 lett. b LCart deve essere interpretato in funzione della limitazione della concorrenza, ossia l'atto, e non dell'impresa.1039 Di conseguenza, per sanzionare un'impresa è sufficiente che l'inchiesta sia stata aperta entro il termine cinque anni dalla cessazione della limitazione della concorrenza nei confronti di una qualsiasi delle imprese coinvolte.1040 568. Nel presente caso, l'accordo globale in questione è esistito dal 2006 al 26 giugno 2018. Tale accordo è da ritenere come un'unica e duratura limitazione alla concorrenza che è cessata al più tardi nel giugno del 2018. Il termine indicato all'art. 49a cpv. 3 lett. b LCart verrebbe così a scadere il 26 giugno 2023. Come già considerato nel quadro del concetto di accordo globale (v. n. marg. 486), sarebbe "artificioso" frazionare un comportamento continuato, caratterizzato da un'unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte. Pertanto, non può essere seguita la tesi di Garage Maffeis quando afferma che solo le condotte dal 26 giugno 2013 al 26 giugno 2018 possono essere sanzionate. C.7.3.2.4 Conclusione intermedia 569. In base a quanto esposto sopra, le condizioni ai sensi dell'art. 49a cpv. 1 LCart sono soddisfatte e le imprese elencate al n. marg. 452 sono quindi da sanzionare per la loro partecipazione all'accordo orizzontale illecito in materia di concorrenza ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. a e c in combinato disposto con il cpv. 1 LCart riguardante la vendita di autoveicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen nel Cantone Ticino negli anni dal 2006 al 2018. C.7.3.3 Attribuzione della violazione del diritto dei cartelli 570. Una volta stabilita l'imputabilità delle violazioni del diritto dei cartelli, occorre valutare in che misura tali violazioni possano essere attribuite alle parti al procedimento. A tale scopo è decisivo determinare quali sono gli enti responsabili per l'impresa, vale a dire quali persone giuridiche o persone fisiche o comunità giuridiche (ad esempio, società in nome collettivo) erano o sono responsabili delle imprese inadempienti. Nella misura in cui le parti al procedimento erano rispettivamente sono gli enti responsabili delle imprese inadempienti all'epoca del reato così come attualmente, l'attribuzione delle violazioni del diritto dei cartelli non solleva questioni specifiche. Questo è il caso delle seguenti imprese (le società responsabili sono elencate tra parentesi): – Autoronchetti (Autoronchetti Sagl); – Gruppo Karpf (Garage Karpf & Co. e GARAGE 3 VALLI SA); – Garage Maffeis (Garage Carrozzeria Maffeis SA); – Garage Nessi (Garage Nessi SA); – Garage Weber-Monaco (GARAGE WEBER-MONACO SA);

1037 DPC 2013/4, 632 seg., n. marg. 1012 seg., Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Zürich. Cfr. anche CHRISTOPH TAGMANN/BEAT ZIRLICK, in: Basler Kommentar, Kartellgesetz, Amstutz/Reinert (ed.), 2a ed., 2021, art. 49a n. marg. 240. 1038 V. TAF B-771/2012 del 25.6.2018, consid. 9.2.4, Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau/Cellere gegen WEKO; DPC 2020/4a, 1833, n. marg. 555, Bauleistungen Graubünden. Cfr. pure TAGMANN/ZIRLICK (n. 1037), art. 49a n. marg. 241. 1039 TAF, B-5119/2019 del 9.8.2021, consid. 5.2–5.6, Centorame/WEKO. 1040 TAGMANN/ZIRLICK (n. 1037), art. 49a n. marg. 242a.

169

– TOGNETTI AUTO SA. Le parti al procedimento menzionate sopra devono essere sanzionate per la violazione al diritto dei cartelli commessa dalle imprese di cui sono responsabili. 571. L'attribuzione delle violazioni del diritto dei cartelli deve invece essere particolarmente esaminata laddove la responsabilità dell'impresa è mutata durante o dopo la commissione del fatto, nominatamente nel caso di concentrazioni d'impresa e ristrutturazioni. Nella presente fattispecie, sono esaminati la ristrutturazione interna al gruppo AMAG (v. sez. C.7.3.3.2), la questione riguardante la presunta continuità economica tra [...] e Garage 3 Valli (v. sez. C.7.3.3.3) e la continuità economica tra [...] e Garage Nessi SA (v. sez. C.7.3.3.4). C.7.3.3.1 Successione legale e continuità economica 572. Secondo la prassi della COMCO, una violazione del diritto della concorrenza non è attribuibile al nuovo ente responsabile di un'impresa solo nel caso di una vera e propria successione legale (ad esempio, a seguito di una fusione), ma anche nei casi in cui un'impresa esistente viene continuata sotto un nuovo ente responsabile da un punto di vista puramente economico (concetto della "continuità economica"), per esempio nel contesto di un asset deal¹⁰⁴¹ o in caso di ristrutturazioni interne di un'impresa (riorganizzazione della struttura societaria)¹⁰⁴². In questo contesto, è necessario esaminare se l'impresa che ha violato la Legge sui cartelli esiste ancora in termini economici. In tal caso, possono essere sanzionate, da un lato, quelle società che nel periodo della violazione alla LCart erano gli enti responsabili, e dall'altro lato, quelle società che sono diventate successivamente enti responsabili della società che ha continuato a esistere.¹⁰⁴³ 573. Il concetto di continuità economica applicato al diritto della concorrenza ha origine nella giurisprudenza europea.¹⁰⁴⁴ Nella sentenza ETI, la CGUE ha precisato che l'applicazione di questo principio è giustificato dalla necessità di garantire l'effetto dissuasivo delle sanzioni comminate a fronte delle violazioni al diritto in materia di concorrenza ("A quest'ultimo riguardo, occorre considerare che una sanzione inflitta ad un'impresa che continua ad esistere giuridicamente, ma non esercita più attività economiche, rischia di essere priva di effetto dissuasivo").¹⁰⁴⁵ In questa sentenza, la CGUE ha anche ricordato che "[...] se nessun'altra possibilità di imposizione della sanzione ad un ente diverso da quello che ha commesso l'infrazione fosse prevista, alcune imprese potrebbero sfuggire alle sanzioni per il semplice fatto che la loro identità è stata modificata a seguito di ristrutturazioni, cessioni o altre modifiche di natura giuridica o organizzativa. Lo scopo di reprimere comportamenti contrari alle regole della concorrenza e di prevenirne la ripetizione mediante sanzioni dissuasive sarebbe pertanto compromesso".¹⁰⁴⁶ La CGUE ha anche aggiunto che "[...] qualora un ente che ha commesso un'infrazione alle regole della concorrenza sia oggetto di una modifica di natura giuridica o organizzativa, tale

1041 Cfr. DPC 2020/4a, 1835, n. marg. 562, Bauleistungen Graubünden; DPC 2019/2, 322, n. marg. 746 segg., Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I; DPC 2019/2, 302, n. marg. 85 segg., Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin V; DPC 2017/3, 454 n. marg. 261 segg., Hoch- und Tiefbauleistungen Münstertal. 1042 TAF B-831/2011 del 18.12.2018 consid. 61, 129, 1502 segg., SIX/DCC. V. pure TAF B-5130/2019 del 9.8.2021, consid. 7.5.2, Schlup AG et al./WEKO. Cfr. a questo proposito anche DPC 2020/3a, 1100 segg., n. marg. 1149 segg., 1173 segg., Bauleistungen See-Gaster; DPC 2020/4a, 1835, n. marg. 562, Bauleistungen Graubünden. 1043 DPC 2020/4a, 1835, n. marg. 562 con rinvii, Bauleistungen Graubünden. 1044 Cfr. ad esempio CGUE, ECLI:EU:C:1975:174, n. marg. 84 e 87, Suiker Unie; CGUE, ECLI:EU:C:2007:775, n. marg. 40 segg., ETI; Tribunale UE, ECLI:EU:T:1991:74, n. marg. 236, Enichem Anic. 1045 CGUE, ECLI:EU:C:2007:775, n. marg. 40, ETI. 1046 CGUE, ECLI:EU:C:2007:775, n. marg. 41, ETI.

modifica non ha necessariamente l'effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per i comportamenti anticoncorrenziali del precedente ente se, sotto l'aspetto economico, vi è identità fra i due enti" (carattere in grassetto aggiunto).¹⁰⁴⁷ 574. Secondo la prassi della COMCO, per valutare l'esistenza di una continuità economica, occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso. In particolare, sono determinanti i criteri seguenti:¹⁰⁴⁸ – ripresa del personale (in particolare, persone chiave), dell'inventario e dei locali; – identica attività economica (dal punto di vista materiale e geografica); – ripresa del know-how, registro dei clienti e altri valori immateriali; – entrata nei contratti; – aspetto esterno (ad esempio, ragione sociale uguale o simile, "corporate identity"). C.7.3.3.2

Ristrutturazione interna al gruppo AMAG 575. A inizio del 2018 è avvenuta una ristrutturazione interna al gruppo AMAG caratterizzata dagli aspetti principali seguenti: – Fino al 31 dicembre 2017 le divisioni Import e Retail erano riunite sotto la precedente società denominata AMAG Automobili e Motori SA, società figlia di Careal Holding SA (divenuta Careal Property Group SA il 1° gennaio 2018; n. marg. 3). A seguito della ristrutturazione interna al gruppo AMAG (n. marg. 2 seg.), il 1° gennaio 2018 la precedente società denominata AMAG Automobili e Motori SA è divenuta AMAG Import SA (qui abbreviata: AMAG Import), riprendendo così le attività come importatore generale di veicoli e di pezzi di ricambio originali dei marchi del gruppo Volkswagen (v. n. marg. 4). – Sempre fino al 31 dicembre 2017 la precedente società denominata AMAG Automobili e Motori SA disponeva di sue succursali nel Cantone Ticino, elencate al n. marg. 9 e riunite sotto la direzione di AMAG Ticino. – A sua volta, a partire dal 1° gennaio 2018 la divisione Retail della precedente società denominata AMAG Automobili e Motori SA è stata trasferita alla nuova società AMAG Automobili e Motori SA (qui abbreviata: AMAG; v. n. marg. 8). – Dal 1° gennaio 2018 AMAG Group SA (qui abbreviata: AMAG Group) ha ripreso tutte le attività legate al settore degli autoveicoli e insieme a Careal Property Group SA (precedentemente Careal Holding SA) fanno parte del gruppo AMAG (v. n. marg. 3). AMAG Group SA è la società madre sia di AMAG Import SA sia di AMAG Automobili e Motori SA (v. illustrazione 1). 576. Sulla base degli elementi esposti sopra (n. marg. 575) emerge che con la ristrutturazione interna al gruppo AMAG sono stati semplicemente spostati attivi e passivi di società appartenenti allo stesso gruppo. Le succursali nel Cantone Ticino della precedente società denominata AMAG Automobili e Motori SA (riunite sotto la direzione di AMAG Ticino ed elencate al n. marg. 9) sono divenute a partire dal 1° gennaio 2018 succursali della nuova società AMAG Automobili e Motori SA e hanno quindi continuato a esistere dal punto di vista economico all'interno della struttura del gruppo AMAG. Pertanto, sulla base dei criteri enunciati sopra (v.

¹⁰⁴⁷ CGUE, ECLI:EU:C:2007:775, n. marg. 42, ETI. 1048 Cfr. DPC 2020/4a, 1835 seg., n. marg. 563 con rinvii, Bauleistungen Graubünden.

n. marg. 572 segg.) sussiste una funzionale identità d'impresa tra queste due entità (precedente società denominata AMAG Automobili e Motori SA e nuova AMAG Automobili e Motori SA), entrambe società figlie di AMAG Group SA (precedentemente Careal Holding SA, divenuta Careal Property Group SA). Di conseguenza, AMAG Group SA e la nuova società denominata AMAG Automobili e Motori SA sono responsabili per i comportamenti adottati dalle succursali riunite sotto la direzione di AMAG Ticino durante il periodo tra il 2006 e il 2018 e, per questo motivo, devono essere sanzionate. C.7.3.3.3

Nessuna continuità economica tra [...] e Garage 3 Valli 577. In merito alla fondazione di Garage 3 Valli, la Segreteria ha svolto delle indagini (v. n. marg. 54 seg.) per determinare la natura delle relazioni tra il Gruppo Karpf e [...], fallita nel 2016 (v. n. marg. 16), rispettivamente [...], ex titolare di questa ditta individuale. Dalle risul- tanze istruttorie (v. n. marg. 16–20) emerge che [...], che egli non è più [...] di Garage 3 Valli dal 20 gennaio 2016 (e dunque più di un mese prima dell'inizio dell'attività di quest'impresa) e che dal punto di vista della percezione della clientela non risultano elementi che indicano un legame tra Garage 3 Valli e [...].¹⁰⁴⁹ [...] e il possesso di una lista di ex clienti di [...] non sono di per sé circostanze sufficienti a fondare l'esistenza di una identità economica tra [...] e Ga- rage 3 Valli. 578. A ciò si aggiunge che non vi sono neppure elementi che inducono a ritenere che Garage 3 Valli sia stata fondata allo scopo di eludere eventuali sanzioni in materia di diritto dei cartelli per comportamenti attribuiti a [...]. 579. Per tali ragioni e alla luce dei criteri stabiliti dalla prassi della COMCO in relazione alla continuità economica (v. n. marg. 574), non è data la continuità economica tra Garage 3 Valli e [...]. Gruppo Karpf non è dunque tenuto responsabile degli eventuali comportamenti illeciti di [...], il quale a ogni modo non è destinatario dell'inchiesta in ragione della fine della sua esistenza giuridica (v. n. marg. 21). C.7.3.3.4 Continuità economica tra [...] e Garage Nessi SA 580. Come indicato precedentemente (v. n. marg. 23), in data 26 giugno 2018 Garage Nessi SA ha assunto attivi e passivi della ditta individuale [...]. Sia [...] sia [...] sono rimasti attivi nella nuova società Garage Nessi SA, il primo come [...] e il secondo a beneficio di [...]. Infine, l'attività economica di Garage Nessi SA è identica a quella della ditta individuale [...]. 581. Conformemente alla prassi della COMCO (v. n. marg. 574), sulla base di tali elementi è pacifico ritenere un evidente legame di continuità economica tra la ditta individuale [...] e Garage Nessi SA. C.7.3.4 Calcolo 582. La conseguenza giuridica di una violazione ai sensi dell'art. 49a cpv. 1 LCart è l'imposi- zione all'impresa inadempiente di un importo fino al 10 % della cifra d'affari realizzata in Sviz-

¹⁰⁴⁹ Per un confronto si veda ad esempio DPC 2019/2, 310, n. marg. 89, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin V, decisione nella quale è stata ammessa la continuità economica tra la società Broggi Lenatti AG (di seguito: Broggi Lenatti) e P. Lenatti AG (di seguito: Lenatti) sulla base degli aspetti seguenti: ripresa da parte di Broggi Lenatti dell'inventario, del personale specializzato nella costru- zione e di immobili di Lenatti, identica attività economica, legame tra Broggi Lenatti e Lenatti per- cepito dall'esterno (espressamente menzionato nel quadro di alcune operazioni commerciali e sul sito web di Broggi Lenatti AG).

172

zera negli ultimi tre esercizi. Questo importo è quindi la massima sanzione possibile. La san- zione concreta è calcolata in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite, tenendo adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito tramite tali pratiche. 583. I criteri di calcolo concreti e quindi i singoli aspetti del calcolo della sanzione sono spe- cificati nell'OS LCart (cfr. art. 1 lett. a OS LCart). La determinazione dell'importo della sanzione rientra, di principio, nel potere discrezionale della COMCO, il quale è tuttavia limitato dal prin- cipio di proporzionalità (art. 2 cpv. 2 OS LCart) e dal principio di uguaglianza di trattamento.¹⁰⁵⁰ La COMCO determina l'importo effettivo della sanzione in funzione delle circostanze specifi- che del singolo caso e individualmente per ogni impresa coinvolta nella violazione alla LCart entro i limiti stabiliti dalla legge.¹⁰⁵¹ 584. Di regola, la base per determinare la cifra d'affari massima rilevante è il bilancio

annuale dell'impresa. Nel caso di gruppi di società, la cifra d'affari massima rilevante risulta generalmente dal bilancio consolidato. Ciò vale anche per la determinazione dell'importo di base, nella misura in cui le relative posizioni sono disponibili nel bilancio annuale o consolidato. In caso contrario, è necessario fondarsi su determinate posizioni indicate nella contabilità e nei conteggi specifici.¹⁰⁵² Inoltre, la cifra d'affari ai sensi dell'art. 49a cpv. 1 LCart è calcolata in modo analogo secondo i criteri di calcolo della cifra d'affari in caso di concentrazioni d'impres e quindi gli art. 4 e 5 OCCI si applicano per analogia.¹⁰⁵³ Pertanto, conformemente all'art. 5 cpv. 2 OCCI (applicato per analogia) nel caso di gruppi di società non è tenuto conto della cifra d'affari realizzata sulla base di transazioni interne.¹⁰⁵⁴ 585. Nel presente caso occorre segnalare che, per quanto riguarda Gruppo Karpf, sebbene Garage Karpf e Garage 3 Valli formano un gruppo di società (v. n. marg. 12), non è stato fornito un bilancio consolidato, ma dei bilanci e dei conti economici separati. Le cifre d'affari di Gruppo Karpf sono dunque state determinate addizionando quelle delle società facenti parte del gruppo e, in applicazione per analogia dell'art. 5 cpv. 2 OCCI, così come pure fatto valere dallo stesso Gruppo Karpf¹⁰⁵⁵, sottraendo le cifre d'affari realizzate sulla base delle transazioni interne tra Garage Karpf e Garage 3 Valli.

C.7.3.4.1 Importo di base 586. Giusta l'art. 3 OS LCart, l'importo di base costituisce, a seconda della gravità e del tipo di infrazione, sino al 10 % della cifra d'affari realizzata in Svizzera dall'impresa in questione sui mercati pertinenti negli ultimi tre esercizi. In conformità con questa disposizione, la cifra d'affari rilevante è quella realizzata nei tre esercizi precedenti la fine della limitazione illecita alla concorrenza.¹⁰⁵⁶ Il riferimento a questo periodo ha anche come scopo quello di sottrarre il profitto ottenuto dal cartello.

1050 Cfr. PETER REINERT, in: Stämpflis Handkommentar zum Kartellgesetz, Baker & McKenzie (ed.), 2001, art. 49a n. marg. 14; DPC 2006/4, 661 n. marg.236, Flughafen Zürich AG (Unique) – Valet Parking. 1051 DPC 2009/3, 212 seg., n. marg. 111, Elektroinstallationsbetriebe Bern. 1052 Cfr. TAF B-831/2011 del 18.12.2018 consid. 1561, Sanktionsverfügung – DCC. 1053 Cfr. ad esempio DPC 2021/1, 203, consid. 396, Eishockey Pay-TV. 1054 Cfr. DPC 2014/4, 701, n. marg. 226, Preispolitik und andere Verhaltensweisen der SDA; DPC 2013/4, 609, n. marg. 928, Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Zürich; DPC 2011/1, 191, n. marg. 570, SIX/Terminals mit Dynamic Currency Conversion (DCC); DPC 2009/3, 121, n. marg. 113, Elektroinstallationsbetriebe Bern. 1055 Atto I.711. 1056 Cfr. in questo senso anche DPC 2012/2, 270 n. marg. 1083 tabella 3, così come n. marg. 1097 tabella 5, Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau; DPC 2016/2, 428

173

587. Nella presente fattispecie l'accordo globale è terminato nel giugno del 2018. Per il calcolo delle sanzioni sono dunque utilizzate le cifre d'affari degli anni 2015, 2016 e 2017. (i) Limite superiore dell'importo di base (cifra d'affari sul mercato pertinente) 588. Il limite superiore dell'importo di base corrisponde al 10 % della cifra d'affari realizzata dall'impresa sui mercati rilevanti nel corso degli ultimi tre esercizi precedenti la fine della limitazione illecita alla concorrenza (art. 3 OS LCart); dunque non solo la cifra d'affari realizzata esclusivamente attraverso il comportamento anticoncorrenziale.¹⁰⁵⁷ 589. Nel presente caso sono determinanti le cifre d'affari realizzate dalle parti al procedimento con la vendita di autoveicoli nuovi nel Cantone Ticino (v. in relazione al mercato pertinente n.marg. 507 segg.) durante gli anni 2015, 2016 e 2017. Ne risultano i limiti superiori degli importi di base indicati nella tabella sottostante. Parti al procedimento Cifra d'affari 2015 –

2017 sul mercato pertinente (in CHF) Percentuale determinante

Limite massimo dell'importo di base (in CHF)

AMAG [...] 10 % [...] Autoronchetti [...] 10 % [...] Gruppo Karpf [...] 10 %

[...] Garage Maffeis [...] 10 % [...] Garage Nessi [...] 10 % [...] Garage Weber-Monaco
[...] 10 % [...] Tognetti Auto [...] 10 % [...] Tabella 2: Limiti superiori degli importi di
base

seg., n. marg. 326 e 332 con rinvii, Altimum SA (auparavant Roger Guenat SA). V. pure
DPC 2020/4a, 1837, n. marg. 570, Bauleistungen Graubünden. 1057 Cfr. TAF B-831/2011
del 18.12.2018 consid. 1576, Sanktionsverfügung – DCC.

174

(ii) Presa in considerazione della gravità e del tipo di infrazione 590. Giusta l'art. 3 OS
LCart l'importo di base calcolato sulla base della cifra d'affari deve essere determinato a
seconda della gravità e del tipo di infrazione (cfr. pure Opuscolo esplicativo OS
LCart1058, pagg. 2 seg.). Le sette imprese coinvolte nell'accordo globale hanno adottato
un comportamento illecito ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 LCart. Sulla base di fattori
oggettivi¹⁰⁵⁹, occorre dunque esaminare la gravità di questa violazione alla Legge sui
cartelli.¹⁰⁶⁰ 591. In linea di principio, la gravità dell'infrazione deve essere valutata caso
per caso, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti. Considerazioni generali sulla
qualificazione come gravi di accordi concreti sono possibili solo in misura molto limitata,
poiché la valutazione dipende sempre e notevolmente dalle circostanze specifiche del
singolo caso. Indubbiamente, accordi ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 LCart che eliminano la
concorrenza – cosiddetti accordi orizzontali duri – costituiscono generalmente delle gravi
violazioni alla Legge sui cartelli. Tenuto conto del notevole pericolo potenziale che li
caratterizzano, gli accordi orizzontali che eliminano la concorrenza sui prezzi sono
generalmente considerati come particolarmente gravi e vengono loro attribuiti delle
percentuali per il calcolo concreto dell'importo di base che si situano tra il 7 e il 10 %. Gli
accordi che intralciano notevolmente la concorrenza e che non possono essere giustificati da
motivi di efficienza economica tendono a essere ponderati in maniera meno severa.
Inoltre, le limitazioni alla concorrenza che adempiono simultaneamente diverse fattispecie
legali ai sensi dell'art. 5 LCart sono generalmente ponderate con maggiore severità rispetto
a quelle che adempiono solo una delle fattispecie legali.¹⁰⁶¹ 592. Nel considerare la gravità
e il tipo di infrazione, si deve tenere presente che nel caso di specie si è di fronte a un
accordo globale durato per un lungo periodo di tempo (almeno undici anni e mezzo) che
adempie diverse fattispecie legali dell'art. 5 cpv. 3 LCart (v. n. marg. 486 segg., 494 segg.),
quindi delle violazioni molto gravi alla Legge sui cartelli, e che sulla base dei mezzi di
prova raccolti risulta che le imprese coinvolte hanno perpetrato intenzionalmente tali
violazioni (v. n. marg. 472 segg., 560 segg.). Ciononostante, l'accordo globale non ha con-
dotto a una soppressione della concorrenza efficace, bensì a un intralcio notevole di
quest'ultima (v. n. marg. 526 segg.). Pertanto, tenuto conto di tali circostanze e della prassi
della COMCO in relazione a degli accordi globali sulla fissazione dei prezzi e la
ripartizione del mercato¹⁰⁶², si ritiene appropriata una percentuale del 7 % per la
determinazione dell'importo di base. 593. Tuttavia, non tutte le imprese hanno partecipato
con la stessa intensità all'accordo globale.

1058 Erläuterungen zur KG-Sanktionsverordnung (SVKG), <www.comco.admin.ch> > In diritto e documentazione > Comunicazioni > Erläuterungen zur KG-Sanktionsverordnung (SVKG) (solo versione in tedesco disponibile). 1059 Vale a dire dei criteri indipendenti dalla colpa, cfr. DTF 144 II 194 consid. 6.4, Bayerische Motoren Werke AG/WEKO; DPC 2010/4, 760 consid. 386 con rinvii, Baubeschläge für Fenster und Türen. V. pure CHRISTOPH TAGMANN, Die direkten Sanktionen nach Art. 49a Abs. 1 Kartellgesetz, 2008, 230. 1060 DPC 2021/1, 203, consid. 411 con rinvii, Eishockey Pay-TV. 1061 Cfr. Opuscolo esplicativo OS LCart (n. 1058), pag. 3. Cfr. pure DPC 2020/4a, 1839, n. marg. 578, Bauleistungen Graubünden. 1062 Cfr. DPC 2020/3a, 1132 n. marg. 1378, Bauleistungen See-Gaster (7 %); DPC 2020/1, 218 seg. n. marg. 948 segg., KTB-Werke (7 %); DPC 2019/2, 476 n. marg. 819 segg., Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I (riguardo all'accordo globale Zusammenarbeit zwischen der Foffa Conrad AG, der Bezzola Denoth AG und der Lazzarini AG (bis 2012): 7 %); DPC 2018/1, 110 seg. n. marg. 207 segg., Verzinkung (7 %); DPC 2013/2, 201 n. marg. 303, Abrede im Speditionsbereich (6 %, riguardante un accordo che aveva come oggetto degli elementi del prezzo).

175

■ AMAG ha contribuito in modo considerevole alla messa in atto dell'accordo globale (v. n. marg. 154 segg., 312 segg., 403 seg.). ■ Tognetti Auto ha fornito un contributo importante alla realizzazione dell'accordo globale, ma in misura minore rispetto ad AMAG (v. n. marg. 211 segg., 345 seg., 415 segg.). ■ Gruppo Karpf e Garage Maffeis hanno contribuito in modo meno significativo alla messa in atto e alla gestione dell'accordo globale, ma con maggiore intensità rispetto ad Autoronchetti, Garage Weber-Monaco e Garage Nessi (per Gruppo Karpf, v. n. marg. 176 segg., 324 segg., 406 seg.; per Garage Maffeis v. n. marg. 200 segg., 331 segg., 408 seg.). ■ Autoronchetti, Garage Weber-Monaco e Garage Nessi erano solo marginalmente coinvolti nelle pratiche facenti parte dell'accordo globale (per Autoronchetti v. n. marg. 153, 322, 405; per Garage Nessi v. n. marg. 205 segg., 334, 409; per Garage Weber-Monaco v. n. marg. 153, 342, 413). 594. Nel presente caso, per quanto riguarda la determinazione dell'importo di base, è pure necessario considerare che, come esposto precedentemente (n. marg. 3 segg.), nei confronti dei concessionari e partner commerciali parti al procedimento, il gruppo AMAG non rappresenta solo un concorrente di notevole importanza, tramite AMAG, ma riveste anche il ruolo di importatore, tramite AMAG Import. Benché tali circostanze non siano rilevanti per valutare l'illiceità dei comportamenti adottati dalle parti al procedimento, il contesto nel quale i comportamenti illeciti sono stati posti in essere è un fattore di cui occorre tenere conto nel presente calcolo sanzionatorio. Più precisamente l'accordo globale in questione si inserisce in un contesto caratterizzato dagli aspetti seguenti: da un lato, la forte posizione di AMAG sul mercato della vendita di autoveicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen 1063, rispetto alle quote di mercato delle altre parti al procedimento¹⁰⁶⁴, e il fatto che AMAG sia radicata attraverso le sue succursali su buona parte del territorio del Cantone Ticino (in particolare, nei distretti più popolati; cfr. n. marg. 9), e dall'altro lato, la considerevole pressione che AMAG Import è in grado di esercitare sui concessionari e partner di servizio, in particolare tramite la possibilità di rescindere il contratto di partenariato per la vendita o per il servizio e le elevate pretese in relazione al raggiungimento degli obiettivi annuali di vendita.¹⁰⁶⁵ A ciò va ad aggiungersi il fatto che, a eccezione di Tognetti Auto, le altre parti al procedimento, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi e Garage Weber-Monaco sono

legate ad AMAG Ticino da relazioni contrattuali di partenariato commerciale per la vendita di autoveicoli di alcuni marchi del gruppo Volkswagen (v. n. marg. 5 seg., 11–25). Queste parti al procedimento subiscono dunque un'ulteriore pressione contrattuale da parte di AMAG Ticino, in particolare in relazione alla possibilità di perdere il partenariato commerciale e il raggiungimento degli obiettivi di vendita concordati nel quadro di tale collaborazione.

1063 Sulla base delle cifre d'affari realizzate dalle parti al procedimento negli anni dal 2010 al 2019 con la vendita di autoveicoli nuovi del gruppo Volkswagen nel Cantone Ticino risulta che la quota di mercato di AMAG in quegli anni era del 70–80 %. 1064 Sulla base delle cifre d'affari realizzate dalle parti al procedimento negli anni dal 2010 al 2019 con la vendita di autoveicoli nuovi del gruppo Volkswagen nel Cantone Ticino risulta che le quote di mercato in quegli anni erano le seguenti: 0–5 % per Autoronchetti; 0–10 % per Gruppo Karpf; 0–5 % per Garage Maffeis; 0–5 % per Garage Nessi; 0–5 % per Garage Weber-Monaco; 10–20 % per Tognetti Auto. 1065 Cfr. sulla questione DPC 2019/2, 256, n. marg. 42 e 44 segg., 258 segg., n. marg. 65 segg., AMAG Vertriebsnetz.V. pure le osservazioni di Tognetti Auto in relazione al risultato probatorio provvisorio, atto I.676, pag. 5.

176

595. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, AMAG ha chiesto di fissare una percentuale inferiore al 5 % per la determinazione dell'importo di base. 1066 AMAG sostiene sostanzialmente che un accordo illecito ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 LCart non possa rappresentare un ulteriore criterio per stabilire la gravità dell'infrazione, in quanto costituisce già una condizione per infliggere una sanzione giusta l'art. 49a cpv. 1 LCart. 1067 La percentuale del 7 % proposta dalla Segreteria sarebbe troppo elevata. A questo proposito, AMAG fa valere in primo luogo che l'accordo globale non ha condotto a una soppressione della concorrenza, ma che esisteva una sufficiente concorrenza interna. 1068 In secondo luogo, vi sarebbe una disuguaglianza di trattamento con casi analoghi decisi dalla COMCO nei quali è stata ritenuta una percentuale inferiore. 1069 596. Contrariamente a quanto pretende AMAG nella sua presa di posizione, la valutazione della gravità dell'infrazione non poggia sull'esistenza di un accordo illecito giusta l'art. 5 cpv. 3 LCart in quanto tale. Come indicato al n. marg. 592, si è invece tenuto conto del fatto che l'infrazione alla concorrenza da sanzionare costituisce un accordo globale durato per un lungo periodo di tempo (almeno undici anni e mezzo), che comprendeva più componenti (cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche, coordinamento della politica dei prezzi e ripartizione territoriale) e che adempie non una, ma più fattispecie legali dell'art. 5 cpv. 3 LCart, ovvero un accordo orizzontale sulla fissazione dei prezzi e sulla ripartizione del mercato per zone e partner commerciali ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. a e c LCart (v. n. marg. 433). Per di più, tali violazioni sono state perpetrate intenzionalmente dalle parti al procedimento coinvolte. Tali circostanze contribuiscono ad aumentare il livello di gravità dell'infrazione. 1070 Nella valutazione della gravità, è stato debitamente tenuto conto del fatto che l'accordo globale non ha condotto a una soppressione della concorrenza efficace, bensì a un intralcio notevole di quest'ultima (v. n. marg. 592). Proprio l'esistenza di una concorrenza interna residua (v. n. marg. 524), oltre a una sufficiente concorrenza esterna, ha portato a escludere la soppressione della concorrenza (v. n. marg. 528). Tali conclusioni sulla concorrenza esterna e interna non sono state messe in discussione da parte di AMAG né nel quadro della sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria né durante

l'arringa davanti alla COMCO. 597. La censura relativa all'asserita violazione del principio di parità di trattamento cade nel vuoto. In primo luogo, le fattispecie oggetto delle decisioni citate da AMAG¹⁰⁷¹, Badezimmer¹⁰⁷² e Abrede im Speditionsbereich¹⁰⁷³, nelle quali la COMCO ha fissato una percentuale del 6 % per la determinazione dell'importo di base, non sono paragonabili alla fattispecie sanzionabile oggetto della presente decisione. Da un lato, il caso Badezimmer non concerneva un accordo globale.¹⁰⁷⁴ Dall'altro lato, l'accordo oggetto della decisione Abrede im Speditionsbereich co- priva una sola fattispecie legale dell'art. 5 cpv. 3 LCart (ovvero, la fissazione diretta o indiretta dei prezzi ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. a LCart).¹⁰⁷⁵ Vale inoltre precisare che gli accordi sui prezzi nei casi Abrede im Speditionsbereich e Badezimmer riguardavano soltanto determinati componenti del prezzo (determinate tasse di spedizione e prezzi lordi).¹⁰⁷⁶ Nel presente caso,

1066 Atto XIX.90, n. marg. 14 segg. 1067 Atto XIX.90, n. marg. 20–25. 1068 Atto XIX.90, n. marg. 26–28. 1069 Atto XIX.90, n. marg. 29–34. 1070 Cfr. ad esempio DPC 2019/2, 470 seg., n. marg. 771 e 773, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I; DPC 2020/4a, 1839 seg., n. marg. 578 e 582, Bauleistungen Graubünden. 1071 Atto XIX.90, n. marg. 30 seg. 1072 DPC 2019/3a, 606, Badezimmer (1. Teil); DPC 2019/3b, 927, Badezimmer (2. Teil). 1073 DPC 2013/2, 142, Abrede im Speditionsbereich. 1074 DPC 2019/3b, 982 e 1005, n. marg. 2458 seg. e 2598, Badezimmer (2. Teil). 1075 DPC 2013/2, 195 e 201, n. marg. 272 e 303, Abrede im Speditionsbereich. 1076 DPC 2013/2, 201, n. marg. 303, Abrede im Speditionsbereich; DPC 2019/3b, 982 e 1005, n. marg. 2458 seg. e 2598, Badezimmer (2. Teil).

177

le evidenze istruttorie hanno portato a stabilire l'esistenza di un accordo globale (v. n. marg. 493) che adempie non solo alla fattispecie legale dell'accordo sui prezzi ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. a LCart, attraverso il coordinamento della politica dei prezzi che comprendeva sconti, azioni, margini e prezzi di vendita, ma anche alle fattispecie legali dell'accordo sulla ripartizione del mercato per zona e partner commerciale ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. c LCart, attraverso la cooperazione nell'ambito di commesse pubbliche e l'intesa riguardante la ripartizione territoriale (v. n. marg. 496 e 501 seg.). Non condivisibile è pure la posizione di AMAG in relazione al confronto con altre decisioni, nelle quali la COMCO ha fissato una percentuale del 7 % per la determinazione dell'importo di base (Verzinkung, Bauleistungen See-Gaster, KTB-Werke, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I)¹⁰⁷⁷, in considerazione del fatto che quasi tutti gli attori del mercato avevano preso parte all'accordo globale o che l'accordo globale era caratterizzato da un elevato dispendio organizzativo¹⁰⁷⁸.¹⁰⁷⁹ Da un lato, a eccezione di [...] (v. n. marg. 27), [...] e [...] (entrambi concessionari del marchio [...] nel periodo oggetto della presente inchiesta¹⁰⁸⁰), che non sono parti al procedimento e nei confronti dei quali non sono stati riscontrati indizi a carico, anche nel presente caso tutti i distributori autorizzati dei marchi del gruppo Volkswagen attivi sul mercato pertinente hanno partecipato all'accordo globale. Dall'altro lato, emerge dagli atti e dalla ricostruzione della fattispecie stessa che le diverse componenti del presente accordo globale sono state contraddistinte da un'ampia attività organizzativa e di coordinazione, nella quale la stessa AMAG ha assunto un ruolo centrale (v. n. marg. 155 segg., 313 segg., 404). Pertanto, tra la prassi anteriore della COMCO (Verzinkung, Bauleistungen See-Gaster, KTB-Werke, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I) e la fattispecie oggetto della presente decisione non si ravvedono differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. 598. Nel quadro della presa di

posizione sulla proposta della Segreteria, AMAG, Gruppo Karpf e Garage Nessi hanno preteso una riduzione della percentuale che determina l'importo di base in considerazione del fatto che il mercato della vendita di veicoli nuovi sarebbe caratterizzato da cifre d'affari elevate, ma da margini molto bassi.¹⁰⁸¹ La decisione di fondare il calcolo dell'importo di base sulle cifre d'affari realizzate senza tenere conto di tale aspetto condurrebbe a delle sanzioni sproporzionate.¹⁰⁸² A questo proposito, durante l'audizione davanti alla COMCO, AMAG ha in particolare fatto riferimento a delle direttive per la determinazione delle sanzioni del Bundeskartellamt, autorità tedesca in materia di concorrenza, secondo cui in caso di cifre d'affari elevate e di un basso valore aggiunto potrebbero essere appropriate delle multe significativamente più basse.¹⁰⁸³ Seguendo sostanzialmente la stessa linea argomentativa, anche Garage Maffeis nel quadro della sua audizione davanti alla COMCO, ha chiesto di calcolare l'importo di base sui margini da esso realizzati anziché sulle cifre d'affari in analogia con quanto fatto nel caso Publigroupe¹⁰⁸⁴.¹⁰⁸⁵ In questo contesto, Garage Maffeis ha affermato

1077 DPC 2018/1, 110, n. marg. 212, Verzinkung; DPC 2019/2, 476, n. marg. 823, Hoch- und Tiefbau-leistungen Engadin I; DPC 2020/1, 219, n. marg. 950, KTB-Werke; DPC 2020/3a, 1132, n. marg. 1378, Bauleistungen See-Gaster. 1078 DPC 2018/1, 110, n. marg. 207 seg., Verzinkung; DPC 2019/2, 476, n. marg. 820, Hoch- und Tief- bauleistungen Engadin I; DPC 2020/1, 218, n. marg. 946, KTB-Werke; DPC 2020/3a, 1132, n. marg. 1375, Bauleistungen See-Gaster. 1079 Atto XIX.90, n. marg. 32. 1080 Atto I.350, allegato, pagg. 54 segg. 1081 Atti XIX.90, n. marg. 35 segg. (AMAG); XIX.95, n. marg. 97 segg. (Gruppo Karpf); XIX.97, n. marg. 71 seg. (Garage Nessi). Cf. pure atti XX.38, allegato 1, pag. 3 (AMAG); XX.38, n. marg. 58 (Gruppo Karpf). 1082 Ibid. 1083 Atto XX.38, allegato 1, pag. 3. 1084 DPC 2007/2, 190, Publigroupe. 1085 Atto XX.38, allegato 5, n. marg. 10–13.

178

di non avere agito come un libero rivenditore indipendente, ma che la sua relazione con AMAG era piuttosto analoga a quella di un rapporto basato su un contratto di commissione.¹⁰⁸⁶ 599. La COMCO è consapevole che, gli autoveicoli essendo dei beni costosi, una considerevole parte della cifra d'affari realizzata dal distributore (concessionario/succursale di AMAG o partner commerciale) attraverso la vendita di autoveicoli nuovi è rappresentata dai costi di acquisto. Tuttavia, il quadro legale per la determinazione delle sanzioni in caso di limitazioni illecite è chiaro e fissato all'art. 49a cpv. 1 e 2 LCart e nella LCart – Ordinanza sulle sanzioni. Secondo tali disposizioni, il parametro determinante come punto di partenza per il calcolo delle sanzioni è la cifra d'affari, per quanto riguarda sia la sanzione massima (art. 49a cpv. 1 LCart e art. 7 OS LCart) sia l'importo di base (art. 3 OS LCart). Lo stesso Opuscolo esplicativo OS LCart non prevede metodi di calcolo basati su altre variabili.¹⁰⁸⁷ Ininfluenti sul quadro normativo appena descritto e sulla prassi svizzera in materia di diritto della concorrenza sono le direttive del Bundeskartellamt.¹⁰⁸⁸ A livello di diritto europeo della concorrenza, l'importo di base dell'ammenda è calcolato sul valore delle vendite dei beni o servizi realizzate dall'impresa nell'ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all'infrazione.¹⁰⁸⁹ Non sono previste altri metodi di calcolo nei casi in cui i margini lordi delle imprese che hanno partecipato all'infrazione sono bassi o estremamente bassi. 600. Nella prassi della COMCO, salvo nella decisione Publigroupe, non figurano eccezioni al principio del calcolo dell'importo di base ai sensi dell'art. 3 OS LCart in funzione delle

cifre d'affari della o delle imprese coinvolte nella limitazione illecita alla concorrenza. Nel caso Publigroupe, come cifra d'affari pertinente per la determinazione dell'importo di base, la COMCO ha deciso di considerare i ricavi realizzati dalle commissioni (ovvero i margini lordi) delle società Publipresse, poiché Publigroupe SA agiva come intermediario sul mercato pertinente.¹⁰⁹⁰ In questo caso, la COMCO si è appoggiata in particolare sulla Comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato¹⁰⁹¹. In questa comunicazione è riconosciuto che “[p]er quanto riguarda i servizi, gli elementi da prendere in considerazione nel calcolo del fatturato sono [...]

1086 Ibid. 1087 Erläuterungen zur KG-Sanktionsverordnung (SVKG),

<www.comco.admin.ch> > In diritto e documentazione > Comunicazioni > Erläuterungen zur KG-Sanktionsverordnung (SVKG) (solo versione in tedesco disponibile), pagg. 2 seg.

1088 Nella sua arringa davanti alla COMCO (atto XX.38, allegato 1 pag. 3), AMAG fa riferimento al passaggio delle direttive del Bundeskartellamt seguente: “Zugleich kann die Geldbuße als Ergebnis der Gesamtabwägung im Vergleich zum Ausgangswert auch deutlich niedriger ausfallen. Insbesondere in Fallkonstellationen, in denen ein außergewöhnlich hoher tatbezogener Umsatz auf gravierend mildernde Umstände trifft (etwa bei der Rolle des Unternehmens im Kreis der Beteiligten oder bei ausnahmsweise offensichtlich deutlich niedrigerem Gewinn- und Schadenspotential, z.B. aufgrund atypisch geringer Wertschöpfungstiefe) kann eine erheblich niedrigere Geldbuße angezeigt sein” (Anm. 2 zu Ziff. 15 Leitlinien für die Bußgeldzumessung in Kartellordnungswidrigkeitenverfahren). È opinabile, ma comunque ininfluente per la presente decisione, se nel diritto tedesco della concorrenza, questa nota esplicativa da parte del Bundeskartellamt su un principio enunciato nelle sue direttive per la determinazione delle sanzioni possa essere interpretato, come lo pretende AMAG, in modo tale da permettere di ridurre le sanzioni alle imprese che sono attive in settori caratterizzati da margini lordi molto bassi. D'altro canto, la stessa FISCHER, citata da AMAG, si oppone all'applicazione di un metodo speciale di calcolo della cifra d'affari (previsto dalla legge tedesca sulle fusioni per le semplici attività di commercio) nel diritto dei cartelli (BEATRICE FISCHER, Das Ermessen des Bundeskartellamtes zur Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen gegen das Kartellverbot, Diss., Berlin 2014, 438–439). 1089 Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, GU C 210 del 1.9.2006, pagg. 3, n. marg. 13 segg. 1090 DPC 2007/2, 235 seg., n. marg. 325 segg., Publigroupe. 1091 Comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, GU C 66 del 2.3.1998, pag. 25.

179

più complessi, in quanto il negozio comporta un trasferimento di “valore”¹⁰⁹². La comunicazione chiarisce anche che “[i]n linea generale, il metodo di calcolo del fatturato applicato ai servizi non è diverso da quello utilizzato per i prodotti: la Commissione prende in considerazione l'importo totale delle vendite. Quando il servizio prestato è venduto direttamente dal prestatore al beneficiario, il fatturato dell'impresa interessata è rappresentato dall'importo totale delle vendite di prestazioni di servizi nell'ultimo esercizio”.¹⁰⁹³ Tuttavia, per tenere conto della complessità del settore dei servizi, secondo la Comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato “questo principio generale può essere adattato alle condizioni specifiche del servizio prestato”, in particolare nei settori dove il servizio può essere venduto tramite un terzo, come ad esempio, un'impresa di

servizi che agisce da intermediaria e che può avere per solo fatturato l'importo delle provvigioni riscosse.¹⁰⁹⁴ 601. Per quanto riguarda la fattispecie oggetto della presente decisione, non può essere ammessa un'analogia con il caso Publigroupe, poiché in relazione al mercato pertinente né AMAG né i concessionari/partner commerciali possono essere considerati come prestatori di servizi o intermediari. Queste imprese non agiscono come terzi, ma vendono veicoli nuovi direttamente al cliente finale. Se indicate nei conti economici in quanto tali, le provvigioni ricavate dai concessionari e partner commerciali con la vendita di veicoli come intermediario al senso stretto non rientrano nelle cifre d'affari realizzate con la vendita di veicoli nuovi (v. sotto n. marg. 603 e 604, primo lemma) e non sono dunque state prese in considerazione nel calcolo dell'importo di base.⁶⁰² Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, Gruppo Karpf ha chiesto di escludere diverse cifre d'affari, le quali non sarebbero rilevanti per la determinazione dell'importo di base.¹⁰⁹⁵ Si tratterebbe delle cifre d'affari realizzate attraverso l'intermediazione, le vendite di veicoli nuovi al di fuori della zona di competenza, la vendita di veicoli nuovi "netto"¹⁰⁹⁶ e di veicoli nuovi "flotta con accordi quadro"¹⁰⁹⁷, le vendite di veicoli nuovi a collaboratori del Gruppo Karpf e la vendita di veicoli dimostrativi.¹⁰⁹⁸ Gruppo Karpf sostiene pure che le cifre d'affari di Garage 3 Valli dovrebbero essere escluse, poiché quest'impresa non sarebbe coinvolta nei comportamenti illeciti contestati.¹⁰⁹⁹ 603. Innanzitutto, occorre sottolineare che determinanti per il calcolo dell'importo di base sono le cifre d'affari realizzate sul mercato pertinente (art. 3 OS LCart). Pertanto, il calcolo dell'importo di base tiene conto di tutte le cifre d'affari realizzate con la vendita di veicoli nuovi nel Cantone Ticino (v. n. marg. 518). Secondariamente, per la determinazione delle cifre d'affari pertinenti per il calcolo dell'importo di base, le autorità in materia di concorrenza si avvalgono della documentazione ufficiale resa disponibile dalle imprese, ovvero i conti economici. Nel presente caso, le cifre d'affari sono state determinate sulla base dei dati indicati nei conti economici resi disponibili dalle parti al procedimento e riguardanti le vendite di veicoli nuovi. Per il resto, il calcolo delle cifre d'affari si è fondato sulla base dei criteri indicati agli art. 4 e 5 OCCI,

1092 Comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, GU C 66 del 2.3.1998, pag. 27, n. marg. 11. 1093 Comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, GU C 66 del 2.3.1998, pag. 27, n. marg. 12. 1094 Comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, GU C 66 del 2.3.1998, pag. 27, n. marg. 13. 1095 XIX.95, n. marg. 73 segg. 1096 Veicoli speciali preconfigurati e sovvenzionati da AMAG Import. 1097 Veicoli per clienti flotta con i quali AMAG Import ha concluso uno speciale accordo quadro. 1098 Ibid. 1099 XIX.95, n. marg. 92 segg.

180

applicabili in virtù del rinvio contenuto all'art. 9 cpv. 3 LCart, disposizione alla quale a sua volta rinvia l'art. 49a cpv. 1 LCart. 604. Nello specifico, le esclusioni delle cifre d'affari avanzate da Gruppo Karpf non possono essere ammesse per i motivi seguenti: ■ Solo le provvigioni ricavate tramite le vendite di veicoli nuovi che sono state effettuate come intermediario in senso stretto¹¹⁰⁰ possono essere escluse dal calcolo dell'importo di base. Laddove Garage Karpf o Garage 3 Valli hanno venduto dei veicoli nuovi direttamente al

cliente finale, senza agire come intermediario, i ricavi ottenuti tramite tali vendite devono essere considerati come cifre d'affari determinanti per il calcolo dell'importo di base. ■ Conformemente all'art. 3 OS LCart, l'importo di base deve essere calcolato sulle cifre d'affari realizzate sui mercati pertinenti e non in funzione dell'oggetto di un accordo o dei limiti territoriali fissati da un accordo. Il mercato pertinente copre la vendita di veicoli nuovi nel Cantone Ticino negli anni dal 2006 al 2018 (v. n. marg. 507 segg.). Pertanto, nel presente caso, gli importi di base sono calcolati sulle cifre d'affari realizzate dalle imprese coinvolte sull'insieme del territorio del Cantone Ticino negli anni 2015, 2016 e 2017 con la vendita di veicoli nuovi. Ciò significa che, per la determinazione dell'importo di base di Gruppo Karpf, sono rilevanti tutte le cifre d'affari realizzate da Gruppo Karpf tramite le vendite di veicoli nuovi nel Cantone Ticino, comprese le vendite di veicoli nuovi "netto" e "flotta con accordo quadro", le vendite di veicoli nuovi a collaboratori del Gruppo Karpf, così come le vendite di veicoli nuovi al di fuori della zona di competenza assegnata a Gruppo Karpf nel quadro dell'accordo globale in questione. ■ Nella determinazione delle cifre d'affari rilevanti per il calcolo dell'importo di base sono stati prese in considerazione unicamente i ricavi ottenuti tramite le vendite di veicoli nuovi così come indicato dai dati contenuti nei conti economici degli anni 2015, 2016 e 2017 alla posizione "Ricavi auto nuove" 1101. Non è invece stato tenuto conto dei ricavi ottenuti tramite la vendita di veicoli d'occasione, indicati nei conti economici alla posizione "Ricavi auto occasione" 1102. Pertanto, nella misura in cui le vendite di veicoli dimostrativi sono stati registrati alla posizione "Ricavo auto nuove", tali vendite ricadono nelle cifre d'affari valide per il calcolo dell'importo di base. A titolo abbondanziale, si rileva che l'etichettatura di un veicolo come veicolo dimostrativo non rivela alcun indizio sulla forma della vendita. Per di più, i veicoli dimostrativi sono solitamente considerati dai clienti come veicoli nuovi, in quanto vengono utilizzati solo per brevi giri di prova e non sono soggetti ad alcuna usura importante (tantomeno come oggetto di esposizione). ■ Giusta l'art. 5 cpv. 1 lett. a-d OCCI, nel caso di un gruppo di imprese, il calcolo delle cifre d'affari comprende l'insieme delle cifre d'affari ricavate sul mercato pertinente dalle imprese controllate e controllanti (filiali, imprese madri, imprese affiliate e impresa comune). Per contro, non è tenuto conto delle cifre d'affari risultanti da transazioni fra le imprese facenti parte del gruppo (art. 5 cpv. 2 OCCI). Nel presente caso, Gruppo Karpf non contesta il fatto che Garage Karpf e Garage 3 Valli formano un gruppo di imprese, il quale nel suo insieme è stato qualificato come impresa ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 e 1bis LCart (v. n. marg. 452). Esso non contesta

1100 Il rivenditore che agisce come intermediario al senso stretto può acquistare per conto e a nome di un cliente finale un veicolo nuovo di un marchio del gruppo Volkswagen (di cui non è distributore autorizzato), esibendo un contratto di mandato, e ottenere una provvigione per tale servizio da parte del concessionario del marchio in questione o da AMAG. Cfr. pure n. 497. 1101 Cfr. ad esempio atto I.174. 1102 Ibid.

181

neppure il fatto che le società Garage Karpf & Co. e GARAGE 3 VALLI SA sono considerate come gli enti responsabili per la violazione del diritto dei cartelli commessa da Gruppo Karpf (v. n. mag. 570). Inoltre, diversamente da quanto affermato da Gruppo Karpf, dalle evidenze istruttorie acquisite risulta che Garage 3 Valli ha partecipato direttamente all'accordo globale, essendo coinvolto nelle intese sulle promozioni di vendita riguardanti il modello Škoda Octavia (v. n. marg. 301 segg.). In applicazione dell'art. 5 cpv. 1 OCCI le cifre d'affari di Gruppo Karpf sono dunque state calcolate sulla base della somma delle

cifre d'affari di Garage Karpf e Garage 3 Valli. Contrariamente a quanto sostenuto da Gruppo Karpf, secondo la prassi della COMCO, le imprese che fanno parte di un gruppo di imprese non sono sanzionate in modo separato, ma la sanzione è inflitta nei confronti del gruppo nel suo insieme.¹¹⁰³ Le decisioni della COMCO citate da Gruppo Karpf nella sua presa di posizione (Strassenbau Kanton Aargau e Engadin III)¹¹⁰⁴ riguardano casi in cui oggetto degli accordi erano singoli progetti di costruzione.¹¹⁰⁵ In questi casi, gli importi di base sono stati calcolati sulle cifre d'affari ricavate dalle imprese coinvolte tramite la loro partecipazione ai singoli progetti di costruzione.¹¹⁰⁶ Questi precedenti non sono comparabili con il presente caso, in quanto l'importo di base è calcolato in funzione delle cifre d'affari realizzate sul mercato pertinente, non delimitato da singoli progetti, ma che copre tutte le vendite di veicoli nuovi nel Cantone Ticino. 605. In relazione alla richiesta di riduzione della percentuale per la determinazione dell'importo di base, nella sua presa di posizione Gruppo Karpf ha pure affermato di avere avuto un ruolo subordinato e marginale nel quadro dei comportamenti contestati e che, nella sua proposta, la Segreteria non abbia tenuto conto in maniera sufficiente della posizione di forza di AMAG.¹¹⁰⁷ In questo contesto, Gruppo Karpf sostiene in particolare che il suo ruolo non sia distinguibile da quello assunto da Autoronchetti, Garage Nessi e Garage Weber-Monaco e che, anzi, a differenza di questi ultimi esso abbia assunto dei comportamenti significativamente competitivi.¹¹⁰⁸ La posizione di Gruppo Karpf in merito al ruolo assunto nel quadro dell'accordo globale non può essere condivisa. In primo luogo, le rilevanzze istruttorie dimostrano che, a differenza di Autoronchetti, Garage Nessi e Garage Weber-Monaco, Gruppo Karpf era coinvolto nell'insieme delle componenti dell'accordo globale dal 2006 al 2018 (v. n. marg. 176 segg., 324 segg., 406 seg.), come d'altronde da esso stesso riconosciuto (v. n. marg. 423). In secondo luogo, dagli atti emerge che, per quanto riguarda la cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche e il coordinamento della politica dei prezzi, Gruppo Karpf non si era limitato ad avere un ruolo marginale o passivo, ma costituiva un interlocutore di fondamentale importanza per il funzionamento dell'accordo globale (v. n. marg. 198 e 325). Inoltre, nella misura in cui dagli atti non emergono elementi di un distanziamento pubblico dalle condotte facenti parte dell'accordo globale, il fatto che, in alcune occasioni, Gruppo Karpf abbia ottenuto delle aggiudicazioni di commesse pubbliche, anche creando dei conflitti interni (v. ad esempio n. marg. 184 segg.) o non abbia rispettato l'intesa sulla ripartizione territoriale, come da esso sostenuto¹¹⁰⁹, non possono essere considerate delle circostanze che conducono a ritenere un

¹¹⁰³ Cfr. DPC 2020/4b, 1868, 1887, n. marg. 43 segg., 182, Netzzugang EGZ und ewl.

¹¹⁰⁴ Atto XIX.95, n. marg. 95. ¹¹⁰⁵ DPC 2012/2, 401, n. marg. 1062, Strassenbau Kanton Aargau; DPC 2018/4, 768, n. marg. 131, Engadin III. ¹¹⁰⁶ DPC 2012/2, 406, n. marg. 1089, Strassenbau Kanton Aargau; DPC 2018/4, 769 segg., n. marg. 144 segg. e 192, 289 segg. e 318, 412 segg. e 435, 447, Engadin III. ¹¹⁰⁷ XIX.95, n. marg. 103 segg. ¹¹⁰⁸ Ibid. ¹¹⁰⁹ XIX.95, n. marg. 107 e 111.

182

comportamento pro-competitivo da parte di Gruppo Karpf, ma tutt'al più come delle forme di inganno nei confronti degli altri partecipanti all'accordo globale. 606. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, Garage Maffeis ha prodotto dei documenti di non chiara origine che contengono dei dati che dovrebbero giustificare una riduzione dell'importo totale delle cifre d'affari negli anni 2015, 2016 e 2017.¹¹¹⁰ Le cifre indicate in questi documenti non corrispondono a quelle contenute nei conti economici degli anni

2015, 2016 e 2017 e sulle quali è stato calcolato l'importo di base (v. n. marg. 603). Pertanto, le nuove cifre allegate alla presa di posizione non sono in grado di confutare i dati contenuti nei conti economici sottoposti a esame di un revisore indipendente e, di conseguenza, non possono essere prese in considerazione. 607. Sempre nell'ambito della sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, Garage Maffeis ha chiesto che la percentuale per la determinazione dell'importo di base sia ridotta, sostenendo di avere assunto un ruolo marginale nel quadro delle diverse componenti dell'accordo globale e che il suo contributo a tale accordo non sia superiore a quello fornito da Autoronchetti, Garage Nessi e Garage Weber-Monaco. 1111 Tuttavia, come testimoniano le rilevanzze istruttorie esposte nella fattispecie accertata e riconosciuta da Garage Maffeis (v. n. marg. 70), quest'ultimo era coinvolto in modo costante (dal 2006 al 2018) in tutte e tre le componenti dell'accordo globale, partecipando in particolare attivamente e in modo determinante alle strategie di cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche (v. n. marg. 200 segg.) e al coordinamento in materia di politica dei prezzi (v. n. marg. 331 segg.). Pertanto, la situazione di Garage Maffeis non può essere paragonata a quelle di Autoronchetti, Garage Nessi e Garage Weber-Monaco, i quali hanno partecipato solo ad alcune delle componenti dell'accordo globale o solo parzialmente e, ad ogni modo, assumendo sempre un ruolo marginale (per Autoronchetti v. n. marg. 153, 322, 405; per Garage Nessi v. n. marg. 205 segg., 334, 409; per Garage Weber-Monaco v. n. marg. 153, 342, 413). 608. Considerando le circostanze e i fattori esposti sopra, è giustificato ritenere le seguenti percentuali per la determinazione dell'importo di base: 7 % per AMAG, 5 % per Tognetti Auto, 3 % per Gruppo Karpf e Garage Maffeis, 1 % per Autoronchetti, Garage Nessi e Garage Weber-Monaco. Per le parti al procedimento risultano dunque gli importi di base ai sensi dell'art. 3 OS LCart indicati nella tabella sottostante. Parti al procedimento Cifra d'affari 2015 – 2017 sul mercato pertinente (in CHF)

Percentuale secondo art. 3 OS LCart

Limite massimo dell'importo di base (in CHF)

AMAG [...] 7 % [...] Autoronchetti [...] 1 % [...] Gruppo Karpf [...] 3 %

[...] Garage Maffeis [...] 3 % [...]

1110 Atto XIX.98, n. marg. 37. 1111 Atto XIX.98, n. marg. 39 segg.

183

Parti al procedimento Cifra d'affari 2015 – 2017 sul mercato pertinente (in CHF)

Percentuale secondo art. 3 OS LCart

Limite massimo dell'importo di base (in CHF)

Garage Nessi [...] 1 % [...] Garage Weber-Monaco [...] 1 % [...] Tognetti Auto [...] 5 % [...] Tabella 3: Importi di base secondo l'art. 3 OS LCart C.7.3.4.2 Durata della violazione 609. Giusta l'art. 4 OS LCart, se la pratica anticoncorrenziale è durata da uno a cinque anni, l'importo di base è aumentato fino al 50 %. In seguito, l'importo di base è aumentato di un massimo del 10 % per ogni anno supplementare (cfr. anche Opuscolo esplicativo OS LCart, pag. 3). 610. Nel presente caso, come indicato precedentemente (v. n. marg. 493), l'accordo globale è durato ininterrottamente, perlomeno, da inizio 2006 fino all'apertura dell'inchiesta, il 26 giugno 2018, e quindi per un totale di dodici anni e sei mesi. 611. In questo contesto occorre tenere conto della partecipazione individuale delle singole imprese

coinvolte alle condotte che compongono l'accordo globale durante il periodo tra il 2006 e il 26 giugno 2018.1112 Nello specifico Autoronchetti e Garage Weber-Monaco non hanno partecipato alla cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche (v. n. marg. 153). Essendo quest'ultima una componente importante dell'accordo globale, per queste due imprese è ritenuto adeguato un aumento del 5 % dell'importo di base per avere partecipato alle altre componenti dell'accordo globale (per Autoronchetti v. n. marg. 153, 322, 405; per Garage Weber-Monaco v. n. marg. 153, 342, 413) negli anni a partire dal momento in cui hanno acquisito lo statuto di partner commerciale rispettivamente rivenditore (Autoronchetti dal 1° novembre 2009, v. n. marg. 11, Garage Weber-Monaco dal 1° dicembre 2007, v. n. marg. 25) fino a giugno 2018. Garage Nessi non ha più partecipato alla cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche a partire dal 2010 (v. n. marg. 205 seg.). Per quest'impresa è dunque ritenuto un aumento dell'importo di base del 10 % per gli anni dal 2006 al 2009 e un aumento del 5 % per gli anni successivi, dal 2010 a giugno 2018. AMAG, Gruppo Karpf, Garage Maffeis e Tognetti Auto hanno partecipato all'insieme delle componenti dell'accordo globale per l'intera durata (per AMAG v. n. marg. 154 segg., 312 segg., 403 seg.; per Gruppo Karpf v. n. marg. 176 segg., 324 segg., 406 seg.; per Garage Maffeis v. n. marg. 200 segg., 331 segg., 408 seg.; per Tognetti Auto v. n. marg. 211 segg., 345 seg., 415 segg.; cfr. pure n. marg. 424). Per queste imprese si giustifica un aumento del 10 % per gli anni dal 2006 a giugno 2018. 612. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, in casu sono stabiliti gli aumenti (in percentuali) degli importi di base seguenti:

1112 Cfr. DPC 2018/1, 111, n. marg. 215, Verzinkung; DPC 2020/1, 219 n. marg. 953, KTB-Werke.

184

■ AMAG, Gruppo Karpf, Garage Maffeis e Tognetti Auto: 10 % per gli anni dal 2006 a giugno 2018, per un totale di 125 %; ■ Garage Nessi: 10 % per gli anni dal 2006 al 2009 e 5 % per gli anni dal 2010 a giugno 2018, per un totale di 82,5 %; ■ Autoronchetti: 5 % per gli anni da novembre 2009 a giugno 2018 (in totale otto anni e otto mesi), per un totale di 43,3 %; ■ Garage Weber-Monaco: 5 % per gli anni da dicembre 2007 a giugno 2018 (in totale dieci anni e sette mesi), per un totale di 52,9 %. 613. Nella loro presa di posizione sulla proposta della Segreteria, AMAG e Garage Nessi sostengono che la durata di un accordo di un anno è già compresa nell'importo di base.1113 Questa posizione non può essere condivisa. Contrariamente all'interpretazione della prassi della COMCO operata da AMAG, solo nei casi in cui un accordo è durato un anno (o poco più di un anno) è stato ritenuto che tale durata fosse come già compresa nell'importo di base.1114 Per contro, qualora, come nel presente caso, un accordo duri più di un anno, giusta l'art. 4 OS LCart l'importo di base è aumentato fino al 50 % per i primi cinque anni e fino al 10 % per ogni anno successivo.1115 C.7.3.4.3 Circostanze aggravanti e attenuanti 614. L'ultimo passo consiste nel considerare le circostanze aggravanti e attenuanti ai sensi degli art. 5 e 6 OS LCart. (i) Violazione ripetuta della LCart (art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart) 615. Giusta l'art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart l'importo della sanzione è aumentato se l'impresa ha violato ripetutamente la Legge sui cartelli. Questa disposizione permette di tenere conto della recidività come circostanza aggravante. 616. Una violazione ripetuta alla Legge sui cartelli ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart può sicuramente essere presa in considerazione nei casi in cui le autorità in materia di concorrenza hanno già stabilito mediante decisione cresciuta in giudicato una violazione della Legge sui cartelli in un procedimento precedente.1116 Nel passato, la COMCO ha pure ammesso tale circostanza aggravante in

casi in cui è stata accertata una violazione ripetuta della Legge sui cartelli all'interno di uno stesso procedimento.¹¹¹⁷ 617. In alcune decisioni la COMCO ha escluso la circostanza aggravante della recidiva per mancanza di una decisione cresciuta in giudicato nella quale fosse stata constatata la violazione precedente.¹¹¹⁸ Tuttavia, la lettera dell'art. 5 cpv. 1 lett. OS LCart non prevede che la o le violazioni della Legge sui cartelli precedenti siano state accertate tramite delle decisioni né che quest'ultime siano cresciute in giudicato. La formulazione aperta della disposizione non

1113 Atti XIX.90, n. marg. 58 segg.; XIX.97, n. marg. 76. 1114 DPC 2016/2, 251 n. marg. 567 seg., Nikon (sentenza confermata su questo punto dal TAF, DPC 2016/3, 857 consid. 9.2.4, Nikon); DPC 2009/2, 157 n. marg. 100, Sécateurs et cisailles. 1115 Cfr. pure TAGMANN/ZIRLICK (n. 1037), art. 49a n. marg. 59. 1116 DPC 2020/3a, 1219, n. marg. 524, Kommerzialisierung von elektronischen Medikamenteninformationen. Cfr. pure BSK KG-TAGMANN/ZIRLICK (n. 1037), art. 49a n. marg. 67. 1117 DPC 2016/4, 1029 n. marg. 886, Sport im Pay-TV; DPC 2013/4, 625 n. marg. 977, Strassen- und Tiefbau im Kanton Zürich; DPC 2010/4, 763 n. marg. 412, Baubeschläge für Fenster und Fenstertüren. 1118 DPC 2016/1, 214 n. marg. 605, Swisscom WAN-Anbindung; DPC 2020/3a, 1221, n. marg. 541, Kommerzialisierung von elektronischen Medikamenteninformationen.

185

preclude dunque la possibilità di prendere in considerazione come circostanza aggravante le violazioni della Legge sui cartelli che non sono state accertate tramite decisioni cresciute in giudicato.¹¹¹⁹ In questo contesto, nel caso Strassen- und Tiefbau im Kanton Zürich la COMCO ha precisato che per ammettere l'aggravante ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart è unicamente necessaria, ma sufficiente, una violazione ripetuta della Legge sui cartelli.¹¹²⁰ 618. In ambito di diritto europeo della concorrenza, il n. marg. 28 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende prevede che l'importo di base dell'ammenda può essere aumentato per tenere conto di circostanze aggravanti, segnatamente “quando un'impresa continua o ripete la stessa infrazione o un'infrazione simile dopo che la Commissione o un'autorità nazionale garante della concorrenza abbiano constatato che tale impresa ha violato le disposizioni dell'articolo [101] o [102 TFUE]1121]. L'importo di base sarà aumentato fino al 100 % ogni volta che venga accertata una infrazione di questo tipo”.¹¹²² Secondo la giurisprudenza europea in materia, la circostanza aggravante della recidiva è ammessa anche qualora la precedente infrazione non riguarda lo stesso mercato del prodotto (ma è sufficiente che l'infrazione successiva rientri nella stessa disposizione del TFUE)¹¹²³ o che è stata commessa da una società diversa appartenente alla stessa unità economica¹¹²⁴. Inoltre, non vi è alcun limite temporale predefinito per l'applicazione di quest'aggravante¹¹²⁵ e non è necessario che l'infrazione sia stata constatata in una decisione che ha emesso una sanzione pecuniaria nei confronti dell'impresa recidiva.¹¹²⁶ Questa circostanza aggravante può essere ammessa anche qualora la decisione che ha constatato l'infrazione precedente è ancora oggetto di procedure di ricorso¹¹²⁷. A questo proposito, nella sentenza Lafarge / Commissione, la CGUE ha esplicitamente riconosciuto che per “tener conto della recidiva, è sufficiente che l'impresa sia stata precedentemente considerata colpevole di un'infrazione dello stesso tipo, anche se la decisione di cui trattasi è ancora soggetta ad un sindacato giurisdizionale” (carattere in grassetto aggiunto).¹¹²⁸ Nel caso in cui tale decisione venga annullata in ultima istanza dinanzi la CGUE, la Commissione dell'Unione europea (di seguito: Commissione UE) sarà tenuta a modificare “eventualmente la decisione successiva nella parte in cui applica una maggiorazione

dell'am- menda a titolo di recidiva".¹¹²⁹ In questa sentenza, la CGUE ha inoltre rilevato che, se dovesse essere accolta la tesi secondo cui un procedimento di ricorso comporterebbe la sospensione di una precedente decisione per quanto riguarda l'accertamento di un'eventuale recidiva in una decisione successiva, "gli autori di infrazioni sarebbero incitati a proporre ricorsi esclusi-

1119 Cfr. BSK KG-TAGMANN/ZIRLICK (n. 1037), art. 49a n. marg. 67–68. 1120 DPC 2013/4, 625 n. marg. 977, Strassen- und Tiefbau im Kanton Zürich. In questo caso si trattavano di molteplici violazioni alla Legge sui cartelli che sono state esaminate nel quadro di uno stesso procedimento. 1121 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, GU C del 26 ottobre 2012. 1122 Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, GU C 210 del 1.9.2006, pagg. 2–5. 1123 Tribunale UE, ECLI:EU:T:2007:380, n. marg. 64, BASF e UCB / Commissione. 1124 Cfr. CGUE, ECLI:EU:C:2015:150, n. marg. 91–93, Commissione e a. / Versalis e a.; Tribunale UE, ECLI:EU:T:2003:250, n. marg. 290, Michelin / Commissione. 1125 CGUE, ECLI:EU:C:2007:88, n. marg. 38, Groupe Danone / Commissione; CGUE, ECLI:EU:C:2010:346, n. marg. 72., Lafarge / Commissione. 1126 CGUE, ECLI:EU:C:2007:88, n. marg. 41, Groupe Danone / Commissione. 1127 CGUE, ECLI:EU:C:2010:346, n. marg. 81 segg., Lafarge / Commissione. 1128 CGUE, ECLI:EU:C:2010:346, n. marg. 83–86, Lafarge / Commissione. 1129 CGUE, ECLI:EU:C:2010:346, n. marg. 87–88, Lafarge / Commissione.

186

vamente dilatori, all'unico scopo di evitare le conseguenze della recidiva nel corso dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte".¹¹³⁰ Queste considerazioni sono senz'altro valide anche per quanto riguarda l'efficacia dell'azione dell'autorità in materia di concorrenza svizzera e l'applicazione della Legge sui cartelli. 619. Nel calcolo della sanzione, la COMCO deve garantire che la sanzione abbia un effetto dissuasivo.¹¹³¹ La recidiva giustifica un aumento significativo dell'importo di base della sanzione, poiché tale circostanza è la prova che le misure precedentemente ordinate o la sanzione precedentemente imposta non hanno avuto alcun effetto sull'impresa o non sono stati sufficientemente dissuasivi. Pertanto, un'ulteriore violazione alla Legge sui cartelli successiva a una violazione già oggetto di precedenti misure ordinate dalle autorità in materia di concorrenza deve essere ponderata più severamente rispetto a delle ripetute violazioni all'interno di un'unica inchiesta. In effetti, si considera che l'impresa non ha avuto la volontà di trarre le lezioni appropriate dalla sua condotta passata.¹¹³² 620. Poiché la regolamentazione svizzera non contiene indicazioni precise sull'aumento della sanzione in caso di recidiva, la COMCO dispone di un potere discrezionale al riguardo. Essa è tenuta a esercitare questo potere discrezionale sulla base di criteri oggettivi e quindi in modo comprensibile.¹¹³³ 621. Nei casi di violazioni ripetute alla Legge sui cartelli all'interno di uno stesso procedimento riguardanti degli accordi orizzontali, la COMCO ha deciso un aumento del 20 % per una duplice violazione¹¹³⁴ e tra il 50 % e il 200 % per violazioni multiple¹¹³⁵. 622. Nel caso *Kommerzialisierung von elektronischen Medikamenteninformationen*, riguardante una violazione alla Legge sui cartelli constatata nel quadro di una decisione precedente cresciuta in giudicato, la COMCO ha aumentato del 20 % la sanzione imposta nel quadro del procedimento successivo.¹¹³⁶ 623. Per un confronto con il diritto europeo, rispetto a quanto previsto dall'art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart, secondo il n. marg. 28 degli Orientamenti

per il calcolo delle ammende l'infrazione precedente deve essere uguale o simile a quella esaminata nel procedimento successivo. L'art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart non prevede tale condizione, la violazione ripetuta essendo considerata in maniera generale come una circostanza aggravante che conduce all'aumento della sanzione. D'altra parte, la disposizione europea contiene anche un'indicazione di quanto al massimo sarà aumentata la sanzione. La Commissione UE dispone di un potere discrezionale al riguardo.¹¹³⁷ In particolare, secondo la giurisprudenza europea, le seguenti circostanze devono essere valutate per stabilire se l'impresa ha la tendenza a non rispettare le regole del diritto della concorrenza:¹¹³⁸

1130 CGUE, ECLI:EU:C:2010:346, n. marg. 84–85, Lafarge / Commissione. 1131 Messaggio LCart 2003 (n. 1025), FF 2002 1835, 1851. 1132 Cfr. DPC 2020/3a, 1220 n. marg. 526, Kommerzialisierung von elektronischen Medikamenteninformationen. 1133 Cfr. DPC 2020/3a, 1219, n. marg. 524, Kommerzialisierung von elektronischen Medikamenteninformationen. 1134 DPC 2010/4, 763 n. marg. 413 seg., Baubeschlüsse für Fenster und Fenstertüren. 1135 DPC 2012/2, 412 n. marg. 1126, Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau; DPC 2013/4, 626 n. marg. 978, Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Zürich. 1136 DPC 2020/3a, 1222, n. marg. 542, Kommerzialisierung von elektronischen Medikamenteninformationen. 1137 Cfr. CGUE, ECLI:EU:C:2007:88, n. marg. 25–29, Groupe Danone / Commissione; Tribunale UE, ECLI:EU:T:2003:250, n. marg. 292, Michelin / Commissione. 1138 Cfr. CGUE, ECLI:EU:C:2007:88, n. marg. 39 seg., Groupe Danone / Commissione; CGUE, ECLI:EU:C:2010:346, n. marg. 70 seg., Lafarge / Commissione; Tribunale UE,

187

a. somiglianza delle infrazioni; b. periodo trascorso tra le infrazioni. 624. Di conseguenza, più le infrazioni sono simili, più severamente sarà ponderata la circostanza aggravante della recidiva. Allo stesso modo, più il periodo trascorso tra un'infrazione e l'altra è breve, più grave sarà valutata la recidiva.¹¹³⁹ 625. I criteri esposti sopra e sviluppati nell'ambito del diritto europeo possono senz'altro essere trasposti all'esercizio del potere discrezionale della COMCO nel quadro dell'applicazione dell'art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart. 626. Nel caso di specie, come indicato precedentemente, AMAG è stata coinvolta nell'inchiesta VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013 (v. n. marg. 224) per dei comportamenti simili a quelli che riguardano il coordinamento in materia di politica dei prezzi nel presente caso (v. sezione B.3.3.1). All'epoca si trattava infatti di un accordo sui prezzi riguardante la fissazione in comune degli sconti e dei pacchetti consegna indicati nella tabella sconti dal formato praticamente identico a quella oggetto della presente inchiesta (v. n. marg. 220) e la trasmissione di quest'ultima ai membri della rete di distribuzione di AMAG attraverso degli incontri regionali dell'associazione VPVW (cosiddetti "Stammtische") (cfr. n. marg. 224). Tale inchiesta era stata aperta sulla base di un'autodenuncia del 3 aprile 2013 presentata dalla stessa AMAG e si è conclusa nei confronti di quest'ultima tramite decisione della COMCO del 6 giugno 2016 che ha approvato la conciliazione conclusa con la Segreteria il 15 aprile 2014.¹¹⁴⁰ Questa decisione rinvia alla decisione principale del 19 ottobre 2015 nei confronti delle restanti imprese coinvolte¹¹⁴¹, nella quale la COMCO ha constatato la partecipazione di AMAG a un accordo illecito ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. a in combinato disposto con cpv. 1 LCart riguardante gli sconti e i pacchetti consegna ("dass die Vereinbarung einer gemeinsamen Konditionenliste für maximale Preisnachlässe und minimale Ablieferungspauschalen zur Abgabe von Erstofferten für Neufahrzeuge und die

Verbreitung dieser Konditionen durch die Plattform der VPVW- Stammtische an weitere autorisierte Schweizer Händler des VW-Konzerns von der WEKO mit Verfügung vom 19. Oktober 2015 als unzulässige Wettbewerbsabrede nach Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 KG qualifiziert worden ist, dass die Teilnahme der AMAG an dieser unzulässigen Wettbewerbsabrede in der Verfügung der WEKO vom 19. Oktober 2015 festgestellt wurde”).1142 Come risulta dalla decisione del 6 giugno 2016, AMAG ha beneficiato di una rinuncia completa alla sanzione giusta gli art. 49a cpv. 2 LCart e art. 8 OS LCart.1143 AMAG non ha impugnato questa decisione, la quale è cresciuta in giudicato l’8 maggio 2019 con la sentenza del Tribunale federale che ha respinto i ricorsi interposti da altre imprese coinvolte nell’inchiesta VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013.1144

ECLI:EU:T:2011:355, n. marg. 90 segg., Shell Petroleum e a. / Commissione; Tribunale UE, ECLI:EU:T:2012:478, n. marg. 244 segg., Shell Petroleum e a. / Commissione; Tribunale UE, ECLI:EU:T:2003:250, n. marg. 282 segg., Michelin / Commissione. 1139 Ibid. 1140 DPC 2017/2, 279, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione diventata definitiva con le sentenze dell’8 maggio 2019 TF 2C_524/2018 e 2C_525/2018). Occorre notare che la precedente decisione dell’ex vicepresidente della COMCO dell’8 agosto 2014 con la quale era stata approvata la conciliazione con AMAG è stata dichiarata nulla dal TAF con sentenze del 13 aprile 2016 per difetto di competenza (v. DPC 2017/2, 279 con rinvii, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013). 1141 DPC 2019/1, 84, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione non definitiva). 1142 DPC 2017/2, 280, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione diventata definitiva con le sentenze del TF dell’8.5.2019, 2C_524/2018 e 2C_525/2018). V. anche DPC 2019/1, 134, 140 seg., n. marg. 350 seg. e 407 VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione non definitiva). 1143 DPC 2017/2, 281, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione diventata definitiva con le sentenze del TF dell’8.5.2019, 2C_524/2018 e 2C_525/2018). 1144 Cfr. TF, 2C_524/2018 e TF, 2C_525/2018, entrambi dell’8.5.2019.

188

627. La conciliazione del 15 aprile 2014 conclusa nell’ambito dell’inchiesta VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013 prevede che AMAG si impegna a non scambiare con i propri concorrenti informazioni su futuri sconti e pacchetti consegna per la vendita di veicoli nuovi così come altre informazioni sensibili sui prezzi nel quadro dell’associazione VPVW o al di fuori di questa (“Die AMAG verpflichtet sich: [...] 2) mit ihren Konkurrenten im Rahmen der VPVW oder ausserhalb der VPVW keine Informationen über künftige Preisnachlässe und Ablieferungspauschalen für den Verkauf von Neufahrzeugen auszutauschen; und 3) keine anderen preisrelevanten Informationen mit ihren Konkurrenten im Rahmen der VPVW oder ausserhalb der VPVW zum Zweck der Koordination des Wettbewerbsverhaltens auszutauschen”).1145 Nella decisione del 6 giugno 2016 sono espressamente menzionate le conseguenze di una violazione della conciliazione con riferimento al rischio di sanzioni giusta gli art. 50 e 54 LCart.1146 628. Ciononostante, come risulta dalla presente inchiesta, AMAG ha continuato, perlomeno fino a giugno del 2018, a violare la Legge sui cartelli, prendendo parte all’accordo globale e, in particolare, partecipando in modo preponderante al coordinamento in materia di politica dei prezzi che aveva come aspetto centrale la determinazione in comune e lo scambio di sconti e pacchetti consegna. Questo malgrado il fatto che AMAG, come si evince dalle risultanze istruttorie (v. n. marg. 266–269), fosse pienamente cosciente dell’illiceità di tali pratiche sin dall’inizio del 2014. 629. Per quanto riguarda l’aspetto dell’unità economica si rinvia alle

considerazioni già espresse precedentemente in relazione alla questione dell'attribuzione della violazione del diritto dei cartelli (v. n. marg. 571 e 576), sulla base delle quali anche nel presente contesto è ritenuto che sussiste una funzionale identità d'impresa tra la precedente società denominata AMAG Automobili e Motori SA, autrice della violazione alla Legge sui cartelli oggetto dell'inchiesta VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013, e la nuova AMAG Automobili e Motori SA, parte al presente procedimento. Pertanto, l'autore della precedente violazione alla Legge sui cartelli e il soggetto coinvolto nella presente inchiesta sono identici. 630. Contrariamente a quanto sostenuto da AMAG nel quadro del dodicesimo complemento all'autodenuncia, 1147 sulla base delle considerazioni esposte sopra (v. n. marg. 617 seg.), il fatto che la decisione del 6 giugno 2016 sia cresciuta in giudicato solo l'8 maggio 2019 è ininfluenza sulla valutazione della recidiva. Determinante nel caso di specie è il fatto che AMAG abbia continuato a violare la Legge sui cartelli nonostante l'inchiesta aperta nel maggio del 2013 sulla base dell'autodenuncia da essa stessa presentata, atto dal quale si evince che AMAG era evidentemente consapevole del carattere illecito delle pratiche legate alla fissazione in comune dei valori delle tabelle sconti (oggetto dell'inchiesta VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013 e della presente inchiesta), comportamento che non avrebbe dovuto reiterare, e del rischio di incorrere in sanzioni giusta l'art. 49a cpv. 1 LCart. Al più tardi con la conclusione della conciliazione il 15 aprile del 2014, AMAG avrebbe dovuto modificare il suo comportamento conformemente agli impegni presi con le autorità in materia di concorrenza. Contrariamente a tali aspettative, AMAG ha continuato anche dopo il 15 aprile 2014 a violare la Legge sui cartelli non solo riproducendo gli stessi schemi di coordinamento della politica dei prezzi per quanto riguarda le tabelle sconti (cfr. n. marg. 266 segg.), ma anche scambiando altri elementi del prezzo (cfr. n. marg. 292 segg.) e partecipando ad altre condotte illecite facenti parte dell'accordo globale oggetto della presente inchiesta, ovvero la cooperazione in materia di commesse pubbliche (cfr. n. marg. 138 segg.) e la ripartizione del territorio (cfr. n. marg. 348 segg., 362, 368 segg.). Così facendo, AMAG ha dimostrato la sua propensione a

1145 DPC 2017/2, 282, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione diventata definitiva con le sentenze del TF dell'8.5.2019, 2C_524/2018 e 2C_525/2018). 1146 DPC 2017/2, 280, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione diventata definitiva con le sentenze del TF dell'8.5.2019, 2C_524/2018 e 2C_525/2018). 1147 Cfr. atto XIV.A.32, pagg. 13-15.

189

non trarre le debite conseguenze dalle misure ordinate nei suoi confronti nel quadro del procedimento precedente. In altri termini, le misure convenute nel quadro della conciliazione del 15 aprile 2014 e la minaccia di sanzioni ai sensi degli art. 50 e 54 LCart si sono rivelate non essere sufficientemente dissuasive. 631. Di conseguenza, avendo preso parte al presente accordo globale, AMAG ha commesso violazioni sostanzialmente identiche o a ogni modo simili a quella oggetto dell'inchiesta VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013, così come altre violazioni che adempiono più fattispecie legali dell'art. 5 cpv. 3 LCart (v. n. marg. 504), senza che vi fosse un vero e proprio intervallo di tempo tra le une e l'altra o, a ogni modo, il periodo trascorso tra le violazioni alla Legge sui cartelli è estremamente ravvicinato. 632. A ciò si aggiunge che, nel quadro dell'inchiesta Leasing und Finanzierung von Fahrzeugen, mediante decisione parziale del 26 giugno 2019, cresciuta in giudicato, AMAG Leasing SA (di seguito: AMAG Leasing), società facente parte del gruppo AMAG

(v. illustrazione 1), è stata sanzionata per avere partecipato a un accordo illecito sui prezzi ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. a in combinato disposto con il cpv. 1 LCart riguardante lo scambio durante gli anni dal 2006 al 2014 di informazioni su operazioni ed elementi per il calcolo dei tassi di leasing.¹¹⁴⁸ Tramite la stessa decisione parziale, la camera della COMCO per le decisioni parziali ha approvato una conciliazione conclusa nel 2018 tra la Segreteria e AMAG Leasing. 633. Tenuto conto di questi elementi, in applicazione dell'art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart è giustificato aumentare del 50 % l'importo della sanzione nei confronti di AMAG calcolato secondo gli art. 3 e 4 OS LCart. 634. Nel rispetto del principio "ne bis in idem", le autorità in materia di concorrenza rinunciano ad avviare un procedimento giusta l'art. 50 LCart in ragione di contravvenzioni alle misure e alle decisioni adottate nel quadro dell'inchiesta "22-0439: VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013". 635. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, AMAG ha contestato l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart.¹¹⁴⁹ In questo contesto, AMAG ha fondamentalmente presentato gli stessi argomenti già avanzati nel quadro del dodicesimo complemento all'autodenuncia¹¹⁵⁰ in relazione alla mancanza di una decisione cresciuta in giudicato nella quale sia stata constatata la violazione precedente alla Legge sui cartelli.¹¹⁵¹ AMAG critica in particolare la validità della prassi e della giurisprudenza europea, di cui è fatto riferimento al n. marg. 618, sostenendo che queste non possano senz'altro trovare applicazione nel diritto svizzero dei cartelli.¹¹⁵² Qualora venga ritenuta la circostanza aggravante della recidiva, AMAG ha chiesto che l'aumento dell'importo di base non sia superiore al 20 %, analogamente a quanto deciso dalla COMCO nel caso *Kommerzialisierung von elektronischen Medikamenteninformationen*¹¹⁵³.¹¹⁵⁴ 636. In merito alla questione della necessità di una decisione cresciuta in giudicato nella quale sia stata constatata la precedente violazione alla Legge sui cartelli, si rinvia alle considerazioni

¹¹⁴⁸ Cfr. comunicato stampa della COMCO dell'11.7.2019 "La COMCO multa otto imprese nell'inchiesta "leasing auto"", <www.comco.admin.ch> > Media > Informazioni ai media > Comunicati stampa 2019. La decisione parziale del 26.6.2019 riguardante l'inchiesta *Leasing und Finanzierung von Fahrzeugen* non è stata ancora pubblicata. ¹¹⁴⁹ Atto XIX.90, n. marg. 62 segg. ¹¹⁵⁰ Atto XIV.A.32, pagg. 13–15. ¹¹⁵¹ Atto XIX.90, n. marg. 67–81. ¹¹⁵² Atto XIX.90, n. marg. 70–72. ¹¹⁵³ DPC 2020/3a, 1222, n. marg. 542, *Kommerzialisierung von elektronischen Medikamenteninformationen*. ¹¹⁵⁴ Atto XIX.90, n. marg. 82 segg.

190

esposte precedentemente (v. n. marg. 615 segg.) e si ribadisce che tale condizione non è prevista all'art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart. Ammettere un approccio contrario limiterebbe senza motivi la possibilità della COMCO di riconoscere in casi specifici la circostanza aggravante della recidiva come mezzo dissuasivo per prevenire le violazioni alla Legge sui cartelli e la loro ripetizione. Ciò condurrebbe alla sottovalutazione di alcune infrazioni e a una svalutazione della funzione delle autorità in materia di concorrenza. 637. Per quanto concerne la prassi e la giurisprudenza europee, si sottolinea che il Tribunale federale ha più volte ribadito che può essere fatto riferimento al diritto europeo per interpretare il diritto svizzero della concorrenza.¹¹⁵⁵ Proprio sulla questione della recidiva, il Tribunale amministrativo federale si è espresso recentemente nel caso *Kommerzialisierung von elektronischen Medikamenteninformationen*, affermando che gli Orientamenti per il calcolo delle ammende della Commissione e la corrispondente giurisprudenza europea

possono essere utilizzati come aiuto e guida nell'interpretazione dell'art. 5 cpv. 1 lett. a OS LCart.1156 638. Riguardo al valore dell'aumento dell'importo di base in applicazione della circostanza aggravante della recidiva, le analogie con il caso *Kommerzialisierung von elektronischen Me- dikamenteninformationen* operate da AMAG non sono convincenti. Nel presente caso, alcuni aspetti già menzionati in precedenza aggravano la situazione di AMAG rispetto alle circo- stanze che hanno fondato la decisione della COMCO nel caso *Kommerzialisierung von elek- tronischen Medikamenteninformationen*. Da un lato, nel quadro di tale decisione la COMCO ha ritenuto l'esistenza della circostanza aggravante della violazione ripetuta della LCart sulla base di un'unica decisione precedente nella quale era stato constatato un comportamento illecito da parte dell'impresa interessata.1157 Nel presente caso, due precedenti decisioni con- statano dei comportamenti illeciti di AMAG che costituiscono delle violazioni delle fattispecie legali dell'art. 5 cpv. 3 LCart identiche o perlomeno molto simili a quelle commesse tramite l'accordo globale oggetto della presente inchiesta (v. n. marg. 631 seg.). A ciò si aggiunge che, nel quadro di uno dei procedimenti precedenti, AMAG si è impegnata tramite una conci- liazione (conclusa nel 2014 e quindi quattro anni prima dell'apertura della presente inchiesta) a non commettere violazioni della Legge sui cartelli simili a quelle constatate nella presente decisione (v. n. marg. 627). Dall'altro lato, a differenza del caso *Kommerzialisierung von elek- tronischen Medikamenteninformationen*, nel quale l'intervallo di tempo tra le violazioni della Legge sui cartelli era di più di quattro anni, nel presente caso non è ravvisabile un vero e proprio intervallo di tempo tra le violazioni precedenti della Legge sui cartelli e il comporta- mento illecito oggetto della presente decisione o, a ogni modo, il periodo trascorso tra le une e l'altra è estremamente ravvicinato (v. n. marg. 631 seg.). Per tali ragioni, non vi sono motivi per applicare nel presente caso la stessa percentuale per l'aumento dell'importo di base stabilito nella decisione *Kommerzialisierung von elektronischen Medikamenteninformationen*.

1155 DTF 144 II 246, 268, consid. 13.3, *Altimum*; DTF 143 II 297, 320 segg. e 326 segg., consid. 5.3.4 e 6.2.3, *Gaba*; DTF 139 I 72, 89, consid. 8.2.3, *Publigroupe*; DTF 137 II 199, 208 segg., consid. 4.3.1–4.3.2, *Swisscom*. Cfr. pure DTF 147 II 72, 76 segg. consid. 3 e 4, *Hors-Liste Medikamente* in cui il Tribunale federale tira ampiamente spunto dalla giurisprudenza europea nell'interpretazione dei concetti di pratica concordata e raccomandazione di prezzi. 1156 TAF, B-2597/2017, consid. 15.2.6.15, *Victor Pharma AG (vormals Galenica AG) / Wettbewerbs- kommission WEKO*. 1157 DPC 2020/3a, 1221, n. marg. 535, *Kommerzialisierung von elektronischen Medikamenteninforma- tionen*.

191

(ii) Comportamento collaborativo 639. L'art. 6 cpv. 1 OS LCart non contiene un'enumerazione esaustiva delle circostanze atte- nuanti (ciò è deducibile dall'espressione "in particolare" utilizzata nella disposizione).1158 Con- formemente alla prassi della COMCO, la conclusione di una conciliazione e il riconoscimento della fattispecie possono essere considerati come circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 OS LCart.1159 I. Conclusione di una conciliazione 640. La conclusione di una conciliazione è riconosciuta come buona collaborazione e pre- miata con una riduzione della sanzione. Tale collaborazione è presa in considerazione come circostanza attenuante nel quadro dell'art. 6 cpv. 1 OS LCart.1160 Se, come in questo caso, le parti al procedimento concludono una conciliazione nel corso dell'inchiesta, la sanzione può essere ridotta di un massimo del 20 %.1161 641. Le conciliazioni con AMAG, Gruppo Karpf, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e To- gnetti Auto sono state concluse nel corso dell'inchiesta e prima

dell'invio della proposta per presa di posizione ai sensi dell'art. 30 cpv. 2 LCart. Tenuto conto di questi aspetti e alla luce della prassi della COMCO, per queste parti al procedimento si ritiene giustificata la riduzione del 20 % dell'importo delle sanzioni calcolato secondo gli art. 3 e 4 OS LCart a titolo di buona collaborazione in quanto circostanza attenuante ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 OS LCart. II. Riconoscimento della fattispecie 642. Come circostanza attenuante secondo l'art. 6 cpv. 1 OS LCart, la COMCO può prendere in considerazione una collaborazione particolarmente buona al di fuori del programma di clemenza.¹¹⁶² In particolare, è considerata come collaborazione particolarmente buona premiata con una riduzione fino al 20 % il riconoscimento della fattispecie che è stata accertata nell'ambito di un'inchiesta (ad esempio, sulla base di un risultato probatorio provvisorio o la proposta della Segreteria¹¹⁶³).¹¹⁶⁴ 643. Nel presente caso, Gruppo Karpf, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto hanno riconosciuto la fattispecie esposta nel quadro della presentazione del risultato probatorio provvisorio (v. n. marg. 57). Tuttavia, considerato lo svolgimento dell'inchiesta nel suo insieme, il comportamento cooperativo di queste parti al procedimento non è andato al di là di quello che viene normalmente attuato nel quadro dell'esercizio dei diritti di difesa. Tenuto conto di questi elementi, nei confronti di Gruppo Karpf, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto si giustifica un'ulteriore riduzione del 15 % dell'importo della sanzione calcolato secondo gli art. 3 e 4 OS LCart a titolo di collaborazione particolarmente buona in quanto circostanza attenuante ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 OS LCart.

1158 Opuscolo esplicativo OS LCart (n. 1058), pagg. 4–6. Cfr. pure BSK KG-TAGMANN/ZIRLICK (n. 1037), art. 49a n. marg. 66 e 83. 1159 Cfr. Nota informativa della Segreteria della COMCO: Conciliazioni, n. marg. 11 seg., <www.comco.admin.ch> > In diritto e documentazione > Note informative > Nota informativa: Conciliazioni. 1160 Cfr. Nota informativa della Segreteria della COMCO: Conciliazioni, n. marg. 11 s., <www.comco.admin.ch> > In diritto e documentazione > Note informative > Nota informativa: Conciliazioni. 1161 Ibid. 1162 Cfr. Nota informativa della Segreteria della COMCO: Conciliazioni, n. marg. 12, <www.comco.admin.ch> > In diritto e documentazione > Note informative > Nota informativa: Conciliazioni. 1163 Cfr. ad esempio DPC 2020/4a, 1841 seg., n. marg. 593 seg., Bauleistungen Graubünden. 1164 Ibid.

192

644. Nella sua presa di posizione, Garage Maffeis ha riconosciuto la fattispecie così come accertata dalla Segreteria nella proposta (v. n. marg. 70).¹¹⁶⁵ Tenuto conto del fatto che il comportamento cooperativo di Garage Maffeis non è andato oltre quello che viene normalmente attuato nel quadro dell'esercizio dei diritti di difesa, anche nei confronti di Garage Maffeis si giustifica una riduzione del 15 % dell'importo della sanzione calcolato secondo gli art. 3 e 4 OS LCart a titolo di collaborazione particolarmente buona in quanto circostanza attenuante ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 OS LCart. C.7.3.4.4 Conclusione intermedia 645. Senza tenere conto dell'autodenuncia, per le imprese coinvolte risultano gli importi delle sanzioni calcolati secondo gli art. 3–6 OS LCart indicati nella tabella sottostante. Parti al procedimento Importo di base (in CHF) Aumento per la durata

Circostanze aggravanti	Circostanze attenuanti	Sanzione (in CHF)
AMAG [...]	+125 %	
+50.0 %	-20 % [...]	Autoronchetti [...]
	+43.3 %	-- -- [...]
		Gruppo Karpf [...]
	+125 %	
-- -35 % [...]		Garage Maffeis [...]
	+125 %	-- -15 % [...]
		Garage Nessi [...]
	+82.5 %	-- -20 % [...]
		Garage Weber-Monaco [...]
	+52.9 %	-- -35 % [...]
		Tognetti Auto [...]
	+125 %	--

-35 % [...] Tabella 4: Importi delle sanzioni calcolati secondo gli art. 3–6 OS LCart C.7.3.4.5 Sanzione massima 646. La sanzione non deve superare in alcun caso il 10 % della cifra d'affari realizzata in Svizzera dall'impresa negli ultimi tre esercizi (art. 49a cpv. 1 LCart; art. 7 OS LCart). Come emerge dal messaggio concernente la revisione della LCart 20031166, a tale scopo sono presi in considerazione gli ultimi tre esercizi prima dell'emissione della decisione.1167 Una volta de- terminata la sanzione concreta sulla base degli altri criteri menzionati nella LCart e nella OS LCart (cfr. qui di seguito), si verifica che l'importo della sanzione massima non venga superato (art. 7 OS LCart) e, se necessario, si effettua una riduzione corrispondente.1168

1165 Atto XIX.98, n. marg. 8. 1166 Messaggio LCart 2003 (n. 1025), FF 2002 1835, 1849 seg. 1167 Cfr. ad esempio DPC 2021/1, 203, consid. 396 con rinvii, Eishockey Pay-TV. 1168 Ibid.

193

647. Nel presente caso, sono rilevanti gli esercizi degli anni 2019, 2020 e 2021. Tuttavia, sulla base delle cifre d'affari fornite per gli esercizi degli anni dal 2017 al 20191169 si esclude per tutte le parti al procedimento che gli importi calcolati secondo gli art. 3–6 OS LCart (v. tabella 4) superino le sanzioni massime ai sensi dell'art. 7 OS LCart. C.7.3.4.6 Autodenuncia 648. Giusta l'art. 49a cpv. 2 LCart, se l'impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione. Gli art. 8 segg. e 12 segg. OS LCart specificano le modalità di una rinuncia completa rispettivamente parziale alla san- zione. (i) Condizioni della rinuncia alla sanzione e della riduzione della sanzione 649. Secondo l'art. 8 cpv. 1 OS LCart, la COMCO rinuncia completamente a sanzionare l'im- presa, se quest'ultima denuncia la sua partecipazione a una limitazione della concorrenza ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 e 4 LCart e se è la prima a – fornire informazioni che consentano all'autorità in materia di concorrenza di aprire un'inchiesta (art. 8 cpv. 1 lett. a OS LCart, collaborazione per l'apertura) o – a sottoporre prove che consentano all'autorità in materia di concorrenza di accertare una limitazione della concorrenza ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 o 4 LCart (art. 8 cpv. 1 lett. b OS LCart, collaborazione per l'accertamento). Pertanto, una rinuncia alla sanzione del 100 % può essere ancora ammessa anche se le autorità in materia di concorrenza hanno aperto d'ufficio o su denuncia di un terzo un'inchiesta preliminare o un'inchie- sta.1170 650. Tuttavia, in entrambi i casi, la rinuncia alla sanzione è ammessa solo se le autorità in materia di concorrenza non dispongono già di prove sufficienti per stabilire l'esistenza della limitazione illecita alla concorrenza (art. 8 cpv. 3 e 4 lett. b OS LCart). 651. Inoltre, l'art. 8 cpv. 2 OS LCart prevede che la COMCO rinuncia completamente alla sanzione solo se l'impresa adempie alle condizioni cumulative seguenti: – non ha spinto alcun'altra impresa a partecipare alla pratica anticoncorrenziale e non vi ha svolto un ruolo di istigatrice o un ruolo principale (art. 8 cpv. 2 lett. a OS LCart); – fornisce spontaneamente all'autorità in materia di concorrenza tutte le informazioni e le prove di cui dispone concernenti la pratica anticoncorrenziale in questione (art. 8 cpv. 2 lett. b OS LCart); – collabora senza interruzioni, senza riserve e senza indugio con l'autorità in materia di concorrenza per tutta la durata della procedura (art. 8 cpv. 2 lett. c OS LCart); – cessa di partecipare alla pratica illecita al più tardi a partire dal momento dell'autode- nuncia o alla prima ingiunzione dell'autorità in materia di concorrenza (art. 8 cpv. 2 lett. d OS LCart). 652. Se non sono soddisfatte tutte le condizioni per una rinuncia completa alla sanzione, una riduzione della sanzione è ancora possibile. Secondo l'art. 12 cpv. 1 OS LCart, la COMCO

1169 Cfr. atti I.154, I.164–165, I.174, I.365, I.368, I.386–387, I.392, I.395, I.401–402. 1170 Cfr. DPC 2009/3, 219 n. marg. 153 con rinvii, Elektroinstallationsbetriebe Bern.

194

riduce la sanzione se un'impresa ha partecipato spontaneamente a una procedura e al momento della presentazione delle prove non partecipa più alla pratica anticoncorrenziale in questione. 653. In ogni caso, l'impresa che presenta un'autodenuncia deve fare chiarezza sulla fattispecie rilevante dal punto di vista del diritto dei cartelli, per quanto riguarda sia gli elementi oggettivi che soggettivi. Questo significa, in particolare, che l'impresa deve rivelare qual era lo scopo perseguito dal comportamento denunciato e in che modo tale comportamento è stato messo in pratica dall'impresa autodenunciante nonché da altre imprese partecipanti, qualora per quest'ultime siano disponibili informazioni e mezzi di prova. A tale scopo, l'impresa può in particolare consegnare mezzi di prova già esistenti e mettere a verbale delle dichiarazioni. In genere, non sono date le condizioni per ammettere un'autodenuncia, se l'impresa contesta le informazioni e le prove fornite, per esempio se nega comportamenti collusivi con altre imprese o, in generale, gli effetti negativi (possibili) sulla concorrenza. Non è necessario che l'impresa si riconosca colpevole di avere violato una determinata norma del diritto dei cartelli né che proceda a una valutazione giuridica della fattispecie rivelata (ad esempio, concernente la questione della notabilità della limitazione della concorrenza).1171 (ii) Valutazione 654. Nel presente procedimento, AMAG ha presentato un'autodenuncia in data 29 marzo 2019 come prima (e unica) impresa (v. n. marg. 34). Poiché l'autodenuncia è intervenuta dopo l'apertura dell'inchiesta, questa può essere qualificata come collaborazione per l'accertamento ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. b OS LCart. 655. Tramite la documentazione trasmessa, AMAG ha consentito di accertare una violazione al diritto della concorrenza ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. a e c in combinato disposto con il cpv. 1 LCart. Nel quadro dell'autodenuncia, AMAG ha contribuito all'accertamento di un accordo globale illecito, fornendo spiegazioni e mezzi di prova (prevalentemente scambi di email) che hanno permesso di stabilire e comprendere le varie componenti di tale accordo, dalla cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche1172, al coordinamento in materia di politica dei prezzi1173 e alla ripartizione territoriale1174. In questo contesto, AMAG ha fornito mezzi di prova riguardanti l'accordo globale negli anni dal 2006 al 2009 (principalmente in relazione alla cooperazione in materia di commesse pubbliche).1175 Come si evince dalle misure ordinate dalla Segreteria nel corso della prima parte del procedimento (tra giugno 2018 e aprile 2019)1176, nella sua fase iniziale l'inchiesta era focalizzata principalmente sugli anni tra il 2010 e il 2018. Pertanto, al momento della presentazione dei primi mezzi di prova concernenti il

1171 Cfr. Circolare e formulari della Segreteria della COMCO, Programma di clemenza (autodenuncia) dell'8.9.2014, n. marg. 5: <www.comco.admin.ch> > In diritto e documentazione > Annunci > Circolare e formulari per il programma di clemenza (autodenuncia). 1172 Atti XIV.A.1, pagg. 3 segg., allegati 1–22; XIV.A.4, pagg. 2 segg., allegato 28; XIV.A.7, pagg. 2 segg., allegati 63–101; XIV.A.9, pagg. 3 segg., allegati 102–180; XIV.A.13, pagg. 3 segg., allegati 236–263; XIV.A.27, pagg. 6–8, allegati 559–565. 1173 Atti XIV.A.1, allegato 27; XIV.A.5, pagg. 2 segg., allegati 29–62; XIV.A.11, pagg. 3 segg., allegati 181–235; XIV.A.14, pagg. 3 segg., allegati 264–355; XIV.A.27, pagg. 8–14, allegati 568–570. 1174 Atti XIV.A.1, pag. 7, allegati 24–26; XIV.A.11, pag. 8, allegati 231–232, 234–235; XIV.A.14, pagg. 30 segg., allegati 365–370; XIV.A.18, pagg. 43 segg., allegati 462–527; XIV.A.27, pagg.14–15, allegati 574–575. 1175

Cfr. atti XIV.A.9, pagg. 3 segg., allegati 102–167; XIV.A.14, pagg. 8 seg., allegati 275–276; XIV.A.27, pag. 5, allegato 559. 1176 Cfr. atti I.1–9 (lettere di apertura dell’inchiesta), I.13 e I.14 (pubblicazioni sul Foglio federale e sul FUSC), I.23–24, 53–57, 86–92 (richieste di assistenza amministrativa presso il Cantone Ticino ed altri enti pubblici), I.113–117, 173, 175–176 (richieste di informazioni alle parti al procedimento), II.2–7 e III.2–8 (audizioni di parti e testimoni).

195

periodo 2006–2009 (ovvero, con l’inoltro del quarto complemento all’autodenuncia del 7 ottobre 2019/1177), le autorità in materia di concorrenza non disponevano di indizi concernenti la possibile esistenza dei comportamenti indagati negli anni precedenti il 2010. 656. AMAG ha collaborato con le autorità in materia di concorrenza senza interruzioni, senza riserve e senza indugio durante tutta la durata del procedimento, fornendo le informazioni richieste sia nell’ambito che al di fuori del programma di clemenza. Ritenuto che l’accordo globale è terminato con l’apertura dell’inchiesta (v. n. marg. 419), si considera che al momento dell’autodenuncia AMAG avesse già cessato di partecipare alla pratica illecita. 657. Le condizioni di cui all’art. 8 cpv. 2 lett. b–c OS LCart sono dunque adempiute. Rimane da valutare, se AMAG ha assunto un ruolo principale ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 lett. a OS LCart. a. Ruolo principale 658. Nel messaggio concernente la revisione del 2003 della Legge sui cartelli non è definito il concetto di ruolo principale. 1178 Nel quadro dei dibattiti parlamentari, durante la sessione autunnale del Consiglio nazionale del 26 settembre 2002, l’ex consigliere federale Pascal Couchepin si riferisce al ruolo principale con i termini di “attore principale”, “motore del cartello” o “motore principale”: “Dans le projet d’ordonnance - qui est déjà sur papier mais qui fera l’objet d’une consultation lorsque la loi aura été adoptée -, on prévoit que l’exemption de toute peine ne sera accordée que si l’entreprise n’avait pas le rôle d’instigateur ou d’acteur principal dans l’accord en matière de concurrence. Si l’entreprise qui est l’initiatrice ou le moteur du cartel se dénonce, elle ne bénéficiera pas du système du bonus parce qu’en effet, il y aurait là quand même un abus d’une règle destinée à permettre à ceux qui ont la force de considérer qu’ils avaient fait une erreur, de reconnaître cette erreur et d’abandonner le cartel. [...] C’est la raison pour laquelle on peut faire profiter du système du bonus/malus ceux qui placent l’intérêt général au-dessus de la loyauté qui couvre une activité illicite, étant précisé, je le redis encore une fois, qu’il n’est pas question pour nous de donner l’absolution totale à quelqu’un qui aurait été l’initiateur d’un cartel ou qui en aurait été le moteur principal. Vous voyez qu’on a une large vision et une vision morale des affaires. Il ne faut pas la caricaturer” (carattere in grassetto aggiunto). 1179 659. Secondo la prassi della COMCO, un ruolo principale negli accordi orizzontali è dato se un’impresa ha contribuito in misura particolare alla preparazione, all’organizzazione o all’attuazione della limitazione della concorrenza (esame caso per caso). Sono considerati indizi di un ruolo principale (ma non delle condizioni per ammetterne l’esistenza), da un lato, l’organizzazione e l’attuazione della limitazione della concorrenza e, dall’altro, l’interesse delle imprese coinvolte alla limitazione della concorrenza. In questo senso, vi sono indizi che lasciano supporre un ruolo principale di un’impresa, se essa svolge un ruolo particolarmente importante

1177 XIV.A.9, pagg. 3 segg., allegati 102–167. 1178 Cfr. Messaggio LCart 2003 (n. 1025), FF 2002 1835, 1851. 1179 BU 2002 N 1445, 1457.

196

nell'organizzazione o nell'attuazione della limitazione della concorrenza e se trae un'utilità particolare da quest'ultima.¹¹⁸⁰ Inoltre, non è escluso che il ruolo principale nel cartello sia assunto da più imprese.¹¹⁸¹ 660. Fino a oggi, non sono state emesse decisioni in cui la COMCO ha riconosciuto l'esistenza di un ruolo principale nel contesto di un accordo orizzontale. In diversi casi l'esistenza di un ruolo principale è stata invece negata. – Nel caso Bauleistungen Graubünden, benché alcuni gruppi di imprese avevano assunto dei doveri organizzativi, non vi erano prove che singole imprese avessero svolto, nel complesso, un ruolo notevolmente più importante rispetto alle altre per quanto riguarda la stabilità e il funzionamento dell'accordo globale.¹¹⁸² – Nel caso Bauleistungen See-Gaster, la COMCO ha ritenuto che l'impresa De Zernet aveva semplicemente un ruolo amministrativo che assumeva nell'interesse di tutte le imprese coinvolte nel cartello.¹¹⁸³ – Nella decisione VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013, la COMCO ha ritenuto che il solo fatto che AMAG disponga di parti di mercato elevate e della leadership del prezzo non significava senz'altro che quest'impresa avesse assunto un ruolo principale nella condotta contestata.¹¹⁸⁴ In questo caso, non esistevano indizi di un ruolo di istigatrice o di un ruolo principale da parte di AMAG.¹¹⁸⁵ Al contrario, era stato accertato che un'altra impresa coinvolta aveva preparato e organizzato gran parte del progetto denominato "Projekt Repo 2013".¹¹⁸⁶ Quest'impresa aveva, in particolare, riassunto per le altre imprese partecipanti la prima discussione avuta a proposito dell'idea di tale progetto, incoraggiandole a partecipare e suggerendo il coinvolgimento di altri distributori importanti.¹¹⁸⁷ – Nel quadro della decisione Verzinkung, in relazione alla valutazione dell'autodenuncia del gruppo SDL, la COMCO ha in particolare considerato che il funzionamento del cartello era stato garantito soprattutto da altre imprese, le quali avevano tra l'altro convocato, organizzato e ospitato le riunioni di cartello e inviato i verbali con le determinazioni dei prezzi e i listini dei prezzi di base a tutte le imprese coinvolte.¹¹⁸⁸ – Nel caso Hoch- und Tiefbauleistungen Münstertal, la COMCO ha ritenuto che l'accordo globale aveva avuto diverse fasi e che i rappresentanti che agivano per conto delle

1180 DPC 2016/3, 710 n. marg. 399 seg., Flügel und Klaviere (decisione non definitiva); DPC 2016/3, 751 n. marg. 224, Saiteninstrumente (Gitarren und Bässe) und Zubehör; DPC 2018/4, 750, n. marg. 154, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin U; DPC 2018/4, 853, n. marg. 148, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin Q. Cfr. pure BSK KG-TAGMANN/ZIRLICK (n. 1037), art. 49a n. marg. 77–79b; ROBERT ROTH/CHRISTIAN BOVET, in: Commentaire Romand, Droit de la concurrence, Martenet/Tercier/Bovet (ed.), 2a ed., 2013, art. 49a n. marg. 52. 1181 Cfr. DPC 2012/2, 413, n. marg. 1136, Wettbewerbsabreden im Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau. 1182 DPC 2020/4a, 1841, n. marg. 590, Bauleistungen Graubünden. 1183 DPC 2020/3a, 1134, n. marg. 1389, Bauleistungen See-Gaster. 1184 DPC 2019/1, 101, n. marg. 86, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione non definitiva). 1185 Ibid. 1186 DPC 2019/1, 101 seg., n. marg. 87, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione non definitiva). 1187 Ibid. 1188 DPC 2018/1, 115, n. marg. 239, Verzinkung.

197

imprese coinvolte erano cambiati durante l'attuazione e la durata di tale accordo globale e che non vi erano indizi che un'impresa avesse ricoperto un ruolo notevolmente più importante rispetto alle altre.¹¹⁸⁹ 661. In diritto europeo della concorrenza, costituisce un criterio d'esclusione dell'immunità dell'ammenda solo l'esercizio di coercizione su altre imprese perché aderissero al cartello o continuassero a parteciparvi, ma non il fatto che

un'impresa abbia svolto un ruolo principale o, secondo i termini europei, un ruolo di capofila.¹¹⁹⁰ Tuttavia, tale circostanza è un'aggravante che conduce a un aumento della sanzione.¹¹⁹¹ Per essere qualificato come capofila ("leader", "Anführer", "meneur") l'impresa deve avere rappresentato una forza motrice significativa per l'intesa e avere avuto una responsabilità particolare e concreta nel funzionamento di quest'ultima.¹¹⁹² Secondo la giurisprudenza europea in materia, tale circostanza deve essere valutata globalmente rispetto al contesto di specie e può essere inferita segnatamente dagli elementi fattuali seguenti:¹¹⁹³ – l'impresa, con iniziative mirate, ha dato spontaneamente un impulso fondamentale all'intesa; – la presenza di una serie di indizi che rivelano l'impegno dell'impresa ad assicurare la stabilità e la riuscita dell'intesa; – l'impresa ha esercitato funzioni di coordinamento in seno all'intesa e, in particolare, ha organizzato e dotato di personale la segreteria incaricata della sua attuazione concreta; – l'impresa ha svolto un ruolo centrale nel funzionamento concreto dell'intesa, per esempio organizzando numerose riunioni, raccogliendo e smistando le informazioni in seno all'intesa, incaricandosi di rappresentare taluni membri nell'ambito della stessa o formulando più frequentemente delle altre proposte relative al suo funzionamento.⁶⁶² A titolo esemplificativo, nella sentenza *Areva et al. / Commissione* il Tribunale UE ha confermato la decisione della Commissione nella quale aveva constatato che Areva aveva ricoperto il ruolo di capofila, assumendo in maniera duratura la funzione di "segretaria", servendo come punto di contatto tra i membri dell'intesa e svolgendo un ruolo cruciale nel funzionamento concreto di quest'ultimo, in quanto facilitava lo scambio di informazioni in seno all'intesa, centralizzava, compilava e smistava tra gli altri membri del cartello informazioni essenziali per il funzionamento dello stesso, organizzava e assicurava la segreteria delle riunioni di lavoro e, all'occorrenza, modificava i codici che servivano a dissimulare tali riunioni e contatti.¹¹⁹⁴ In questo caso, è stato anche considerato il fatto che senza il coordinamento e l'organizzazione centrale assicurati da tale "segreteria", l'intesa non avrebbe probabilmente potuto, tenuto conto della sua complessità, funzionare così efficacemente.¹¹⁹⁵

1189 DPC 2017/3, 457 n. marg. 293, Hoch- und Tiefbauleistungen Münstertal. Cfr. pure con la stessa motivazione DPC 2019/2, 472, n. marg. 781, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I. 1190 Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 19, n. marg. 13. 1191 Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, GU C 210 del 1.9.2006, pag. 4, n. marg. 28. 1192 Tribunale UE, ECLI:EU:T:2006:74, n. marg. 374, *BASF / Commissione*; Tribunale UE, ECLI:EU:T:2008:211, n. marg. 423, *Hoechst GmbH / Commissione*; Tribunale UE, ECLI:EU:T:2011:69, n. marg. 283, *Areva et al. / Commissione*; Tribunale UE, ECLI:EU:T:2010:355, n. marg. 332, *Deltafina SpA / Commissione europea*. 1193 V. Tribunale UE, ECLI:EU:T:2011:69, n. marg. 283 con rinvii, *Areva et al. / Commissione*. 1194 Tribunale UE, ECLI:EU:T:2011:69, n. marg. 287, *Areva et al. / Commissione*. 1195 *Ibid.*

198

663. Per contro, il fatto che un'impresa eserciti pressioni o addirittura detti il comportamento che gli altri membri dell'intesa devono tenere non è una condizione necessaria perché quest'impresa possa essere qualificata come leader dell'intesa. Neppure la sua posizione sul mercato o le risorse di cui dispone possono costituire indizi di un ruolo

di organizzatore dell'in- frazione, anche laddove appartengano al contesto valutativo della fattispecie.1196 664. Come risulta dalla giurisprudenza europea, gli elementi esposti sopra in relazione alla qualificazione di capofila non costituiscono un catalogo esaustivo. Un tale schematismo non sarebbe conciliabile con l'esame delle fattispecie caso per caso e con il fatto che i cartelli possono essere iniziati, organizzati e attuati in modi diversi. Tuttavia, i criteri sviluppati dalla giurisprudenza europea possono senz'altro valere come spunto di riferimento in diritto svizzero per quanto riguarda il concetto di ruolo principale ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 lett. a OS LCart. A questo proposito, ne consegue che, in definitiva, decisiva è la questione di sapere se il contri- buto concreto di un'impresa, in termini assoluti, è essenziale per l'organizzazione, la realizza- zione, la continuazione e/o il successo del cartello in questione e, in termini relativi, si distingue qualitativamente e/o quantitativamente dai contributi delle altre imprese partecipanti, così che è possibile concludere che rispetto a quest'ultime l'impresa in questione ha svolto un ruolo di capofila.1197 665. Sulla base delle risultanze istruttorie (v. n. marg. 155 segg., 313 segg., 404) emerge che AMAG ha assunto un ruolo principale ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 lett. a OS LCart, svolgendo un'ampia attività organizzativa e di coordinazione dell'accordo globale in tutte le sue compo- nenti. In effetti, come risulta dalla documentazione agli atti ampiamente illustrata nel quadro della sezione riguardante la fattispecie (v. B.3), AMAG ha rappresentato una forza motrice significativa per il funzionamento dell'accordo globale per tutta la sua durata, organizzando e convocando riunioni, fungendo da punto di riferimento e da centrale per tutte le imprese par- tecipanti, garantendo gli scambi necessari all'attuazione delle cooperazioni e delle intese fa- centi parte dell'accordo globale e monitorando il rispetto degli impegni presi in relazione a quest'ultime. 666. Nell'undicesimo complemento all'autodenuncia AMAG contesta di avere assunto un ruolo principale, sostenendo sostanzialmente che anche le altre parti al procedimento e in particolare Tognetti Auto svolgevano un ruolo attivo e significativo nel quadro dei vari compor- tamenti oggetto dell'inchiesta.1198 Pur ammettendo che le altre parti al procedimento abbiano avuto un ruolo attivo e che Tognetti Auto abbia fornito un contributo importante alla realizza- zione delle condotte facenti parte dell'accordo globale, fatto quest'ultimo per altro accertato (v. n. marg. 211 segg., 345 seg., 415 seg.), il ruolo principale di AMAG emerge in modo assai evidente dai mezzi probatori versati agli atti ed evidenziati nell'ambito della presente proposta (v. n. marg. 155 segg., 313 segg., 404), i quali dimostrano in modo inequivocabile che quest'impresa ha svolto un ruolo notevolmente più importante rispetto alle altre per quanto riguarda la stabilità e il funzionamento dell'accordo globale. Il fatto che le altre parti al proce- dimento o Tognetti Auto si siano rivolti ad AMAG per chiedere in che modo procedere o l'ap- provazione per agire in una certa maniera (come è portato in evidenza da AMAG1199) non fa altro che dimostrare che AMAG costituiva un interlocutore imprescindibile e decisivo per tutte le imprese coinvolte, senza il quale l'accordo globale non avrebbe potuto né essere messo in atto né funzionare. 667. AMAG fa anche valere di non avere avuto un interesse particolare nell'accordo globale, quest'ultimo essendo servito specialmente ai propri partner commerciali e ai concessionari

1196 Tribunale UE, ECLI:EU:T:2011:69, n. marg. 284 con rinvii, Areva et al. / Commissione. 1197 DPC 2018/4, 853, n. marg. 149, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin Q. 1198 Atto XIV.A.30, pagg. 18–30. 1199 Ibid.

coinvolti, i quali avrebbero approfittato del sostegno e delle conoscenze tecniche di AMAG.1200 Essa sostiene pure di avere assunto la funzione di un amministratore o di una segreteria d'associazione nell'interesse di tutte le imprese partecipanti all'accordo globale.1201 A questi argomenti si può ribattere facendo notare che il fatto che i partecipanti a un cartello abbiano un loro interesse e un tornaconto nella realizzazione di quest'ultimo è inerente alla conclusione di ogni accordo in materia di concorrenza. Inoltre, come indicato sopra, la circostanza secondo la quale un'impresa tragga un'utilità particolare da una limitazione alla concorrenza può rappresentare un indizio del suo ruolo principale, ma non costituisce una condizione per ammetterne l'esistenza (v. n. marg. 659). A ogni modo, dalla documentazione agli atti emerge in modo evidente che il notevole attivismo di AMAG nel quadro dell'accordo globale era principalmente finalizzato a rispondere al suo interesse nel massimizzare i propri profitti (cfr. ad esempio per quanto riguarda le aggiudicazioni ottenute da AMAG nell'ambito delle commesse pubbliche tramite la cooperazione, n. marg. 115 segg., 128 segg. e mezzi di prova citati) e nell'armonizzare la politica dei prezzi nel Cantone Ticino (v. ad esempio, n. marg. 318 e mezzi di prova citati). Il sostegno e il supporto tecnico fornito alle altre imprese coinvolte non era che un mezzo accessorio e necessario per soddisfare tale interesse. 668. AMAG considera pure che non può essergli attribuito un ruolo principale dal fatto che suoi collaboratori trasmettevano le tabelle sconti ai propri partner commerciali, poiché un intenso scambio con quest'ultimi sarebbe dovuto alla struttura della rete distribuzione di AMAG.1202 Come si può apprendere dalle considerazioni espone in precedenza, lo statuto di partner commerciale (v. n. marg. 5) e la struttura di distribuzione di AMAG non influiscono in alcun modo sulla valutazione del ruolo svolto da AMAG nel quadro dell'accordo globale. Al contrario, la documentazione agli atti dà conto di numerosi scambi intercorsi tra AMAG e i concorrenti coinvolti, sia concessionari sia partner commerciali, allo scopo garantire l'organizzazione e il funzionamento delle cooperazioni e intese facenti parti dell'accordo globale (cfr. n. marg. 155 segg., 313 segg., 404 e mezzi di prova citati). 669. Infine, l'argomento secondo il quale l'attribuzione di un ruolo principale ad AMAG sarebbe influenzata dal fatto che gli atti conterrebbero prevalentemente documenti provenienti dall'autodenuncia di AMAG e dunque materiale incriminante nei confronti di quest'ultima non è condivisibile.1203 Il ruolo principale di quest'impresa è dimostrato sulla base dell'insieme dei mezzi probatori raccolti nel quadro dell'inchiesta, in particolare tramite le perquisizioni presso tutte le parti al procedimento e l'audizione di parti e testimoni, non solo o prevalentemente sulla base dalla documentazione presentata nel quadro dell'autodenuncia (cfr. n. marg. 155 segg., 313 segg., 404 e mezzi di prova citati). Inoltre, buona parte della documentazione raccolta nel quadro delle perquisizioni presso le altre parti al procedimento corrisponde ai documenti versati da AMAG nell'ambito dell'autodenuncia. 670. Alla luce di quanto esposto precedentemente risulta che, avendo assunto un ruolo principale ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 lett. a OS LCart, l'autodenuncia di AMAG non adempie tutte le condizioni per una rinuncia completa alla sanzione (v. n. marg. 649–651). 671. Tuttavia, rimane aperta per AMAG la possibilità di beneficiare di una riduzione della sanzione secondo l'art. 12 cpv. 1 OS LCart. Le condizioni per una riduzione della sanzione ai sensi di tale disposizione sono esaminate qui di seguito.

1200 Atto XIV.A.30, pagg. 14–18. 1201 Atto XIV.A.30, pagg. 31–32. 1202 Atto XIV.A.30, pagg. 32. 1203 Atto XIV.A.30, pagg. 33–34.

b. Riduzione della sanzione giusta l'art. 12 cpv. 2 e 3 OS LCart 672. Giusta l'art. 12 cpv. 2 OS LCart la riduzione può raggiungere il 50 % dell'importo calcolato secondo gli art. 3–7 OS LCart. Per stabilire la riduzione è determinante il contributo dell'impresa autodenunciante al successo del procedimento. In questo contesto occorre anche tenere conto del momento in cui è stata presentata l'autodenuncia: più il procedimento avanza, più l'importanza del contributo fornito dall'impresa autodenunciante diminuisce. 673. Nel presente caso, l'autodenuncia di AMAG è stata presentata nove mesi dopo l'apertura dell'inchiesta e l'esecuzione di diverse misure investigative (v. n. marg. 34). Tuttavia, come già indicato precedentemente (v. n. marg. 654–656), AMAG ha collaborato senza interruzioni e senza riserve con le autorità in materia di concorrenza, fornendo un importante contributo tramite la documentazione fornita nel quadro dell'autodenuncia che ha facilitato l'accertamento della fattispecie. Per queste ragioni, le condizioni secondo l'art. 12 cpv. 1 e 2 OS LCart sono soddisfatte e, tenuto conto di tutte le circostanze, si ritiene appropriata per AMAG una riduzione della sanzione del 50 %. 674. Nel quadro del dodicesimo e del tredicesimo complemento all'autodenuncia, 1204 AMAG sostiene fondamentalmente di avere diritto a una riduzione dell'80 % ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 OS LCart, in quanto le informazioni e i mezzi di prova forniti, sia quelli per gli anni 2006–2010 sia quelli per gli anni 2011–2018, riguarderebbero altre infrazioni della concorrenza secondo l'art. 5 cpv. 3 o 4 LCart. In questo contesto, AMAG fa valere, da un lato, che nei documenti e dati elettronici sequestrati nell'ambito delle perquisizioni domiciliari presso le succursali AMAG Lugano e AMAG Sorengo del 26 e del 27 giugno 2018 non erano presenti mezzi di prova riguardanti gli anni dal 2006 al 2010¹²⁰⁵ e, dall'altro lato, che essa avrebbe fornito informazioni e mezzi di prova riguardanti violazioni del diritto della concorrenza negli anni dal 2011 al 2018 che al momento dell'autodenuncia non facevano parte degli atti del procedimento¹²⁰⁶. 675. L'art. 12 cpv. 3 OS LCart prevede che la riduzione può raggiungere l'80 %, se l'impresa fornisce spontaneamente informazioni o sottopone prove su altre infrazioni della concorrenza secondo l'art. 5 cpv. 3 o 4 LCart. Tale cosiddetta “clemenza plus” è data qualora un'impresa, la quale presenta un'autodenuncia riguardante un'infrazione della concorrenza nel quadro di un “primo procedimento”, denuncia il suo coinvolgimento in un'altra infrazione della concorrenza che permette di aprire un “secondo procedimento”¹²⁰⁷ o di estendere il procedimento esistente per coprire la seconda infrazione della concorrenza¹²⁰⁸. In altri termini, l'autodenuncia di una seconda infrazione della concorrenza può condurre a una riduzione fino all'80 %

1204 Atti XIV.A.32, pagg. 5–9; XIV.A.34, pagg. 4 segg. 1205 Atto XIV.A.34. pagg. 5–12. 1206 Atto XIV.A.34. pagg. 13 segg. 1207 DPC 2009/3, 220, n. marg. 168, Elektroinstallationsbetriebe Bern (in questo caso, la COMCO ha constatato che le condizioni di una “clemenza plus” non erano adempiute, poiché non erano state fornite prove dell'esistenza di un altro cartello e che quindi non vi erano sufficienti indizi per l'apertura di un'inchiesta); DPC 2010/4, 768 segg., n. marg. 467 segg., Baubeschläge für Fenster und Fenstertüren (in questo caso, l'autodenuncia dell'impresa SFS unimarket AG aveva condotto all'apertura della nuova inchiesta 22-0376: Türbeschläge); DPC 2017/2, 295, n. marg. 112, Husqvarna (in questo caso, sulla base delle informazioni ottenute tramite l'autodenuncia le autorità in materia di concorrenza hanno aperto la nuova inchiesta 22-0470: Gerätebenzin); DPC 2019/2, 480, 486, 498, n. marg. 849, 909, 1051, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I (in questo caso, l'autodenuncia dell'impresa Foffa Conrad AG aveva condotto all'apertura di ulteriori procedimenti: 22-0467: Hoch- und Tiefbauleistungen Münstertal, 22-0459: Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin II, 22-0461:

Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin IV). 1208 DPC 2016/3, 714 n. marg. 434 segg., Flügel und Klaviere. In questo caso, nel quadro dell'autodenuncia in relazione all'accordo sui prezzi di vendita di pianoforti a coda delle marche Steinway, Boston ed Essex, l'impresa Krompholz AG aveva pure denunciato il suo coinvolgimento con l'impresa Musik Hug AG in un'altra infrazione della concorrenza riguardante un accordo sui prezzi di vendita di pianoforti a coda e verticali. Ciò aveva condotto all'estensione dell'inchiesta Flügel und

201

della sanzione in un "primo procedimento" già avviato dalle autorità in materia di concorrenza ed eventualmente a una rinuncia completa alla sanzione nel quadro del "secondo procedimento". 1209 676. Nel caso Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau, nel quadro dell'autodenuncia alcune delle imprese coinvolte avevano rivelato l'esistenza di numerosi casi di progetti di costruzione concordati, di cui le autorità in materia di concorrenza non erano ancora a conoscenza, 1210 ottenendo così una riduzione del 50 % sulla sanzione. 1211 Queste imprese avevano chiesto il beneficio della "clemenza plus". La COMCO ha ritenuto che la denuncia dei casi non ancora conosciuti era già stata presa in considerazione nel quadro della riduzione della sanzione ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 OS LCart e che, inoltre, non ne era stato tenuto conto né nel calcolo dell'importo di base né nel quadro delle circostanze aggravanti. Benché queste imprese avessero denunciato altri progetti di costruzione concordati, questi non erano indipendenti dagli altri casi conosciuti, così che non si poteva parlare di infrazioni della concorrenza totalmente nuove ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 OS LCart: "[...] Im vorliegenden Fall ist einerseits darauf hinzuweisen, dass die Kooperation von Knecht und Meier Söhne inkl. der Meldung bisher nicht bekannter Fälle bereits in der Festlegung der Sanktionsreduktion von 50 % berücksichtigt wurde. Im Fall Elektroinstallateure Bern wurde den Bonusmelderinnen, welche ihre Bonusmeldung nicht als erste einreichten, gestützt auf eine ebenfalls sehr gute Kooperation eine Sanktionsreduktion von 40 % gewährt. Zudem wurden die neu gemeldeten Fälle, wie bereits erwähnt, weder beim Basisbetrag dieses Unternehmens noch bei den erschwerenden Umständen berücksichtigt. Andererseits meldeten Knecht und Meier Söhne zwar weitere abgesprochenen Projekte. Diese sind aber nicht in einer Weise unabhängig von den bereits bekannten Fällen, dass von völlig neuen Wettbewerbsverstössen im Sinne von Art. 12 Abs. 3 SVKG gesprochen werden könnte. Die neu gemeldeten Projekte gliedern sich vielmehr in die oben erwähnte Absprachetätigkeit ein [...]" (catture in grassetto aggiunto). 1212 677. In casu, nel quadro dell'autodenuncia AMAG ha certamente fornito mezzi di prova (prevalentemente scambi di email), in parte non conosciuti dalle autorità in materia di concorrenza, riguardanti la cooperazione nell'ambito di commesse pubbliche, il coordinamento della politica dei prezzi e la ripartizione del mercato che hanno permesso di accertare l'esistenza di un accordo globale illecito (v. n. marg. 655). Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da AMAG¹²¹³ tale documentazione non riguarda fattispecie indipendenti tra loro e da quelle già note in modo tale che si possa parlare di infrazioni alla concorrenza completamente nuove ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 OS LCart e secondo la prassi della COMCO menzionata precedentemente. Gli elementi probatori apportati nel quadro dell'autodenuncia attestano pratiche che sono tra loro intrecciate e complementari (e dunque non indipendenti) e che fanno parte di un unico piano globale (cfr. n. marg. 106 e 419). 678. L'inchiesta è stata estesa il 9 dicembre 2019 (v. n. marg. 38) con la finalità di allargare lo spettro dell'indagine all'insieme delle componenti e all'intera durata dell'accordo globale, così come ad altre imprese coinvolte. Pertanto, contrariamente

all'opinione espressa da AMAG¹²¹⁴, lo scopo dell'estensione non era quello di indagare sull'esistenza di altre infrazioni

Klaviere per coprire la seconda infrazione della concorrenza denunciata e permesso all'impresa Krompholz AG di beneficiare di una riduzione della sanzione dell'80 %.¹²⁰⁹ Cfr. BSK KG-TAGMANN/ZIRLICK (n. 1037), Art. 49a n. marg. 148 segg. 1210 DPC 2012/2, 416 seg., n. marg. 1165, Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau. 1211 DPC 2012/2, 417, n. marg. 1167, Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau. 1212 DPC 2012/2, 419, n. marg. 1179, Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau. 1213 Atto XIV.A.34. pagg. 9 seg., 19 seg. 1214 Atto XIV.A.34. pagg. 12, 20 seg.

202

della concorrenza ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 OS LCart, come lo è stato nel caso Flügel und Klaviere¹²¹⁵. 679. Il fatto che al momento dell'autodenuncia la Segreteria non fosse a conoscenza di tutte le componenti e dell'intera durata dell'accordo globale non fa delle fattispecie denunciate da AMAG delle "altre infrazioni della concorrenza" ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 OS LCart. A titolo abbondanziale, si rileva che buona parte dei mezzi di prova trasmessi da AMAG nel quadro dell'autodenuncia riguardanti gli anni dal 2011 al 2018, in particolar modo quelli relativi alle tabelle sconti, erano già conosciuti dalla Segreteria, in quanto erano stati trovati durante la perquisizione elettronica dei documenti e dati elettronici sequestrati nel quadro delle perquisizioni del 26 e 27 giugno 2018 presso le succursali AMAG Lugano e AMAG Sorengo. Per essere acquisiti agli atti, tali mezzi di prova dovevano dapprima essere sottoposti alla presa di posizione di AMAG in relazione all'eventuale presenza di informazioni personali o segreti d'ufficio così come di segreti d'affari e successivamente trasferiti nel fascicolo atti. Tale operazione è stata ritardata allo scopo di garantire l'esecuzione e il successo delle perquisizioni presso le altre parti al procedimento, eseguite nel dicembre del 2019 (v. n. marg. 38). Inoltre, si rileva che già al momento dell'apertura dell'inchiesta nel giugno del 2018, sulla base di una denuncia (v. n. marg. A.3.1) la Segreteria disponeva di indizi di una strategia comune lanciata da AMAG Ticino per ridurre dell'1 % gli sconti.¹²¹⁶ Questi indizi sono stati corroborati nel corso dell'inchiesta da mezzi di prova (sequestrati nel quadro delle perquisizioni del 26 e 27 giugno 2018 o successivamente forniti da AMAG nell'ambito dell'autodenuncia) che hanno permesso di estendere l'oggetto dell'inchiesta inglobandovi anche le altre componenti del piano globale.¹²¹⁷ 680. AMAG fa valere che l'annuncio di altre infrazioni della concorrenza ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 OS LCart non può dipendere dalla qualificazione giuridica delle fattispecie come accordo globale o singoli accordi.¹²¹⁸ Secondo AMAG, la possibilità di ottenere una "clemenza plus" deve essere data anche nel caso di un accordo globale, poiché, in caso contrario, l'istituto del programma di clemenza e la sua attrattività sarebbero messi in pericolo.¹²¹⁹ Quest'argomentazione non è condivisibile. L'impresa che decide di presentare un'autodenuncia non ha la garanzia né di ottenere la rinuncia completa alla sanzione né di beneficiare di una riduzione della sanzione del 50 % secondo l'art. 12 cpv. 2 OS LCart o dell'80 % secondo l'art. 12 cpv. 3 OS LCart. A tale proposito, è bene sottolineare che le riduzioni previste all'art. 12 cpv. 2 e cpv. 3 OS LCart sono delle riduzioni fino a un massimo determinato ("può raggiungere il 50 per cento", "può raggiungere l'80 per cento"). Inoltre, al fine di ottenere una riduzione massima della sanzione giusta l'art. 12 cpv. 2 OS LCart, l'impresa autodenunciante deve fondamentale-mente adempiere alle stesse esigenze richieste nel quadro dell'autodenuncia per una rinuncia completa alla sanzione, ovvero le condizioni previste agli art. 9 cpv. 1 in

combinato disposto con l'art. 8 cpv. 2 lett. b–d OS LCart.1220 Pertanto, anche in presenza di un accordo globale, l'impresa autodenunciante rimane incentivata a collaborare in modo continuo e a fornire tutte le informazioni e mezzi di prova di cui dispone per potere beneficiare del massimo della riduzione della sanzione prevista all'art. 12 cpv. 2 OS LCart. L'impresa in questione deve prestare tale collaborazione indipendentemente da eventuali speculazioni riguardanti la possibilità di ottenere una riduzione ulteriore giusta dell'art. 12 cpv. 3 OS LCart. 681. Nel caso di AMAG, il suo contributo nel quadro dell'autodenuncia è già stato preso in considerazione in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 LCart e, cosa non scontata al momento

1215 V. n. 1208. 1216 Cfr. la domanda secondo l'art. 42 cpv. 2 LCart, atto V.1, pag. 2. 1217 Ibid. 1218 Atti XIV.A.32, pag. 8; XIV.A.34, pag. 8. 1219 Ibid. 1220 Cfr. BSK KG-TAGMANN/ZIRLICK (n. 1037), Art. 49a n. marg. 147.

203

dell'inoltro dell'autodenuncia, valutato di un'importanza tale da raggiungere il 50 % di riduzione della sanzione (v. n. marg. 673). 682. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, AMAG ha chiesto nuovamente di beneficiare di una riduzione della sanzione dell'80 % in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 OS LCart, facendo sostanzialmente valere gli stessi argomenti avanzati nel quadro del dodicesimo e del tredicesimo complemento all'autodenuncia1221.1222 In questo contesto, AMAG ribadisce in particolare di avere annunciato altre infrazioni della concorrenza,1223 indipendenti tra loro1224, di cui la Segreteria non era a conoscenza al momento dell'autodenuncia1225 e che hanno permesso di estendere il procedimento1226. AMAG fa pure nuovamente valere che l'applicazione della "clemenza plus" ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 OS LCart non può dipendere dalla qualificazione giuridica di una determinata fattispecie come accordo globale.1227 In risposta a tale posizione, che resta non condivisibile, si rinvia alle considerazioni esposte sopra, sottolineando in particolare che l'intera documentazione fornita da AMAG nel quadro dell'autodenuncia non riguarda fattispecie indipendenti tra loro in tal modo che si possa parlare di infrazioni alla concorrenza completamente nuove ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 OS LCart. c. Riduzione in relazione alla durata della pratica concorrenziale (art. 14 cpv. 2 OS LCart) 683. Considerato che nel quadro dell'autodenuncia AMAG ha presentato mezzi di prova concernenti gli anni dal 2006 al 2009,1228 periodo dell'accordo globale di cui le autorità in materia di concorrenza non erano ancora a conoscenza (v. n. marg. 655), trova applicazione l'art. 14 cpv. 2 OS LCart. Questa disposizione prevede che se l'impresa che collabora fornisce prove concernenti la durata della pratica anticoncorrenziale di cui la COMCO non era a conoscenza, la sanzione è calcolata senza tenere conto del periodo in questione. In effetti, la collaborazione con le autorità in materia di concorrenza risulterebbe meno attrattiva, se nonostante la possibilità di ottenere una riduzione della sanzione attraverso il programma di clemenza, l'impresa dovesse temere un aumento significativo dell'importo della sanzione come conseguenza della collaborazione (cfr. anche Opuscolo esplicativo OS LCart, pag. 13). Per quanto riguarda l'autodenuncia di AMAG, le condizioni dell'art. 14 cpv. 2 OS LCart sono ritenute adempiute e pertanto l'aumento del 10 % dell'importo di base per la durata secondo l'art. 4 OS LCart (v. n. marg. 611 seg.) sarà applicato solo agli anni dal 2010 a giugno 2018. Di conseguenza, la percentuale totale per l'aumento della sanzione in funzione della durata nei confronti di AMAG è ridotto da 125 % a 85 %. 684. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, AMAG ha chiesto un'ulteriore riduzione del 10 % in

applicazione dell'art. 14 cpv. 2 OS LCart, in quanto sostiene che, prima della sua autodenuncia, la Segreteria non avesse né prove né indizi della pratica anti- concorrenziale in relazione al 2010.1229 Questa posizione non può essere condivisa. 685. Fin dal settembre 2018 la Segreteria ha condotto indagini sull'insieme del periodo 2010– 2018, in particolare formulando domande di assistenza amministrativa presso i committenti

1221 Atti XIV.A.32, pagg. 5–9; XIV.A.34, pagg. 4 segg. 1222 Atto XIX.90, n. marg. 94 segg. 1223 Atto XIX.90, n. marg. 101 segg. 1224 Atto XIX.90, n. marg. 138 segg. 1225 Atto XIX.90, n. marg. 117 segg. 1226 Atto XIX.90, n. marg. 156 segg. 1227 Atto XIX.90, n. marg. 114 segg. 1228 Cfr. atti XIV.A.9, pagg. 3 segg., allegati 102–167; XIV.A.14, pagg. 8 seg., allegati 275–276; XIV.A.27, pag. 5, allegato 559. 1229 Atto XIX.90, n. marg. 49 segg.

204

pubblici cantonali e comunali per ottenere i verbali di apertura dei concorsi pubblici e le decisioni di aggiudicazione (v. n. marg. 31). Tramite l'analisi della documentazione e dei dati ottenuti dai committenti, già mesi prima della presentazione dell'autodenuncia,1230 la Segreteria ha potuto raccogliere indizi dell'esistenza sin dal 2010 di una cooperazione illecita nell'ambito delle commesse pubbliche. Ciò risulta in modo evidente dalle domande poste dalla Segreteria e da alcune delle risposte ottenute nell'ambito delle audizioni del novembre 20181231 come pure dell'aprile 20191232. In questo contesto, parti e testimoni sono stati confrontati con le anomalie riscontrate nelle offerte inoltrate nell'ambito di concorsi pubblici nel 2010 e negli anni successivi.1233 Le domande di assistenza amministrativa, le risposte e la documentazione fornita dai committenti pubblici, l'elaborazione dei dati delle commesse pubbliche operata da parte della Segreteria e i verbali delle audizioni menzionati sopra fanno parte degli atti al fascicolo e, anche laddove non sono stati menzionati esplicitamente, hanno contribuito a ricostruire la fattispecie, così come è stata esposta alla sezione B della presente decisione. A questo proposito, vale anche notare che i primi elementi probatori in relazione al 2010 sono stati trasmessi da AMAG nel quadro del quarto complemento all'autodenuncia nell'ottobre 2019.1234 Questi elementi probatori non hanno fatto altro che confermare le conoscenze e i primi risultati istruttori acquisiti dalla Segreteria concernenti il periodo 2010–2018. Si ritiene dunque che, prima che AMAG fornisse prove in merito, la Segreteria già disponeva, perlomeno, di indizi dell'esistenza di una pratica anticoncorrenziale risalente al 2010. Per queste ragioni, l'aumento della sanzione riguardante la durata della violazione tiene conto anche di questo anno. C.7.3.4.7 Esame della proporzionalità 686. Nella determinazione della sanzione, è tenuto conto del principio di proporzionalità ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 Cst. (art. 2 cpv. 2 OS LCart). In questo senso, una sanzione deve essere finanziariamente sostenibile per le imprese parti al procedimento.1235 687. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la sanzione imposta è sostenibile solo se la competitività dell'impresa e, logicamente, la sua esistenza economica sono garantite.1236 Giusta l'art. 1 LCart, lo scopo della Legge sui cartelli è di impedire gli effetti nocivi di ordine economico o sociale dovuti ai cartelli e alle limitazioni della concorrenza e di promuovere in tal modo la concorrenza nell'interesse di un'economia fondata su un ordine liberale. Pertanto, scopo delle autorità in materia di concorrenza non è quello di eliminare dal mercato un'impresa che ha violato la Legge sui cartelli, imponendo sanzioni così elevate da costringerla a uscire dal mercato, anche se prima non aveva incontrato difficoltà finanziarie significative.1237 Le sanzioni devono gravare sui soggetti che hanno commesso una violazione della Legge sui cartelli, ma non

dovrebbero portare un'impresa al fallimento, perché questo non servirebbe, in ultima
1230 Atti VI.1 XIII.16. 1231 Atti III.3, n. marg. 187, 192–193, 196, 219–221; III.4, n.
marg. 375–376, 430–432, 447–449, 451–455, 465–467, allegato 1; III.5, n. marg. 209–211,
224–226, allegato 1; III.6, n. marg. 168–169, 247–249, 274–276, 283–285, 321–329,
330–332, allegato 1; III.7, n. marg. 195–197, 203–205, 207–212, allegato 4. 1232 Atti IV.2,
n. marg. 195–201, 221–222, 309–312, allegato 4; IV.3, n. marg. 77–79, 86–91, 142–145,
allegato 1; IV.4, n. marg. 110–113, 148–153, 158–163; IV.5, n. marg. 166–172; IV.6, n.
marg. 192–197; IV.7, n. marg. 142–148, 173–178, 187–190, 203–206, allegato 3.1–3.2;
IV.8, n. marg. 102–107, 287–290, allegato 4. 1233 Cfr. ad esempio atti III.5, n. marg.
224–230; III.6, n. marg. 283–285; III.7, n. marg. 207–212; IV.7, n. marg. 187–190,
203–206. 1234 XIV.A.9, pagg. 15 segg., allegati 168–180. 1235 Cfr. DPC 2009/3, 218 n.
marg. 150 con rinvii, Elektroinstallationsbetriebe Bern. 1236 DTF 143 II 297, 346 segg.,
consid. 9.7.2 con rinvii, Gaba. 1237 Cfr. pure DPC 2020/4a, 1717, n. marg. 400, Hoch und
Tiefbauleistungen Engadin II.

205

analisi, alla concorrenza. L'importo della multa dovrebbe essere ragionevolmente
proporzionale alla capacità economica dell'impresa. Tuttavia, il pregiudizio finanziario
deve essere sufficientemente grande da avere un effetto dissuasivo.¹²³⁸ 688. La
sostenibilità di una sanzione ai sensi di cui sopra è un aspetto solitamente difficile da
valutare e deve essere considerato in relazione alla propensione al rischio e alla strategia di
investimento dell'impresa e dei suoi azionisti, motivo per il quale può essere preso in
considerazione solo in caso di uscite imminenti dal mercato. Tenendo conto di tutte le
circostanze, l'importo della sanzione deve essere limitato in modo che la sanzione non
comprometta né la competitività né l'esistenza dell'impresa interessata e che questa sia
proporzionata alla capacità finanziaria dell'impresa. Inoltre, si deve anche prendere in
considerazione la volontà degli azionisti di continuare l'attività economica dell'impresa.
Allo stesso tempo, nell'interesse dell'effetto preventivo e dell'attuazione della Legge sui
cartelli la sanzione deve perlomeno prelevare la rendita cartellaria ottenuta illegalmente
attraverso la violazione della concorrenza.¹²³⁹ 689. Affinché si possa procedere all'esame
della sostenibilità finanziaria di una sanzione, il cosiddetto esame "Inability to pay" (di
seguito: esame ITP), l'impresa interessata deve presentare un'esplicita domanda formale
in questo senso e fornire tutte le informazioni necessarie per permettere alle autorità in
materia di concorrenza di effettuare un'attenta analisi dei conti economici e dei bilanci degli
ultimi anni. Nel corso del presente procedimento, tutte le parti al procedimento sono state
informate al momento della presentazione del rapporto probatorio provvisorio (v. n. marg.
52) della possibilità di richiedere quest'analisi e della documentazione che avrebbero
dovuto fornire a tale scopo. 690. Nel presente caso, [...] ha presentato una domanda formale
di un esame ITP, facendo valere che le sanzioni indicate nella forchetta esposta nel quadro
della presentazione del rapporto probatorio provvisorio e nella conciliazione dell'8 giugno
2021 (v. n. marg. 547) non sarebbero finanziariamente sostenibili.¹²⁴⁰ A questo scopo,
[...] ha trasmesso la documentazione necessaria.¹²⁴¹ 691. Dall'esame ITP risulta che [...] non è in grado di sostenere finanziariamente la sanzione calcolata (v. tabella 4) e i costi di
procedura (v. tabella 7). Infatti, quest'impresa correrebbe il rischio di fallire e uscire dal
mercato nei due anni successivi alla decisione della COMCO. Pertanto, nel rispetto del
principio di proporzionalità, la sanzione deve essere ridotta a un importo di [...] franchi
(inclusi i costi di procedura).¹²⁴² 692. Nel quadro della presa di posizione sulla proposta

della Segreteria, [...] ha chiesto la remissione della sanzione e dei costi di procedura per mancanza di risorse finanziarie.1243 Anche [...] e [...] hanno fatto valere nelle loro rispettive prese di posizione di non essere in grado di sostenere finanziariamente le sanzioni e l'attribuzione dei costi di procedura proposti dalla Segreteria, presentando una domanda formale di esame ITP.1244 [...], [...] e [...] hanno trasmesso la documentazione necessaria nel quadro delle rispettive prese di posizione o su richiesta della Segreteria1245. 693. Dagli esami ITP risulta quanto segue:

1238 Cfr. DTF 143 II 297, 346 seg., consid. 9.7.2 con rinvii, Gaba. 1239 Cfr. DPC 2020/4a, 1717, n. marg. 401 e rinvii, Hoch und Tiefbauleistungen Engadin II. 1240 Atti [...], [...]. 1241 Atti [...], [...]. 1242 Atto [...]. 1243 Atto [...]. 1244 Atti [...]. 1245 Atti [...], [...].

206

– [...].1246 – [...] è in grado di sostenere finanziariamente la sanzione calcolata (v. tabella 4), senza essere minacciata nella propria competitività o esistenza economica.1247 – [...] non è in grado di sostenere finanziariamente la sanzione calcolata (v. tabella 4) e i costi di procedura (v. tabella7). Infatti, quest'impresa correrebbe il rischio di fallire e uscire dal mercato nei due anni successivi alla decisione della COMCO. Pertanto, nel rispetto del principio di proporzionalità, la sanzione deve essere ridotta a un importo di [...] franchi (inclusi i costi di procedura).1248 694. Le altre parti al procedimento non hanno presentato una domanda formale di un esame ITP. Pertanto, non vi sono elementi per ritenere che queste imprese siano minacciate nella loro competitività o esistenza economica dagli importi delle sanzioni indicati sopra (v. tabella 4). 695. Nel quadro della sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, [...] ha chiesto di pagare la sanzione e i costi di procedura in rate annuali ripartite su un orizzonte temporale di almeno cinque anni.1249 Tale richiesta non può essere ammessa, in quanto l'impresa interessata non ha apportato, né è ravvisabile, alcuna motivazione. [...] è libera di presentare la sua richiesta di pagamento rateale, motivata e accompagnata dalla documentazione necessaria, dopo la notifica della presente decisione (art. 23 cpv. 1 LCart in combinato disposto con art. 13 OgeEm1250 per analogia). C.7.3.5 Conclusione 696. Sulla base delle considerazioni di cui sopra e tenendo conto di tutte le circostanze, per la violazione dell'art. 49a LCart commessa dalle parti al procedimento l'autorità ritiene adeguate le sanzioni amministrative indicate nella tabella sottostante. Parti al procedimento Importo di base (in CHF) Aumento per la durata Circostanze aggravanti Circostanze attenuanti Riduzione secondo art. 12 OS LCart Sanzione (in CHF)

AMAG [...] +85 % +50.0 % -20 % -50 % [>10 Mio] Autoronchetti [...] +43.3 % -- -- --
[0–10 Mio] Gruppo Karpf [...] +125 %

-- -35 % -- [0–10 Mio] Garage Maffeis [...] +125 % -- -15 % -- [0–10 Mio] Garage Nessi
[...] +82.5 % -- -20 % -- [0–10 Mio] Garage Weber- Monaco [...] +52.9 % -- -35 % --
[0–10 Mio]

1246 [...] 1247 Atto [...]. 1248 Atto [...]. 1249 Atto [...]. 1250 Ordinanza generale dell'8.9.2004 sugli emolumenti (OgeEM; RS 172.041.1).

207

Parti al procedimento Importo di base (in CHF) Aumento per la durata Circostanze aggravanti Circostanze attenuanti Riduzione secondo art. 12 OS LCart Sanzione (in CHF)

Tognetti Auto [...] +125 % -- -35 % -- [0–10 Mio] Totale 44'038'803 Tabella 5: Sanzioni secondo l'art. 49a LCart in combinato disposto con l'OS LCart D Costi D.1 Obbligo di pagare gli emolumenti 697. Giusta l'art. 2 cpv. 1 OEm-LCart 1251 è tenuto a pagare gli emolumenti chiunque occa- siona un procedimento amministrativo. 698. Nel quadro di procedure di inchiesta secondo gli art. 27 segg. LCart è dato l'obbligo di pagare gli emolumenti, se sulla base dell'accertamento dei fatti è stata stabilita l'esistenza di una limitazione illecita della concorrenza o se le parti al procedimento si sottomettono al risultato dell'inchiesta. Un atto di sottomissione in questo senso è ritenuto anche qualora una o più imprese, le quali hanno provocato l'apertura del procedimento a causa del loro presunto com- portamento concorrenziale illecito, mettono fine al comportamento contestato e se il procedi- mento è chiuso senza seguito. 1252 Nel presente caso, i destinatari della decisione hanno l'ob- bligo di pagare gli emolumenti, poiché è stata stabilita l'esistenza di una limitazione illecita della concorrenza (v. n. marg. 537). D.2 Importo dei costi di procedura 699. Ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OEm-LCart l'importo dell'emolumento può variare tra 100 e 400 franchi l'ora. L'importo è fissato segnatamente in base all'urgenza dell'affare e alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo. Le tasse postali, i costi telefonici e le spese per copie, così come i costi generati dall'assunzione di prove o da particolari provvedimenti d'in- dagine (ad esempio, le perquisizioni) sono compresi negli emolumenti (art. 4 cpv. 4 e 5 OEm- LCart). 700. Il tempo impiegato nel presente caso ammonta a un totale di 5'634.42 ore. Di conse- guenza, vengono applicate le seguenti tariffe orarie: – 960.69 ore a 130 franchi, per un totale di 124'889.70 franchi; – 4'619.98 ore a 200 franchi, per un totale di 923'996 franchi; – 53.75 ore a 290 franchi, per un totale di 15'587.50 franchi. 701. Pertanto, gli emolumenti (1'064'473 franchi) e gli esborsi (31'588 franchi) ammontano a un totale di 1'096'061 franchi.

1251 Ordinanza del 25.2.1998 sugli emolumenti nell'ambito della legge sui cartelli (Ordinanza sugli emo- lumenti LCart, OEm-LCart; RS 251.2). 1252 DTF 128 II 247, 257 seg. consid. 6.1, BKW FMB Energie AG. Cfr. pure art. 3 cpv. 2 lett. b e c OEm- LCart e contrario.

208

D.3 Attribuzione dei costi di procedura 702. Se, come in questo caso, oggetto dell'inchiesta è un cartello, di principio, tutti i parteci- panti al cartello sono considerati in comune e in eguale misura responsabili del procedimento amministrativo in questione. Quanto precede deriva dalla prassi delle autorità in materia di concorrenza, secondo la quale – in assenza di circostanze speciali contrarie a tale principio – l'attribuzione dei costi di procedura avviene pro capite. Ciò è in particolare legato a delle con- siderazioni di uguaglianza di trattamento e di praticabilità. 1253 Poiché l'attribuzione dei costi di procedura non dipende dal fatto che una società che ha partecipato a un cartello faccia parte o meno di un gruppo di società, per la ripartizione nel quadro della presente inchiesta si con- sidera l'impresa ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 e 1bis LCart come "una testa", indipendentemente da quante società possono essere qualificate come società madre. Pertanto, i destinatari della decisione indicati al n. marg. 465 sono tenuti solidalmente ad assumere il pagamento degli emolumenti. 703. Nel presente caso, è necessario discostarsi dal principio dell'attribuzione pro capite dei costi di procedura, per tenere conto dei diversi dispendi di risorse comportati dalle singole imprese in funzione del loro grado di partecipazione e del loro coinvolgimento alle componenti all'accordo globale illecito (cfr. n. marg. 593 e riferimenti indicati). 1254 Pertanto, si ritiene giusti- ficato operare la ripartizione dei costi di procedura nel modo indicato nella tabella

sottostante. Impresa Percentuale dell'attribuzione dei costi di procedura per impresa AMAG 25 % Autoronchetti 7 % Gruppo Karpf 17 % Garage Maffeis 17 % Garage Nessi 7 % Garage Weber-Monaco 7 % Tognetti Auto 20 % Totale 100 % Tabella 6: Panoramica delle percentuali dell'attribuzione dei costi di procedura per impresa 704. Nella tabella seguente sono indicati i costi di procedura che dovranno essere assunti dalle parti al procedimento:

1253 Prassi costante, cfr. recentemente DPC 2020/4a, 1849, n. marg. 648, Bauleistungen Graubünden. 1254 Cfr. DPC 2019/2, 507, n. marg. 1109, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I.

209

Impresa Emolumento (in CHF) AMAG 274'015 Autoronchetti 76'724 Gruppo Karpf 186'330 Garage Maffeis 186'330 Garage Nessi 76'724 Garage Weber-Monaco 76'724 Tognetti Auto 219'212 Totale 1'096'061 Tabella 7: Panoramica dei costi di procedura per impresa 705. Per quanto riguarda [...] occorre osservare che, alla luce della sua situazione finanziaria, quest'impresa è in grado di sostenere un importo massimo (sanzione e costi di procedura) di [...] franchi (v. n. marg. 693). Pertanto, la quota dei costi di procedura di [...] deve essere ridotta a tale importo. E Risultato 706. Sulla base delle considerazioni precedenti, la Segreteria giunge al risultato seguente. 707. Tra le imprese indicate al n. marg. 452 (AMAG, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco, Tognetti Auto) è esistito un accordo in materia di concorrenza ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LCart riguardante la ripartizione delle gare di appalto o delle aggiudicazioni nell'ambito delle commesse pubbliche, il coordinamento in materia di politica dei prezzi e la ripartizione del territorio (v. n. marg. 469 segg.). 708. Questo accordo in materia di concorrenza è esistito, perlomeno, tra il 2006 e il 26 giugno 2018, data che coincide con l'apertura dell'inchiesta, ed è da qualificare come accordo globale (v. n. marg. 486 segg.). 709. L'accordo globale in questione costituisce un accordo orizzontale sulla fissazione dei prezzi e sulla ripartizione del mercato per zone e partner commerciali ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. a e c LCart (v. n. marg. 494 segg.). 710. Questo accordo globale non ha eliminato la concorrenza efficace, ragione per la quale la presunzione legale dell'art. 5 cpv. 3 LCart è confutata (v. n. marg. 505 segg.). 711. L'accordo globale costituisce un intralcio notevole alla concorrenza ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. a e c in combinato disposto con il cpv. 1 LCart (v. n. marg. 526 segg.) e non è giustificato da motivi di efficienza economica (v. n. marg. 530 segg.). 712. Autoronchetti e Garage Maffeis sono tenuti ad assumere un comportamento che impedisca la realizzazione o la minaccia di simili limitazioni della concorrenza (v. n. marg. 539 segg.). 713. La COMCO approva giusta l'art. 29 cpv. 2 LCart le conciliazioni concluse dalla Segreteria con AMAG, Gruppo Karpf, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto (v. n. marg. 545 segg.).

210

714. Le imprese indicate al n. marg. 452 (AMAG, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco, Tognetti Auto) devono essere sanzionate secondo l'art. 49a LCart. Tenuto conto di tutte le circostanze, dei fattori che aumentano e diminuiscono le sanzioni, così come dell'autodenuncia (art. 49a cpv. 1 LCart, art. 2 segg. OS LCart; cfr. 550 segg.) si ritengono adeguati gli importi seguenti: AMAG: [>10 Mio] franchi; Autoronchetti: [0-10 Mio] franchi; Gruppo Karpf: [0-10 Mio] franchi; Garage Maffeis: [0-10 Mio] franchi; Garage Nessi: [0-10 Mio] franchi; Garage Weber-Monaco: [0-10 Mio] franchi; Tognetti Auto: [0-10 Mio] franchi. 715. Per quanto riguarda le

fattispecie non accertate in maniera definitiva, relative al presunto accordo a livello svizzero nel 2012 riguardante gli sconti (v. n. marg. 425 segg.) e alle cooperative in materia di pubblicità e di sponsorizzazione (v. n. marg. 428 segg.), l'inchiesta è chiusa senza seguito. 716. I costi di procedura ammontano a 1'096'061 franchi e sono da attribuire alle parti al procedimento indicate al n. marg. 465 in funzione dei diversi dispendi di risorse comportati dalle singole imprese (v. n. marg. 697 segg.): AMAG Group SA e Automobili e Motori SA solidalmente: [>200'000] franchi; Autoronchetti Sagl: [0–200'000] franchi; Garage Karpf & Co. e GARAGE 3 VALLI SA solidalmente: [0–200'000] franchi; Garage Carrozeria Maffei SA: [0–200'000] franchi; Garage Nessi SA: [0–200'000] franchi; GARAGE WEBER-MONACO SA: [0–200'000] franchi; TOGNETTI AUTO SA: [>200'000] franchi. 717. I restanti costi di procedura sono a carico della cassa dello Stato.

211

F Dispositivo Sulla base della fattispecie e delle considerazioni precedenti, la COMCO decide (art. 30 cpv. 1 LCart): 1. È vietato a Autoronchetti Sagl e Garage Carrozeria Maffei SA: 1.1. nell'ambito di commesse pubbliche per la fornitura di autoveicoli nuovi: – scambiare con i concorrenti prezzi di vendita delle offerte ed elementi del prezzo di vendita delle offerte prima della scadenza del termine per presentare le offerte, o nella misura in cui non sia stato impartito un termine, prima dell'aggiudicazione; – richiedere ai concorrenti di presentare offerte di sostegno o fittizie o di astenersi dal presentare un'offerta; – presentare offerte di sostegno o fittizie e astenersi dal presentare un'offerta a seguito di un accordo con i concorrenti; 1.2. nell'ambito della vendita di veicoli nuovi a clienti finali: – fissare, direttamente o indirettamente, il prezzo di vendita ed elementi del prezzo di vendita, come sconti e pacchetti consegna, con i concorrenti; 1.3. nell'ambito della vendita di veicoli nuovi a clienti finali e delle relative attività di marketing: – concordare con i concorrenti la ripartizione del mercato in funzione di zone geografiche o di partner commerciali. 2. La COMCO approva le conciliazioni concluse da AMAG Automobili e Motori SA, Garage Karpf & Co., Garage Nessi SA, GARAGE WEBER-MONACO SA e TOGNETTI AUTO SA con la Segreteria della COMCO, il cui contenuto è il seguente:

E. 8

Dal tedesco “Volkswagen Nutzfahrzeugen”.

E. 9

Atti I.12, pagg. 1 segg.; I.350, pagg. 1 segg.

8

Illustrazione 1: Organigramma di AMAG Group (fonte: AMAG) 5. Fino al 2020 la distribuzione di veicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen avveniva anche tramite partner commerciali, statuto introdotto il 1° novembre 2009 nella rete di distribuzione di AMAG.11 Si tratta di partner di servizio che avevano un contratto di collaborazione con un concessionario o una succursale di AMAG per la vendita di veicoli di uno o più marchi del gruppo Volkswagen. I partner di servizio sono delle imprese che hanno un contratto con AMAG Import per la fornitura di servizi di riparazione e di manutenzione per veicoli di uno o più marchi del gruppo Volkswagen. Sulla base di un contratto di collaborazione il partner di servizio acquisiva lo statuto di partner commerciale e poteva vendere a clienti finali veicoli nuovi di uno o più marchi del gruppo Volkswagen per le quali era stata conclusa la collaborazione. Questi veicoli potevano essere ordinati e acquistati presso il

concessionario o la succursale AMAG di riferimento sulla base di determinate condizioni d'acquisto che vengono rinnovate periodicamente, in genere di anno in anno. Il partner commerciale aveva dei propri obiettivi di vendita, concordati con il concessionario o la succursale AMAG di riferimento. 6. L'interesse del contratto di collaborazione era giustificato dal fatto che anche i partner di servizio, non in grado di soddisfare i criteri (soprattutto qualitativi) stabiliti dall'importatore e di effettuare gli investimenti richiesti per essere ammessi come concessionari nella rete di distribuzione, avevano così la possibilità di effettuare delle vendite di veicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen. Dal canto suo, il concessionario o la succursale di AMAG poteva approfittare delle vendite di veicoli nuovi effettuate da parte del rispettivo o dei rispettivi partner commerciali per raggiungere i propri obiettivi di vendita fissati da AMAG Import.¹² Nonostante il

E. 10

Il sistema di distribuzione di AMAG Import è stato modificato nel corso del 2020. Il nuovo sistema non prevede più lo statuto di partner commerciale (v. atto XIV.A.23, pag. 6).

E. 11

Atto I.350, pag. 4. Questo statuto sostituisce e corrisponde alla figura dell'“intermediario permanente” (“ständige Vermittler”) o del “rivenditore” (“Wiederverkäufer”).

E. 11.00

a Giubiasco per poi andare a pranzo io e te? [...]” (v. n. marg. 243).⁷³⁷ – “[...] Da venerdì tutti i CM sono stati informati e hanno ricevuto le tabelle quindi siamo partiti / Effettuerò dei controlli da lunedì e quindi ritengo il tutto ufficiale / Per l'Octavia ti propongo di fare la correzione all'arrivo della nuova nelle prossime settimane non vorrei mandare modifiche o correzioni per non confonderli troppo hanno già troppe cose a cui stare attenti capisci a cosa mi riferisco Sono stato molto duro e sono partito a mille / Per la pubblicità propongo di attivarci con incontri con i CM separati per marchio ad intervalli regolari I primo verso metà febbraio Mando alcune proposte x Audi VW e Skoda / Con la ditta di Riazzino c'è tempo per il momento non ho nulla in ballo [...]” (v. n. marg. 244).⁷³⁸ – “[...] Che ne dici di trovarci per fare il punto e abbozzare un piano strategico 2013? Propongo il 17 o ma 18 dicembre ore 11.00 da me a Lugano [...]” (v. n. marg. 251).⁷³⁹ – “[...] allegato ti inoltrò per conoscenza la proposta di base per le mie filiali. Cosa ne pensi? Per domani ore 18.00 dove? Hai un'idea? [...]? Posso chiedere se ci lasciano la saletta! Fam sav é [fammi sapere] [...]” (v. n. marg. 253).⁷⁴⁰ – “[...] Che ne dici se io applicassi la stessa formula che usi tu per i tuoi agenti? -1% su fattura / + x% a raggiungimento obiettivi personali (con diversi livelli) / + x% se noi raggiungiamo i nostri / Flotta? Che ne dici? [...]” (v. n. marg. 254).⁷⁴¹ – “[...] Con la presente non voglio entrare nel merito delle polemiche di questi giorni, suscitate dalla mia prima proposta riguardante i margini Agenti per il 2013. [...] ed io abbiamo attentamente analizzato i dati e le condizioni contrattuali ufficiali Amag Import,

⁷³⁴ Atto V.C.27. ⁷³⁵ Atto II.54. V. anche atto XIV.A.5, allegato 32. ⁷³⁶ Atto II.55. V. anche atto XIV.A.5, allegato 33. ⁷³⁷ Atto II.59. ⁷³⁸ Atto II.60. V. anche atto XIV.A.5, allegato 37. ⁷³⁹ Atto XIV.A.14, allegato 343. ⁷⁴⁰ Atti II.86–87. V. anche atto XIV.A.5, allegato 41. ⁷⁴¹ Atto XIV.A.14, allegato 270.

101

e siamo arrivati alla conclusione che senza l'oggettività necessaria, una presa di posizione empirica non è coerente e porta a giudizi affrettati e poco trasparenti. Con [...] abbiamo

inoltre valutato la possibilità di applicare uniformemente per il Ticino, le formule da lui usate per i marchi rappresentati VP e SP. Mi permetto quindi di proporvi un nuovo incontro dove, sulla base di un confronto matematico 2012/2013 (prendendo le vetture fatte nel 2012) e con le condizioni contrattuali alla mano, andremo ad analizzare i valori e gli scostamenti. Come anticipato nella mia e-mail inviata a [...], e credo di aver sempre mantenuto le mie promesse, se gli scostamenti fossero eccessivi vi assicuro che sono pronto a correggere la mia posizione, come l'ho sempre fatto. Propongo le date seguenti: Giovedì 17 gennaio o Venerdì 18 gennaio Ore 15.00 [...] Attendo vostro cortese riscontro. [...]" (v. n. marg. 255).742 – “[...] Propongo, viste le tue sicuramente meritate vacanze, di congelare le condizioni fino a fine febbraio. Ho dato disposizioni di applicare fino a fine febbraio, su tutte le consegne e ordini Audi e VW NF, le condizioni 2012. Attendo vostre proposte per una data entro la fine di febbraio. [...]" (v. n. marg. 255).743 – “[...] spero che questa iniziativa incontri il vostro pieno consenso e possa essere d'esempio per una gestione mirata e intelligente delle vendite durante l'anno. Mi raccomando una cosa...lavorate il vostro territorio di riferimento e non "cannibalizziamo"! La collaborazione con i partner nella regione è per me fondamentale e controllerò affinché gli accordi vengano mantenuti. [...]" (v. n. marg. 288).744 316. Le altre parti al procedimento si affidavano alla guida e alla verifica di AMAG Ticino per la messa in atto del coordinamento della politica dei prezzi. Ciò risulta, ad esempio, dai protocolli di riunioni interne di Tognetti Auto, i quali dimostrano che quest'impresa definiva la propria strategia di vendita in base a quanto stabilito da AMAG Ticino (n. marg. 232 e 256), o da alcuni scambi di email (v. in particolare le rilevanze istruttorie esposte al n. marg. 286). Sintomatico di questo stato di cose è in particolare quanto affermato da [...] (Tognetti Auto) in un'email del 4 aprile 2013 indirizzato a [...] (AMAG Ticino) e già citato precedentemente (n. marg. 289): “[...] Il mio pensiero lo conosci e credo di essermi sempre dimostrato molto aperto alle tue esigenze : ogni volta che hai proposto riduzioni di sconto o simili ho sempre aderito; questo per un motivo principale: la convivenza ! [...]”.745 317. Anche il modo in cui [...] (Garage Karpf) si rivolge a [...] (AMAG Ticino) per discutere della politica degli sconti, suggerendo che vengano aggiornate le tabelle sconti (n. marg. 240), dimostra che AMAG Ticino assumeva la gestione operativa del coordinamento della politica dei prezzi tra le parti al procedimento, avendo in particolare l'incarico di elaborare e suggerire la strategia da adottare in questo contesto. 318. Come rivela lo scambio tra [...] (AMAG Ticino) e [...] (AMAG) riportato sopra (n. marg. 242), è evidente che anche in seno alla dirigenza stessa di AMAG si aveva la percezione che AMAG Ticino beneficiava di una forte leadership sui concessionari e partner commerciali attivi sul territorio del Cantone Ticino che gli permetteva di gestire con rigore (rispetto a quanto avveniva in altre regioni della Svizzera) il cosiddetto “processo di armonizzazione” della politica degli sconti:

742 Atti II.90, II.92. V. anche atti V.B.26; V.C.93; XIV.A.11, allegato 216. 743 Atto II.92. V. anche atti V.B.29; V.C.93; XIV.A.11, allegato 217. 744 Atto II.101. 745 Atto XIV.A.14, allegato 304.

102

– “[...] Ich werde die Daten nochmals prüfen. Es sollte nur den 490.- statt 450.- geändert sein. Ich werde mit die Private in der Region die Daten harmonisieren, d.h. es können kleine Unstimmigkeiten doch noch geben. Diese Harmonisierungsprozess wird ein Paar Jahren dauern. Ich bin der Meinung dass die Betriebswirtschaft in der Region eine eigene und bestimmte Dynamik hat, und wenn diese gut ist sollte nicht zuviel geändert werden.

Die Verkäuferleitfäden sollten nicht alles standardisieren, eine gewisse Freiheit ist immer Gewünscht und notwendig [...]” (email del 6 gennaio 2012 di [...] [AMAG Ticino], v. n. marg. 242).⁷⁴⁶ – “[...] Ich bin der Meinung, dass Du Deine Region Ticino im Griff hast und dass Du weiter so machen. Wir haben aber Regionen, wo wir grosse Probleme haben, da die Führung schwach ist – da bin ich der Meinung, dass wir klare Regeln haben müssen. Leider werden sie im Moment wie Du richtig festgestellt hast NOCH NICHT eingehalten – wir arbeiten aber daran – das geht allenfalls auch noch eine gewisse Zeit, bis wir alle Verkäufer / MWR / GF so weit haben. [...]”⁷⁴⁷ (email del 6 gennaio 2012 di [...] [AMAG]).³¹⁹. Anche dopo il cambio del modo di procedere deciso nel 2014 (n. marg. 266 segg.), AMAG Ticino ha fatto in modo di dare continuità al coordinamento della politica dei prezzi, comunicando gli sconti e pacchetti consegna ai concessionari e ai partner commerciali implicati in occasione di riunioni ad hoc (n. marg. 268): “[...] Meccanismo simile all’anno scorso ma non possiamo più comunicare gli sconti. Ti consiglio di invitarlo da te e mostrargli la nostra tabella sconti e fare un piano volumi per ogni trimestre. aspetto un tuo breve protocollo della visita e degli accordi. [...]”⁷⁴⁸ ³²⁰. AMAG Ticino si adoperava per alimentare il coordinamento della politica dei prezzi, informando regolarmente i concorrenti sulle condizioni stipulate con clienti flotta e sulle azioni di vendita promosse (v. in particolare le rilevanze istruttorie esposte ai n. marg. 281 seg., 285, 288 seg., 291, 293 segg.). ³²¹. Il ruolo di forza motrice di AMAG Ticino emerge altresì in modo chiaro da uno scambio di email nell’aprile del 2013 in merito alla vendita di veicoli del marchio Audi già menzionato precedentemente (n. marg. 290) e riproposto a titolo illustrativo qui di seguito: – “...che ne dici di promuovere la vendita dei motori Diesel Audi per garantire il raggiungimento del margine qualità? Io pensavo di fare un concorso per i venditori e dare un premio ai 3 venditori che hanno a fine anno la quota diesel più alta, a condizione naturalmente che la filiale abbia raggiunto l’obiettivo Import. Conteggio per il venditore: 1 punto per ogni motore diesel venduto e 1 punto supplementare se in permuta viene ripreso un motore benzina Durata concorso venditori: termine 31.12.2013 (consegna) Inoltre volevo lasciare al venditore, durante magari il mese di maggio e giugno + magari anche settembre, la possibilità di usare la seguente agevolazione: premio contratto = tassa di circolazione annuale (sulla fattura dell’imposta è ben visibile) Il premio però non va in deduzione ma a favore di un acquisto supplementare di accessori, prima rata leasing... che ne dici? Sono il solito lo so ma non riesco a stare fermo e aspettare...[...]” (email di [...] [AMAG Ticino] del 5 aprile 2013).⁷⁴⁹ – “[...] il principio mi sembra intelligente: unica cosa mi fa un po' paura per certi motori : mi sembra che SQ5 costi [...] Fr. (non sono sicuro). Onestamente noi dove abbiamo la più grande difficoltà in Audi è con modelli come A4 Avant (defunta !) e come sempre

⁷⁴⁶ Atto II.57. ⁷⁴⁷ Atto II.58. ⁷⁴⁸ Atto XIV.A.5, allegato 49. V. anche atti II.149; XIV.A.5, allegato 50; XIV.A.5, allegato 51; II.150; XIV.A.5, allegato 52. ⁷⁴⁹ Ibid.

103

A6 / A7: se per queste 2 abbiamo poco margine (forse dobbiamo riguardare un po' la tabella e diventare un po' più "aggressivi"), a me piacerebbe cercare di fare qualcosa per A4; non penso possiamo lasciarla morire così.... Su A3 attualmente abbiamo già i Fr. [...] da parte di import, Q3 abbiamo nuovi modelli speciali, ... Questo il primo ragionamento, ma sono aperto. [...]” (email di [...] [Tognetti Auto] del 6 aprile 2013).⁷⁵⁰ – “[...] e se facessimo appunto una campagna regionale, Caffè e CdT, solo per A4,A5,A6,A7, e A8 dove offriamo la tassa all’acquisto di una motorizzazione Diesel dal 20 aprile a fine maggio/giugno? [...]”

Che ne dici? Io sono convinto sia meglio che aumentare gli sconti! Dammi retta :-) [...]” (email di [...] [AMAG Ticino] del 6 aprile 2013).751 – “[...] Così , escludendo i modelli dove abbiamo meno difficoltà, per me andrebbe bene” (email di [...] [Tognetti Auto] del 6 aprile 2013).752 – “Ottimo, preparo io una bozza e a breve te la sottopongo per partire appena possibile. [...]” (email di [...] [AMAG Ticino] del 6 aprile 2013).753 B.3.3.6.2 Autoronchetti 322. Nonostante il fatto che un primo contatto in relazione agli sconti e pacchetti consegna presente agli atti risalga al 2010754, il quadro di insieme che emerge dalle risultanze istruttorie (cfr. in particolare 225 segg. e mezzi di prova citati), valutate nella loro globalità, porta a ritenere che Autoronchetti era coinvolto, seppure marginalmente, nelle attività di coordinamento in materia di politica dei prezzi, perlomeno, sin dal momento in cui ha acquisito lo statuto di partner commerciale nel novembre del 2009 (v. n. marg. 11) e fino al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta (cfr. in particolare n. marg. 235 seg., 265, 268, 270, 271 e 273 e mezzi di prova citati). 323. Non vi sono prove di una dissociazione pubblica da parte di Autoronchetti dalle pratiche descritte precedentemente o una denuncia di tali comportamenti alle autorità competenti. B.3.3.6.3 Gruppo Karpf 324. Dagli atti emerge che Gruppo Karpf era coinvolto nelle attività di coordinamento in materia di politica dei prezzi, perlomeno, dal 2006 al 26 giugno del 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta (cfr. in particolare n. marg. 228, 235, 240 seg., 245, 248 seg., 253– 255, 258, 261, 270, 273, 301 segg. e mezzi di prova citati). 325. Come risulta in particolare dagli scambi di email con AMAG Ticino in merito alla tabella sconti del 2012 (n. marg. 240) e del 2013 (n. marg. 255), Gruppo Karpf era attivamente coinvolto nelle discussioni e concertazioni riguardanti il coordinamento di una politica dei prezzi comune. 326. Inoltre, lo stesso Gruppo Karpf ha riconosciuto di avere partecipato al coordinamento in materia di politica dei prezzi come componente di un piano globale messo in atto tra gli anni 2006 e fine giugno 2018 (v. n. marg. 57).755

750 Atto XIV.A.14, allegato 347. 751 Ibid. 752 Atto XIV.A.14, allegato 348. 753 Atto II.106. 754 Atto XIV.A.11, allegato 199. 755 Atti XVII.A.1–2.

104

327. Non vi sono prove di una dissociazione pubblica da parte di Gruppo Karpf dalle pratiche descritte precedentemente o una denuncia di tali comportamenti alle autorità competenti. 328. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, Gruppo Karpf ha dichiarato che lo scopo della tabella sconti “[...] -Karpf” (v. n. marg. 245) era l’utilizzo di tali condizioni nelle vendite come intermediario per i veicoli del marchio Škoda da parte di Garage Karpf (non essendo distributore autorizzato di tale marchio) e del marchio VW PW da parte di [...] (non essendo distributore autorizzato di tale marchio).756 Indipendentemente dall’utilizzo che ne è stato fatto, come già illustrato (v. n. marg. 245), tali documenti stanno a testimoniare che gli sconti per i clienti finali indicati nella tabella sconti “[...] -Karpf” sono identici a quelli della tabella sconti di AMAG Ticino, inviata da [...] (AMAG Ticino) a [...] (Garage Karpf) il 5 gennaio 2012 (v. n. marg. 241). 329. In relazione allo scambio di email del gennaio 2013 tra [...] (AMAG Ticino), [...] (Garage Karpf), [...] (Garage Maffei) e [...] (Garage Nessi) (v. n. marg. 255), Gruppo Karpf ha asserito che si tratterebbe di una discussione riguardante le condizioni di acquisto dei partner commerciali e non di condizioni di vendita.757 Contrariamente all’opinione di Gruppo Karpf, dall’email del 14 gennaio 2012 di [...] (Garage Karpf) emerge che oggetto della discussione non erano unicamente le condizioni di acquisto dei partner commerciali,

ma pure la proposta di [...] (AMAG Ticino) di ridurre gli sconti al fine di migliorare la redditività. Nell’email in questione, lo stesso [...] (Garage Karpf) parla di un accordo “per rivedere la politica degli sconti” (v. n. marg. 255 e mezzi di prova citati). Inoltre, il fatto che la discussione tra le imprese coinvolte vertesse (anche) sulla politica degli sconti, risulta in modo evidente in particolare dagli elementi probatori seguenti (e già citati in precedenza): l’email del 5 febbraio 2013 con la quale [...] (AMAG Ticino) ha trasmesso la tabella sconti di AMAG Ticino aggiornata e definitiva a Garage Maffeis, Garage Karpf, Tognetti Auto, [...], Garage Nessi, Autoronchetti e Garage Weber-Monaco (v. n. marg. 257), l’email del 6 febbraio 2013 con la quale [...] (Garage Karpf) ha risposto all’email di [...] del 5 febbraio 2012, chiedendo di specificare che le nuove condizioni sono valide da subito (v. n. marg. 257) e il protocollo di riunione del 7 febbraio 2013 tra [...] (AMAG Ticino) e [...] (Garage Karpf) in cui figurano in particolare i passaggi “Le condizioni di vendita per il 2013, unificate a livello regionale” / “accordo ok”, “Consegna tabella Sconti e pacchetti 2012 (Corretta vedi mail [...] del 6.02.2013)” (v. n. marg. 258). 330. Riguardo all’email del 1° marzo 2012 con la quale [...] (Garage Karpf) ha trasmesso ad [...] (AMAG Sorengo) un’offerta per un cliente finale concernente un modello del marchio VW NF (v. n. marg. 280), Gruppo Karpf ha affermato che la ragione di tale invio sarebbe riconducibile a una domanda tecnica legata al carico rimorchiato del modello in questione. 758 Anche a volere ammettere tale giustificazione, rimane il fatto che Garage Karpf ha trasmesso a un concorrente un’offerta per un cliente finale nella quale figurano il prezzo finale, lo sconto e il pacchetto consegna (v. n. marg. 280). B.3.3.6.4 Garage Maffeis 331. Nonostante il fatto che un primo elemento del coordinamento in relazione alle tabelle sconti presente agli atti risalga al 2007759, il quadro d’insieme che emerge dalle risultanze istruttorie (cfr. in particolare 225 segg. e mezzi di prova citati), valutate nella loro globalità, porta a ritenere che Garage Maffeis era coinvolto nelle attività di coordinamento in materia di politica dei prezzi, perlomeno, dal 2006 al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura

756 Atto XIX.95, n. marg. 33. 757 Atto XIX.95, n. marg. 34. 758 Atto XIX.95, n. marg. 35. 759 Atto V.C.1.

105

dell’inchiesta (cfr. in particolare n. marg. 227, 233, 235 seg., 249, 257, 261, 268, 270, 273 e mezzi di prova citati). 332. Come risulta in particolare dagli scambi intercorsi con AMAG Ticino in merito alle condizioni di vendita del 2009 (n. marg. 233) e del 2013 (n. marg. 255), Garage Maffeis era attivamente coinvolto nelle discussioni e concertazioni riguardanti il coordinamento di una politica dei prezzi. 333. Non vi sono prove di una dissociazione pubblica da parte di Garage Maffeis dalle pratiche descritte precedentemente o una denuncia di tali comportamenti alle autorità competenti. B.3.3.6.5 Garage Nessi 334. Nonostante il fatto che un primo elemento del coordinamento a carico di Garage Nessi in relazione alle tabelle sconti presente agli atti risalga al 2008760, il quadro d’insieme che emerge dalle risultanze istruttorie (cfr. in particolare 225 segg. e mezzi di prova citati), valutate nella loro globalità, porta a ritenere che Garage Nessi era coinvolto, seppure marginalmente, nelle attività di coordinamento in materia di politica dei prezzi, perlomeno, dal 2006 al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta (cfr. in particolare n. marg. 229, 234, 235 seg., 247, 255, 257, 261, 268 seg., 273, 288, 295 e mezzi di prova citati). 335. Non vi sono prove di una dissociazione pubblica da parte di Garage Nessi dalle pratiche descritte precedentemente o una denuncia di tali comportamenti alle autorità competenti. 336. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria,

Garage Nessi ha affermato che non sarebbero stati rinvenuti elementi probatori a suo carico in relazione al coordinamento della politica dei prezzi né per gli anni dal 2006 al 2009 né per gli anni a partire dal 2015.⁷⁶¹ Per quanto riguarda le discussioni in merito agli sconti ai clienti con le imprese coinvolte e le tabelle sconti ricevute da AMAG Ticino negli anni dal 2010 al 2014, Garage Nessi ha asserito che il suo coinvolgimento sarebbe passivo, puntuale e marginale.⁷⁶² Garage Nessi ha pure fatto valere che, nella maggior parte dei casi, la scontistica applicata ai propri clienti finali si scostava dalle condizioni di vendita comunicate da AMAG Ticino.⁷⁶³ Per dimostrare tale punto, alla sua presa di posizione Garage Nessi ha allegato delle tabelle riassuntive e fatture riguardanti le vendite di veicoli nuovi negli anni dal 2009 al 2019.⁷⁶⁴ 337. La posizione di Garage Nessi non può essere condivisa. 338. Per quanto riguarda gli anni dal 2006 al 2009, si rileva che il primo elemento probatorio che indica l'esistenza di un accordo sugli sconti risale al 2006 e si tratta di un documento ritrovato durante la perquisizione presso Tognetti Auto e che porta il titolo "Bozza Accordo di sconti" (v. n. marg. 225 e mezzi di prova citati). Tabelle sconti o indicazioni sugli sconti di AMAG Ticino in merito agli anni 2006–2008 sono stati ritrovati presso Garage Karpf, Garage Maffeis e Garage Weber-Monaco (v. n. marg. 227 seg.). Nel documento del 14 gennaio 2008 appartenente ad AMAG Ticino che contiene una tabella riguardante gli accordi sulla pubblicità e sugli sconti per la vendita di veicoli dei marchi Audi e VW a clienti finali figurano anche i nomi "[...]" (Garage Nessi) e "Garage P.G. Nessi" (v. n. marg. 229 seg. e mezzi di prova citati). Come già indicato in precedenza (v. n. marg. 230), poiché nelle colonne della tabella in questione era richiesto il "visto" per i diversi accordi, risulta che AMAG Ticino aveva previsto un incontro o una discussione con i rappresentanti delle imprese menzionate nel documento, tra

760 Atto II.33. 761 Atto XIX.97, n. marg. 31 segg. 762 Atto XIX.97, n. marg. 40 segg. 763 Atto XIX.97, n. marg. 43 segg. 764 Atto XIX.97, allegati 1–20. Cfr. pure atto XIX.38, allegato 7 n. marg. 17 e allegato 8.

106

cui Garage Nessi. Da quanto emerge dall'email del 25 marzo 2008 di [...] (AMAG Ticino) ai propri collaboratori (v. n. marg. 231 e mezzi probatori citati), questo incontro o discussione avente come oggetto l'accordo sugli sconti ha avuto effettivamente luogo e ciò si deduce dalle parole utilizzate dallo stesso [...] (AMAG Ticino): "[...] Questa tabella è stata discussa a livello regionale trovando il consenso di tutti. [...]".⁷⁶⁵ Il fatto che questo email interno sia stato inoltrato a [...] (AMAG Bellinzona), [...] (Tognetti Auto), [...] (Garage Maffeis), [...] (Garage Nord-Sud) e [...] Garage Weber-Monaco), ma non a Garage Nessi, non è rilevante ai fini della determinazione del coinvolgimento di quest'ultimo per i motivi seguenti: – In primo luogo, è bene ricordare che negli anni dal 2006 alla fine del 2011 la direzione di AMAG Ticino era divisa tra la regione del Sopraceneri e la regione del Sottoceneri e che fino al 2008, la direzione del Sopraceneri era assunta da [...], mentre dal 2009 al 2011 da [...] (v. n. marg. 10). In quel periodo, per quanto riguarda le relazioni contrattuali, Garage Nessi ricadeva nella sfera di competenza della direzione del Sopraceneri. – In secondo luogo, negli anni dal 2006 alla fine del 2011, la comunicazione delle condizioni di vendita concordate della tabella sconti avveniva soprattutto tramite la direzione di AMAG Ticino del Sopraceneri ([...] o [...]). In effetti, come emerge da documenti del 2008 e 2009 appartenenti a Garage Nessi e riguardanti le discussioni per un accordo di rivenditore autorizzato del marchio VW PW, AMAG Bellinzona era il referente di AMAG Ticino per le relazioni con Garage Nessi e la

comunicazione degli sconti (v. n. marg. 234 e mezzi di prova citati).⁷⁶⁶ Secondo tali documenti, in relazione ai veicoli nuovi, si faceva riferimento agli sconti, ristorni flotta e ristorni finali secondo la tabella AMAG Retail.⁷⁶⁷ Già in un progetto di accordo del dicembre 2008 intitolato “Accordo di Rivenditore autorizzato VW” figura il passaggio “Le VN [vetture nuove] (vedi tabella AMAG Retail) per gli sconti, i ristorni flotta e i ristorni finali”.⁷⁶⁸ Questo passaggio è contenuto nel progetto di accordo del gennaio 2009⁷⁶⁹ e nel documento intitolato “Accordo Partner di vendita” del 4 giugno 2009, firmato da [...] (AMAG Bellinzona) e [...] (Garage Nessi)⁷⁷⁰. Inoltre, lo stesso passaggio è contenuto nell’accordo di partner di vendita firmato il 31 dicembre 2009, documento al quale è allegata la tabella sconti di AMAG Ticino valida per il 2010 aggiornata al 31 dicembre 2009.⁷⁷¹ Contrariamente a quanto sostenuto da Garage Nessi nella sua presa di posizione, da una valutazione complessiva dei mezzi probatori a disposizione si ritiene che con i termini “Tabella AMAG Retail” e “sconti” utilizzati nei progetti di accordi e accordi di rivenditore autorizzato/partner di vendita erano intesi gli sconti e pacchetti consegna validi per la vendita di veicoli nuovi a clienti finali e contenuti nelle tabelle sconti così come descritte ai n. marg. 221 segg. 339. Sulla base di tali elementi, è possibile dedurre che, contrariamente a quanto fatto valere nella sua presa di posizione, Garage Nessi era coinvolto nelle attività di coordinamento della politica dei prezzi negli anni dal 2006 al 2009. 340. In merito agli anni dal 2010 al 2014, Garage Nessi non contesta il fatto di avere partecipato alle discussioni e agli incontri aventi come oggetto la politica degli sconti e di essere stato

765 Atto V.C.27. 766 Ciò è confermato anche negli anni successivi, come risulta in modo evidente dall’email del 13 febbraio 2014 di [...] (AMAG Ticino) a [...] AMAG Bellinzona) (v. n. marg. 268 e mezzi di prova citati). 767 Atto V.D.2, pagg. 6, 8 e 13. 768 Atto V.D.2, pag. 6. 769 Atto V.D.2, pag. 8. 770 Atto V.D.2, pag. 13 771 Atto V.D.2, pagg. 16 e 19.

107

destinatario delle comunicazioni concernenti le tabelle sconti di AMAG Ticino.⁷⁷² Il fatto che Garage Nessi nella maggior parte dei casi si sia discostato dalle condizioni di vendita concordate con le altre imprese coinvolte o che non le abbia rispettate non è sufficiente a determinare la propria estraneità al coordinamento in materia di politica dei prezzi. Senza pubblico distanziamento, questo tipo di comportamento non sarebbe facilmente distinguibile da un mero inganno nei confronti delle altre imprese partecipanti a tale coordinamento. Un tale inganno avrebbe permesso a Garage Nessi sia di approfittare dei benefici derivanti dal coordinamento in materia di politica dei prezzi sia di discostarsene puntualmente quando gli fosse tornato più comodo. A ciò si aggiunge che l’intesa sulle tabelle sconti concerneva gli sconti al cliente finale e i pacchetti consegna per le prime offerte (v. n. marg. 220). Da un punto di vista obiettivo, gli sconti finali fatturati al cliente non sono paragonabili alle prime offerte. In effetti, gli sconti e i pacchetti consegna concessi nel quadro del contratto di acquisto non corrispondono per forza a quelli delle prime offerte, poiché l’offerta finale è il risultato di una negoziazione (v. n. 494). Come emerge dagli atti (v. in particolare n. marg. 240, 241, 242, 255 e mezzi di prova citati), l’obiettivo dell’intesa era quello di ridurre gli sconti attraverso l’armonizzazione delle condizioni di vendita contenute nelle tabelle sconti per le prime offerte. In questo modo, al cliente che avesse voluto rivolgersi a più distributori veniva sottratto un mezzo di pressione nel quadro della negoziazione per l’acquisto del veicolo. Per questi motivi, le tabelle riassuntive inerenti alle

vendite di veicoli nuovi e le fatture per gli anni 2009–2019 allegare alla presa di posizione⁷⁷³ non servono a dimostrare che Garage Nessi non si sia attenuto all'obiettivo comune concordato descritto sopra. 341. Inoltre, da alcuni scambi di email del 2013, 2015 e 2017 risulta che Garage Nessi era coinvolto nello scambio di offerte e altri elementi del prezzo (v. n. marg. 288, 293 e 295 e mezzi di prova citati). B.3.3.6.6 Garage Weber-Monaco 342. Nonostante il fatto che i primi elementi del coordinamento in relazione alle tabelle sconti presenti agli atti risalgano al 2008⁷⁷⁴, il quadro d'insieme che emerge dalle risultanze istruttorie (cfr. in particolare 225 segg. e mezzi di prova citati), valutate nella loro globalità, porta a ritenere che Garage Weber-Monaco era coinvolto, seppure marginalmente, nelle attività di coordinamento in materia di politica dei prezzi, perlomeno, sin dal momento in cui ha acquisito lo statuto di rivenditore nel dicembre del 2007 (marg. 25) e fino al 26 giugno 2018, data che coincide con l'apertura dell'inchiesta (cfr. in particolare n. marg. 227 e 229, 235 segg., 257, 261, 268, 270, 273, 295 e mezzi di prova citati). 343. Non vi sono prove di una dissociazione pubblica da parte di Garage Weber-Monaco dalle pratiche descritte precedentemente o una denuncia di tali comportamenti alle autorità competenti. 344. Inoltre, lo stesso Garage Weber-Monaco ha riconosciuto di avere partecipato al coordinamento in materia di politica dei prezzi come componente di un piano globale messo in atto tra gli anni 2006 e fine giugno 2018 (v. n. marg. 57).⁷⁷⁵

772 Atto XIX.97, n. marg. 31 segg. 773 Atto XIX.97, allegati 1–20. 774 Atti II.33; V.E.1. 775 Atti XVII.C.1, 4.

108

B.3.3.6.7 Tognetti Auto 345. Sulla base degli elementi probatori a disposizione risulta che Tognetti Auto era coinvolto nelle attività di coordinamento in materia di politica dei prezzi, perlomeno, dal 2006 al 26 giugno 2018, data che coincide con l'apertura dell'inchiesta (cfr. in particolare n. marg. 226 e 277, 229 segg., 235 segg., 273 segg., 297 segg., 304, segg. e mezzi di prova citati). 346. Dal contenuto degli scambi intercorsi, e in gran parte riportati precedentemente (cfr. in particolare n. marg. 238, 243 segg., 246, 249 segg., 253 segg., 260, 278, 286 segg., 298 segg., 305 segg. e rilevanze istruttorie citate), emerge in modo evidente che la partecipazione di Tognetti Auto era caratterizzata da un importante sostegno alla realizzazione del coordinamento della politica dei prezzi e da una stretta collaborazione con AMAG Ticino riguardo l'adozione e il controllo dell'applicazione di condizioni di vendita comuni, così come l'armonizzazione a livello regionale di margini e provvigioni per i partner commerciali. 347. A ciò si aggiunge che lo stesso Tognetti Auto ha riconosciuto di avere partecipato al coordinamento in materia di politica dei prezzi come componente di un piano globale messo in atto tra gli anni 2006 e fine giugno 2018 (v. n. marg. 57).⁷⁷⁶ B.3.4 Ripartizione del territorio 348. Le risultanze istruttorie attestano l'esistenza tra le parti al procedimento di un'intesa sulla ripartizione del mercato in funzione del territorio, attraverso la condivisione di regole di condotta fondate principalmente sulla "non belligeranza" reciproca. 349. Tale intesa si è concretizzata nell'astensione reciproca dal partecipare a delle commesse pubbliche al di fuori della zona di rispettiva competenza (v. sotto B.3.4.1), dal formulare offerte più competitive o vantaggiose a clienti provenienti da territori al di fuori della rispettiva zona di competenza (v. sotto B.3.4.2) e dallo svolgere attività di promozione in zone di competenza attribuite ad altri concorrenti (v. sotto B.3.4.3). 350. Per quanto riguarda il territorio, sulla base dei documenti agli atti emerge che questo era suddiviso fondamentalmente in base ai distretti

amministrativi del Cantone Ticino: Mendrisio, Lugano, Locarno, Vallemaggia, Bellinzona, Riviera, Leventina e Blenio. Le zone facenti riferimento ai distretti di Mendrisio, Lugano e Bellinzona erano di competenza di AMAG Ticino e dei suoi partner commerciali (Autoronchetti, Garage Maffeis, Garage Nessi e Garage Weber-Monaco). Tuttavia, in linea di principio, questi ultimi dovevano limitare le loro attività commerciali alla zona nella quale la loro sede era ubicata: ad esempio, salvo accordo di AMAG Ticino, Garage Weber-Monaco con sede a Vezia (Luganese) non avrebbe potuto condurre delle attività di promozione a Lugano o a Mendrisio.⁷⁷⁷ I distretti di Locarno, a eccezione delle frazioni appartenenti al Comune di Gambarogno, e Vallemaggia erano di competenza di Tognetti Auto.⁷⁷⁸ Riviera, Leventina e Blenio rientravano invece nella competenza territoriale di Gruppo Karpf (Garage Karpf, Faido, e Garage 3 Valli, Biasca).⁷⁷⁹

776 XVII.B.1, 4. 777 Cfr. atti V.E.10; XIV.A.18, allegati 472–474. 778 Cfr. ad esempio XIV.A.18, allegati 463 e 465. Cfr. anche verbale di audizione di [...] del 22.09.2020, atto XV.3, par. 376–379. 779 Cfr. ad esempio XIV.A.18, allegati 483, 488 e 500. Cfr. anche verbale di audizione di [...] del 22.9.2020, atto XV.3, n. marg. 376–379.

109

Illustrazione 4: Ripartizione del territorio ticinese tra AMAG, concessionari e partner commerciali (fonte: Segreteria) 351. Sulla base degli atti a disposizione, prevalentemente scambi di messaggi di posta elettronica, un'intesa riguardante la ripartizione del territorio è esistita, perlomeno, dal 2009 al 26 giugno 2018 (data dell'apertura dell'inchiesta, v. n. marg. A.3.1). In effetti, i primi elementi probatori delle condotte legate alla ripartizione del territorio sono costituiti da un progetto di lettera e da un'email del 2009 (v. sotto n. marg. 366 e 399). L'ultimo mezzo di prova in relazione a tali pratiche è rappresentato da uno scambio di email del 19 giugno 2018 (v. sotto n. marg. 388). 352. Nel quadro delle osservazioni in relazione al risultato probatorio provvisorio, Tognetti Auto ha sostenuto che le zone di competenza sono state inizialmente concepite e messe in atto da AMAG Import principalmente per definire gli obiettivi di vendita.⁷⁸⁰ Ciò è confermato pure nell'ambito dell'inchiesta preliminare AMAG Vertriebsnetz (il cui risultato è esposto nel rapporto finale del 1° maggio 2018), dalla quale risulta che AMAG Import si fonda su cosiddette “aree di osservazione del mercato” (“Marktbeobachtungsgebiete”) come base di calcolo per la determinazione degli obiettivi di vendita.⁷⁸¹ Tuttavia, né dall'inchiesta preliminare citata sopra né dalla presente inchiesta sono emersi elementi che conducono a ritenere che AMAG Import imponga ai propri distributori autorizzati un divieto o una restrizione di vendere veicoli nuovi al di fuori di tali aree di osservazione del mercato. B.3.4.1 Commesse pubbliche 353. Per quanto riguarda le commesse pubbliche indette dai comuni o da enti pubblici locali tramite concorso pubblico o procedura a invito, dalla documentazione ottenuta nel corso

780 Atto I.676, pag. 6. 781 Cfr. DPC 2019/2, 261, n. marg. 83, AMAG Vertriebsnetz.

110

dell'inchiesta⁷⁸² si evince che le parti all'inchiesta si sono concentrate esclusivamente sulla loro zona di competenza. Ad esempio, AMAG Ticino non ha mai presentato offerte nell'ambito di commesse pubbliche indette tramite concorso pubblico o procedura a invito nella regione del Locarnese, zona di competenza di Tognetti Auto. Allo stesso modo, quest'ultimo si è quasi sempre astenuto dal partecipare a commesse pubbliche indette nella regione del Sottoceneri, zona di competenza di AMAG Ticino e dei suoi partner

commerciali ubicati in questa regione. In tal senso, alla domanda della Segreteria durante l'audizione del 29 novembre 2018 del motivo per il quale Tognetti Auto non avesse mai partecipato alle commesse pubbliche indette dal Comune di Lugano, [...] (AMAG Sorengo) ha esplicitamente dichiarato: "Perché lui è di Locarno. Se viene qui lo sbrano. Io non partecipo alle commesse del suo territorio, come lui non deve permettersi di partecipare alle commesse di Lugano. Una percentuale è data anche dalla vicinanza del garage al committente".⁷⁸³ Altre dichiarazioni rilasciate da persone sentite nell'ambito dell'inchiesta confermano il fatto che le zone di competenza di AMAG Ticino e dei concessionari e partner commerciali implicate venivano di principio rispettate: – "[...] Se un Comune indice un concorso, un concessionario con una sede distante dal Comune non partecipava per principio [...]".⁷⁸⁴ – "Preciso che normalmente si lavora sul territorio dove si è presenti fisicamente. Da noi (AMAG) c'è la regione del Mendrisiotto, di Lugano o di Bellinzona. Poi qualche migrazione di clienti tra le zone c'è sempre stata e ci sarà sempre".⁷⁸⁵ 354. L'esame degli atti porta a ritenere che, di regola, la partecipazione a commesse pubbliche al di fuori della propria zona di competenza avveniva unicamente nel caso in cui il concessionario o partner commerciale fosse stato invitato dal committente a parteciparvi. In questi casi, il concessionario o partner commerciale "extraterritoriale" presentava un'offerta di appoggio. Questo è, ad esempio, avvenuto nel caso dell'offerta presentata da Tognetti Auto nel quadro della commessa pubblica del [...] 2014 indetta dal Comune di [...] tramite procedura ad invito (v. n. marg. 139).⁷⁸⁶ Nello specifico, tramite email del 20 novembre 2014, Tognetti Auto aveva ricevuto da AMAG Ticino l'offerta che quest'ultimo avrebbe inoltrato nell'ambito della commessa pubblica in questione.⁷⁸⁷ La scadenza per l'inoltro delle offerte era previsto per il [...] 2014.⁷⁸⁸ Dalla decisione di aggiudicazione e dalla tabella di calcolo annessa risulta che Tognetti Auto ha presentato un'offerta di [...] franchi più cara rispetto a quella di AMAG Ticino.⁷⁸⁹ 355. Ciò non esclude che possano esserci state delle eccezioni a tale regola. A questo proposito si può menzionare che durante l'audizione in qualità di testimone, [...] (Tognetti Auto) ha sottoposto alle autorità in materia di concorrenza due email con le quali egli intendeva dimostrare che Tognetti Auto ha richiesto il capitolato riguardante dei concorsi pubblici indetti al di fuori della zona di competenza di Tognetti Auto.⁷⁹⁰ Si tratta di un'email del 2 aprile 2013 indirizzata al Comune di [...] (regione di Mendrisio) e di un'email del 4 ottobre 2017 indirizzata alla [...] (di seguito: [...]).⁷⁹¹ In entrambi i casi, Tognetti Auto non ha infine partecipato ai concorsi pubblici in questione, perché, a dire di [...] (Tognetti Auto), gli autoveicoli in gara non

⁷⁸² Atti VII.1–3; V.III.1–2; IX.1–2; X.1; XI.1; XII.6. ⁷⁸³ Verbale di audizione di [...] del 29.11.2018, atto III.6, n. marg. 256–258. ⁷⁸⁴ Verbale di audizione di Andrea Pollarolo del 1.4.2019, atto IV.3, n. marg. 119–120. ⁷⁸⁵ Verbale di audizione di Leonardo Becker del 2.4.2019, atto IV.4, n. marg. 125–216. ⁷⁸⁶ Atto XIV.A.13, pag. 7, allegati 250–251. ⁷⁸⁷ Atto XIV.A.13, pag. 7, allegato 252. ⁷⁸⁸ Atto XIV.A.13, pag. 7, allegati 250–251. ⁷⁸⁹ Atto XIV.A.13, pag. 7, allegato 253. ⁷⁹⁰ Atto IV.8, n. marg. 396–399. ⁷⁹¹ Atto IV.8, n. marg. 396–399, allegato 4.

111

erano idonei.⁷⁹² A questo proposito occorre sottolineare che il concorso pubblico indetto dalla [...] concerneva un concorso cantonale e che quindi non era legato a delle dinamiche regionali. 356. Le analisi condotte sui verbali di apertura e sulle decisioni di aggiudicazione forniti nell'ambito dell'assistenza amministrativa svelano che nelle commesse pubbliche

comunali vengono spesso utilizzati criteri di distanza o di ubicazione e che questi sono indicati nei bandi di gara. Tuttavia, contrariamente a quanto dichiarato da alcune persone sentite in qualità di parte⁷⁹³ e di testimone⁷⁹⁴, dall'esame della documentazione ottenuta dai committenti pubblici risulta che i criteri di distanza o di ubicazione non sono determinanti per la decisione di aggiudicazione.⁷⁹⁵ A titolo esemplificativo, per il concorso pubblico del [...] 2011 indetto dal Comune di Lugano, dove il criterio di distanza aveva un peso del 5 % sulla delibera, il garage [...] di Mendrisio ha ottenuto il migliore punteggio e si è aggiudicata entrambi i veicoli messi in gara, benché Mendrisio si trovi a venti chilometri di distanza da Lugano.⁷⁹⁶ Addirittura nel caso di una commessa pubblica tramite procedura ad invito indetta dal Comune di Mendrisio il [...] 2011, un concessionario di [...], Cantone di Friburgo, ha ottenuto un punteggio migliore di un garage di Genestrerio e circa un solo punto inferiore rispetto al garage [...] di Mendrisio.⁷⁹⁷ Che il criterio della distanza non fosse rilevante è pure confermato dalle dichiarazioni di [...] (Tognetti Auto), il quale sentito in qualità di testimone durante l'audizione del 4 aprile 2019 ha affermato: "Il fattore della distanza tra il suo garage e il committente è un fattore rilevante? No. Se i punti dell'offerta influiscono fortemente nell'aggiudicazione, allora valutiamo se presentare un'offerta. Solitamente, non è il caso. Di solito il criterio della distanza quanto pesa sul punteggio totale? 5 punti su 100. È un fattore che Lei ritiene importante? No."⁷⁹⁸

B.3.4.2 Vendite a clienti privati 357. Dalle risultanze istruttorie emerge che le regole di reciproca "non belligeranza" in relazione al mercato territoriale erano messe in atto anche nel contesto della vendita ai clienti privati. In genere, nel commercio di veicoli nuovi il cliente finale non si accontenta di rivolgersi a un unico distributore (autorizzato o non), ma tenta di ottenere più offerte da diversi distributori che sono ubicati anche in altre zone geografiche. Solitamente il cliente finale si rivolge a dei distributori successivi, presentando l'offerta o le offerte formulate dal distributore o distributori precedenti con l'obiettivo di ottenere l'offerta più vantaggiosa. In questo contesto, le parti al procedimento si sono accordate per astenersi dal formulare offerte più competitive o vantaggiose a soggetti provenienti da territori al di fuori della rispettiva zona di competenza e già

792 Atto IV.8, n. marg. 396–399. 793 Verbale di audizione di [...] del 28.11.2018, atto III.4, n. marg. 381–383; verbale di audizione di [...] del 28.11.2018, atto III.5, n. marg. 202–216. 794 Verbale di audizione di [...] del 29.11.2018, atto III.6, n. marg. 257–258. 795 Cfr. atti VII.1–3; V.III.1–2; IX.1–2; X.1; XI.1; XII.6. 796 Cfr. atto VII.1, pagg. 26–29. 797 Cfr. atto X.1, pagg. 71–73. 798 Verbale di audizione di [...] del 4.4.2019, atto IV.8, n. marg. 385–391.

112

clienti di altre parti al procedimento.⁷⁹⁹ Ciò è in particolare illustrato dagli elementi probatori esposti qui di seguito. 358. Tramite email del 14 marzo 2013, indirizzato in copia per conoscenza a [...] (AMAG Ticino), [...] (AMAG Bellinzona) informa i responsabili di vendita di AMAG Ticino sulla possibilità di elargire ai clienti un premio chiamato "Premio Direzione Primavera" durante il periodo dal 25 al 30 marzo 2013, al fine di promuovere la vendita di veicoli nuovi e veicoli d'occasione: "Promo primavera dal 25.3. al 30.3.2013 Buongiorno a tutti, per rilanciare la primavera in maniera adeguata, abbiamo deciso di stimolarvi e sostenervi con un Premio Direzione Primavera: VN: valore [...] % del prezzo NETTO VO: [...] chf sul prezzo esposto su tutti i contratti dal lunedì 25 marzo al sabato 30 marzo. Sconto normale come da tabella, aggiungere separatamente il "premio

direzione primavera". Premio NON cumulabile con: @ Contratti quadro Import, Retail e Ticino @ Altri premi di direzione Siete liberi di applicarlo o meno. Se non venisse usato il consulente potrà naturalmente correggere il calcolo provvisoria a suo favore. Vi prego di informare il vostro Team di vendita. [...]".800 Con email dello stesso giorno ai destinatari del messaggio precedente, [...] (AMAG Ticino) precisa il "comportamento etico da seguire"801, perché non vuole danneggiare la collaborazione con i concessionari e partner commerciali presenti nel Cantone Ticino: "[...] spero che questa iniziativa incontri il vostro pieno consenso e possa essere d'esempio per una gestione mirata e intelligente delle vendite durante l'anno. Mi raccomando una cosa...lavorate il vostro territorio di riferimento e non "cannibalizziamo"! La collaborazione con i partner nella regione è per me fondamentale e controllerò affinché gli accordi vengano mantenuti. [...]".802 Sempre in data del 14 marzo 2013, [...] (AMAG Ticino) inoltra i messaggi riportati sopra a [...] (Tognetti Auto), [...] ([...]), [...] ([...]), [...] (Autoronchetti), [...] (Garage Maffeis), [...] (Garage Weber-Monaco), [...] (Garage Nessi) e [...] (Garage Karpf), comunicando quanto segue:

799 Atti II.108; XIV.A.14, allegati 301–303, 367–368, 369; XIV.A.18, allegato 492. 800 Atto II.101. V. anche atto V.C.99. 801 Così lo definisce [...] (AMAG Ticino) in un'email del 14 marzo 2013 a [...] (Garage Weber-Monaco), v. atto II.103. 802 Ibid.

113

"[...] allegato troverete l'informazione relativa ad una nostra attività di promozione limitata ai pochi giorni del nostro porte aperte di primavera. Mi sono comunque raccomandato che si lavori il proprio territorio di riferimento, se avete situazioni "discutibili" non esitate a contattarmi. Liberi di seguirci ;-) [...]".803 Tramite email dello stesso giorno [...] (Garage Weber-Monaco) invia un commento di apprezzamento a [...] (AMAG Ticino) per il suo messaggio: "Grazie di cuore ... Volevo inoltre dirti che ho apprezzato le tue parole ... (Mi sono comunque raccomandato che si lavori il proprio territorio di riferimento, se avete situazioni "discutibili" non esitate a contattarmi. Mi raccomando una cosa...lavorate il vostro territorio di riferimento e non"cannibalizziamo"!) [...]".804 359. Con email del 10 aprile 2013 [...] (AMAG Ticino) informa diversi collaboratori di AMAG Ticino in merito all'azione di vendita prevista da AMAG Ticino, al fine di vendere i veicoli in stock e raggiungere gli obiettivi di vendita.805 In questo email [...] (AMAG Ticino) sottolinea in particolare: "[...] Per finanziare questa operazione NON faremo pubblicità, anche per non fare concorrenza sleale ai nostri Partner!!! Pf. Evitate di fare contro-offerte a clienti che sapete andranno a rilanciare dai nostri partner. [...]".806 Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) fornisce ancora alcuni complementi d'informazione, sottolineando che non verrà fatta alcuna pubblicità e invitando i collaboratori di AMAG Ticino a limitare l'azione alla propria zona di competenza:

"[...] @ Per evidenti motivi che conoscete tutti, NON faremo nessuna pubblicità!

@ Lavorate la propria zona di competenza!

@ Lavorate la cartoteca ne vale la pena! [...]".807 Sulla base di una valutazione complessiva dei mezzi di prova a disposizione e illustrati in questa sezione, si deduce che con "lavorate cartoteca" [...] (AMAG Ticino) intendesse invitare i propri collaboratori a "studiare" le rispettive zone di competenza di AMAG Ticino e delle altre parti al procedimento. 360. Tramite email del 12 aprile 2013 [...] (AMAG Bellinzona) comunica a diversi collaboratori di AMAG Ticino alcuni dettagli riguardanti un'azione di AMAG

Ticino (“Azione + [...] - Stock”): “[...] Come discusso ieri, vi ricordo di utilizzare il premio supplementare di fr. [...] - esclusivamente per concludere gli affari sulla nostra regione, in accordo con i colleghi del garage Tognetti, garantiamo la più totale Garanzia di trasparenza se quindi vi saranno clienti sconosciuti e riconosciamo la provenienza della zona Locarnese, tratteremo il caso con la dovuta riservatezza! I parametri della trasparenza li conosciamo

803 Atto II.102. V. anche atto V.C.99. 804 Atto II.104. 805 Atto XIV.A.18, allegato 470. 806 Atto XIV.A.18, allegato 370. 807 Ibid.

114

tutti, se però vi dovessero essere casi dove vi sono dubbi, potremo chiamare [...] [...] [Tognetti Auto] che potrà eventualmente informarci se vi saranno state offerte presso di loro, allora ci atterremo alle informazioni ricevute! Vi comunico che se vi saranno abusi, saremo pronti a sovvenzionare Tognetti con la medesima partecipazione offerta in concorrenza, ricaricando su un'affare dello stesso venditore che si vedrà penalizzare il prossimo affare! Vi ringrazio per l'attenzione che saprete dare a questo accordo! [...]”.808 Lo stesso giorno [...] (AMAG Bellinzona) inoltra questo messaggio a [...] (Tognetti Auto) e [...] (Tognetti Auto), scrivendo quanto segue: “[...] come accordato con [...], ti giro l'informazione distribuita ai colleghi per quanto riguarda l'impegno di mantenere una certa correttezza per quei casi che potrebbero presentarsi rispetto ai clienti della vostra zona! [...]”.809 Sempre con email del 12 aprile 2013 [...] (AMAG Ticino) scrive a [...] (AMAG Lugano): “[...] Mi raccomando anche con Maffeis [Garage Maffeis] e Monaco [Garage Weber- Monaco]. A proposito con Monaco [Garage Weber-Monaco] come sei rimasto? Ha accettato l'obiettivo? [...]”.810 [...] (AMAG Lugano) risponde lo stesso giorno: “Non ho sentito ancora nessuno. Pensavo che ne parlavi tu. Provvedo domani con [...] [Garage Weber-Monaco]. Con [...] [Garage Maffeis] non so come comportarmi. Non é così facile a capire se il cliente si serve da lui. Cosa facciamo non proponiamo l'offerta a un cliente di Tesserete e Capiasca o bisogna chiamare ogni volta [...] [Garage Maffeis]? Mi sembra sinceramente ridicolo. Per il momento tutti si servano dei clienti della nostra zona e nessuno ha dei scrupoli. Fammi sapere cosa devo fare. [...]”.811 Con email del 13 aprile 2013 [...] (AMAG Ticino) replica a [...] (AMAG Lugano): “Tranquillo, [...] [Garage Maffeis] gli ho parlato io e se lavoriamo come abbiamo pensato di fare cioè senza forzare alla prima offerta tutto il premio supplementare penso non avremo troppi problemi. Penso comunque che una breve nota ricordando che non siamo soli e che il premio va usato con il buon senso e tanta professionalità possa far solo bene. Con [...] [Garage Weber-Monaco] penso che informarlo offrigli la possibilità di partecipare con un obiettivo realizzabile sia una buona cosa. Fai tu vero? [...]”.812 Tramite email del 15 aprile 2013 [...] (Tognetti Auto) informa i propri collaboratori e [...] in merito all'azione di AMAG Ticino “Azione + [...] - Stock”, comunicando che possono offrire le stesse condizioni e sottolineando che quest'azione è da offrire unicamente ai clienti della zona di competenza di Tognetti Auto e che è proibito offrirla a clienti di altre zone di competenza come Bellinzona o Lugano: “come comunicato prima, vi confermo che per le vetture VW vendute dallo stock e con consegna entro il 30 aprile, amag Retail offre fino * a [...] - franchi premio stock supplementare oltre ai premio ufficiali Import Questo importo è completamente a carico del garage, quindi vale quanto segue: è da offrire a discrezione: dovete valutare voi.

808 Atto II.108. V. anche XIV.A.14, allegato 368. 809 Atto XIV.A.14, allegato 367. 810 Atto II.108. V. anche XIV.A.14, allegato 368. 811 Ibid. 812 Atto II.108. V. anche

XIV.A.14, allegato 368.

115

si pu ò offrire solo a nostri clienti o nuovi clienti della nostra zona è proibito offrirlo a nuovi clienti del Bellinzonese/Luganese/ ecc E' valido fino a nuovo avviso Come spiegato, tutto questo peggiorer à i nostri risultati finanziari da cui dipendono le nostre gratifiche !!! Grazie a tutti per la collaborazione [...] * = se avete bisogno di dare 500 o 1000 per concludere, inutile dare 2000 !".813 361. Tramite email del 16 marzo 2013 [...] (AMAG Ticino) segnala a [...] (Tognetti Auto) un caso in cui un venditore di Tognetti Auto ha "rilanciato" su un'offerta fatta da AMAG Mendrisio per un suo cliente "fedele" del Mendrisiotto riguardante un veicolo del marchio Audi, offrendo un prezzo finale di oltre 2'000 franchi più vantaggioso: "[...] Strettamente confidenziale. Tutto bene? Sotto trovi un'offerta x un cliente di [...]...pensionato. Flotta? Ripresa valore? Cosa ne pensi? Il cliente ha già firmato il contratto, il genero ha voluto verificare e dopo la vostra offerta adesso è naturalmente arrabbiato con noi! Su un importo così ho quasi [...] di differenza. Per me pareggiarla, cliente della zona che non voglio perdere, vuol dire perdere soldi :-(Sicuramente dovrò fare un gesto ma vorrei evitare di rimetterai così tanto. [...]".814 Con email dello stesso giorno [...] (Tognetti Auto) risponde che, secondo le sue verifiche, il cognato del cliente di AMAG Mendrisio aveva dichiarato di avere diritto a uno sconto flotta medio e che per quanto riguarda il prezzo di ripresa, in un caso simile precedente AMAG Giubiasco aveva offerto un prezzo di ripresa di [...] franchi superiore a quello offerto da Tognetti Auto e che [...] (AMAG Ticino) gli aveva detto che si era trattato di un affare normale: "[...] mi sono informato. Da noi l'offerta è stata richiesta effettivamente dal cognato: lui ci ha detto che può avere il flotta "medio".

813 Atto XIV.A.14, allegato 369. 814 Atto XIV.A.14, allegato 301.

116

Per quanto concerne la ripresa, scusa la franchezza, mi sembra di vedere il caso " [...] ": lo ricordi ? Li si trattava di un [...] (flotta grande, [...] % su Q3) che è andato in pensione a fine 2012 con la ripresa di una A4. Io avevo offerto Fr. [...], Giubiasco Fr. [...] e alla fine tu mi avevi detto che era stato un'affare "normale" Per quanto mi è stato detto, l'eventuale ripresa da noi è già venduta con un buon margine. Mi spiace comunque visto che è vostro cliente "fedele" (ho guardato nel WIS); sicuramente il cognato non ha giocato pulito con noi. [...]".815 Tramite email del 18 marzo 2013 [...] (AMAG Ticino) replica a [...] (Tognetti Auto) chiedendogli in futuro di "tenere un profilo basso" e di "non rilanciare" sulle offerte presentate da clienti provenienti da Mendrisio.816 [...] (AMAG Ticino) sottolinea anche che, nei casi dove è possibile, egli "pareggia", ovvero fa un'offerta identica a quella presentata dal cliente fuori zona: "Ok tranquillo. Unica richiesta, avendo da Mendrisio altre segnalazioni simili (A6 e Q5), ti sarei grato se su offerte fuori zona, dove è molto probabile che vengano per tirare il prezzo, cercassi di tenere un basso profilo ;-) e soprattutto non rilanciare se tornassero. Dove posso io pareggio. [...]".817 362. Con email del 22 gennaio 2016 [...] (AMAG Ticino) chiede a [...] (AMAG Lugano) di verificare con [...] (AMAG Breganzona) una richiesta di un cliente in relazione a un veicolo del marchio Seat ancora pendente.818 Tramite email del 25 gennaio 2016 [...] (AMAG Lugano) risponde di essere stata informata da [...] (AMAG Breganzona) che [...] (AMAG Breganzona) ha già preso contatto con il cliente che abita a Locarno.819 [...] (AMAG Lugano) precisa che, trattandosi di una "richiesta specifica", ovvero l'acquisto di un

modello del marchio Seat e quindi di un marchio non rappresentato da Tognetti Auto, il cliente è stato contattato da AMAG Breganzona, nonostante il fatto che quest'ultimo provenga da una zona di competenza che non appartiene ad AMAG Ticino: “[...] ho sentito [...] [...] , di AMAG Breganzona] il quale mi ha comunicato che, considerata la richiesta specifica del Sig. [...] di Locarno, quest'ultimo è stato contattato da [...] [AMAG Breganzona] venerdì scorso (22.01) anche se abita fuori dalla nostra zona di competenza [...]”.⁸²⁰ 363. L'esistenza di regole di reciproca “non belligeranza” tra le parti al procedimento è pure confermato dalle dichiarazioni rilasciate da [...] (AMAG Lugano) durante l'audizione in qualità di testimone del 20 settembre 2020. In tal senso, egli ha dichiarato che le vendite a dei clienti provenienti da zone di competenza di altri concessionari (le cosiddette vendite passive) non

815 Atto XIV.A.14, allegato 302. 816 Atto XIV.A.14, allegato 303. 817 Ibid. 818 Atto XIV.A.18, allegato 492. 819 Ibid. 820 Atto XIV.A.18, allegato 492.

117

sarebbero state impedito,⁸²¹ tuttavia affermando che esisteva “un discorso di reciproco rispetto” (da lui stesso definito anche come “discorso di gentlemen's agreement”) in virtù del quale i territori degli altri concessionari (come ad esempio quello di Tognetti Auto) non dovevano essere “cannibalizzati”.⁸²² L'obbligo imposto da [...] (AMAG Ticino) ai venditori di AMAG Ticino era quello di attenersi alle scontistiche e ai premi forniti dalla direzione, anche nel caso di vendite a dei clienti provenienti da altre zone di competenza.⁸²³ B.3.4.3 Attività di commercializzazione 364. Nel contesto di attività di commercializzazione, le parti al procedimento hanno adottato condotte sostanzialmente analoghe a quelle sopra richiamate, astenendosi dallo svolgere attività pubblicitarie in zone di competenza di altri concorrenti e rifiutandosi di concludere contratti di sponsorizzazione per manifestazioni o eventi programmati in località situate al di fuori della rispettiva zona di competenza.⁸²⁴ 365. L'esistenza di un patto di “non belligeranza” territoriale in materia di attività di commercializzazione si evince, tra le numerose evidenze agli atti, in particolare da scambi di corrispondenza tra le parti al procedimento, email interne di AMAG Ticino o email indirizzate a clienti privati nelle quali si comunicava il rifiuto di svolgere un'attività di promozione o di sponsorizzazione per il motivo che il territorio in cui quest'attività avrebbe dovuto avere luogo non apparteneva alla zona di competenza di AMAG Ticino. B.3.4.3.1 Attività di promozione 366. Dai documenti sequestrati durante la perquisizione dell'11 dicembre 2019 presso Garage Weber-Monaco si rileva un progetto di lettera di [...] (Garage Weber-Monaco) datata del 6 febbraio 2009 indirizzata a [...] (AMAG Ticino).⁸²⁵ In questa lettera, [...] (Garage Weber-Monaco) si lamenta del fatto che AMAG Lugano abbia esposto un veicolo all'entrata di un supermercato a Vezia con la pubblicità del “Garage Cassarate” (successivamente AMAG Lugano, v. n. marg. 9), poco distante dalla sede della sua impresa.⁸²⁶ [...] (Garage Weber-Monaco) sottolinea che qualche mese prima [...] (AMAG Ticino) gli aveva vietato di esporre un cartellone pubblicitario nelle vicinanze della sede di AMAG Lugano.⁸²⁷ Poiché questo progetto di lettera è evidentemente chiarificatore dei rapporti tra AMAG e le altre parti al procedimento in relazione alle “zone di competenza” per quanto riguarda le attività di commercializzazione, se ne riporta quasi per intero il contenuto: “[...] Con la presente è mio desiderio esternarti una situazione che si è creata e che sinceramente non ho gradito. Lo scorso ottobre 2008, ho fatto un'esposizione e ho inviato a i miei clienti un invito personale come anche volevo farmi conoscere tramite dei cartelloni pubblicitari nel

Lu- ganese. Cera la possibilità di esporre questi cartelloni anche nelle vicinanze del vostro vostro garage.

821 Atto XV.3, n. marg. 359–360, 436–437. 822 Atto XV.3, n. marg. 315–323. 823 Atto XV.3, n. marg. 326–337. 824 Atti II.180, II.187, II.241–242; XIV.A.11, allegato 235; XIV.A.14, allegato 370; XIV.A.18, allegati 462–490, 493–499, 501–526; XIV.A.27, allegato 574. 825 Atto V.E.10. 826 Ibid. 827 Atto V.E.10.

118

Ti ho addirittura allegato le foto del cartellone pubblicitario.(pensa: un semplicissimo cartellone in tutta Lugano mi è stata negata...) Per correttezza ho chiesto un tuo parere/consenso per poter esporre questo cartellone pubblicitario, ma la tua risposta è stata negativa, dicendomi che sarebbe stato meglio non esporlo per evitare discussioni... ed ho accettato la vostra presa di posizione, anche non avendo ben in chiaro il motivo vero e proprio di questa risposta...specialmente ora!!!!. A distanza di 3 mesi, passando per caso dalla Manor di Vezia...(guarda caso ca.500 mt di distanza dal nostro Garage) ho intravisto una vostra vettura esposta davanti all'entrata della Manor con tanto di Pubblicità del Garage Cassarate. E vero che tu in questo momento potresti dire....e allora ? mica devo chiedere a qualcuno se esporre oppure no?...e io ti rispondo, che hai ragione . Voi non dovete chiedere a nessuno...tanto meno a un piccolo garage come il nostro che a confronto di voi è un piccolissimo puntino nero su un foglio bianco.. Difatti la mia delusione non sta nel fatto di esporre o no una vostra vettura nel nostro simbolico territorio, la terra Dio la creata per tutti, anche perché la mia filosofia lavorativa non crede che un cliente si perda o si acquista solamente con la vendita...ma principalmente con la qualità e onestà che ci si presenta al cliente..la mia delusione sta nel fatto che non ci avete nemmeno (almeno) avvertito con una semplice telefonata o addirittura perché no, dato che esiste questa bella collaborazione di vendita , coinvolgere in questa esposizione, in realtà se vendiamo anche noi per voi e sempre una vettura in più del vostro budget....mentre per noi è sempre una vettura in meno....ma probabilmente questo all'Amag non importa. Ho sempre creduto in una "sana" concorrenza, e penso che da parte mia lo abbia sempre dimostrato, e lo continuerò a fare. A questo punto che dire, non so cosa pensare, essendo che per la vendita delle macchine c'è un contratto di collaborazione, mi sarei aspettato un minimo di riguardo e di trasparenza. [...] non capirmi male, io verso di te provo una grande stima e non dimentico i consigli datomi a ottobre 2008 quando ho dovuto prendere questa difficile e impegnativa scelta dell'acquisto del Garage, ma questa cosa mi ha un po' ferito, e ti fa pensare che il potere nella vita fa la differenza. E dato che devo già combattere abbastanza in questa mia nuova avventura , non vorrei trovarmi di fronte altre battaglie. Io spero di essermi sbagliato in questa mia valutazione, e se fosse così , sarei subito pronto a chiedere scusa, l'umiltà per farlo non mi manca. Se hai piacere possiamo riparlarne e magari chiarire questa cosa. [...]".828 367. In relazione a una promozione del marchio Seat e Škoda nel Cantone Ticino, tramite email del 12 ottobre 2011 [...], [...] di AMAG Import per il marchio Seat, chiede a [...] (AMAG Lugano) di "spiegare bene la situazione sotto e sopraceneri" indicando le relative zone su una cartina raffigurante i distretti del Cantone Ticino inviata in allegato.829 Con email del 25 ottobre 2011 [...] (AMAG Lugano) fa seguito a questa richiesta, fornendo spiegazioni sulle varie zone di competenza:

828 Ibid. 829 Atto XIV.A.18, allegato 463.

119

“[...] le allego la cartina con le zone di competenza. Geograficamente la parte colorata in: - verde é SOTTOCENERI - giallo - azzurro - arancione compongono il SOPRACENERI La parte verde é di competenza di AMAG Garage Cassarate, la parte gialla é di com- petenza di [...], la parte in azzurro é di competenza di Tognetti, la rimanente parte in arancione credo sia di competenza di [...], ma non conosco i loro contratti e quindi non so con certezza a chi é stata attribuita. [...]”.830 368. In relazione al raggiungimento degli obiettivi di vendita di AMAG Ticino per il marchio Audi, rivolgendosi ad alcuni collaboratori, con email dell’11 giugno 2014 [...] (AMAG Ticino) fa notare in particolare che AMAG Giubiasco si sta “focalizzando troppo al di fuori dell’area di competenza”.831 369. In merito a un progetto di collaborazione per la promozione di uno sviluppo immobiliare a Brissago previsto per il 14 giugno 2014, evento al quale avrebbero partecipato tra 100 e 150 invitati, AMAG Ticino si era impegnata con gli organizzatori a mettere a disposizione un servi- zio navetta (tramite dei veicoli e dei collaboratori di AMAG Ticino) per il trasporto alla visita del cantiere durante circa tre ore.832 AMAG Ticino aveva anche previsto che gli organizzatori avrebbero inserito il logo “AMAG Ticino” nei biglietti di invito per l’evento.833 Con email del 26 maggio 2014 [...] (AMAG Lugano), la quale doveva occuparsi di inviare il logo “AMAG Ticino” agli organizzatori, chiede a [...] (AMAG Ticino) se può effettivamente procedere con l’invio del logo, visto che Brissago è zona di competenza di Tognetti Auto: “[...] ma Brissago non è zona di competenza di Tognetti Auto? Vado ugualmente? [...]”.834 [...] (AMAG Ticino) scrive a [...] (AMAG Lugano) di procedere pure con l’invio del logo, visto che si tratta di un evento su invito e rivolto a una cerchia di persone selezionate: “[...] Si tratta di una attività con invito indirizzata a una cerchia selezionata. Procedi pure. [...]”.835 370. Per conto di [...] (Garage Weber-Monaco), con email del 7 agosto 2014 [...] (Garage Weber-Monaco) chiede a [...] (AMAG Lugano) se è possibile esporre un modello di veicolo del marchio VW PW presso l’azienda di un loro cliente a Mendrisio come premio per una lot- teria: “[...] il [...] chiede se c’è la possibilità di poter esporre una vettura (GOLF GTI) presso l’azienda di un nostro cliente a Mendrisio come premio di una Lotteria . l’azienda stessa acquisterebbe 2-3 vetture GTI , per il suo parco macchine [...]”.836

830 Ibid. 831 Atto XIV.A.18, allegato 471. 832 V. atto XIV.A.14, allegato 370. 833 Ibid. 834 Atto XIV.A.14, allegato 370. 835 Ibid. 836 Atto XIV.A.18, allegato 472.

120

Tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Lugano) risponde che l’autoveicolo in questione può essere esposto, ma che il nome del garage non può essere indicato: “[...] posso confermati di poter fare esporre la Golf GTI come vetture premio per con- corso senza esporre nessun nome del garage. [...]”.837 371. Con email del 20 aprile 2016 [...] (AMAG Lugano) rifiuta l’offerta di una ditta pubblicitaria per l’affissione di un cartellone pubblicitario nella zona del Locarnese sulla tratta Ascona–Lo- sone, spiegando che tale zona non è di competenza di AMAG Ticino: “[...] vi ringraziamo per la vostra cortese offerta. Trattandosi di uno spazio pubblicitario fuori dalla nostra area di competenza dobbiamo però declinarla. [...]”.838 372. Nell’ambito di uno scambio interno ad AMAG Ticino riguardante un evento per il lancio di un modello del marchio Seat, con email del 4 maggio 2016 [...] (AMAG Bellinzona) fa notare a [...] (AMAG Lugano) che nella zona Riviera vi sono unicamente eventi organizzati dal Gruppo Karpf e ciò lo infastidisce: “[...] DOBBIAMO NON DIMENTICARE LA RIVIERA....CI SONO EVENTI ORGANIZZATI SOLO DAL [...] [Gruppo Karpf] ([...] [[...], ex dipendente di Garage 3

Valli) e a me girano!!!!!!!!!! [...]”.839 In un’email successiva dello stesso giorno [...] (AMAG Bellinzona) precisa che si riferisce alle attività di marketing in generale:

“IO DICO IN GENERALE A LIVELLO DI MARKETING [...]”.840 Con email sempre dello stesso giorno [...] propone di discutere della questione in presenza:

“Ok, ne parliamo live! [...]”.841 373. Riguardo al torneo di golf [...] che si svolge ad Ascona, tramite email del 3 aprile 2017 un cliente di AMAG Ticino di Lugano chiede a [...] (AMAG Lugano) se può partecipare all’evento.842 Lo stesso giorno [...] (AMAG Lugano) rivolge la domanda a [...] (AMAG Ticino), facendo presente che a suo avviso, trattandosi di un evento in zona di competenza di Tognetti Auto, la partecipazione di clienti di AMAG Ticino è esclusa: “È da Tognetti! Direi di no! Ok?”.843 Sempre con email del 3 aprile 2017 [...] (AMAG Ticino) fa notare a [...] che solitamente AMAG Ticino offre la possibilità a Tognetti Auto di invitare alcuni dei propri clienti agli eventi gestiti da AMAG Ticino e che tale cortesia dovrebbe essere restituita. [...] (AMAG Ticino) invita [...] (AMAG Lugano) a porre la questione a Tognetti Auto attraverso [...] (AMAG Lugano) e dichiara che se Tognetti Auto risponde affermativamente, egli non vedrà problemi: “[...] Normalmente noi diamo a Tognetti la possibilità di invitare alcuni suoi clienti, Spero che questa gentilezza ci venga restituita.

837 Atto XIV.A.18, allegato 473. 838 Atto XIV.A.18, allegato 499. 839 Atto XIV.A.18, allegato 500. 840 Ibid. 841 Atto XIV.A.18, allegato 500. 842 Atto XIV.A.18, allegato 517. 843 Ibid.

121

Chiedi alla [...] di fare la richiesta come sempre al Tognetti. Se dicono sì allora per me ok. [...]”.844 Con email del 4 aprile 2017 [...] (AMAG Lugano) si rivolge al cliente in questione, consigliando di fare una richiesta di partecipazione direttamente attraverso il sito web dell’evento e di partecipare con un collega di Locarno. In questo email [...] (AMAG Lugano) spiega che AMAG Ticino non può decidere della sua partecipazione al torneo, trattandosi di un evento che avrà luogo ad Ascona: “[...] Dato che il torneo di quest’anno si terrà ad Ascona non è direttamente sotto la nostra regia. Quello che si può fare è inviare una richiesta tramite sito: [...] Strategicamente consiglieri di vedere se il secondo giocatore può essere un tuo collega di Locarno: pensi possa funzionare? [...]”.845 374. Tramite email del 26 maggio 2017 una ditta pubblicitaria scrive a [...] (AMAG Lugano) con il proposito di offrire ad AMAG Ticino la disponibilità di due interessanti posizioni a Locarno per l’affissione di megaposter.846 Con email dello stesso giorno [...] (AMAG Lugano) risponde che AMAG Ticino non può usufruire degli spazi proposti dalla ditta pubblicitaria perché Locarno si trova al di fuori della zona di competenza di AMAG Ticino: “[...] la ringrazio per la sua email, purtroppo non possiamo usufruire degli spazi da lei proposti in quanto per i marchi principali da noi rappresentati la zona di Locarno è fuori dalla nostra zona di competenza. La prego di farmi avere se possibile quelle che sono le posizioni fisse da lei rappresentate nel Sopraceneri, tralasciando il locarnese in modo da avere una visione completa in caso di necessità [...]”.847 B.3.4.3.2 Attività di sponsorizzazione 375. In relazione a una domanda di collaborazione nel quadro di un congresso farmaceutico ad Ascona, con email dell’11 agosto 2014 [...] (AMAG Ticino) chiede a [...] (AMAG Lugano) di ottenere più informazioni sui contenuti della collaborazione.848 Tramite email del 20 agosto 2014 [...] (AMAG Lugano) informa [...] (AMAG Ticino) che AMAG Ticino non potrà accettare la domanda di collaborazione,

perché il congresso si terrà ad Ascona e quindi al di fuori della zona di competenza di AMAG Ticino: “25 ottobre 2014, Monte Verità Ascona. ZONA DI COMPETENZA !!!!! siamo fuori! [...]”.849 Con email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) chiede a [...] (AMAG Lugano) di rifiutare gentilmente la proposta di collaborazione:

844 Atto XIV.A.18, allegato 517. 845 Atto XIV.A.18, allegato 518. 846 Atto XIV.A.18, allegato 520. 847 Ibid. 848 Atto XIV.A.18, allegato 475. 849 Ibid.

122

“opsssssss

pf gli rispondi che ringraziamo ma che ...non possiamo aderireblablabla

insomma come sai fare bene tu ;-) [...]”.850 Sempre tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Lugano) risponde agli organizzatori del congresso farmaceutico nel modo seguente: “[...] abbiamo ricevuto la sua lettera con la proposta di "coinvolgimento" all'interessante Congresso da voi promosso sabato 25 ottobre al Monte Verità. La dobbiamo purtroppo informare che non ci sarà possibile aderire in quanto Ascona non rientra nella zona di competenza gestita da AMAG Regione Ticino. Restiamo naturalmente volentieri a disposizione per una valutazione di eventuali future opportunità nelle zone di nostra competenza. [...]”.851 376. Tramite email del 27 febbraio 2015 [...] (AMAG Bellinzona) chiede a [...] (AMAG Ticino) l'approvazione per accettare la richiesta di sponsorizzazione di un evento che avrà luogo sul territorio di Garage Karpf.852 Al fine di non apparire con il logo di AMAG, trattandosi di una zona di competenza di Garage Karpf, il quale rappresenta i marchi VW PW e VW NF, [...] (AMAG Bellinzona) domanda di utilizzare il nuovo logo “DAS WELT AUTO” per i veicoli d'occasione dei marchi del gruppo Volkswagen: “[...] in allegato trovate la richiesta di sponsor per un evento che da 3 anni rimandiamo di sostenere... ora con [...] [[...], di AMAG Bellinzona] avremmo pensato di partecipare (con fr [...]) sfruttando le VO ed il nuovo logo DAS WELT AUTO anche perché essendo nel territorio di Karpf non avremmo avuto alternativa La giornata prevede un lungo programma con un affluenza veramente importante [...] si occuperà di portare una o due vetture striscioni bandiere e naturalmente di marcare presenza durante tutto l [...] evento Se mi date l ok (avrei bisogno di farlo oggi) provvedo con [...] di preparare il logo e procediamo Attendo feed Beck [...]”.853 Con email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) dichiara di essere d'accordo con la proposta di [...] (AMAG Bellinzona).854 377. Tramite email dell'11 maggio 2015 [...] (AMAG Lugano) invia a [...] (AMAG Lugano) alcuni esempi di possibili rifiuti per delle domande di sponsorizzazione in zone che non sono di competenza di AMAG Ticino: “Un paio di esempi.

850 Atto XIV.A.18, allegato 476. 851 Atto XIV.A.18, allegato 478. 852 Atto II.180. 853 Ibid. 854 Atto II.180.

123

- La dobbiamo purtroppo informare che non ci sarà possibile aderire in quanto xxxxxx non rientra nella zona di competenza gestita da AMAG Regione Ticino - vi ringraziamo per la proposta che ci avete inoltrato riguardo la manifestazione in oggetto. Vi dobbiamo purtroppo informare che un'adesione da parte nostra non è possibile in quanto la zona nella quale si svolgerà la manifestazione non è di nostra competenza. [...]”855 378. Con email del 15 maggio 2015 [...] (AMAG Lugano) propone a [...] (AMAG Ticino) la possibilità di una collaborazione di sponsorizzazione con una società che si occupa di organizzare

eventi nel Cantone Ticino.⁸⁵⁶ Visto che questa società ha anche una forte presenza nel Locarnese e che a giugno del 2015 prevede anche l'organizzazione di un concerto in Piazza Grande a Locarno, [...] (AMAG Lugano) solleva la questione "Tognetti", proponendo che si coinvolga nel progetto anche Tognetti Auto e gli si chiede di partecipare fornendo un contributo: "[...] Ti inoltro qualcosa di interessante! Penso che qui potenzialmente ci sia la possibilità di fare qualcosa di buono... considerando però un paio d'aspetti. Si tratta del [...], che dal Locarnese (già rapporti con Tognetti / molto buoni) sta ora spostando il suo baricentro verso Lugano. [...] Resta la questione "Tognetti": avendo loro ancora una presenza molto forte nel Locarnese, a mio modo di vedere, ci vorrebbe un contributo anche suo. Ne ho parlato con la [...] e "la s'è metüda dré a rid" [si è messa a ridere]! [...]".⁸⁵⁷ Tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) afferma che si tratta di un progetto interessante, ma che ritiene difficile una cooperazione con Tognetti Auto e che sarebbe meglio trovare una soluzione dove si esclude la sua zona di competenza:

"[...] Interessante! Cooperazione con Tognetti la vedo difficile, meglio trovare una soluzione dove si esclude la zona di sua competenza. [...]"⁸⁵⁸ 379. Con email dell'11 agosto 2015, inviato in copia per conoscenza a [...] (Garage Weber-Monaco), [...] (AMAG Lugano) chiede a [...] (AMAG Lugano) se Garage Weber-Monaco, in quanto sostenitore di Biasca Hockey, può esporre dei veicoli del marchio VW PW all'occasione di un torneo triangolare tra le squadre di hockey di Ambri, Biasca e Lugano: "[...] Il Garage Weber Monaco ([...] ci legge in coppia) sono sostenitori del Biasca Hockey. Siccome ce un torneo triangolare Lugano, Ambri e Biasca, chiede se non ci sono problemi se espone delle vetture (VW) per questo torneo. Siccome lo fa perché sono sostenitori del Biasca Hockey, secondo me no ci sono problemi.

855 Atto XIV.A.18, allegato 482. 856 Atto II.187. 857 Ibid. 858 Atto II.187.

124

Per te è ok o ci sono dei motivi che si consiglia di non farlo. [...]"⁸⁵⁹ Tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) avverte [...] (AMAG Lugano) di non inoltrare la sua risposta a causa del pericolo "WEKO" e risponde che sarebbe consigliabile per [...] (Garage Weber-Monaco) evitare tali sponsorizzazioni, poiché Biasca rientra nella zona di competenza di Garage Karpf e a ogni modo sarebbe meglio discuterne prima con [...] (Garage Karpf): "[...] NON INOLTARE LA MIA E-MAIL! Questa comunicazione va fatta oralmente non per iscritto... WEKO Biasca rientra nella competenza territoriale di Karpf e quindi da parte mia gli consiglieri di evitare simili sponsorizzazioni. Se vuole esporre le auto per me ok ma sarebbe meglio se avvisasse prima [...]. [...]"⁸⁶⁰ 380. In relazione a una domanda di sponsorizzazione per un evento calcistico che avrebbe dovuto avere luogo nel Locarnese, con email del 10 settembre 2015 [...] (AMAG Lugano) risponde al potenziale cliente di rivolgersi a Tognetti Auto, poiché il Locarnese non è zona di competenza di AMAG Ticino: "[...] la ringraziamo molto per il suo interessamento alla nostra azienda. Siamo spiacenti, ma purtroppo il Locarnese non è un'area di nostra competenza per quel che riguarda le attività di Sponsoring. Per queste occorre infatti rivolgersi al Garage Tognetti (rappresentante dei Marchi importati da AMAG in zona). [...]"⁸⁶¹ 381. Da uno scambio di email interno tra [...] (AMAG Lugano) e [...] (AMAG Giubiasco) del 19 novembre 2015 in merito alla valutazione di possibili sponsorizzazioni emerge che alcune di queste hanno ricevuto un riscontro negativo in quanto gli eventi avrebbero avuto luogo in zone al di fuori della competenza di AMAG Ticino, ma all'interno di quelle di Garage Karpf rispettivamente [...]:⁸⁶² – "[...] Arrivo di Tappa Tour de Suisse

2016 a Carì Si tratta della tappa che ogni anno arriva in Ticino. Cade di mercoledì (15.06) / è in una zona periferica / di mezzo ci sono [...] [...] e [...] [Garage Karpf] / Skoda è già presente “massicciamente” in qualità di sponsor del TDS / pacchetti sponsor a partire da 5'000.- con possibilità decisamente limitate (se volete i dettagli ve li mando) Mio avviso: negativo / al massimo un inserto pubblicitario di ½ pagina a 500.- se vi fa comodo per rapporto ai firmatari della richiesta ([...] / [...], [...]) In ambito ciclistico 2016 penserei piuttosto ad un GP Lugano = gara a circuito con diversi passaggi in centro città e concentrazione del pubblico lì. Inoltre = possibilità d’esposizione. [...]”. – “[...] 33° Torneo internazionale giovanile San Gottardo (HCAP) Si tratta di un torneo per bambini. Si svolge a Biasca dal 27 al 28.02.2016 (hockey = SKODA = [...]). Mio avviso: negativo / stiam capendo ora cosa fare per il tema “hockey Ticino 2016” e non credo sia utile fare in questo caso qualcosa di specifico. Al massimo inserzione logo SKODA – Amag Giubiasco nel giornalino (CHF 200.-). Richiesta inviata da HCAP [...]”.

859 Atto XIV.A.18, allegato 483. 860 Ibid. 861 Atto XIV.A.18, allegato 484. 862 Atto XIV.A.18, allegato 488.

125

– “[...] Arrivo di Tappa Tour de Suisse 2016 a Carì No... fuori zona e già brandizzato Skoda dall’import... non sono nemmeno sicuro che gli organizzatori in loco hanno il diritto di mettere un altro Car-Sponsor... Inoltre l’import chiede già al garage in loco di portare le auto e di essere se possibile presente all’evento. [...]”. – “[...] 33° Torneo internazionale giovanile San Gottardo (HCAP) No. Fuori zona, anche il Logo porta poco, se non screzi con “[...]” [Garage Karpf e [...] [...]”. Tramite email del 27 novembre 2015 [...] (AMAG Lugano) rifiuta la richiesta di sponsorizzazione della tappa del Tour de Suisse 2016 a Carì, spiegando che l’evento avrà luogo in una zona al di fuori della competenza di AMAG Ticino e che il marchio Škoda è già partner dell’organizzazione del Tour de Suisse: “[...] vi ringraziamo per la gentile richiesta inerente l’arrivo di Tappa del Tour de Suisse del prossimo 15 giugno. Essendo Carì fuori dalla zona di competenza diretta di AMAG Regione Ticino ed essendo SKODA già partner dell’organizzazione del Tour de Suisse non possiamo purtroppo darle un seguito positivo. Siamo spiacenti. [...]”.863 382. Con email dell’11 febbraio 2016 [...] (AMAG Lugano), inviato in copia per conoscenza a [...] (AMAG Ticino) e [...] (AMAG Lugano), espone ad [...] (AMAG Breganzona) gli aspetti della cooperazione per una sponsorizzazione tra AMAG Ticino e una società che si occupa di organizzare eventi nel Cantone Ticino (v. sopra n. marg. 378). In questo email, tra le altre cose, [...] (AMAG Lugano) indica che in relazione all’esposizione di veicoli all’occasione di eventi o concerti, la sponsorizzazione è possibile solo nelle zone di competenza di AMAG Ticino: “[...] Possibilità espositiva delle vetture (+ totem) ai concerti ed agli eventi organizzati dal [...] (salvo collisioni con sponsor privati degli artisti o fuori dall’area di competenza) [...]”.864 Il progetto di accordo di partenariato tra AMAG Ticino e la società organizzatrice di eventi, trasmesso per verifica con email del 9 marzo 2016 da [...] (AMAG Lugano) ad [...] (AMAG Breganzona) contiene i passaggi seguenti: [...] La filiale SEAT – AMAG Breganzona resta volentieri a disposizione per fornire ulteriori veicoli in occasione di eventi specifici nella zona del Luganese. [...]”;865 “[...] Possibilità espositiva delle vetture (+ totem luminoso) ai concerti ed agli eventi organizzati dal [...] (salvo collisioni con sponsor privati degli artisti o fuori dall’area di competenza). [...]”.866 Con email separate del 31 marzo 2016 [...] (AMAG Lugano) trasmette questo progetto di accordo per informazione a [...] (AMAG Import) e al responsabile della società

organizzatrice di eventi in questione.⁸⁶⁷

863 Atto XIV.A.18, allegato 489. 864 Atto XIV.A.18, allegato 493. 865 Atto XIV.A.18, allegato 494, pag. 3. 866 Atto XIV.A.18, allegato 494, pag. 4. 867 Atto XIV.A.18, allegati 495–496.

126

383. In relazione alla sponsorizzazione di diversi eventi organizzati dalla [...] tramite email del 12 aprile 2016 [...] (AMAG Lugano) spiega ai responsabili della [...] che non è possibile condurre attività di sponsorizzazione nel Locarnese poiché si tratta di una zona al di fuori della competenza di AMAG Ticino: “[...] Grazie mille per il feedback. Per la tovaglietta purtroppo non possiamo fare nulla perché non ce lo riconoscono negli standard. Se vi può comunque aiutare abbiamo delle racchette da beach tennis con pallina in omaggio. Le stesso son marchiate AMAG. Si potrebbero utilizzare per i vostri eventi salvo quello di Locarno (in quella zona non possiamo fare pubblicità per AMAG). [...]”.⁸⁶⁸ 384. In merito a una richiesta di sponsorizzazione per la manifestazione [...] con dei risvolti a livello cantonale, con email dell’11 settembre 2016 [...] (AMAG Ticino) chiede a [...] (Tognetti Auto) se è interessato a parteciparvi, visto che il progetto di sponsorizzazione coinvolgerebbe anche la zona di competenza di Tognetti Auto: “[...] Ti disturbo per informarti che abbiamo di recente ricevuto ed approfondito una richiesta di sponsorizzazione da parte di [...]. [...] Essendo che la portata è di livello cantonale e coinvolge anche la vostra area di competenza, mi chiedevo se vi può interessare approfondire il discorso e valutare a vostra volta un impegno nel progetto nell’ottica di sfruttare le serate nel Locarnese. In tal caso il nostro responsabile Marketing, [...], sarebbe ben lieto di incontrarvi per delle spiegazioni più di dettaglio e per le necessarie informazioni legate al budget. Aspetto un tuo cortese riscontro [...]”.⁸⁶⁹ Con email del 13 settembre 2016 [...] (Tognetti Auto) dichiara di essere interessato a partecipare al progetto di sponsorizzazione e che [...] (AMAG Lugano) può contattarlo a tale scopo.⁸⁷⁰ Tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) informa [...] (AMAG Lugano) che [...] (Tognetti Auto) ha comunicato il suo interesse a partecipare al progetto di sponsorizzazione: “[...] luce verde...chiamalo e tienimi informato. [...]”.⁸⁷¹ In scambi di email successivi, [...] (AMAG Lugano) e [...] (Tognetti Auto) fissano un appuntamento per discutere della sponsorizzazione riguardante la manifestazione [...].⁸⁷² Tuttavia, qualche mese dopo Tognetti Auto comunica di non volere partecipare alla sponsorizzazione della manifestazione [...].⁸⁷³ Con email dell’11 gennaio 2017 [...] (AMAG Lugano) ne informa [...] (AMAG Ticino) e, per non creare conflitti in relazione alle zone di competenza durante gli eventi della manifestazione che avranno luogo a Locarno, propone di limitarsi a esporre unicamente l’autoveicolo assegnato a un responsabile della manifestazione [...] e di concentrare le attività di “test guida” nelle zone di competenza di AMAG Ticino: “Ho appena parlato con [...] che mi conferma che non son interessati a partecipare.

868 Atto XIV.A.18, allegato 497. 869 Atto XIV.A.18, allegato 501. 870 Atto XIV.A.18, allegato 503. 871 Atto XIV.A.18, allegato 505. 872 Atto XIV.A.18, allegati 507–508, 510. 873 Cfr. atto XIV.A.18, allegati 510–512.

127

Direi poco grave → lascerei semplicemente esporre la macchina che diamo a [...] (con bandiera) quando ci son le “puntate” nel Locarnese per concentrare le nostre attività di

“test” nelle nostre aree. L’ho anche avvisato del fatto che prevediamo la serata Q5 (con [...]) al 16 di febbraio, ma che le vetture verranno esposte in sala da quando arrivano (con relativa pubblicità). [...]”⁸⁷⁴ Con email del 4 aprile 2017 [...] (AMAG Lugano) informa [...] (Tognetti Auto) e [...] (Tognetti Auto) tra le altre cose che, nell’ambito della manifestazione [...] sui veicoli del marchio Audi esposti nella zona di competenza di Tognetti Auto non verrà indicato il logo di AMAG, tentando di assumere una presenza più “neutra” possibile: “[...] Expo auto: come d’accordo porteremo anche nella vostra zona le macchine ma NON metteremo indicazioni AMAG sulle stesse = cerchiamo di avere una presenza Audi più neutra possibile [...]”⁸⁷⁵ 385. Tramite email del 7 novembre 2016 [...] (AMAG Lugano) rifiuta una richiesta di sponsorizzazione dell’associazione [...] per l’organizzazione del [...].⁸⁷⁶ Nell’email [...] (AMAG Lugano) spiega che AMAG Ticino non potrà sostenere l’evento, visto che quest’ultimo avrà luogo al di fuori della sua zona di competenza e che nel Locarnese è già presente un altro distributore dei marchi del gruppo Volkswagen che si occupa di gestire le sponsorizzazioni in quella zona: “[...] La ringraziamo per la sua gentile richiesta, ma purtroppo le dobbiamo comunicare che trattandosi di un evento svolto al di fuori della nostra area di competenza non possiamo purtroppo parteciparvi. Nel Locarnese è infatti presente un altro rappresentante dei nostri marchi che si occupa di gestire l’area per quel che riguarda sponsoring ed eventi. [...]”⁸⁷⁷ 386. Con email del 13 marzo 2017 la [...], attraverso un membro del comitato direttivo, chiede a [...] (AMAG Lugano) se AMAG Ticino è disposta a sponsorizzare l’organizzazione della [...] 2017 a Faido.⁸⁷⁸ Nello stesso email la [...] precisa che gli organizzatori sono in particolare interessati al “gonfiabile”⁸⁷⁹ di AMAG Ticino che è stato utilizzato in occasione della [...].⁸⁸⁰ Inoltre, la [...] informa [...] (AMAG Lugano) di avere già rivolto una richiesta di sponsorizzazione a Garage Karpf, il quale tuttavia non si è mostrato interessato.⁸⁸¹ Infine, la [...] sottolinea anche che “[...] la manifestazione [...] è di carattere cantonale, vi parteciperanno infatti 18 società provenienti da tutto il cantone [...]”⁸⁸² Tramite email del 20 marzo 2017 [...] (AMAG Lugano) risponde che AMAG Ticino può volentieri mettere a disposizione il “gonfiabile” (da ritirare presso AMAG Giubiasco), ma che non sarà presente sul posto perché l’evento avrà luogo al di fuori della sua zona di competenza.⁸⁸³ Sempre con email dello stesso giorno, [...] (AMAG Lugano) specifica che AMAG Ticino non sosterrà finanziariamente la manifestazione.⁸⁸⁴

874 Atto XIV.A.18, allegati 512. 875 Atto XIV.A.18, allegati 519. 876 Atto XIV.A.18, allegato 509. 877 Ibid. 878 Atto XIV.A.18, allegato 514. 879 Dovrebbe trattarsi di un arco gonfiabile utilizzato per la partenza/arrivo in occasione di gare sportive. 880 Ibid. 881 Atto XIV.A.18, allegato 514. 882 Ibid. 883 Atto XIV.A.18, allegato 514. 884 Atto XIV.A.18, allegato 516.

128

387. Con email del 22 febbraio 2018 [...] (AMAG Lugano) informa [...] (Tognetti Auto) ed [...] (Tognetti Auto) che, nel quadro della sponsorizzazione della fondazione [...] e della [...] che avrà luogo a Locarno, AMAG Ticino non sarà presente all’evento e che sulle locandine sarà indicato solo il logo del marchio VW, al fine di restare “generici”: “[...] Una piccola info di servizio che magari vi può anche interessare ■ Da un paio d’anni sosteniamo delle attività benefiche (con particolare occhio di riguardo ai bambini). Ogni nostro marchio ha un suo progetto. Nel caso di VW si tratta della fondazione [...], con sede a [...] ed operante in tutto il cantone. Per la [...] saranno questa volta a Locarno. Non ci sarà nessuna presenza a questo evento e sulle locandine ho fatto mettere solo il logo VW per

restare “generici” (in bella vista ;) Forse ne vedrete in giro una qualcuna prima dell’evento e sapete quindi da dove viene ■ [...]”.885 388. Tramite email del 19 giugno 2018 [...] (AMAG Lugano) risponde a una richiesta di sponsorizzazione da parte del gruppo di lavoro per il progetto [...] che si occupa dell’organizzazione di [...] nell’ambito della pratica sportiva [...] nel Cantone Ticino.886 Nella sua risposta [...] (AMAG Lugano) scrive che la richiesta di sponsorizzazione non può essere accolta, perché, da un lato, la richiesta non è stata presentata in modo tempestivo dal punto di vista della pianificazione, dall’altro, AMAG Ticino non può svolgere attività di commercializzazione nella zona del Locarnese, trattandosi della zona di competenza di Tognetti Auto: “[...] Purtroppo mi tocca darele un feedback negativo, per i seguenti motivi: la domanda è un po’ troppo a corto termine per la nostra pianificazione (per questo 2018 bene o male già “piena”). D’altro lato vi è anche una questione “geografica”: con AMAG non possiamo fare attività di marketing nella zona del Locarnese. La stessa è infatti un’area di competenza del Garage Tognetti (partner e rivenditore dei nostri marchi in quella zona). [...]”.887 Con email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) invita [...] (AMAG Lugano) a evitare di scrivere “non “possiamo” (cartello)”, ma di argomentare il rifiuto spiegando che AMAG Ticino non intende investire nella zona del Locarnese: “[...] ti prego di evitare di scrivere che non “possiamo” (cartello) ma semplicemente che non essendo rappresentati nella zona del Locarnese non intendiamo investire in attività... [...]”.888 389. Sentito in qualità di testimone in data 22 settembre 2020 e interrogato su quest’ultimo scambio e altre email da egli inviate nelle quali comunicava il rifiuto di AMAG Ticino di partecipare a dei progetti di sponsorizzazione al di fuori della propria zona di competenza, [...] (AMAG Lugano) ha sostanzialmente dichiarato che la zona di Locarno non era interessante dal punto di vista economico e che le risposte fondate sulle “zone di competenza” rappresentavano una “via di fuga”, ovvero un modo per rifiutare cortesemente una proposta di collaborazione.889 In relazione all’aspetto geografico per le attività di promozione, [...] (AMAG Lugano) ha affermato che AMAG Ticino applicava un “concetto di opportunità, di costo-opportunità” e che avendo le proprie sedi principalmente nelle regioni di Lugano, Bellinzona e Mendrisio, le attività di promozione in altre regioni erano legate a dei costi elevati, sia dal punto di vista della logistica, sia da un punto di vista del servizio dopo-vendita, in quanto vi era il rischio di “perdere

885 Atto XIV.A.18, allegato 525. 886 Atto II.241. V. anche atto XIV.A.11, allegato 235. 887 Ibid. 888 Atto II.242. V. anche atto XIV.A.11, allegato 235. 889 Atto XV.2, n. marg. 160–168.

129

clienti per strada perché non si sarebbero spostati per i servizi dopo vendita a seguito dell’acquisto del veicolo”.890 390. Tuttavia, le dichiarazioni di [...] (AMAG Lugano) non sono supportate dalla documentazione agli atti esposta precedentemente. In particolare, da alcuni passaggi degli scambi riportati sopra emerge con evidenza che sia [...] (AMAG Lugano) sia altri collaboratori di AMAG Ticino erano consapevoli del fatto che le rispettive zone di competenza di AMAG Ticino e delle altre parti al procedimento dovevano essere rispettate per quanto concerne le attività di commercializzazione (v. in particolare n. marg. 369, 373, 375–376, 378–379, 381, 384, 387 e mezzi di prova citati). Contrariamente a quanto sostenuto da [...] (AMAG Lugano), l’istruzione interna di AMAG Ticino era quella di rispettare le zone di competenza degli altri concessionari (in particolare, le zone del Gruppo Karpf e di Tognetti Auto), al fine di non violare il patto di “non belligeranza”.

B.3.4.3.3 Pubblicità su quotidiani e settimanali 391. Dagli atti emerge pure che la ripartizione territoriale del mercato per le attività commerciali avrebbe compreso anche la pubblicità sui quotidiani e settimanali.⁸⁹¹ Secondo quanto convenuto a tale proposito, AMAG Ticino e i propri partner commerciali, Garage Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi e Tognetti Auto avrebbero potuto pubblicare le proprie inserzioni unicamente sulle pagine del giornale dedicate alla cronaca delle rispettive zone di competenza.⁸⁹² Invece, la possibilità di fare pubblicità sul settimanale Il Caffè⁸⁹³ era stata attribuita essenzialmente a Tognetti Auto.⁸⁹⁴ Ciò è dimostrato in particolare dai mezzi di prova esposti qui di seguito. 392. Tramite email del 16 novembre 2009 [...] (AMAG Lugano), per conto di [...] (AMAG Ticino) si rivolge a [...] (AMAG Bellinzona), [...] (Tognetti Auto), [...] (Garage Maffeis) e [...] (Garage Karpf) per proporre una nuova formula riguardante la pubblicità locale per il 2010 basata su un accordo quadro tra i concessionari del gruppo Volkswagen in Ticino.⁸⁹⁵ Per quanto riguarda le inserzioni pubblicitarie nei quotidiani (Corriere del Ticino, Giornale del Polo⁸⁹⁶ e La Regione), questa formula prevede che i concessionari e i propri partner commerciali utilizzano le pagine relative alla rispettiva zona di competenza. Per i settimanali Il Mattino della domenica e Il Caffè l'attribuzione degli spazi pubblicitari sarebbe da valutare di volta in volta, dato che questi settimanali non contengono delle pagine di cronaca definiti in funzione dei territori o delle regioni del Cantone Ticino. Il lancio di nuovi modelli sarebbe gestito di comune accordo da un "gruppo strategico" formato da [...] (Tognetti Auto), [...] (AMAG Bellinzona) e [...] (AMAG Ticino): "[...] visti i nuovi obiettivi Marketing posti dall'importatore e viste le enormi difficoltà di coordinamento allo stato attuale della pubblicità locale, per promuovere una pubblicità dei prodotti da noi rappresentati in Ticino, [...] propone per il 2010 un sistema di apparizioni semplice ma più capillare e incisivo di quello usato fino ad ora. Per questo sarebbe interessante definire un accordo quadro tra i concessionari ufficiali cantonali così come segue:

890 Atto XV.2, n. marg. 120–130. 891 Atti XIV.A.18, allegato 481; XIV.A.23, allegati 537 e 547. 892 Atto XIV.A.23, allegati 537 e 547. 893 Settimanale chiuso nel luglio del 2021. 894 Atto XIV.A.18, allegato 481. 895 Atto V.C.39. V. anche atto XIV.A.23, allegato 537. 896 Quotidiano chiuso nel dicembre del 2018.

130

- Ogni Concessionario cantonale con i suoi Partner di Vendita, utilizza nei quotidiani la pagina della propria regione di competenza per la sua pubblicità locale. - Ognuno usa il formato a sé confacente - Le date per le apparizioni delle pubblicità per il lancio dei nuovi modelli vengono gestite di comune accordo dal gruppo strategico [...] - [...] - [...] Esempio: Pubblicità locale VW sui quotidiani (CdT/GdP/La regione)Ticinesi e settimanali (L'Informatore), per quanto riguarda il Mattino della Domenica e il Caffé sarà necessario valutare di volta in volta non avendo questi gli spazi di cronaca ben definiti. - AMAG Lugano pubblicherà le proprie inserzioni solo fronte o in cronaca di Lugano collaborando con Maffeis e integrando i suoi partner o fronte Mendrisio con i suoi partner. - AMAG Bellinzona pubblicherà solo fronte o in cronaca di Bellinzona integrando [Garage] Nessi e collaborando con [Garage] Karpf. - Tognetti Auto pubblicherà in esclusiva solo fronte Locarno integrando i suoi partner. La stessa procedura verrebbe applicata anche per i marchi AUDI - SEAT e SKODA. Per quanto riguarda PORSCHE le inserzioni verrebbero pubblicate sia fronte o cronaca Cantone come anche nelle altre pagine di cronaca secondo l'attività in corso. Auspicando anche da parte vostra un interesse ad una soluzione comune

che vada a favore del cliente e del lettore, rimaniamo in attesa di un vostro riscontro o contatto per un eventuale incontro atto a definire gli accordi 2010. [...]”.897 393. In un invito tramite posta elettronica per un incontro fissato al 17 settembre 2013 avente come oggetto “Meeting Pubblicità Ticino”, [...] (AMAG Ticino) indica a [...] (Tognetti Auto) diversi temi di discussione.898 In questo contesto, nel caso in cui venisse deciso di mantenere la “formula individuale” per le inserzioni pubblicitarie, [...] (AMAG Ticino) propone di utilizzare le pagine dei quotidiani Corriere del Ticino e La Regione relative alle rispettive zone di competenza, mentre di definire in base a turni le inserzioni pubblicitarie sul settimanale Il Caffè: “[...] @ se formula "individuale", per la uscite individuali definire il posizionamento su CdT + Regione fronte pagina dell'area di competenza (p.es. VW Lugano fronte Lu- gano...) su Caff é da definire una o più domeniche a turno (p.es. 3 x Tognetti 1 x AMAG)”.899 394. Con email del 4 maggio 2015 [...] (AMAG Lugano) informa [...] (AMAG Import) che il settimanale Il Caffè è di competenza di Tognetti Auto: “[...] per info: il giornale CAFFE è di competenza di Tognetti! Quindi è lui che fa la pubblicità lì! [...]”.900 395. Nel quadro dell’autodenuncia, AMAG sostiene che Il Caffè fosse un settimanale letto principalmente da lettori nella regione di Locarno, visto che la redazione è di Locarno. Per questi motivi, secondo AMAG, Il Caffè aveva una portata minima per AMAG Ticino che ha le

897 Ibid. 898 Atto V.C.39. V. anche atto XIV.A.23, allegato 547. 899 Ibid. 900 Atto XIV.A.18, allegato 481.

131

sue succursali nel distretto di Bellinzona e nel Sottoceneri, mentre assume molta più importanza per Tognetti Auto che ha la sua sede a Gordola (nel Locarnese).901 396. Sentito in qualità di testimone in data 22 settembre 2020, [...] (AMAG Lugano) ha dichiarato: – “Il Caffè è un giornale che abbiamo considerato del Locarnese. Nei giornali abbiamo sempre cercato di mettere pubblicità nelle cronache dei giornali che interessavano le nostre regioni. Era da poco che lavoravo da AMAG e mi rendo conto che la mia risposta poteva essere fraintesa. [Su osservazione durante la lettura: soprattutto per il fatto che rispondevo al [...] che era responsabile AUDI e non ricordo la sua domanda. Il Caffè godeva già di una buona pubblicità da parte del nostro importatore.]”;902 – “Sì, effettivamente si tratta di un giornale che è piuttosto della zona del Locarnese e non ci interessava fare pubblicità. [Su osservazione durante la lettura: storicamente si tratta di un giornale che è nato nel Locarnese.]”.903 397. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da AMAG e [...] (AMAG Lugano), stando alle statistiche riguardanti la tiratura e i lettori elaborate da Il Caffè stesso relative all’anno 2019 e pubblicate sul suo sito web risulta che solo il 27 % dei lettori è situato nel distretto di Locarno, mentre il 20 % risiede nel distretto di Lugano, il 26 % nel distretto di Mendrisio e il 24 % nel distretto di Bellinzona, tutte zone occupate dalle succursali di AMAG Ticino.904 Inoltre, sempre secondo i dati elaborati dal settimanale, nel 2019 Il Caffè contava una tiratura di 52'716 copie e circa 72'000 lettori su una popolazione cantonale di oltre 350'000 abitanti.905 Per un confronto, il quotidiano Il Corriere del Ticino nel 2019 aveva una tiratura di 31'702 copie e nel 2020 di circa 101'000 lettori.906 B.3.4.4 Rispetto del patto di “non belligeranza” 398. La documentazione agli atti testimonia anche che gli episodi di violazione del patto di “non belligeranza” riguardante la ripartizione geografica del territorio erano immediatamente segnalati all’impresa coinvolta che esulava dalla propria zona di competenza.907 Ciò è in particolare documentato dagli scambi di email esposti qui di seguito. 399. Con email del 6 luglio 2009 [...] (AMAG

Lugano) informa [...] (AMAG Ticino) e [...] (AMAG Lugano) di avere trovato una pubblicità di Tognetti Auto riguardante un modello del marchio VW PW nella sua bucalettere privata.908 [...] (AMAG Lugano) chiede se si tratta di una nuova strategia di conquista al di fuori della zona di competenza: “Vi inoltro quanto ricevuto a casa mia da Tognettisarà la nuova strategia conquista fuori territorio???”

901 Atto XIV.A.23, pag. 22. 902 Atto XV.2, n. marg. 253–258. 903 Atto XV.2, n. marg. 267–269. 904 Dati sulla tiratura e sui lettori de Il Caffè, <<http://www.caffe.ch/publisher/Lettori/section/>> (9.12.2021). 905 Ibid. 906 Dati dal sito di Mediati Marketing SA, <https://mtmk.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/mediatimarketing/mediakit_it_19_08_2021.pdf> (23.05.2022). 907 Atti XIV.A.18, allegati 465–469; XIV.A.27, allegato 574 908 Atto XIV.A.27, allegato 574.

132

Nella busta ho trovato anche tutto il corredo della festa estiva [...]”.909 Tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) risponde:

“No comment! Il solito che predica bene e razzola male. Grazie, ora ci penso io [...]”.910 400. Con email del 13 febbraio 2013 [...] (AMAG Bellinzona) invia a [...] (AMAG Ticino) una foto di un cartellone pubblicitario di Tognetti Auto affisso ai margini della strada nella zona di Contone (corrispondente alle frazioni appartenenti al Comune di Gambarogno) e commenta: “[...] [...] [Garage Nessi] dice che la zona di contone è disseminata di pubblicità To- gnetti.....è normale?”.911 Tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) inoltra l’email di [...] (AMAG Bellinzona) a [...] (AMAG Lugano) chiedendole di verificare con [...] (Tognetti Auto) se si tratta di un “er- rore”: “[...] Mi sembrava che la Zona Contone fosse in effetti di nostra competenza... Gli scrivi due righe a [...] chiedendo se la società di affissioni ha fatto "per caso" un errore? [...]”.912 Con email del 14 febbraio 2013 [...] (AMAG Lugano) chiede spiegazioni a [...] (Tognetti Auto) in merito all’affissione dei cartelloni pubblicitari nella zona di competenza di AMAG Ticino: “[...] ti ho richiamato subito ma mi ha risposto la signorina in garage, sai qualcosa di queste affissioni? é un errore della ditta di affissione? ci viene chiesto come mai la zona di Contone é tappezzata della tua pubblicità... Puoi verificare e provvedere p.f.? [...]”.913 Il 19 febbraio 2013 [...] (AMAG Lugano) si rivolge tramite email a un’altra collaboratrice di AMAG Import, [...], pregandola di fare più attenzione con le zone di competenza.914 Quest’email è indirizzata in copia per conoscenza anche a [...] (AMAG Import), [...] (AMAG Ticino) ed [...] (Tognetti Auto).915 In effetti, stando a quanto indicato da [...] (AMAG Lugano) nella sua email, in relazione alla questione della pubblicità nella zona di Contone, [...] (Tognetti Auto) ha a sua volta segnalato il fatto che la pubblicità per la promozione di AMAG Ticino “ti regaliamo l’IVA” è “sconfinata” anche nel suo territorio: “[...] all’acquisizione "selvaggia" di clienti sul territorio, per questo motivo all’inizio dello scorso anno, in occasione dei diversi mailing di marca, con [...] avevamo preparato una bellissima cartina geografica con tutte le zone e una lista di NAP che doveva essere usata per le attività AMAG RETAIL.

909 Ibid. 910 Atto XIV.A.27, allegato 574. 911 Atto XIV.A.18, allegato 465. 912 Ibid. 913 Atto XIV.A.18, allegato 466. 914 Atto XIV.A.18, allegato 467. 915 Ibid.

133

La scorsa settimana ci é stata segnalata dal nostro Partner nel Sopraceneri, l'affissione di manifesti di Tognetti Auto su territorio di nostra competenza e noi ci siamo quindi permessi di chiedere spiegazioni al [...] /Tognetti Auto, Il [...], giustamente, ci fa notare che anche noi non siamo proprio "senza peccato"... e ci informa che l'attività AMAG RETAIL "ti regaliamo l'IVA" é sconfinata alla grande anche sul territorio di loro competenza, ossia tutta la zona del Locarnese. Ti prego di verificare come mai ciò abbia potuto accadere e di informare chi di dovere affinché questo non avvenga più in futuro. La questione delle zone di competenza é veramente una questione delicata, sarebbe opportuno che non succedano "incidenti" di questo tipo. [...]"916 Con email dello stesso giorno [...] (AMAG Import) prova a giustificarsi, argomentando che l'anno prima per la promozione "Auto Primavera" aveva dato ordine di affiggere i cartelloni pubblicitari nelle stesse zone coperte per la promozione alla quale [...] (Tognetti Auto) e che non vi erano stati reclami da parte di altri concessionari o partner commerciali: "[...] Per la campagna dei manifesti, la quale per la prima volta é stata fatta ad Aprile dell'anno scorso con la promozione "Auto Primavera", non abbiamo considerato le cartine dell [...]. Li avevo dato l'ordine, di assicurare che i manifesti vengano visti bene in tutte le regione dove sono localizzati le aziende AMAG RETAIL in un Radius di ca. 5 chilometri. Per quella promozione di tabelloni, non ho avuto nessuna segnalazione, l'anno scorso, che ci siano state "reclamazioni" di altri Partner. Per questo motivo quest'anno, nella riservazione dei manifesti, ho usato la stessa base dell'anno scorso, convinto che non ci siano conflitti. Questo é il motivo, perché naturalmente ora siamo in tal modo presente. Per la prossima campagna tengo in considerazione, di mandarvi in anteprima le zone proposte dalla [...] e [...], così riusciamo in tempo di escludere ev. zone. [...]"917 Sempre tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Lugano) replica a [...] (AMAG Import), proponendo in futuro di escludere la zona di Locarno da qualsiasi attività commerciale di AMAG Ticino: "[...] Purtroppo é successo che noi abbiamo dovuto reclamare per la presenza di Tognetti dove non avrebbe dovuto essere e lui chiaramente e giustamente non si é lasciato sfuggire l'occasione per fare il suo reclamo. Per noi va benissimo come proponi tu, mi spiace che questa cosa non é stata chiarita prima, dobbiamo ricordarci in futuro di lasciare fuori da qualsiasi operazione AMAG Retail la zona di Locarno. [...]"918 B.3.4.5 Coinvolgimento delle singole parti al procedimento 401. Le evidenze istruttorie esposte precedentemente testimoniano che le condotte riguardanti la ripartizione territoriale coinvolgevano AMAG Ticino, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto, sia pur con ruoli e livelli partecipativi diversi nel periodo tra il 2009 e il 2018. 402. Sebbene, salvo AMAG Ticino, le parti al procedimento non figurino o non vengano citate costantemente negli scambi di corrispondenza elettronica o scritta versati agli atti e in gran

916 Atto XIV.A.18, allegato 467. 917 Atto XIV.A.18, allegato 468. 918 Atto XIV.A.18, allegato 469.

134

parte riportati precedentemente, un apprezzamento globale e unitario di tale documentazione conduce a ritenere che queste imprese erano parte dell'intesa per tutta la durata della stessa, ovvero dal 2009 al 2018 (v. sopra n. marg. 351). In effetti, l'atteggiamento di AMAG Ticino nei confronti dei propri concorrenti che si manifesta dalla lettura dei documenti probatori esaminati nei capitoli precedenti (v. sopra n. marg. 353 segg., 357 segg., 364 segg. e mezzi di prova citati) dimostra che le regole di "non belligeranza" in relazione al mercato territoriale valevano per tutte le parti al procedimento.

B.3.4.5.1 AMAG 403. Dagli atti emerge che AMAG Ticino ha preso parte alle condotte riguardanti la ripartizione territoriale, perlomeno, dal 2009 al 26 giugno del 2018, data che coincide con l'apertura dell'inchiesta (v. n. marg. 353 segg., 357 segg., 364 segg. e mezzi di prova citati). 404. Dalle evidenze documentali risulta che AMAG Ticino ha assunto un ruolo di primo piano nell'attuazione della ripartizione del territorio, in particolare garantendo il rispetto delle rispettive zone di competenza (cfr. ad esempio n. marg. 358–360, 370, 399 seg. e mezzi di prova citati) e formulando proposte volte a definire regole comuni per la suddivisione del mercato territoriale (v. n. marg. 392 seg.). B.3.4.5.2 Autoronchetti 405. Autoronchetti compare in uno scambio di email del 14 marzo 2013 nel quale si fa riferimento al rispetto delle zone di competenza (v. n. marg. 358 e mezzi di prova citati). Considerato il suo statuto di partner commerciale di AMAG Ticino (v. n. marg. 11) e il contenuto delle regole comuni stabilite in relazione alle zone di competenza che prevedevano per AMAG Ticino il coinvolgimento dei propri partner commerciali (v. n. marg. 350, 392 e mezzi di prova citati), è dato ritenere che quest'impresa era coinvolta, seppure marginalmente, nelle condotte riguardanti la ripartizione territoriale, perlomeno, dal novembre 2009 al 26 giugno 2018, data che coincide con l'apertura dell'inchiesta.

B.3.4.5.3 Gruppo Karpf 406. Dagli atti emerge che Gruppo Karpf era coinvolto, seppure marginalmente, nelle condotte riguardanti la ripartizione territoriale, perlomeno, dal 2009 al 26 giugno 2018, data che coincide con l'apertura dell'inchiesta (v. n. marg. 358, 376, 379, 381, 386, 392 e mezzi di prova citati). 407. Inoltre, lo stesso Gruppo Karpf ha riconosciuto di avere partecipato alla ripartizione del territorio come componente di un piano globale messo in atto tra gli anni 2006 e fine giugno 2018 (v. n. marg. 57).919

B.3.4.5.4 Garage Maffei 408. Sulla base della documentazione a disposizione emerge che Garage Maffei era coinvolto, seppure marginalmente, nelle condotte riguardanti la ripartizione del territorio, perlomeno, dal 2009 al 26 giugno 2018, data che coincide con l'apertura dell'inchiesta (358, 360, 392 e mezzi di prova citati).

919 Atti XVII.A.1–2.

135

B.3.4.5.5 Garage Nessi 409. Dagli elementi probatori a disposizione emerge che Garage Nessi era coinvolto, seppure marginalmente, nelle condotte riguardanti la ripartizione del territorio, perlomeno, dal 2009 al 26 giugno 2018, data che coincide con l'apertura dell'inchiesta (v. n. marg. 358, 392, 400 e mezzi di prova citati). 410. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, Garage Nessi ha contestato di avere partecipato a un'intesa sulla ripartizione del territorio.920 In particolare, Garage Nessi ha allegato alla sua presa di posizione una tabella ricapitolativa delle vendite fuori zona tra il 2009 e il 2019, la quale dimostrerebbe che un numero elevato di veicoli nuovi siano stati venduti al di fuori della sua zona di competenza.921 411. L'argomentazione di Garage Nessi non può essere condivisa. Innanzitutto, vale ricordare che l'intesa sulla ripartizione territoriale in relazione alla vendita di veicoli nuovi a clienti privati prevedeva che le imprese coinvolte dovessero astenersi dal formulare offerte più competitive o vantaggiose a soggetti provenienti da territori al di fuori della rispettiva zona di competenza e già clienti di altre parti al procedimento (v. n. marg. 357). Il “patto di non belligeranza” riguardante il mercato territoriale non vietava dunque di per sé le vendite passive a clienti provenienti da una zona di competenza appartenente a un altro concessionario o partner commerciale coinvolto. Pertanto, il fatto che Garage Nessi abbia venduto veicoli al di fuori della propria zona di competenza non è un elemento sufficiente a dimostrare l'estraneità di tale impresa all'intesa

sulla ripartizione territoriale. Inoltre, contrariamente a quanto preteso da Garage Nessi, dalle tabelle riguardanti le vendite negli anni 2009–2019 allegate alla presa di posizione⁹²² emerge che, in quasi tutti gli anni, più della metà dei clienti proviene dalla zona di competenza attribuita ad AMAG Bellinzona e Garage Nessi (zona marcata in giallo nell'illustrazione 4, v. n. marg. 350). Come risulta infatti dall'email del 16 novembre 2009 di [...] (AMAG Lugano) in relazione alla pubblicità sui quotidiani (v. n. marg. 392 e mezzi di prova citati), Garage Nessi era integrata ad AMAG Bellinzona per quanto riguarda la zona di competenza. 412. Benché nella sua presa di posizione sostenga il contrario, il coinvolgimento di Garage Nessi si evince in modo evidente da alcuni mezzi probatori già menzionati in precedenza e spiegati nuovamente qui di seguito: – Nella sua email del 14 marzo 2013 ai responsabili vendita di AMAG Ticino, [...] (AMAG Ticino) fa espressamente riferimento agli accordi di collaborazione con i partner nella regione e chiede di rispettare le zone di competenza senza “cannibalizzare” (v. n. marg. 358 e mezzi di prova citati). Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) ha inoltrato questo email ai concessionari e partner commerciali coinvolti, tra cui Garage Nessi, sottolineando di essersi “raccomandato che si lavori il proprio territorio di riferimento” (v. n. marg. 358 e mezzi di prova citati). Da queste comunicazioni si evince che Garage Nessi era coinvolto nell'intesa esistente in relazione al rispetto delle zone di competenza. – Nell'email del 13 febbraio 2013 [...] (AMAG Bellinzona) scrive a [...] (AMAG Ticino) di essere stato informato da Garage Nessi che nella zona di Contone (corrispondente alle frazioni appartenenti al Comune di Gambarogno) era “disseminata di pubblicità di Tognetti Auto” (v. n. marg. 400 e mezzi di prova citati). Questa segnalazione di Garage Nessi dimostra che quest'ultimo era attivamente partecipe nel controllo e nell'attuazione del patto di “non belligeranza”.

920 Atto XIX.97, n. marg. 53 segg. 921 Atto XIX.97, n. marg. 56 seg. e allegato 21. 922 Atto XIX.97, allegati 1–11 e 21.

136

B.3.4.5.6 Garage Weber-Monaco 413. Dagli atti emerge che Garage Weber-Monaco era coinvolto, seppure marginalmente, nelle condotte riguardanti la ripartizione del territorio, perlomeno, dal 2009 al 26 giugno 2018, data che coincide con l'apertura dell'inchiesta (v. n. marg. 358, 360, 366, 370, 379 e mezzi di prova citati). 414. Inoltre, lo stesso Garage Weber-Monaco ha riconosciuto di avere partecipato alla ripartizione del territorio come componente di un piano globale messo in atto tra gli anni 2006 e fine giugno 2018 (v. n. marg. 57).⁹²³ B.3.4.5.7 Tognetti Auto 415. Sulla base degli elementi probatori a disposizione risulta che Tognetti Auto era coinvolta nelle condotte riguardanti la ripartizione del territorio, perlomeno, dal 2009 al 26 giugno 2018, data che coincide con l'apertura dell'inchiesta (v. n. marg. 353 segg., 357 segg., 364 segg. e mezzi di prova citati). 416. Dal contenuto dei messaggi di posta elettronica intercorsi tra Tognetti Auto e AMAG Ticino, e in gran parte riportati precedentemente (cfr. in particolare n. marg. 354, 360, 384, 387, 400, 392 e mezzi di prova citati), emerge che la partecipazione di Tognetti Auto è caratterizzata da un importante contributo alla messa in atto della ripartizione territoriale e da una stretta collaborazione con AMAG Ticino riguardo l'adozione e il controllo delle regole di “non belligeranza”. 417. A ciò si aggiunge che lo stesso Tognetti Auto ha riconosciuto di avere partecipato alla ripartizione del territorio come componente di un piano globale messo in atto tra gli anni 2006 e fine giugno 2018 (v. n. marg. 57).⁹²⁴ B.3.5 Valutazione complessiva e riepilogo delle fattispecie accertate 418. Le fattispecie e i mezzi di prova esposti alle sezioni precedenti (alle quali si rinvia) dimostrano che, negli anni tra

il 2006 e il 2018, AMAG, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto hanno preso parte, seppure con gradi, tempi e modalità diversi, alla cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche (v. B.3.2), al coordinamento in materia di politica dei prezzi (v. B.3.3) e all'intesa riguardante la ripartizione del territorio (v. B.3.4). 419. Le numerose risultanze istruttorie menzionate alle sezioni precedenti manifestano complessivamente l'esistenza di una volontà comune tra le parti al procedimento di coordinare l'insieme o comunque parte delle attività riguardanti la vendita di veicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen a clienti finali, siano essi pubblici o privati, e sostituendo così la cooperazione e il coordinamento ai rischi della concorrenza. Questa volontà comune è stata esplicitata e messa in atto attraverso la partecipazione delle parti al procedimento ai comportamenti seguenti: ■ La cooperazione riguardante la partecipazione alle commesse pubbliche per la fornitura di veicoli indette nel Cantone Ticino nel periodo tra il 2006 e il 2018 per ripartire i veicoli in gara o aggiudicati in funzione degli obiettivi di vendita e determinare in comune il valore delle singole offerte per le commesse pubbliche (v. marg. 112 segg.). Tale cooperazione coinvolgeva AMAG Ticino, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi (dal 2006 al 2009) e Tognetti Auto (v. n. marg. 151 segg.);

923 Atti XVII.C.1, XVII.C.4. 924 XVII.B.1, XVII.B.4.

137

■ Il coordinamento in materia di politica dei prezzi nel periodo tra il 2006 e il 2018, caratterizzato da regolari discussioni e scambi riguardanti sconti e pacchetti consegna, offerte e contratti di vendita e altri elementi del prezzo, così come margini e provvigioni, dalla collaborazione in relazione a promozioni comuni di singoli modelli di veicoli nuovi e dal monitoraggio reciproco sugli impegni comuni presi in relazione alla politica dei prezzi (v. n. marg. 219 segg.). A tale coordinamento hanno partecipato AMAG Ticino, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto (v. n. marg. 311 segg.). ■ L'intesa sulla ripartizione del mercato in funzione del territorio nel periodo tra il 2009 e il 2018, concretizzata nell'astensione reciproca dal partecipare a delle commesse pubbliche al di fuori della zona di rispettiva competenza, dal formulare offerte più competitive o vantaggiose a clienti provenienti da territori al di fuori della rispettiva zona di competenza e dallo svolgere attività di promozione in zone di competenza attribuite ad altri concorrenti (v. n. marg. 348 segg.). Queste condotte coinvolgevano AMAG Ticino, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto (v. n. marg. 401 segg.). 420. Tali comportamenti erano tra loro intrecciati e complementari e facevano parte di un piano globale, attuato, perlomeno, tra inizio 2006 e il 26 giugno 2018 (cfr. n. marg. 113, 219, 351), data che coincide con l'apertura dell'inchiesta⁹²⁵. 421. Questo piano globale aveva come obiettivo comune di ridurre, se non eliminare, la reciproca pressione concorrenziale, evitare la pressione sul prezzo e, dunque, mantenere i prezzi di vendita a un livello elevato. La volontà di coordinarsi con l'obiettivo comune descritto sopra emergono, in particolare e a titolo esemplificativo, dagli elementi probatori seguenti (già citati precedentemente): ■ “[...] Questo è stato fatto per far sì che non ci fosse una concorrenza interna fra concessionari VW e dunque che questa concorrenza potesse far abbassare i prezzi dei veicoli. [...] inoltre, bisognava anche salvaguardare il margine del concessionario.] [...]”⁹²⁶ (carattere in grassetto aggiunto; v. n. marg. 131). ■ “[...] Ritengo sia doveroso aggiornare le tabelle e ridurre gli sconti, in Ticino rispetto alla tabella proposta da Amag già largheggiamo Ora con Eurobonus ed

incentivi ritengo non sia il punto in più di sconto a far decidere il cliente. [...]”927 (carattere in grassetto aggiunto; v. n. marg. 240). ■ “[...] abbiamo aggiornato la tabella sconti e pacchetti per l’anno 2012 secondo il nuovo calcolo IVA inclusa, i nuovi Contratti e i nuovi ristorni Flotta. Vi prego di verificare i dati e comunicarmi rapidamente le vostre osservazioni e proposte di modifica. Sarò di mia intenzione discuterla apertamente con i “colleghi” in regione al fine di creare i giusti presupposti per un rapporto basato sulla collegialità. [...]”928 (carattere in grassetto aggiunto; v. n. marg. 241). ■ “[...] Ich werde mit die Private in der Region die Daten harmonisieren, d.h. es können kleine Unstimmigkeiten doch noch geben. Dieser Harmonisierungsprozess wird ein Paar Jahren dauern. [...]”929 (carattere in grassetto aggiunto; v. n. marg. 242).

925 Ai fini del presente procedimento, il “dies a quem” del piano globale e dei relativi comportamenti è individuato con la data dell’apertura dell’inchiesta. 926 Verbale di audizione di [...] del 1° aprile 2019, atto IV.2, n. marg. 207–210. 927 Email di [...] (Garage Karpf) del 1° gennaio 2012, atto II.53. V. anche atto XIV.A.11, allegato 213. 928 Email di [...] (AMAG Ticino) del 5 gennaio 2012, atto II.54. V. anche atto XIV.A.5, allegato 32. 929 Email di [...] (AMAG Ticino) del 6 gennaio 2012, atto II.57.

138

■ “[...] Capirai che quanto da Te proposto, ossia di vendere con meno sconto per migliorare unilateralmente la redditività non possa stare in piedi. Siamo tutti d’accordo di cogliere il momento propizio per rivedere la politica degli sconti. Questo porterebbe sicuramente un miglioramento generale per tutti anche noi abbiamo sempre più grossi problemi di redditività. Proponiamo pertanto il mantenimento dello status quò. Nel caso in cui Tu non voglia accettare, prova ad inviarci le nuove proposte che ci riserveremo di esaminare ed approfondire attentamente, prima di poi trovarci per discuterne serenamente e con cognizione di causa. [...]”930 (carattere in grassetto aggiunto; v. n. marg. 255). ■ “[...] spero che questa iniziativa incontri il vostro pieno consenso e possa essere d’esempio per una gestione mirata e intelligente delle vendite durante l’anno. Mi raccomando una cosa...lavorate il vostro territorio di riferimento e non "cannibalizziamo"! La collaborazione con i partner nella regione è per me fondamentale e controllerò affinché gli accordi vengano mantenuti. [...]”931 (v. n. marg. 288 e 358). ■ “[...] Il mio pensiero lo conosci e credo di essermi sempre dimostrato molto aperto alle tue esigenze : ogni volta che hai proposto riduzioni di sconto o simili ho sempre aderito; questo per un motivo principale: la convivenza ! Sicuramente fare meno sconto aumenta anche i nostri margini, ma come ti ho sempre detto noi eravamo contenti anche prima. [...]”932 (carattere in grassetto aggiunto; v. n. marg. 289). ■ “[...] Per finanziare questa operazione NON faremo pubblicità, anche per non fare concorrenza sleale ai nostri Partner!!! Pf. Evitate di fare contro-offerte a clienti che sapete andranno a rilanciare dai nostri partner. [...]”933 (carattere in grassetto aggiunto; v. n. marg. 359). ■ “[...] Nell’email del 12 aprile 2013 che ha avviato la discussione (visibile nell’allegato 7) [...] scrive: “[...] vi ricordo di utilizzare il premio supplementare di fr. [...] - esclusivamente per concludere gli affari sulla nostra regione, in accordo con i colleghi del garage Tognetti, garantiamo la più totale Garanzia di trasparenza se quindi vi saranno clienti sconosciuti e riconosciamo la provenienza della zona Locarnese, tratteremo il caso con la dovuta riservatezza! [...]”. Che cosa significa? Non voleva dar fastidio al garage Tognetti e si trattava di lavorare solo i nostri clienti. Non ricordo l’azione. Perché non doveva dar fastidio al garage Tognetti? Forse non voleva mettersi in concorrenza con i clienti del garage Tognetti. Visto che lei è [...] doveva sapere

il motivo? Il sovrano era [...] e dovevamo attenerci alle sue regole. Una di queste era che non bisognava fare concorrenza a Tognetti?

930 Email di [...] (Garage Karpf) del 14 gennaio 2013, atto II.92. V. anche atti V.B.28; V.C.93; XIV.A.11, allegato 217. 931 Email di [...] (AMAG Ticino) del 14 marzo 2013, atto II.101. 932 Email di [...] (Tognetti Auto) del 4 aprile 2013, atto XIV.A.14, allegato 304. 933 Atto XIV.A.18, allegato 370.

139

Si presumo di sì, c'era un discorso di reciproco rispetto. Un discorso di gentlemen agreement io non vado a cannibalizzare la tua regione. È quello che intende. [...]”934 (v. anche n. marg. 363). 422. Sulla base dei numerosi scambi intercorsi e degli incontri avvenuti durante gli anni tra il 2006 e il 2018, che avevano un esplicito oggetto anticoncorrenziale e che hanno coinvolto (anche se in misura diversa) tutte le parti al procedimento, è dato ritenere che ognuna di esse era al corrente e consapevole dell'insieme o comunque di parte dei comportamenti previsti e attuati nel quadro del piano globale. Tali comportamenti sono da considerare idonei ad avere esplicitato, anche tacitamente, la volontà di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo comune del piano globale. A questo riguardo, si nota pure che gli atti non registrano degli scambi regolari e sistematici per l'intera durata del piano globale, ma che per alcuni periodi i contatti tra AMAG e le altre parti al procedimento (in particolare quelle di piccole-medie dimensioni) risultano essere irregolari o addirittura sporadici e avvenuti principalmente in caso di disaccordi o di litigi (v. ad esempio n. marg. 188, 305 segg., 399 segg.). Tuttavia, gli aspetti comuni che caratterizzano le fattispecie descritte alle sezioni precedenti, ovvero il fatto che l'insieme delle attività di vendita di veicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen fossero oggetto di cooperazione e di coordinamento, il ruolo guida assunto da AMAG Ticino, i chiari messaggi scambiati puntualmente in relazione all'obiettivo comune (cfr. n. marg. 419), così come i rapporti di forza tra AMAG Ticino e le altre imprese coinvolte, consentono di ritenere che dei contatti regolari tra le parti al procedimento non erano indispensabili alla messa in atto e al proseguimento del piano globale. Al contempo, né dagli scambi di email né da documentazione di altra natura agli atti emerge l'intenzione di nessuna parte al procedimento di dissociarsi dalle condotte contestate. Le imprese coinvolte potevano dunque contare sul fatto che i concorrenti avrebbero rispettato gli aspetti convenuti in relazione al piano globale per la sua intera durata. 423. A ciò si aggiunge che AMAG ha riconosciuto di avere partecipato ai comportamenti descritti alle sezioni precedenti e indicati al n. marg. 418 attraverso l'autodenuncia del 29 marzo 2019 e i vari complementi all'autodenuncia che si sono susseguiti (v. n. marg. 34, 36). Inoltre, Gruppo Karpf, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto hanno riconosciuto di avere partecipato a un piano globale messo in atto tra gli anni 2006 e fine giugno 2018 volto a ridurre la concorrenza sul mercato della vendita di veicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen e che aveva come componenti la cooperazione in materia di commesse pubbliche, il coordinamento in materia di politica dei prezzi e la ripartizione del territorio (v. n. marg. 57). Infine, nel quadro della sua presa di posizione, Garage Maffei ha riconosciuto la fattispecie così come accertata dalla Segreteria nella sua proposta (v. n. marg. 70). 424. Nella tabella riassuntiva qui di seguito sono riepilogate le condotte che si inseriscono nel piano globale menzionato sopra, così come il coinvolgimento in tali comportamenti delle singole parti al procedimento (v. n. marg. 151 segg., 311 segg., 401 segg.).

934 Dichiarazioni di [...] (AMAG Lugano) durante l'audizione del 22 settembre 2020, atto XV.3, n. marg. 309–323.

140

Tabella 1: Riepilogo delle condotte riguardanti il piano globale e coinvolgimento delle singole parti al procedimento B.3.6 Fattispecie non accertate in maniera definitiva B.3.6.1 [...] 425. [...] 426. [...] 427. [...] B.3.6.2 [...] 428. [...] 429. [...] 430. [...] 431. [...] B.3.6.2.1 [...] (i) [...] 432. [...] 433. [...] 434. [...]

141

435. [...] 436. [...] 437. [...] (ii) [...] 438. [...] 439. [...] B.3.6.2.2 [...] (i) [...] 440. [...] 441. [...] (ii) [...] 442. [...] 443. [...] 444. [...] 445. [...] 446. [...] C Considerandi C.1 Campo di applicazione C.1.1 Campo di applicazione personale 447. Dal punto di vista personale, la Legge sui cartelli si applica sia alle imprese private che a quelle pubbliche (art. 2 cpv. 1 LCart). Ai sensi della Legge sui cartelli sono considerati imprese i richiedenti o offerenti di beni e servizi nel processo economico, indipendentemente dal loro statuto giuridico o dalla loro forma organizzativa (art. 2 cpv. 1bis LCart). 448. Ai fini della determinazione del campo di applicazione personale la Legge sui cartelli si basa su un concetto funzionale di impresa. Nel caso di gruppi di società («Konzern» in tedesco, «groupe» in francese), le società del gruppo giuridicamente indipendenti non costituiscono delle imprese ai sensi dell'art. 2 cpv. 1bis LCart a causa della loro mancanza di indipendenza economica. In questi casi, il gruppo di società nel suo insieme è considerato un'impresa.⁹³⁵

935 TF 2C_484/2010 del 29.6.2012, consid. 3 (considerando non pubblicato in DTF 139 I 72), Publi- groupe SA et al./WEKO; TAF B-2977/2007 del 27.4.2010 consid. 4.1, Publigroupe SA et al./WEKO; TAF B-8399/2010 del 23.9.2014 consid. 2.4, Siegenia-Aubi AG/WEKO. Cfr. anche RETO

142

449. Un gruppo di società esiste se diverse società giuridicamente indipendenti sono economicamente legate tra loro sotto una gestione uniforme per formare una società globale come unità economica.⁹³⁶ 450. Secondo le norme contabili in vigore dal 1° gennaio 2013, una persona giuridica controlla un'altra società se: 1. dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell'organo supremo; 2. ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione; o 3. può esercitare un'influenza dominante in virtù dello statuto, dell'atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi (art. 963 cpv. 2 CO937). A questo proposito, le nuove norme contabili si limitano al cosiddetto “principio del controllo” (“Kontrollprinzip”), scartando così il precedente requisito del controllo effettivo esercitato dalla direzione unica della società madre, “in quanto l'influenza effettiva è pressoché indimostrabile”.⁹³⁸ 451. Per quanto riguarda la valutazione giuridica secondo il diritto dei cartelli, la recente giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale ha chiarito che l'esercizio effettivo del controllo da parte della società madre del gruppo non è una condizione necessaria per la classificazione di una determinata società in un gruppo. Piuttosto, secondo il principio del controllo, la semplice possibilità di controllo da parte della società madre del gruppo è sufficiente.⁹³⁹ 452. In casu, negli anni dal 2006 al 2018 durante i quali sono state realizzate le condotte descritte alla sezione B.3, sono ritenute

imprese ai sensi l'art. 2 cpv. 1 e 1bis LCart le entità seguenti: – AMAG Group (precedentemente Careal Holding AG), in quanto società madre di AMAG940 (v. n. marg. 3, 8 e 448), qui di seguito semplicemente indicata come AMAG; – Autoronchetti; – Gruppo Karpf, in quanto gruppo che riunisce le società Garage Karpf e Garage 3 Valli (v. n. marg. 12 e 448); – Garage Maffeis; – Garage Nessi; – Garage Weber-Monaco; – Tognetti Auto.

HEIZMANN/MICHAEL MAYER, in: DIKE-Kommentar, Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, Zäch et al. (Hrsg.), 2018, art. 2 n. marg. 31; SAMUEL JOST, Die Parteien im verwaltungsrechtlichen Kartellverfahren in der Schweiz, Basel 2013, n. marg. 335 e 341. 936 TAF B-831/2011 del 18.12.2018, consid. 40 segg., Sanktionsverfügung – DCC. 937 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) (Codice delle obbligazioni, CO; RS 220). 938 FF 2008 1321, 1450. 939 TAF B-831/2011 del 18.12.2018, consid. 44, Sanktionsverfügung – DCC. 940 Si ricorda che questa società fino al 31 gennaio 2017 costituiva la divisione AMAG Retail che insieme alla divisione AMAG Import erano riunite sotto la società precedentemente denominata AMAG Automobili e Motori SA (v. n. marg. 8).

143

C.1.2 Campo di applicazione materiale 453. Dal punto di vista materiale, la Legge sui cartelli copre la conclusione di cartelli e altri accordi in materia di concorrenza, l'esercizio del potere di mercato e la partecipazione a concentrazioni di imprese (art. 2 cpv. 1 LCart). 454. La questione di sapere se le parti abbiano stipulato un accordo in materia di concorrenza ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LCart e se questo accordo sia illecito giusta l'art. 5 LCart è esaminato nel quadro della valutazione giuridica elaborata ai paragrafi successivi e ai quali si rinvia. C.1.3 Campo di applicazione territoriale e temporale 455. Nel presente caso, si può rinunciare a delle spiegazioni riguardanti il campo di applicazione territoriale e temporale della Legge sui cartelli. C.2 Competenza della Commissione plenaria 456. La competenza delle autorità in materia di concorrenza è determinata dall'art. 18 cpv. 3 1° frase LCart e dalle disposizioni del RI-COMCO941. In virtù di tali norme, la Commissione plenaria (di seguito: Commissione) si assume tutti i compiti e le competenze delle autorità in materia di concorrenza che non sono espressamente attribuiti a un altro organo o alla segreteria. 457. Nel presente caso, la COMCO deve decidere, con una decisione finale che mette fine al procedimento, se devono essere imposte misure (obblighi di agire e o di astenersi, sanzioni) alle parti al procedimento per una violazione della Legge sui cartelli. In linea di principio, questa competenza ricade sulla Commissione (cfr. anche art. 10 cpv. 1 RI-COMCO). Non essendovi una competenza di un altro organo della COMCO (come ad esempio secondo l'art. 19 cpv. 1 3° frase LCart oppure art. 19 seg., 27 segg. RI-COMCO), la Commissione è competente per decidere nel presente caso. C.3 Parti e destinatari della decisione 458. Né la Legge sulla procedura amministrativa né la Legge sui cartelli prevedono una norma che determina chi è il destinatario al quale deve essere notificata una decisione in materia di diritto dei cartelli. 459. Tuttavia, la Legge sulla procedura amministrativa pone al centro del procedimento amministrativo la parte. Secondo l'art. 6 PA (in combinato disposto con l'art. 39 LCart) sono parti le persone i cui diritti potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. In altre parole, possono essere parti solo coloro che sono materialmente destinatari della decisione – ovvero coloro che hanno un interesse degno di protezione a che un dato rapporto giuridico venga disciplinato nella stessa – come

pure coloro che sulla base dell'art. 48 PA risultano poi legittimati a ricorrere contro la medesima.⁹⁴³ Oltre ai destinatari materiali della decisione, anche terzi possono essere qualificati come parti, se questi hanno un legame particolarmente stretto e specifico con

941 Regolamento interno della Commissione della concorrenza (Regolamento interno COMCO, RI-COMCO; RS 251.1). 942 Cfr. TAF B-831/2011 del 18.12.2018 consid. 119, Sanktionsverfügung – DCC. 943 Cfr. ISABELLE HÄNER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler (2a ed.), art. 6 n. marg. 1.

144

l'oggetto della decisione e se la loro situazione può essere influenzata in modo rilevante dall'esito del procedimento.⁹⁴⁴ 460. Condizioni per ammettere la qualità di parte sono la capacità di essere parte ("Parteilähigkeit"), ovvero la possibilità di apparire come parte al procedimento, e la capacità processuale ("Prozessfähigkeit"), ovvero la possibilità di agire come parte al procedimento.⁹⁴⁵ È ritenuto capace di essere parte chi ha la capacità giuridica (esercizio dei diritti civili, art. 11 CC; "Rechtsfähigkeit"), mentre la capacità processuale è data quando il soggetto in questione ha la capacità di discernimento (art. 17 seg. CC; "Handlungsfähigkeit").⁹⁴⁶ Soggetti senza capacità giuridica o capacità processuale sono dunque esclusi fin dall'inizio come parti a un procedimento amministrativo e di conseguenza come destinatari di una decisione. 461. Qualora un gruppo di società è qualificato come impresa ai sensi della Legge sui cartelli (v. n. marg. 448 e segg.) si pone la questione di sapere quale società rispettivamente quali società all'interno di questo gruppo è o sono destinatarie della decisione. Infatti, un gruppo di società in quanto tale non è una persona giuridica di diritto svizzero e quindi non ha la capacità giuridica. Tuttavia, per le ragioni indicate sopra, il destinatario della decisione può essere solo chi è dotato di capacità giuridica. Di conseguenza, un gruppo di società in quanto tale non può essere destinatario della decisione. Destinatari della decisione possono essere unicamente le singole società del gruppo. Nel caso di gruppi di società, il soggetto rilevante del procedimento come oggetto di valutazione e il destinatario della decisione come parte a un procedimento in materia di diritto dei cartelli sono quindi inevitabilmente diversi.⁹⁴⁷ 462. La determinazione del destinatario della decisione non è problematica nei casi in cui esiste un legame di gruppo, ma i comportamenti da valutare secondo il diritto della concorrenza sono stati adottati dalla società madre del gruppo stesso. 463. Più difficile è determinare il destinatario della decisione quando i comportamenti in questione sono stati compiuti da filiali del gruppo. Secondo la giurisprudenza, in questo caso la decisione è da notificare alle singole società del gruppo giuridicamente indipendenti.⁹⁴⁸ A questo proposito, il Tribunale amministrativo federale ritiene opportuno notificare la decisione sia alla società madre sia alle società del gruppo responsabili delle condotte anticoncorrenziali.⁹⁴⁹ 464. Nel caso di fattispecie riguardanti gruppi di società, in passato (anche recente), la COMCO ha ripetutamente notificato le proprie decisioni esclusivamente alle filiali.⁹⁵⁰ Secondo

944 Cfr. TF 2C_383/2020 dell'8.3.2021 consid. 4.5 con rinvii; v. anche TAF DPC 2014/2, 461, consid. 3.1, Online-Buchungsplattformen für Hotels. 945 Cfr. HÄNER (n. 943), art. 48 n. marg. 5. 946 Cfr. TAF B-831/2011 del 18.12.2018, consid. 120 con rinvii, Sanktionsverfügung – DCC. 947 Cfr. TAF B-831/2011 del 18.12.2018, consid. 119, Sanktionsverfügung – DCC. 948 Cfr. TAF B-831/2011 del 18.12.2018, consid. 122 con rinvii, Sanktionsverfügung – DCC. 949 Ibid. 950 V. ad esempio DPC 2010/4, 649 n. marg. 2 e 655 n. marg. 49, Hors-Liste Medikamente: Preise von Cialis, Levitra und Viagra (il fatto

che i destinatari materiali della decisione Pfizer AG, Eli Lilly (Suisse) SA e Bayer (Schweiz) AG sono delle filiali è indicato esplicitamente alla nota a piè di pagina n. 2). DPC 2010/4, 717 n. marg. 3 seg. e 773, dispositivo, Baubeschläge für Fenster und Fenstertüren (Roto Frank AG, come pure Siegenia-Aubi AG, sono indicate come filiali e considerate come le uniche (non le loro società madri) destinatarie materiali della decisione); DPC 2009/3 197 n. marg. 5 e 203 n. marg. 37 seg., Elektroinstallationsbetriebe Bern (in questa decisione, ad esempio, Elektro Burkhalter AG è indicata esplicitamente come parte del gruppo Burkhalter e dunque considerata come destinataria della decisione); DPC 2008/1, 87 n. marg. 13 e 94 n. marg. 68 segg., Strassenbeläge Tessin (in questa decisione Batigroup (Ticino) SA, successivamente Implenia (Ticino) SA, è vincolato dal dispositivo, nonostante si trattasse di una società indipendente di un gruppo di società); DPC 2007/2, 250 n. marg. 46, Terminierung Mobilfunk (in questa decisione

145

il Tribunale amministrativo federale in alcuni casi, per ragioni di economia procedurale, può essere sufficiente che le autorità in materia di concorrenza conducono il procedimento unicamente nei confronti di una sola società del gruppo e rivolge la decisione nei confronti di quest'ultima. Questo sarebbe il caso, ad esempio, se la società del gruppo che ha agito concretamente è domiciliata in Svizzera, ma che la società madre e tutte le altre società del gruppo coinvolte sono domiciliate all'estero.⁹⁵¹ 465. Sulla base di quanto esposto sopra, nel presente caso, è giustificato ritenere i seguenti destinatari della decisione: – AMAG Group SA (società madre) e AMAG Automobili e Motori SA (filiale, v. n. marg. 2 seg. e 8); – Autoronchetti Sagl; – Garage Karpf & Co.⁹⁵² [...] e GARAGE 3 VALLI SA [...]; – Garage Carrozzeria Maffeis SA; – Garage Nessi SA; – GARAGE WEBER-MONACO SA; – TOGNETTI AUTO SA. C.4 Relazioni con altre prescrizioni legali 466. La Legge sui cartelli non si applica laddove delle prescrizioni vietano la concorrenza per determinati beni o servizi su un mercato, in particolare quelle che fondano un regime statale di mercato o dei prezzi e quelle che incaricano singole imprese dell'esecuzione di compiti pubblici e accordano loro speciali diritti (art. 3 cpv. 1 LCart). Non ricadono nel campo di applicazione della Legge sui cartelli gli effetti sulla concorrenza dovuti esclusivamente alla legislazione sulla proprietà intellettuale. Per contro, le limitazioni all'importazione fondate sui diritti di proprietà intellettuale sono valutate secondo le disposizioni della Legge sui cartelli (art. 3 cpv. 2 LCart). 467. Per quanto riguarda i mercati oggetto del presente procedimento, non vi sono prescrizioni che non permettono la concorrenza. D'altronde, la riserva dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LCart non è stata finora invocata dalle parti. C.5 Accordi illeciti in materia di concorrenza 468. Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica, nonché quelli che provocano la soppressione di una concorrenza efficace (art. 5 cpv. 1 LCart).

Swisscom Mobile AG, una filiale del gruppo Swisscom, è sanzionata e dunque considerata come destinataria della decisione). ⁹⁵¹ Cfr. TAF B-831/2011 del 18.12.2018 consid. 122, Sanktionsverfügung – DCC; TAF, DPC 2016/3, 865 consid. 8.2.6, Nikon AG/WEKO; TAF, DPC 2015/3, 587 n. marg. 74, Sanktionsverfügung - Preispolitik Swisscom ADSL. ⁹⁵² Pur non avendo la personalità giuridica, la capacità di essere parte di una società in nome collettivo è data dall'art. 562 CO.

146

C.5.1 Accordi in materia di concorrenza 469. Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza (art. 4 cpv. 1 LCart). 470. Un accordo in materia di concorrenza si definisce dunque attraverso le seguenti fattispecie legali: a) una cooperazione cosciente e voluta, b) tra imprese di livello economico identico o diverso, c) che ha come scopo o effetto una limitazione della concorrenza.⁹⁵³ C.5.1.1 Cooperazione cosciente e voluta 471. Per ammettere l'esistenza di una cooperazione cosciente e voluta non è necessaria una base contrattuale formale, dato che l'art. 4 cpv. 1 LCart menziona diverse forme (alternative) di accordi, vale a dire dalle convenzioni, con o senza forza obbligatoria, alle pratiche concordate.⁹⁵⁴ 472. Una convenzione giusta l'art. 4 cpv. 1 LCart richiede una volontà comune, ovvero una manifestazione concorde della reciproca volontà ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 CO tra almeno due parti. Questa manifestazione della volontà può essere esplicita o implicita (art. 1 cpv. 2 CO).⁹⁵⁵ Tuttavia, la convenzione ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LCart non concerne solo il contratto secondo il diritto delle obbligazioni su base di scambio contrattuale societario, ma anche convenzioni senza forza obbligatoria (i cosiddetti "gentlemen's agreement" o "Frühstückskartelle"⁹⁵⁶) – come indicato chiaramente all'art. 4 cpv. 1 prima frase LCart.⁹⁵⁷ Decisiva è unicamente la volontà di vincolarsi, criterio che delimita le convenzioni dalle pratiche concordate e dai comportamenti che non costituiscono un accordo.⁹⁵⁸ 473. Nel caso di specie, le risultanze istruttorie dimostrano che, negli anni tra il 2006 e il 2018, tra AMAG, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto esisteva una volontà comune di prendere parte a un piano globale volto a coordinare l'insieme o comunque parte delle attività riguardanti la vendita di veicoli nuovi a clienti finali, siano essi pubblici o privati (v. n. marg. 419 segg.). Come indicato ai n. marg. 419 e 422, questa volontà comune è stata esplicitata e messa in atto attraverso la cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche per ripartire le gare di appalto o le aggiudicazioni (v. n. marg. 112 segg.), il coordinamento in materia di politica dei prezzi (v. n. marg. 219 segg.) e l'intesa riguardante la ripartizione del territorio (v. n. marg. 348 segg.). 474. Pertanto, le condizioni per ammettere l'esistenza di una convenzione ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LCart sono soddisfatte. Questa convenzione riguardante il piano globale in questione è definita qui di seguito come accordo globale (v. sotto n. marg. 486 segg.) e coinvolgeva le parti

⁹⁵³ Cfr. ad esempio DTF 147 II 72, 76 seg. consid. 3.1 con rinvii, Hors-Liste Medikamente. ⁹⁵⁴ DTF 144 II 246, 245, consid. 6.4.1, Altimum SA. Per quanto riguarda la prassi della COMCO, v. anche ad esempio DPC 2020/4a, 1811, n. marg. 396 con rinvii, Bauleistungen Graubünden. Cfr. pure SIMON BANGERTER/BEAT ZIRLICK, in: DIKE-Kommentar, Kartellgesetz, Zäch/Arnet/Baldi/Kienner/Schaller/Schraner/Spühler (ed.), 2018, art. 4 cpv. 1 n. marg. 20 segg.; MANI REINERT, in: Basler Kommentar, Kartellgesetz, Amstutz/Reinert (ed.), 2a ed., 2021, art. 4 cpv. 1 n. marg. 44. ⁹⁵⁵ DTF 147 II 72, 76 seg. consid. 3.3 con rinvii, Hors-Liste Medikamente. ⁹⁵⁶ Si tratta di un cartello che si realizza all'occasione di un incontro informale. Il termine "Frühstückskartell" deriva da un cartello tedesco nel quale la ripartizione delle centrali elettriche era determinata attraverso la disposizione dei posti a sedere durante la colazione comune (v. DIKE KG-BANGERTER/ZIRLICK (n. 954), art. 4 cpv. 1 n. marg. 38. ⁹⁵⁷ DTF 147 II 72, 76 seg. consid. 3.3 con rinvii, Hors-Liste Medikamente. ⁹⁵⁸ Ibid.

al procedimento AMAG, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto. C.5.1.2 Prefiggersi o provocare una limitazione della concorrenza 475. Oltre a una cooperazione cosciente e voluta, secondo l'art. 4 cpv. 1 LCart l'accordo deve avere come scopo ("prefiggersi") o effetto ("provocare") una limitazione della concorrenza. 476. Esiste una limitazione della concorrenza, qualora un accordo limita la libertà d'azione dei concorrenti per quanto riguarda i singoli parametri della concorrenza (essenzialmente: prezzo, quantità e qualità, servizio, consulenza, pubblicità, condizioni commerciali, marketing, ricerca e sviluppo) in modo tale che le funzioni centrali della concorrenza in tutte le sue varie sfaccettature sono così ridotte o limitate.⁹⁵⁹ La questione dell'esistenza di un accordo ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LCart deve essere esaminata separatamente dalla questione della liceità di un accordo ai sensi dell'art. 5 LCart.⁹⁶⁰ 477. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LCart, la limitazione della concorrenza deve essere lo scopo o (in alternativa) l'effetto dell'accordo. Data la natura alternativa di questa condizione, non è necessario stabilire l'esistenza di effetti reali, ma è sufficiente dimostrare che l'accordo ha come scopo una limitazione della concorrenza.⁹⁶¹ 478. Un accordo ha come scopo una limitazione della concorrenza, se le parti coinvolte hanno in programma di eliminare o di limitare uno o più parametri della concorrenza.⁹⁶² L'oggetto del coordinamento dei comportamenti, cioè il contenuto normativo dell'accordo, consiste in una limitazione della concorrenza o, in altri termini, lo scopo restrittivo è insito nel coordinamento dei comportamenti. L'accordo deve essere oggettivamente in grado di provocare una limitazione della concorrenza, compromettendo un parametro della concorrenza. Non è necessaria un'intenzione soggettiva delle parti coinvolte di limitare la concorrenza ed è anche irrilevante quale delle parti abbia preso l'iniziativa di avviare la cooperazione.⁹⁶³ 479. Un accordo ha come effetto una limitazione della concorrenza, se la sua applicazione porta all'eliminazione o alla limitazione di uno o più parametri della concorrenza.⁹⁶⁴ Ciò avviene se la concorrenza è stata artificialmente alterata, ovvero se, tenuto conto del coordinamento dei comportamenti, il mercato si è sviluppato in modo diverso rispetto a quello che sarebbe stato senza l'accordo. Non sono coperti solo gli effetti attuali e passati, ma basta che un effetto si verifichi nel prossimo futuro con sufficiente probabilità. Tuttavia, è decisivo che il coordinamento dei comportamenti sia causale agli effetti attuali o potenziali.⁹⁶⁵ 480. Nel presente caso, l'accordo globale tra le parti al procedimento aveva come oggetto quanto segue: ■ La ripartizione dei veicoli in gara nelle commesse pubbliche o aggiudicati in funzione degli obiettivi di vendita (v. marg. 112 segg.). Tale cooperazione è oggettivamente idonea a provocare una limitazione della concorrenza.⁹⁶⁶

⁹⁵⁹ DTF 147 II 72, 83 consid. 3.5 con rinvii, Hors-Liste Medikamente. ⁹⁶⁰ Ibid. ⁹⁶¹ DTF 147 II 72, 84 consid. 3.6 con rinvii, Hors-Liste Medikamente. ⁹⁶² Ibid. ⁹⁶³ DTF 147 II 72, 84 consid. 3.6 con rinvii, Hors-Liste Medikamente. ⁹⁶⁴ DTF 147 II 72, 84 seg. consid. 3.6 con rinvii, Hors-Liste Medikamente. ⁹⁶⁵ Ibid. ⁹⁶⁶ Cfr. DPC 2020/4a, 1813, n. marg. 410 e rinvii, Bauleistungen Graubünden.

■ Il coordinamento in merito a vari elementi del prezzo per la vendita di veicoli nuovi a clienti finali, quali sconti e pacchetti consegna, margini e provvigioni e lo scambio di offerte e contratti di vendita e altri elementi del prezzo (v. n. marg. 219 segg.). Tali condotte sono oggettivamente idonee a provocare una limitazione della concorrenza.⁹⁶⁷ ■ La

ripartizione del mercato in funzione del territorio, concretizzata nell'astensione reciproca dal partecipare a delle commesse pubbliche al di fuori della zona di rispettiva competenza, dal formulare offerte più competitive o vantaggiose a clienti provenienti da territori al di fuori della rispettiva zona di competenza e dallo svolgere attività di promozione in zone di competenza attribuite ad altri concorrenti (v. n. marg. 348 segg.). Tali condotte sono oggettivamente idonee a provocare una limitazione della concorrenza.⁹⁶⁸ 481. Inoltre, benché non sia necessario, dal punto di vista soggettivo, le risultanze istruttorie dimostrano ampiamente che, attraverso i comportamenti di cooperazione e di coordinamento facenti parti di un piano globale, le parti al procedimento avevano come obiettivo comune di ridurre, se non eliminare, la reciproca pressione concorrenziale, evitare la pressione sul prezzo e, dunque, mantenere i prezzi di vendita a un livello elevato (v. n. marg. 420 seg.). 482. Sulla base dei motivi esposti sopra, l'accordo globale in questione adempie dunque la fattispecie legale di "prefiggersi una limitazione della concorrenza" ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LCart. 483. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, Garage Maffeis ha avanzato degli argomenti di efficienza economica in relazione alla cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche (v. n. marg. 533 segg.). In questo contesto, esso ha in particolare rilevato la necessità del sostegno di AMAG a favore di piccole medie imprese come Garage Maffeis per partecipare a delle commesse pubbliche che richiedevano delle conoscenze specifiche per elaborare le offerte riguardanti veicoli speciali con modifiche o sovrastrutture (ad es. i veicoli [...], per il trasporto [...] o per [...]).⁹⁶⁹ 484. Laddove gli argomenti di Garage Maffeis dovessero essere interpretati come l'invocazione del diritto di creare dei consorzi o di parteciparvi, vale innanzitutto notare che, di principio, i consorzi non limitano la concorrenza e non ricadono nel campo di applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LCart. In tal caso, questi consorzi sarebbero sottratti all'esame secondo l'art. 5 LCart. Nel passato, la COMCO ha più volte affermato che, di principio, i consorzi favoriscono la concorrenza e sono pertanto leciti.⁹⁷⁰ In genere, i consorzi vengono a formarsi, ad esempio, per ovviare l'incapacità a livello individuale di presentare un'offerta o di eseguire dei lavori, superare le barriere all'entrata sul mercato, adempiere i criteri di idoneità o le garanzie finanziarie richieste dal committente.⁹⁷¹ Tuttavia, il consorzio può rappresentare un accordo in materia di concorrenza ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LCart ed essere esaminato alla luce dell'art. 5 LCart, se esso maschera un accordo sugli appalti che ha come obiettivo o effetto di ridurre la concorrenza. Questo è, ad esempio, il caso in cui la costituzione del consorzio non sia comunicata al

967 Cfr. DPC 2019/1, 118, n. marg. 236 e rinvii, VPVW Stammische/Projekt Repo 2013. 968 Cfr. DPC 2020/1, 203, n. marg. 836, KTB-Werke; DPC 2015/2, 224, n. marg. 187, Tunnelreinigung. 969 Atti XIX.98, n. marg. 23–25; XX.38, n. marg. 73, allegato 5, n. marg. 4–6. 970 Cfr. ad esempio, DPC 2014/1, 45, cifra 3.1.3, Rapporto annuale 2013 della Commissione della concorrenza (COMCO); DPC 2021/1, 49, cifra 3.1.1, Rapporto annuale 2020 della Commissione della concorrenza (COMCO); DPC 2021/1, 150, n. marg. 150, Dauer-ARGE Graubünden. 971 V. DPC 2021/1, 49, cifra 3.1.1, Rapporto annuale 2020 della Commissione della concorrenza (COMCO). Cfr. pure FRANK STÜSSI/BENDICHT LÜTHI, Zulässige ARGE im Kartellrecht, BR 2015, pag. 206.

149

committente e che i membri del consorzio presentano delle offerte separate, dando l'impressione di essere in concorrenza e traendo così in inganno il committente.⁹⁷² 485. Nel presente caso, la cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche non rientra nel

contesto di un consorzio lecito ai sensi di quanto indicato al paragrafo precedente. In primo luogo, lo scopo della cooperazione era, sia dal punto di vista oggettivo sia soggettivo, la limitazione della concorrenza (v. n. marg. 480 seg.). In secondo luogo, da quanto emerge dalla fattispecie riguardante la cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche esposta precedentemente (v. n. marg. 112 segg.) e riconosciuta da Garage Maffei (v. n. marg. 70), la costituzione del consorzio non è stata comunicata ai committenti e le imprese coinvolte hanno presentato delle offerte individualmente e/o separatamente, dando l'impressione di essere in concorrenza e traendo così in inganno i committenti. C.5.1.3 Qualificazione di accordo globale 486. In alcune delle sue decisioni, la COMCO ha qualificato come "accordi duraturi" o "accordi globali" degli accordi che sono stati messi in atto per un lungo periodo di tempo.⁹⁷³ L'esistenza di un accordo duraturo è stata confermata dal Tribunale amministrativo federale nel caso "Pavimentazioni stradali Ticino".⁹⁷⁴ Per ammettere un accordo globale è necessario che esista uno scopo comune e duraturo all'interno dei singoli elementi della collaborazione.⁹⁷⁵ In tal caso risulterebbe "artificioso" frazionare un comportamento continuato, caratterizzato da un'unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte.⁹⁷⁶ 487. Nel caso di un accordo globale che dura per un lungo periodo le imprese partecipanti all'accordo possono cambiare nel tempo, apportare un contributo più o meno importante o assumere dei ruoli diversi. Gli interessi divergenti delle imprese partecipanti possono anche condurre a un consenso che non copre tutti gli aspetti dell'accordo. Una o più imprese possono, ad esempio, avere delle riserve su determinati aspetti dell'accordo e tuttavia attenersi al piano comune. Inoltre, è anche possibile che le imprese applichino in modo diverso alcune componenti dell'accordo o addirittura che vi siano dei conflitti interni e che singole imprese sospendano temporaneamente l'applicazione dell'accordo, per fare concorrenza ad altri partecipanti all'accordo. Infine, l'accordo può evolvere nel tempo, essere rafforzato o adattato a delle nuove circostanze. Nessuno di questi fattori porta a escludere la presenza di un accordo globale, nella misura in cui si arriva a dimostrare che esiste uno scopo comune e duraturo. In tal caso, alle imprese coinvolte possono essere imputate la responsabilità per l'insieme dei

⁹⁷² Cfr. DPC 2009/3, 222, dispositivo cifra 2, Elektroinstallationsbetriebe Bern. ⁹⁷³ DPC 2004/3, 739 n. marg. 41, Markt für Schlachtschweine – Teil B; DPC 2008/1, 95 n. marg. 81 segg., Strassenbeläge Tessin; DPC 2013/2, 154 n. marg. 75, Abrede im Speditionsbereich; DPC 2015/2, 193 n. marg. 193 segg., Tunnelreinigung; DPC 2017/3, 421 n. marg. 207, Hoch- und Tiefbauleistungen Münstertal; DPC 2018/1, 78 n. marg. 123 segg., Verzinkung; DPC 2019/2, 444 n. marg. 594, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I; DPC 2020/1, 204, n. marg. 840 segg., KTB-Werke; DPC 2020/3a, 1107, n. marg. 1200 segg., Bauleistungen See-Gaster; DPC 2020/4a, 1813 seg., n. marg. 413 segg., Bauleistungen Graubünden. ⁹⁷⁴ Cfr. TAF, DPC 2010/2, 382, consid. 9.1.1, Implenia (Ticino) SA gegen Wettbewerbskommission (WEKO) betreffend unzulässige Wettbewerbsbeschränkung; TAF, DPC 2010/2, 407 consid. 10.1.1, Spalu SA, Cogesa SA, Edilstrada SA, Industrie Chimiche Riunite SA, Società anonima Imprese stradali ed affini SA, Franco Rossi SA, Mancini & Marti SA contro Commissione della concorrenza. ⁹⁷⁵ Ibid. ⁹⁷⁶ DPC 2015/2, 193 n. marg. 193, Tunnelreinigung; DPC 2018/1, 78 n. marg. 123, Verzinkung; DPC 2020/1, 204, n. marg. 841, KTB-Werke; DPC 2020/3a, 1107, n. marg. 1200 segg., Bauleistungen See-Gaster; DPC 2020/4a, 1813 seg., n. marg. 413 segg., Bauleistungen Graubünden.

comportamenti adottati nel quadro dell'accordo globale, anche qualora esse hanno partecipato direttamente solo ad alcuni di essi.⁹⁷⁷ 488. Tale prassi in materia di accordo globale corrisponde alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito: CGUE) in relazione al concetto di infrazione unica, continuata e complessa.⁹⁷⁸ Sulla base di tale concetto la CGUE considera che una violazione dell'art. 101 par. 1 TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma pure da una serie di atti o da un comportamento continuato, anche se queste pratiche potrebbero costituire, di per sé e considerate isolamente, una violazione di questa disposizione.⁹⁷⁹ Nel caso in cui diverse azioni facciano parte di un "piano d'insieme", a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza nel mercato interno, è possibile imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all'infrazione considerata nel suo insieme.⁹⁸⁰ Nell'ambito di un'infrazione durata diversi anni, la CGUE ha pure ritenuto che "il fatto che le manifestazioni dell'intesa avvengano in periodi differenti, eventualmente separati da intervalli di tempo più o meno lunghi, resta ininfluyente ai fini dell'esistenza di tale intesa, purché le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una sola finalità e rientrino nel contesto di un'infrazione a carattere unico e continuato".⁹⁸¹ Inoltre, si osserva che secondo la giurisprudenza della CGUE quando un'impresa approva tacitamente un'iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla alle autorità amministrative, l'effetto del suo comportamento è di incoraggiare la continuazione della violazione al diritto della concorrenza e di pregiudicarne la scoperta. Essa attua così una modalità passiva di partecipazione all'accordo, idonea quindi a far sorgere la responsabilità dell'impresa nell'ambito di un accordo.⁹⁸² Secondo la CGUE, "[d]a tale giurisprudenza deriva che la Commissione può considerare che l'infrazione, o la partecipazione di un'impresa all'infrazione, non si è interrotta, anche se essa non possiede prove dell'infrazione per taluni periodi determinati, qualora le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una finalità unica e possano inserirsi nell'ambito di un'infrazione a carattere unico e continuato e qualora l'impresa interessata non abbia invocato indizi o elementi di prova che dimostrino che, al contrario, l'infrazione o la sua partecipazione ad essa non è proseguita durante tali periodi".⁹⁸³ 489. Per quanto riguarda l'interpretazione del diritto svizzero della concorrenza è in linea di principio ammessa la presa in considerazione del diritto europeo della concorrenza.⁹⁸⁴ A tale riguardo, il Tribunale amministrativo federale ha in particolare precisato che i principi sviluppati dalla giurisprudenza europea sul tema della tacita approvazione di un'iniziativa illecita senza

977 DPC 2013/2, 154 n. marg. 75, Abrede im Speditionsbereich. Cfr. pure DPC 2017/3, 421 n. marg. 207, Hoch- und Tiefbauleistungen Münstertal; DPC 2018/1, 78 n. marg. 123 segg., Verzinkung; DPC 2020/3a, 1107, n. marg. 1201, Bauleistungen See-Gaster. 978 CGUE, ECLI:EU:C:2017:59, n. marg. 47 segg., Villeroy e Boch SAS; CGUE, ECLI:EU:C:2015:416, n. marg. 156, Fresh Del Monte Produce; CGUE, ECLI:EU:C:2012:778, n. marg. 41, Verhuizingen Coppens; CGUE, ECLI:EU:C:1999:356, n. marg. 81, Anic Partecipazioni; CGUE, ECLI:EU:C:2004:6, n. marg. 258, Aalborg Portland. 979 CGUE, ECLI:EU:C:2017:59, n. marg. 47, Villeroy e Boch SAS. 980 Ibid. 981 CGUE, ECLI:EU:C:2021:214, n. marg. 112 con rinvii, Pometon / Commissione. 982 CGUE, ECLI:EU:C:2021:214, n. marg. 113, Pometon / Commissione; CGUE, ECLI:EU:C:2012:778, n. marg. 73, Commissione / Verhuizingen Coppens; CGUE, ECLI:EU:C:2007:52, n. marg. 48, Sumitomo Metal Industries; CGUE, ECLI:EU:C:2004:6, n. marg. 81 segg., Aalborg Portland; CGUE, ECLI:EU:C:1999:358, n. marg. 155, Hüls. V.

anche Tribunale UE, ECLI:EU:T:2012:48, n. marg. 52 seg., Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha e Denka Chemicals GmbH. 983 CGUE, ECLI:EU:C:2021:214, n. marg. 114, Pometon / Commissione. 984 DTF 147 II 72, 76 seg. consid. 3.1. con rinvii, Hors-Liste Medikamente; DTF 143 II 297, 326 seg. consid. 6.2.3, Gaba; DTF 139 I 72, 89 consid. 8.2.3 con rinvii, Publigroupe. Cfr. pure TAF, B- 831/2011 del 18.12.2018, consid. 512 con rinvii, Six Group AG et al. gegen WEKO.

151

distanziamento pubblico sono in linea di principio trasferibili al diritto svizzero della concorrenza, ma che la valutazione di un determinato comportamento dipende dalle circostanze concrete del singolo caso.⁹⁸⁵ 490. Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie emerge l'esistenza, per un lungo periodo di tempo, perlomeno, dal 2006 fino al 26 giugno 2018, data che coincide con l'apertura dell'inchiesta, di una cooperazione consapevole e voluta tra le parti al procedimento nel perseguire e attuare un disegno anticoncorrenziale comune e duraturo volto a ridurre, se non eliminare, la reciproca pressione concorrenziale, evitare la pressione sul prezzo e, dunque, mantenere i prezzi di vendita a un livello elevato (v. n. marg. 419 seg.). I mezzi probatori conducono a ritenere che durante il periodo in questione esisteva un accordo globale che mirava a limitare e condizionare l'autonomia commerciale delle imprese coinvolte tramite i comportamenti descritti alle sezioni precedenti e che avevano come oggetto sostanzialmente la ripartizione dei veicoli in gara o delle aggiudicazioni nell'ambito delle commesse pubbliche (v. n. marg. 112 segg.), il coordinamento in materia di politica dei prezzi (v. n. marg. 219 segg.) e la ripartizione del territorio (v. n. marg. 348 segg.). L'accordo globale concerneva dunque ogni ambito della loro attività di vendita di veicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen. Anche laddove singole pratiche anticoncorrenziali hanno coinvolto solo alcune delle parti al procedimento, tali comportamenti avevano un comune obiettivo economico, ossia falsare il gioco della concorrenza, e rientravano in un unico schema.⁴⁹¹ La partecipazione all'accordo globale delle singole parti al procedimento risulta essere ininterrotto fino al 26 giugno 2018, data che coincide con l'apertura dell'inchiesta, in particolare in quanto gli atti dell'inchiesta non testimoniano di alcuna presa di distanza pubblica o di denuncia alle autorità, nonostante le discussioni così come le comunicazioni avvenute tramite email o le riunioni aventi un oggetto anticoncorrenziale abbiano coinvolto, anche se non in egual misura, tutte le parti al procedimento (v. n. marg. 422 seg. e tabella 1). La mancata partecipazione ad alcuni dei comportamenti o il fatto di non essere al corrente di tutte le componenti del piano globale non incide sull'esistenza oggettiva dell'accordo globale in questione né attesta la prova dell'estraneità a tale accordo. L'implicazione e la portata del contributo di ciascuna impresa in rapporto con l'accordo globale sono per contro presi in considerazione nell'ambito del calcolo della sanzione (v. sotto n. marg. 593 segg.).⁹⁸⁶ Qui di seguito sono illustrati i singoli contributi delle imprese parti al procedimento all'accordo globale: – AMAG Ticino ha svolto un ruolo di primo piano nel quadro dell'insieme delle condotte che compongono l'accordo globale, svolgendo sin dal 2006 un'ampia attività organizzativa e di gestione delle cooperazioni nell'ambito delle commesse pubbliche, delle attività di coordinamento in merito alla politica dei prezzi e dell'intesa sulla ripartizione del territorio (v. n. marg. 154 segg., 312 segg., 403 seg.). – Autoronchetti ha contribuito in maniera complessivamente marginale all'accordo globale tramite la sua partecipazione, sin dal 2009, alle attività di coordinamento in materia di politica dei prezzi e alle condotte riguardanti la ripartizione territoriale (v. n. marg. 322 e

405). – Gruppo Karpf ha contribuito all'accordo globale tramite la sua partecipazione, sin dal 2006, alla cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche, alle attività di coordinamento in materia di politica dei prezzi e, sebbene marginalmente, alle condotte riguardanti la ripartizione territoriale (v. n. marg. 176 segg., 324 segg., 406 seg.).

985 TAF B-552/2015 del 14.11.2017, consid. 4.3 seg., Türprodukte. Cfr. pure DIKE KG-BANGERTER/ZIRLICK (n. 954), art. 4 cpv. 1 n. marg. 202. 986 Cfr. CGUE, ECLI:EU:C:2015:416, n. marg. 156–160 con rinvii, Fresh Del Monte Produce. Cfr. pure DIKE KG-BANGERTER/ZIRLICK (n. 954), art. 4 cpv. 1 n. marg. 195.

152

– Garage Maffeis ha contribuito all'accordo globale tramite la sua partecipazione, sin dal 2006, alla cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche, alle attività di coordinamento in materia di politica dei prezzi e, sebbene marginalmente, alle condotte riguardanti la ripartizione territoriale (v. n. marg. 200 segg., 331 segg., 340). – Garage Nessi ha contribuito in maniera complessivamente marginale all'accordo globale tramite la sua partecipazione, sin dal 2006, alla cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche (fino al 2009), alle attività di coordinamento in materia di politica dei prezzi e alle condotte riguardanti la ripartizione territoriale (v. n. marg. 205 segg., 334 segg., 409 segg.). – Garage Weber-Monaco ha contribuito in maniera complessivamente marginale all'accordo globale tramite la sua partecipazione, sin dal 2007, alle attività di coordinamento in materia di politica dei prezzi e alle condotte riguardanti la ripartizione territoriale (v. n. marg. 342 segg., 405 seg.). – Tognetti Auto ha contribuito in maniera importante all'accordo globale attraverso la partecipazione, sin dal 2006, alla cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche, alle attività di coordinamento in materia di politica dei prezzi e alle condotte riguardanti la ripartizione territoriale (v. n. marg. 211 segg., 345 segg., 415 segg.). C.5.1.4 Accordo tra imprese di livello economico identico o diverso 492. Malgrado i legami societari o contrattuali con AMAG Import, durante il periodo preso in considerazione le parti al procedimento, succursali di AMAG, concessionari e/o partner commerciali coinvolti, erano attive sullo stesso livello di mercato e come tali concorrenti nella vendita di veicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen a clienti finali, sia pubblici sia privati (cfr. n. marg. 4 segg.). L'accordo globale oggetto del presente procedimento è dunque un accordo orizzontale. C.5.1.5 Risultato intermedio 493. Alla luce delle considerazioni esposte sopra emerge che le parti al procedimento, attraverso la loro cooperazione cosciente e voluta riguardante le commesse pubbliche, la politica dei prezzi e la ripartizione del territorio hanno concluso un accordo in materia di concorrenza tra imprese di livello economico identico ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LCart. Questo accordo globale è stato attuato, perlomeno, tra il 2006 e il 26 giugno 2018. C.5.2 Soppressione della concorrenza efficace 494. Giusta l'art. 5 cpv. 3 LCart è data presunzione della soppressione della concorrenza efficace quando tali accordi, che riuniscono imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti: a. fissano direttamente o indirettamente i prezzi; b. limitano i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare; c. operano una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali. C.5.2.1 Accordo sul prezzo e sulla ripartizione del mercato per zone e partner commerciali (art. 5 cpv. 3 lett. a e c LCart) C.5.2.1.1 Applicazione dell'art. 5 cpv. 3 lett. a LCart 495. L'art. 5 cpv. 3 lett. a LCart copre tutti gli accordi in materia di concorrenza sulla fissazione diretta o indiretta dei prezzi, qualunque sia la forma. Ciò significa che un accordo sui prezzi ai

153

sensi di tale disposizione non richiede necessariamente che l'importo del prezzo o di una componente (significativa) del prezzo sia fissato con esattezza. Piuttosto, è sufficiente che l'accordo in materia di concorrenza abbia il potenziale per condurre a una fissazione del prezzo.⁹⁸⁷ In questo senso, il contenuto dell'accordo deve quindi essere almeno in grado di avere un effetto di armonizzazione dei prezzi.⁹⁸⁸ La presunzione di soppressione della concorrenza efficace giusta l'art. 5 cpv. 3 lett. a LCart copre dunque non solo accordi riguardanti la fissazione del prezzo in sé, ma anche di componenti o elementi del prezzo, come la determinazione comune di prezzi lordi, fasce di prezzo, margini, ribassi, sconti o formule per il calcolo del prezzo.⁹⁸⁹ 496. Nel presente caso, l'accordo globale mirava a ridurre, se non eliminare, la reciproca pressione concorrenziale, evitare la pressione sul prezzo e, dunque, mantenere i prezzi di vendita a un livello elevato (v. n. marg. 421). Le condotte messe in atto per raggiungere tale obiettivo erano perlomeno in grado di avere un effetto di armonizzazione dei prezzi ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. a LCart in base alle ragioni esposte qui di seguito: – Le commesse pubbliche dovrebbero essere aggiudicate nel quadro di una concorrenza sui prezzi. Le parti al procedimento AMAG, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi (fino al 2009) e Tognetti Auto hanno sostituito tale concorrenza sui prezzi con dei metodi di cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche applicati negli anni tra il 2006 e il 2018 (v. marg. 112 segg.). Tramite il metodo di cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche applicato negli anni dal 2006 al 2009 (v. n. marg. 115 segg.), AMAG, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi e Tognetti Auto hanno concordato, da un lato, di permettere a uno di essi, ovvero AMAG, di partecipare solo ai concorsi pubblici e di formulare le offerte per i veicoli in gara e, dall'altro lato, di dividersi i guadagni delle eventuali aggiudicazioni in un secondo momento. Così facendo, le imprese coinvolte hanno rinunciato a concorrere sul prezzo e implicitamente avallato i prezzi fissati da AMAG nelle offerte per la vendita di veicoli nuovi inoltrate al committente pubblico. Il metodo di cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche applicato negli anni dal 2010 al 2018 (v. n. marg. 128 segg.) era basato sull'accordo secondo cui AMAG s'incaricava di trasmettere le proprie offerte per i concorsi pubblici a Gruppo Karpf, Garage Maffeis e Tognetti Auto e che queste ultime imprese, a seconda di quanto concordato con AMAG, dovevano presentare delle offerte più vantaggiose in termini di prezzo o delle cosiddette "offerte di appoggio". Di conseguenza, il prezzo dell'offerta "protetta" (cioè, l'offerta più vantaggiosa presentata dall'impresa che, secondo quanto concordato nel caso concreto, avrebbe dovuto ottenere l'aggiudicazione per un determinato veicolo) non poteva che risultare artificiosamente più elevato rispetto a quanto sarebbe avvenuto in un contesto competitivo di mercato. In questo modo, le imprese coinvolte hanno alterato in modo collusivo i meccanismi delle gare di appalto e le dinamiche competitive di formazione del prezzo.

987 BEAT ZIRLICK/SIMON BANGERTER, in: DIKE-Kommentar, Kartellgesetz, Zäch/Arnet/Baldi/Kienner/Schaller/Schraner/Spühler (ed.), 2018, art. 5 LCart n. marg. 387 ed ulteriori riferimenti. 988 DPC 2016/3, 652 n. marg. 80, 102, 282 segg., Flügel und Klaviere; DPC 2012/4, 764 n. marg. 212, Maestro Fallback Interchange Fee; DPC 2005/1, 239 n. marg. 15, Klimarappen. 989 Cfr. DTF 129 II 18, 31 consid. 6.5.5 (= DPC 2002/4, 742 consid. 6.5.5), Buchpreisbindung; DPC 2012/3, 642 n. marg. 257 segg., Komponenten für Heiz-, Kühl- und Sanitäranlagen; DPC 2016/3, 667 n. marg. 106, Flügel und Klaviere. Cfr. pure le categorie menzionate da ZIRLICK/BANGERTER (n. 987), art. 5 LCart n. marg. 391 segg. Per quanto riguarda il diritto europeo, v.: Tribunale UE ECLI:EU:T:2015:383, n. marg. 5, 433, FSL Holdings et al./Kommission, confermata da

– Negli anni tra il 2006 e il 2018 le parti al procedimento AMAG, Autoronchetti (dal 2009), Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco (dal 2007) e Tognetti Auto hanno discusso e si sono accordati sugli sconti e pacchetti consegna per le prime offerte nell’ambito delle vendite di veicoli nuovi a clienti finali (v. n. marg. 220 segg.) e scambiato regolarmente offerte e contratti di vendita, così come sconti supplementari, azioni, prezzi di ripresa (v. n. marg. 273 segg.). Le parti al procedimento coinvolte hanno dunque operato una definizione collettiva e concertata di elementi del prezzo ed erano così in grado di adeguare la rispettiva politica dei prezzi. – Negli anni tra il 2013 e il 2014 le parti al procedimento AMAG e Tognetti Auto si sono accordati sui margini e le provvigioni offerti ai propri partner di servizio o partner commerciali per l’acquisto di veicoli nuovi rispettivamente per la vendita di veicoli nuovi a dei clienti finali nel quadro di un’intermediazione (v. n. marg. 297 segg.). Margini e provvigioni costituiscono dei fattori formativi del prezzo che AMAG e Tognetti Auto hanno definito in comune. – Negli anni tra il 2017 e il 2018 le parti al procedimento AMAG, Gruppo Karpf e Tognetti Auto si sono accordati sugli sconti e il prezzo di vendita di alcune promozioni di vendita riguardanti il modello Škoda Octavia (n. marg. 301 segg.). In questo modo, le parti al procedimento coinvolte hanno definito in comune degli elementi del prezzo. 497. Per questi motivi, l’accordo globale è da qualificare come accordo sulla fissazione (indiretta) dei prezzi ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LCart. C.5.2.1.2 Applicazione dell’art. 5 cpv. 3 lett. c LCart 498. L’art. 5 cpv. 3 lett. c LCart copre gli accordi che operano una ripartizione del mercato per zone o partner commerciali. 499. Per accordo di ripartizione geografica del mercato si intende, ad esempio, il fatto per delle imprese di spartirsi tra di loro delle superfici delimitate nello spazio (ad esempio, paese, regione, comune) impegnandosi a non intervenire sul territorio di vendita di un altro partecipante all’accordo. 990 Altri esempi sono gli accordi che obbligano le imprese partecipanti a limitare le loro vendite nel loro mercato domestico o gli accordi in base ai quali i partecipanti si impegnano a non offrire su un territorio determinato un prezzo più vantaggioso rispetto a quello proposto dal concorrente al quale è stato attribuito il territorio in questione. 991. 992 500. Un accordo sulla ripartizione del mercato in funzione dei partner commerciali esiste se, ad esempio, delle imprese si accordano per ripartire tra loro i clienti dei prodotti o servizi che offrono. 993 Per ricadere sotto la fattispecie legale dell’art. 5 cpv. 3 lett. c LCart è decisivo l’effetto e non il mezzo con cui tale effetto è prodotto. 994 Pertanto, l’art. 5 cpv. 3 lett. c LCart deve

990 Messaggio del 23.11.1994 concernente una legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) (di seguito: Messaggio LCart 1994), FF 1995 I 389, 451, cap. 231.4. Cfr. pure MARC AMSTUTZ/BLAISE CARRON/MANI REINERT, in: Commentaire Romand, Droit de la concurrence, Martenet/Bovet/Tercier (ed.), 2a ed. 2012, art. 5 n. marg. 473; PATRICK L. KRAUSKOPF/OLIVIER SCHALLER, in: Basler Kommentar, Kartellgesetz, Amstutz/Reinert (ed.), 2a ed., 2021, art. 5 n. marg. 432. 991 Questo tipo di accordo costituisce al tempo stesso un accordo sulla ripartizione geografica del mercato ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. c LCart e un accordo sul prezzo ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LCart (AMSTUTZ/CARRON/REINERT (n. 990), art. 5 n. marg. 473; KRAUSKOPF/SCHALLER (n. 990), art. 5 n. marg. 440). 992 AMSTUTZ/CARRON/REINERT (n. 990), art. 5 n. marg. 473. 993 Cfr. AMSTUTZ/CARRON/REINERT (n. 990), art. 5 n. marg. 474. 994

essere interpretato in modo estensivo e non concerne solo gli accordi riguardanti una ripartizione diretta (ad esempio, le clausole di protezione dei clienti tra imprese concorrenti)⁹⁹⁵, ma anche gli accordi che indirettamente portano a una ripartizione del mercato in funzione dei partner commerciali,⁹⁹⁶ come ad esempio un accordo per limitare il marketing a determinate regioni⁹⁹⁷. 501. Nel caso di specie, attraverso la cooperazione in materia di commesse pubbliche nel Cantone Ticino negli anni tra il 2006 e il 2018, l'accordo globale mirava a ripartire i veicoli in gara o aggiudicati in funzione dei rispettivi obiettivi di vendita (v. n. marg. 112 segg.). Nel contesto del metodo di cooperazione applicato negli anni dal 2006 al 2009 (v. n. marg. 115 segg.), AMAG, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi (fino al 2009) e Tognetti Auto si sono accordati per concedere a uno solo di essi, ovvero AMAG, di partecipare ai concorsi indetti dai committenti pubblici nel Cantone Ticino e di dividersi i guadagni delle eventuali aggiudicazioni in un secondo momento. Tramite il metodo di cooperazione applicato negli anni dal 2010 al 2018 (v. n. marg. 128 segg.) AMAG, Gruppo Karpf, Garage Maffeis e Tognetti Auto si accordavano di volta in volta per determinare la partecipazione ai concorsi pubblici indetti nel Cantone Ticino e quali veicoli in gara fossero da aggiudicare a ognuno di essi. Entrambi i metodi di cooperazione sono da considerare come un accordo sulla ripartizione del mercato per partner commerciali ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. c LCart. 502. Inoltre, negli anni tra il 2009 e il 2018 l'accordo globale includeva un'intesa sulla ripartizione del mercato in funzione del territorio, suddiviso tra le imprese coinvolte in base ai distretti amministrativi del Cantone Ticino, attraverso la condivisione di regole di condotta fondate principalmente sulla "non belligeranza" reciproca (v. n. marg. 348 segg.). Quest'intesa è stata concretizzata nell'astensione reciproca dal partecipare a delle commesse pubbliche al di fuori della zona di rispettiva competenza (n. marg. 353 segg.), dal formulare offerte più vantaggiose a clienti provenienti da territori al di fuori della rispettiva zona di competenza (n. marg. 357 segg.) e dallo svolgere attività di promozione in zone di competenza attribuite ad altri concorrenti (n. marg. 364 segg.). Tali condotte coinvolgevano AMAG Ticino, Autoronchetti, Gruppo Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto (v. n. marg. 401 segg.) e sono da considerare complessivamente come accordo sulla ripartizione del mercato per zone ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. c LCart. 503. L'accordo globale adempie dunque alle fattispecie legali della ripartizione del mercato per zone e per partner commerciali ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. c LCart. C.5.2.2 Risultato intermedio 504. Sulla base di quanto esposto sopra il presente accordo globale costituisce un accordo orizzontale sulla fissazione dei prezzi e sulla ripartizione del mercato per zone e partner commerciali ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. a e c LCart.

995 DPC 1999/1, 67 n. marg. 8, Reine Gase und Mischgase. 996 DPC 2017/3, 421 n. marg. 208, Hoch- und Tiefbauleistungen Münstertal; DPC 2019/2, 444, n. marg. 595, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I; DPC 2020/3a, 1110, n. marg. 1219, Bauleistungen See-Gaster; DPC 2020/4a, 1817, n. marg. 432, Bauleistungen Graubünden. Cfr. anche DIKE KG- ZIRLICK/BANGERTER (n. 987), art. 5 n. marg. 450 e 454 segg.; BSK KG-KRAUSKOPF/SCHALLER (n. 990), art. 5 n. marg. 437 segg. 997 DIKE KG-ZIRLICK/BANGERTER (n. 987), art. 5 n. marg. 450.

C.5.2.3 Confutazione della presunzione legale dell'eliminazione della concorrenza efficace 505. La presunzione legale dell'eliminazione della concorrenza efficace ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 LCart può essere confutata, dimostrando che, nonostante l'accordo in materia di concorrenza, esisteva ancora una concorrenza esterna effettiva – reale e potenziale – (concorrenza esercitata da imprese non partecipanti all'accordo) o una concorrenza interna (concorrenza esercitata dalle imprese partecipanti all'accordo). Al fine di verificare, se tale presunzione legale possa essere confutata è necessario procedere all'esame seguente: – in un primo momento, deve essere definito il mercato pertinente coperto dall'accordo in materia di concorrenza, dal punto di vista materiale, territoriale ed eventualmente temporale; – in un secondo momento, deve essere esaminato, se la concorrenza esterna e interna, attuale e potenziale, rimanente sul mercato pertinente nonostante l'esistenza dell'accordo in materia di concorrenza, siano in grado di confutare le conseguenze della presunzione legale. 506. Per quanto riguarda il grado di prova, occorre notare che l'esame della confutazione della presunzione legale di eliminazione della concorrenza efficace richiede, di regola, il chiarimento di processi economici complessi e multicausali. Questo in particolare perché in alcuni casi si tratta di circostanze che si estendono per lunghi periodi di tempo e, a seconda dell'oggetto dell'inchiesta, un gran numero di offerenti e richiedenti sono presenti sul mercato pertinente. Tenuto conto dei requisiti in materia di prova di fatti economici complessi (v. n. marg. 89), il grado di prova richiesto in relazione alla confutazione della presunzione legale di eliminazione della concorrenza efficace è la verosimiglianza preponderante. C.5.2.3.1 Mercato pertinente 507. Nel definire il mercato pertinente, è necessario determinare quali beni o servizi sono sostituibili per la controparte sul mercato in termini di prodotto, luogo e tempo. 998 508. In questo contesto, occorre tenere conto dello scopo della definizione del mercato. Non si tratta tanto di creare una definizione di mercato generalmente valida per un settore dell'economia, ma piuttosto di valutare gli effetti (economici) di una limitazione della concorrenza concretamente esaminata. 999 Inoltre, la determinazione del mercato pertinente è importante in particolare per il calcolo dell'importo della sanzione. Ne consegue che la definizione del mercato dipende da quale (possibile) limitazione della concorrenza è effettivamente oggetto di esame. Questa circostanza può a sua volta portare a che il contenuto della definizione del mercato diverga a seconda del comportamento in esame (accordi, abuso di una posizione dominante, concentrazione d'impres), anche se riguarda lo stesso settore economico. 1000

998 DTF 139 I 72, 92 consid. 9.1 con rinvii (= DPC 2013/1, 127 consid. 9.1), Publigroupe SA et al./WEKO. 999 Cfr. in particolare OECD, Market Definition, DAF/COMP(2012)19, pag. 11; RAINER TRAUGOTT, Zur Abgrenzung von Märkten, WuW 1998, 929–939, 929; TILL STEINVORTH, Probleme der geografischen Marktabgrenzung, WuW 10/2014, pagg. 924–937. Cfr. anche ROGER ZÄCH, Schweizerisches Kartellrecht, 2. Aufl. 2005, Rz 532; MANI REINERT/BARBARA WÄLCHLI, in: Basler Kommentar, Kartellgesetz, Amstutz/Reinert (ed.), 2a ed., 2021, art. 4 cpv. 2 n. marg. 94; MARCEL MEINHARDT/ASTRID WASER/SANDRO TRAVAGLINI, in: Basler Kommentar, Kartellgesetz, Amstutz/Reinert (ed.), 2a ed., 2021, art. 10 n. marg. 40. 1000 DPC 2017/3, 421 n. marg. 215, Hoch- und Tiefbauleistungen Münstertal; DPC 2019/2, 445 n. marg. 600, Hoch- und Tiefbauleistungen Engadin I; DPC 2020/3a, 1111, n. marg. 1229, Bauleistungen See-Gaster; DPC 2020/4a, 1818, n. marg. 440, Bauleistungen Graubünden. Cfr. pure sentenza del

a. Mercato pertinente materiale 509. Il mercato materiale comprende tutti i beni e i servizi che la controparte sul mercato considera sostituibili quanto alle loro caratteristiche e all'uso al quale sono destinate (art. 11 cpv. 3 lett. a OCCI, qui applicabile per analogia).¹⁰⁰¹ 510. La definizione del mercato materiale pertinente è quindi elaborata dal punto di vista della controparte sul mercato e si concentra sul caso individuale in esame: decisiva è la questione di sapere, se i beni o i servizi sono in concorrenza tra loro dal punto di vista della controparte sul mercato.¹⁰⁰² Ciò dipende dal fatto se questi beni e servizi sono considerati sostituibili dai richiedenti in termini di caratteristiche e uso previsto, cioè se sono intercambiabili in quanto a sostanza, luogo e tempo.¹⁰⁰³ In questo contesto, sono decisivi la sostituibilità funzionale (concetto di mercato della domanda) di beni e servizi dal punto di vista della controparte sul mercato e altri metodi per determinare la sostituibilità di beni e servizi dal punto di vista della domanda.¹⁰⁰⁴ L'oggetto dell'inchiesta concreta deve essere preso come punto di partenza.¹⁰⁰⁵ 511. Nel caso concreto, le controparti sul mercato sono rappresentate dai clienti finali, ovvero acquirenti pubblici o privati, di veicoli nuovi. 512. La persona privata o l'ente pubblico che decide di acquistare un veicolo nuovo ha la scelta tra tutta una serie di marchi e modelli di autoveicoli e decide in funzione dei suoi gusti, delle sue necessità e delle sue possibilità finanziarie. 513. Evidentemente, la scelta del cliente finale non è limitata agli autoveicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen, ma si estende su autoveicoli nuovi di altri marchi presenti sul mercato e che sono, di principio, sostituiti dai modelli dei marchi del gruppo Volkswagen. Inoltre, a differenza di altri casi riguardanti degli accordi in materia di concorrenza in relazione alla vendita di autoveicoli (v. BMW¹⁰⁰⁶ e VPVW *Stammtische* / *Projekt Repo* 2013¹⁰⁰⁷), nel caso di specie non è necessario esaminare i diversi segmenti di mercato, visto che l'accordo globale copriva l'insieme dei modelli di autoveicoli nuovi venduti ai clienti finali. 514. Sulla base dei motivi esposti sopra, ai fini del presente procedimento si assume che il mercato pertinente materiale è dunque rappresentato dal mercato della vendita di autoveicoli nuovi. b. Mercato pertinente territoriale 515. Il mercato territoriale comprende il territorio all'interno del quale la controparte sul mercato domanda o offre i beni o i servizi che compongono il mercato materiale (art. 11 cpv. 3 lett. b OCCI, qui applicabile per analogia).¹⁰⁰⁸

TAF B-7633/2009 del 14.9.2015, consid. 276, ADSL II con indicazione a ROGER ZÄCH, *Die sanktionsbedrohten Verhaltensweisen nach Art. 49a Abs. 1 KG, insbesondere der neue Vermutungstatbestand für Vertikalabreden*, in: *Kartellgesetzrevision 2003, Neuerungen und Folgen*, Stoffel/Zäch (ed.), 2004, 164 seg., e rinvii alla prassi dell'UE. Cfr. anche STEINWORTH (n. 999), 924 segg. ¹⁰⁰¹ DTF 139 I 72, 93 consid. 9.2.3.1, *Publigroupe SA et al./WEKO*. ¹⁰⁰² DTF 141 II 66, 75 seg., consid. 3.2, *Hors-Liste Medikamente/Pfizer*; DTF 139 I 72, 93 consid. 9.2.3.1, *Publigroupe SA et al./WEKO*. ¹⁰⁰³ DTF 139 I 72, 93 consid. 9.2.3.1, *Publigroupe SA et al./WEKO*; DTF 129 II 18, 33 seg., consid. 7.3.1, *Buchpreisbindung*. ¹⁰⁰⁴ DTF 139 I 72, 93 consid. 9.2.3.1, *Publigroupe SA et al./WEKO*. ¹⁰⁰⁵ *Ibid.* ¹⁰⁰⁶ DPC 2012/3, 560 seg., n. marg. 176 segg., BMW. ¹⁰⁰⁷ DPC 2019/1, 120 segg., n. marg. 249 segg., VPVW *Stammtische/Projekt Repo* 2013. ¹⁰⁰⁸ DTF 139 I 72, 92 consid. 9.2.1 con rinvii, *Publigroupe SA et al./WEKO*.

158

516. Dal punto di vista geografico, il Cantone Ticino rimane "protetto" dal resto della Svizzera dal Massiccio del San Gottardo e dalle differenze linguistiche, due elementi questi che, da un lato, sono da considerare un limite all'afflusso di clienti verso il Cantone Ticino, e, dall'altro, disincentivano i clienti ticinesi a recarsi nel resto della Svizzera ad acquistare

un autoveicolo nuovo. La concorrenza proveniente dall'Italia è fortemente contenuta e limitata essenzialmente dai dazi imposti all'importazione e ad altre formalità burocratiche. I casi di automobilisti ticinesi che attraversano la vicina frontiera per acquistare un autoveicolo nuovo sono da considerare come semplici eccezioni. Inoltre, la portata geografica dell'accordo globale era il Cantone Ticino. In effetti, le parti al procedimento non hanno mai manifestato l'intenzione di estendere i loro comportamenti collusivi al di fuori dei confini di questo cantone. A ciò si aggiunge che dagli atti non risultano elementi che indicano un'eventuale pressione concorrenziale dal resto della Svizzera o dalla vicina Italia, così come nessuna delle parti al procedimento ha finora sollevato tale argomento. Al contrario, da un email del 30 maggio 2014 inviato da [...] (AMAG Import), per conto di [...] (AMAG Import) e [...] (AMAG Import), a diversi collaboratori di AMAG Ticino, tra cui [...] (AMAG Ticino), così come ai destinatari [...] (Tognetti Auto), [...] (Garage Karpf) e [...] (Garage Maffeis), emerge che la stessa AMAG Import considerava il Cantone Ticino come un "mercato geograficamente a sé": "[...] Abbiamo deciso di iniziare nella sua regione poiché il Ticino è un mercato geograficamente a sé e per via del confine linguistico non ha praticamente alcuna influenza sul resto della Svizzera [...]".¹⁰⁰⁹ 517. Sulla base di queste considerazioni, a differenza di quanto stabilito in altri procedimenti riguardanti degli accordi in materia di concorrenza in relazione alla vendita di autoveicoli (v. BMW1010 e VPVW Stammtische / Projekt Repo 20131011), nel presente caso il mercato pertinente territoriale è ritenuto essere il territorio rappresentato dal Cantone Ticino. c. Conclusione sul mercato pertinente 518. In conclusione, nel caso di specie il mercato pertinente copre la vendita di autoveicoli nuovi nel Cantone Ticino negli anni dal 2006 al 2018. C.5.2.3.2 Concorrenza esterna e interna 519. Di seguito, occorre esaminare in che misura le imprese coinvolte nell'accordo globale sono state disciplinate nel loro comportamento dalla concorrenza esterna (attuale e potenziale) e interna. (i) Concorrenza esterna 520. Sul mercato pertinente definito sopra, benché coprano praticamente l'insieme delle vendite di autoveicoli nuovi dei marchi del gruppo Volkswagen, le imprese coinvolte nell'accordo globale sono in concorrenza con i distributori di altri marchi di autoveicoli (ad esempio: Renault, Mercedes-Benz, Ford, BMW). Come testimoniato dal grafico sottostante, nonostante la parte di mercato raggiunta dalle vendite di autoveicoli dei marchi del gruppo Volkswagen nel Cantone Ticino sia notevole, sul mercato pertinente sono comunque presenti altri marchi di autoveicoli con importanti parti di mercato.

1009 Atto II.160. 1010 DPC 2012/3, 562, n. marg. 189, BMW. 1011 DPC 2019/1, 122, n. marg. 262, VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013.

159

Grafico 1: Parti di mercato delle vendite di autoveicoli nuovi nel Cantone Ticino (2010 - 2019) – fonte: Auto Schweiz; elaborazione: Segreteria 521. Ne consegue che le imprese coinvolte nell'accordo globale hanno dovuto fare fronte nel corso del periodo in oggetto a una certa concorrenza esterna da parte dei distributori di altri marchi (concorrenza "interbrand"), in grado, perlomeno in parte, di disciplinare il loro comportamento. 522. Pertanto, da quanto sopra esposto, è dato ritenere che sul mercato pertinente esisteva una sufficiente concorrenza esterna attuale in grado di confutare la presunzione legale dell'eliminazione della concorrenza efficace. 523. Vista la sufficiente concorrenza attuale si può rinunciare a un esame della concorrenza potenziale. (ii) Concorrenza interna 524. L'accordo globale aveva come scopo di ridurre, se non eliminare, la concorrenza interna (concorrenza "intra-brand") tra le imprese coinvolte per la vendita di autoveicoli dei marchi del gruppo

Volkswagen, evitare la pressione sul prezzo e, dunque, mantenere i prezzi di vendita a un livello elevato (v. n. marg. 419). I comportamenti adottati per raggiungere tale obiettivo hanno interessato l'insieme delle attività relative alla vendita delle imprese coinvolte (v. n. marg. 106, 418), toccando così fondamentali aspetti della concorrenza sul mercato, quali il prezzo e il territorio. Di conseguenza, durante il periodo considerato (2006–2018), la concorrenza interna tra le imprese coinvolte è stata, perlomeno, fortemente ridotta dalla volontà di raggiungere l'obiettivo comune di cui sopra. Ciononostante, è possibile partire dal presupposto che tra le parti al procedimento esisteva una certa concorrenza residua fondata sulla qualità e sui servizi di vendita e postvendita. C.5.2.4 Risultato intermedio 525. In sintesi, nonostante la concorrenza interna sia stata fortemente limitata dall'accordo globale, sul mercato pertinente esisteva una sufficiente concorrenza esterna in grado di confutare la presunzione legale dell'art. 5 cpv. 3 LCart.

160

C.5.3 Intralcio notevole della concorrenza 526. Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni e servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica (art. 5 cpv. 1 LCart). 527. Nella sentenza Gaba, il Tribunale federale ha sostanzialmente stabilito che con l'introduzione del criterio della notabilità all'art. 5 cpv. 1 LCart il legislatore federale intendeva escludere i "casi bagatelle".¹⁰¹² Il Tribunale federale ha quindi ritenuto che gli accordi ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 e 4 LCart sono da considerare, per la loro stessa natura, come degli intralci notevoli alla concorrenza ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LCart.¹⁰¹³ In questi casi, il criterio qualitativo che deriva dall'oggetto stesso degli accordi previsti all'art. 5 cpv. 3 e 4 LCart è di principio sufficiente per ammettere la realizzazione della condizione di intralcio notevole alla concorrenza giusta l'art. 5 cpv. 1 LCart, senza che sia necessario esaminare gli effetti.¹⁰¹⁴ 528. Nel presente accordo globale era insito un grande potenziale di danno per la concorrenza efficace. In quanto accordo orizzontale sulla fissazione del prezzo e di ripartizione del mercato per zone e partner commerciali ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. a e c LCart l'accordo globale copriva dei parametri concorrenziali centrali, adempiendo così, di principio, per la sua stessa natura il criterio di notabilità. Inoltre, tale accordo è durato, perlomeno, dal 2006 al 2018. Non appaiono elementi che potrebbero condurre ad ammettere un'eccezione a questa notabilità di principio. Pertanto, l'accordo globale in questione costituisce un intralcio notevole alla concorrenza ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 in combinato disposto con il cpv. 1 LCart. 529. Si tratta qui di seguito di esaminare se questo accordo è giustificato da motivi di efficienza economica. C.5.4 Motivi di efficienza economica 530. Giusta l'art. 5 cpv. 2 LCart un accordo in materia di concorrenza è considerato giustificato da motivi di efficienza economica: a. se è necessario per ridurre il costo di produzione o di distribuzione, per migliorare i prodotti o il processo di fabbricazione, per promuovere la ricerca o la diffusione di conoscenze tecniche o professionali o per sfruttare più razionalmente le risorse; e b. se non consentirà affatto alle imprese interessate di sopprimere la concorrenza efficace. 531. Di conseguenza, un accordo è giustificato se sono soddisfatte cumulativamente le condizioni seguenti: in primo luogo, deve esistere almeno uno dei motivi di efficienza economica elencati all'art. 5 cpv. 2 lett. a LCart, in secondo luogo, l'accordo deve essere necessario per realizzare l'efficienza economica e, in terzo luogo, l'accordo non deve consentire l'eliminazione della concorrenza.¹⁰¹⁵ 532. Il concetto di efficienza della legge sui cartelli deve essere inteso in termini economici e, in questo senso, l'aumento di efficienza deve essere di natura

economica. La condizione di

1012 DTF 143 II 297, 313 segg. consid. 5.1, Gaba. Giurisprudenza confermata nelle sentenze DTF 144 II 194, 198 consid. 4.3.1, BMW; DTF 144 II 246, 262 consid. 10.1, Altimum; DTF 147 II 72, 101 seg. consid. 6.1–6.2, Hors-Liste Medikamente. 1013 DTF 143 II 297, 315 segg. consid. 5.2.1–5.2.5, 5.3.2, 5.6, Gaba. 1014 DTF 143 II 297, 318 consid. 5.2.5, 323 seg., consid. 5.4, Gaba. V. anche DTF 144 II 194, 198 seg. consid. 4.3.1–4.3.2, BMW; DTF 144 II 246, 262 consid. 10.1, Altimum. 1015 DTF 129 II 18, 45 consid. 10.3 e rinvii, Buchpreisbindung; 143 II 297, 335, consid. 7.1 e rinvii, Gaba; 147 II 72, 107, consid. 7.2 e rinvii, Hors-Liste Medikamente.

161

necessità si basa sul principio di proporzionalità applicabile nel diritto amministrativo. Di conseguenza, una giustificazione per motivi di efficienza economica può essere adottata, unicamente se l'accordo è idoneo a raggiungere l'obiettivo perseguito, se non sono disponibili altri mezzi meno nocivi per la concorrenza e se la concorrenza non è eccessivamente limitata rispetto all'obiettivo perseguito. 1016 533. Nel caso del presente accordo globale, non risultano motivi di efficienza economica ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LCart, né tali motivi sono stati fatti valere dalle parti al procedimento, ad eccezione di Garage Maffeis. 534. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, Garage Maffeis ha sostenuto che il sistema introdotto da AMAG nell'ambito delle commesse pubbliche sarebbe stato giustificato da motivi di efficienza economica. 1017 Garage Maffeis avrebbe necessitato del sostegno di AMAG per partecipare a delle commesse pubbliche che richiedevano delle conoscenze specifiche per elaborare le offerte riguardanti veicoli speciali con modifiche o sovrastrutture (ad es. i veicoli [...], per il trasporto [...] o per [...]). Senza il sostegno di AMAG, piccole imprese come Garage Maffeis non sarebbero state in grado di inoltrare delle offerte per tali veicoli. Inoltre, tale sostegno contribuiva al raggiungimento degli obiettivi di vendita di Garage Maffeis e, di conseguenza, ad aumentare l'indipendenza e la competitività di quest'ultimo. 1018 Garage Maffeis fa pure valere che AMAG non avrebbe fatto altro che sviluppare un sistema più efficiente e pro-competitivo per aggirare il divieto di subappalto contenuto nella regolamentazione ticinese sulle commesse pubbliche (nello specifico, l'art. 24 cpv. 2 LCPubb1019), ripartendo gli incarichi tra i concessionari e partner commerciali coinvolti. 1020 535. Né nella sua presa di posizione, né nella sua arringa nel quadro delle audizioni, Garage Maffeis ha specificato a quali motivi di efficienza economica ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a LCart esso si appella, limitandosi ad asserire, in maniera generale e superficiale, un miglioramento della competitività e dell'indipendenza di quest'ultimo. In primo luogo, occorre osservare che tali argomenti sono in contraddizione con quanto affermato poco più avanti nella stessa presa di posizione sulla proposta della Segreteria, secondo cui il sistema sviluppato da AMAG (in particolare il sistema di ribassi e la possibilità di AMAG di risolvere i contratti) avrebbe fortemente limitato l'indipendenza economica dei partner contrattuali. 1021 In secondo luogo, il sostegno nell'elaborazione di offerte per veicoli speciali non era lo scopo della cooperazione. Come risulta dalle rilevanzze istruttorie, l'obiettivo della cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche aveva come oggetto la ripartizione dei veicoli in gara o aggiudicati in funzione degli obiettivi di vendita e la determinazione in comune del valore delle singole offerte (v. n. marg. 112 segg.). Inoltre, tale cooperazione faceva parte di un disegno comune per ridurre, se non eliminare, la reciproca pressione concorrenziale, evitare la pressione sul prezzo e, dunque, mantenere

elevato il livello dei prezzi di vendita (v. n. marg. 420 seg.). In terzo luogo, anche a volere ammettere, per ipotesi, l'esistenza di uno o più motivi di efficienza economica elencati all'art. 5 cpv. 2 lett. a LCart, la ripartizione dei veicoli in gara o aggiudicati, la trasmissione di offerte contenenti le condizioni di vendita e il prezzo finale e l'inoltro di offerte di appoggio non costituiscono misure idonee per sopperire a una mancanza di conoscenze tecniche per l'elaborazione di offerte riguardanti veicoli speciali. Per di più, le parti al procedimento coinvolte avrebbero avuto a disposizione dei mezzi meno nocivi per la concorrenza per affrontare la presunta mancanza di conoscenze tecniche per l'allestimento di sovrastrutture o

1016 V. Messaggio LCart 1994, FF 1995 I 389, 446 seg., cap. 231.3. Cfr. pure DTF 147 II 72, 107, consid.

E. 12

Atti I.12 pagg. 2–3; I.21, pagg. 1 seg.; I.350, pagg. 1 segg.

9

contratto di collaborazione, concessionario e partner commerciale rimanevano due entità separate che vendevano veicoli nuovi a proprio nome e per proprio conto¹³ e che quindi determinavano la loro politica dei prezzi in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro.

Illustrazione 2: Relazioni tra AMAG Import, concessionari, partner commerciali e partner di servizio (fonte: AMAG / elaborazione: Segreteria della Commissione della concorrenza)
7. Le parti al procedimento sono AMAG, così come concessionari e partner commerciali dei marchi del gruppo Volkswagen con sede nel Cantone Ticino. A.2.1 AMAG 8. AMAG è una società figlia di AMAG Group (v. illustrazione 1), con sede a Cham nel Cantone di Zugo, attiva sul mercato della vendita al dettaglio dei veicoli dei marchi del gruppo Volkswagen.¹⁴ AMAG è nata il 1° gennaio 2018 da una ristrutturazione che ha avuto luogo all'interno del gruppo AMAG. Con effetto a partire dal 1° gennaio 2018 la precedente società AMAG Automobili e Motori SA, che riuniva al suo interno le divisioni Import e Retail, è divenuta AMAG Import AG (qui abbreviata: AMAG Import; n. marg. 2 seg.), mentre la divisione AMAG Retail è stata trasferita alla nuova società AMAG Automobili e Motori SA (qui abbreviata: AMAG).¹⁵ 9. AMAG dispone di sue succursali nel Cantone Ticino, raggruppate sotto la direzione di AMAG Ticino¹⁶. Secondo le informazioni fornite da AMAG, negli anni dal 2004 al 2018, la distribuzione dei veicoli dei marchi del gruppo Volkswagen erano ripartite tra le seguenti succursali di AMAG:¹⁷

E. 13

Cfr. atto I.21, pag. 3 e allegati 2 (art. 2.1 «Händlervertrag») e 3 (art. 2.1. «Vertriebspartnervertrag»).

E. 14

Atto I.12, pag. 1. V. pure Registro di commercio del Cantone di Zugo, CHE-499.644.421.

E. 15

Atti I.12, pag. 1; I.452, pag. 1. V. anche registro di commercio del Cantone di Zugo, CHE-499.644.421.

E. 16

In seguito, per quanto riguarda i comportamenti e le pratiche attribuite a una o più filiali di AMAG nel Cantone Ticino, si farà riferimento unicamente a “AMAG Ticino”.

E. 17

V. atto I.350, allegato.

10

- AMAG Lugano, con sede Lugano (ex Garage Cassarate SA18); - AMAG Sorengo, con sede a Sorengo (punto vendita dell'ex Garage Cassarate SA19); - AMAG Breganzona Seat, con sede a Breganzona; - AMAG Breganzona Audi, con sede a Breganzona; - AMAG Giubiasco Audi, con sede a Giubiasco; - AMAG Giubiasco Škoda, con sede a Giubiasco; - AMAG Bellinzona, con sede a Bellinzona; - AMAG Biasca, con sede a Biasca, in attività dal 2004 al 2011; - AMAG Mendrisio, con sede a Mendrisio; - AMAG Mendrisio Veicoli Commerciali, con sede a Mendrisio; - AMAG Coldrerio, con sede a Coldrerio. 10. Fino al 2012 la direzione di AMAG Ticino era divisa tra la regione del Sopraceneri e la regione del Sottoceneri. La direzione del Sopraceneri è stata assunta da [...], tra il [...] e il [...], e da [...], tra il [...] e il [...]. La direzione del Sottoceneri è stata assunta da [...], tra il [...] e il [...], e in seguito da [...], tra il [...] e il [...]. A partire dal 1° gennaio 2012 la direzione di AMAG Ticino è stata riunita per l'insieme del territorio del Cantone Ticino e affidata a [...], il quale ha svolto tale incarico fino al [...].²⁰ A.2.2 Autoronchetti Sagl 11.

Autoronchetti Sagl (di seguito: Autoronchetti), fondata nel 1998 e con sede a Coldrerio²¹, è partner di servizio del marchio Seat dal 2005 e partner commerciale di AMAG Breganzona per la vendita di veicoli del marchio Seat dal 1° novembre 2009.²² [...] è [...] di Autoronchetti. A.2.3 Gruppo Karpf 12. Garage Karpf & Co. (di seguito: Garage Karpf) e GARAGE 3 VALLI SA (di seguito: Garage 3 Valli) formano un gruppo di società, il quale ai fini della presente inchiesta è denominato Gruppo Karpf. Infatti, da un lato, Garage Karpf [...]²³ [...]. Dall'altro lato, [...] è [...] della società in nome collettivo Garage Karpf, mentre [...] ha [...] di questa società,²⁴ ed entrambi sono [...] di Garage 3 Valli²⁵.

E. 18

Fino al 31 dicembre 2006 Garage Cassarate SA era una società filiale al 100 % di AMAG (atto I.450, pag. 2).

E. 19

Ibid.

E. 20

Atto I.452, pagg. 2 seg. e allegato 1.

E. 21

Registro di commercio del Cantone Ticino, CHE-104.273.626.

E. 22

Atto I.350, allegato, pagg. 49 segg.

E. 23

Atti I.744, allegato 1, e I.756.

E. 24

Cfr. Registro di commercio del Cantone Ticino, CHE-106.887.288.

E. 25

Cfr. Registro di commercio del Cantone Ticino, CHE-158.018.673.

11

(i) Garage Karpf 13. Garage Karpf, fondato nel 1951 e con sede a Faido²⁶, è una società in nome collettivo che è concessionario e partner di servizio del marchio VW PW dal 2005. Garage Karpf è partner di servizio del marchio Škoda dal 2008 e dei marchi Audi e VW NF dal 2005. Tra il 2009 e il 2018 Garage Karpf è stato partner commerciale di AMAG Bellinzona per la vendita di veicoli del marchio VW NF. Tra il 2009 e il 2010 è stato partner commerciale di AMAG Biasca per la vendita di veicoli del marchio Škoda e concessionario di questo marchio nel 2011. Dal 2019 Garage Karpf è concessionario anche del marchio VW NF.²⁷ [...] è [...] di Garage Karpf. (ii) Garage 3 Valli 14. Garage 3 Valli, fondato il 30 luglio 2015 e con sede a Biasca²⁸, è concessionario del marchio Škoda, così come partner di servizio dei marchi VW PW e VW NF dal 2016.²⁹ [...] è il [...] e il [...] di Garage 3 Valli.³⁰ 15. Garage 3 Valli è divenuto attivo sul mercato soltanto a partire dal 25 febbraio 2016 (data della firma del contratto di partner di vendita per il marchio Škoda con AMAG Import).³¹ 16. Garage 3 Valli ha la propria sede allo stesso indirizzo (Via Chiasso 5, 6710 Biasca) e nello stesso stabilimento che furono di [...] (di seguito: [...]), ditta individuale fallita il 16 febbraio 2016 e radiata dal Registro di commercio il 9 novembre 2017.³² [...] è stato [...] di Garage 3 Valli³⁴ e [...] di questa società con firma collettiva a due fino al [...] 2016.³⁵ 17. Secondo le dichiarazioni rilasciate da [...] durante la sua audizione in qualità di testimone del [...], Garage 3 Valli è diventato attivo sul mercato al momento del fallimento di [...], riprendendo la rappresentanza dei marchi di [...] (marchio Škoda per la vendita e marchio VW PW per il servizio dopo-vendita), l'inventario dell'officina, la clientela, i veicoli d'occasione restanti, i contratti di vendita per i veicoli che erano in ordinazione al momento del fallimento di [...], il parco dei veicoli nuovi a disposizione (ma di proprietà di AMAG Import) e la totalità del personale.³⁶ 18. In merito alle domande poste dalla Segreteria della Commissione della concorrenza (di seguito: Segreteria) riguardo le relazioni con [...] (v. n. marg. 56), Gruppo Karpf ha affermato che l'attività di [...] non è stata ripresa da Garage 3 Valli, sostenendo che quest'impresa sarebbe stata fondata per rappresentare e distribuire il marchio Škoda a Biasca e che [...] non avrebbe trasmesso a Garage 3 Valli né la clientela, né contratti o attività.³⁷ 19. Sulla base degli elementi raccolti nell'ambito dell'inchiesta possono essere individuati gli elementi seguenti:

E. 26

Registro di commercio del Cantone Ticino, CHE-106.887.288.

E. 27

Atto I.350, allegato, pagg. 8 segg.

E. 28

Registro di commercio del Cantone Ticino, CHE-158.018.673.

E. 29

Atto I.350, allegato, pag. 68.

E. 30

Registro di commercio del Cantone Ticino, CHE-158.018.673.

E. 31

Atto I.744, n. marg. 17 e allegato 2.

E. 32

[...].

E. 33

[...].

E. 34

[...].

E. 35

[...].

E. 36

Atto IV.2, n. marg. 113–132.

E. 37

Atto I.744, n. marg. 17–19.

12

– [...]38, [...]39, [...]40 – [...]41 – [...]42 [...]43 [...]44 [...]45 [...]46 – Il contratto di partner di vendita tra AMAG Import e [...] non è stato ripreso da Garage 3 Valli; quest’ultimo ha firmato in data [...] un nuovo contratto di partner di vendita per il marchio Škoda concluso con AMAG Import con effetto a partire dal [...]47 – Il contratto di sublocazione per l’immobile adibito a garage sito a Biasca tra AMAG Import e [...] non è stato trasmesso a Garage 3 Valli; quest’ultimo ha concluso un nuovo contratto di sublocazione con AMAG Import entrato in vigore il [...]48 – Dai documenti ottenuti tramite la perquisizione presso il Gruppo Karpf (v. sotto n. marg. 38) risulta una tabella Excel del 30 marzo 2016 intitolata “Lista Clienti Ex [...]”49. 20. Gruppo Karpf ha anche dichiarato che [...] ([...]) avrebbe licenziato tutti gli undici collaboratori di [...] e che [...]50 Inoltre, [...]51 21. L’inchiesta non è stata aperta nei confronti di [...], tale entità non esistendo più dal punto di vista giuridico dal 9 novembre 2017 (v. n. marg. 16). A.2.4 Garage Carrozzeria Maffeis SA 22. Garage Carrozzeria Maffeis SA (di seguito: Garage Maffeis), fondata nel 1987 e con sede a Capriasca52, è concessionario e partner di servizio del marchio VW PW dal 2005, così come partner di servizio e partner commerciale di AMAG Sorengo, tra il 2009 e il 2016, e in seguito di AMAG Bellinzona, dal 2017, per la vendita di veicoli del marchio VW NF.53 Garage Maffeis è inoltre stato partner di servizio del marchio Audi tra il 2005 e il 2015. [...] è [...] e [...] di Garage Maffeis. A.2.5 Garage Nessi SA 23. In data 26 giugno 2018, Garage Nessi SA (di seguito: Garage Nessi), con sede a Sant’Antonino54, ha assunto attivi e passivi della ditta individuale [...], ugualmente con sede a

E. 38

Atto I.744, allegato 1.

E. 39

Atti I.744, n. marg. 20, allegato 1.

E. 40

Atto I.756, allegato 1.

E. 41

Atto I.744, allegato 1.

E. 42

Atto I.764, pagg. 645 e 657.

E. 43

Atto I.764, pagg. 645, 658, 664 seg.

E. 44

Atti I.744, n. marg. 20, I.764, pagg. 615–622, 657.

E. 45

Atto I.763–764. Cfr. pure atto III.3, n. marg. 108–110.

E. 46

Cfr. Atto I.763–764.

E. 47

Atto I.744, n. marg. 19 e allegato 2.

E. 48

Atto I.744, n. marg. 19 e allegato 3.

E. 49

Atto V.B.51.

E. 50

la preparazione di tutto, e voi dovevate copiare e trasmettere [...]. Per il concorso 2005, non è stato aggiudicato niente alle nostre marche. speriamo qualcosa quest'anno !!!!!".³⁶³ Qualche ora più tardi, [...] (AMAG Sorengo) invia a [...] (AMAG Bellinzona) un progetto di dichiarazione secondo cui i veicoli offerti possono essere forniti anche con filtro antiparticolato.³⁶⁴ Nell'oggetto dell'email è indicato: "Da fare su carta tua intestata !! Ciao testina!!".³⁶⁵ Da quanto si evince dalle decisioni di aggiudicazione riguardanti il concorso pubblico del [...] 2006, sia AMAG Bellinzona sia AMAG Lugano|Sorengo hanno presentato delle offerte per dei veicoli dei marchi VW NF.³⁶⁶ Tuttavia, tramite email [...] 2006 [...] (AMAG Ticino) decide di cambiare strategia e istruisce [...] (AMAG Sorengo) sul modo di procedere in relazione ai futuri concorsi pubblici: "[...] per quanto riguarda i concorsi Cantionali che vengono iscritti sul foglio ufficiale si procede come segue: Veicoli commerciali: Noi GCL, [...], chiediamo il Capitolato entro la scadenza Comunichiamo a [...] e [...] che ci siamo iscritti al concorso Compiliamo tutti i documenti e lo inoltriamo all'indirizzo competente Ci occupiamo "in collaborazione con [...]) della valutazione dei veicoli in permuta Se dovessimo vincere il concorso, le vetture verranno distribuite secondo il buon senso e una ponderazione JAZ. Il Garage Cassarate, nel caso in cui non ricevesse alcuna vettura, emetterà una fattura per il trattamento dell'incartamento di Fr. 500.- al concessionario designato. Inoltre consegnerà la vettura del concessionario designato, con un margine di copertura da definire sul momento.

Vetture: Noi GCL, [...], chiediamo il Capitolato entro la scadenza Comunichiamo a [...] e ai concessionari ufficiali della marca che ci siamo iscritti al concorso Compiliamo tutti i documenti e lo inoltriamo all'indirizzo competente Ci occupiamo (in collaborazione con [...]) della valutazione dei veicoli in permuta

Se dovessimo vincere il concorso, le vetture verranno distribuite seconde il buon senso e una ponderazione JAZ. Il Garage Cassarate. nel caso in cui non ricevesse alcuna vettura, emetterà una fattura per il trattamento dell'incarto di Fr. 500.- al concessionario designato. Inoltre consegnerà la vettura del concessionario designato, con un margine di copertura da definire sul momento.

Per i dettagli discutiamone al nostro prossimo incontro [...].³⁶⁷ Con email del [...] 2006 [...] (AMAG Sorengo) informa [...] (AMAG Ticino) e [...] (AMAG Bellinzona) che il Cantone Ticino ha aggiudicato quattro dei veicoli in gara ad AMAG Bellinzona ed escluso le offerte di AMAG Sorengo a causa di un errore nell'indirizzo.³⁶⁸ Il [...] [...] (AMAG

363 Ibid. 364 Atto XIV.9, allegato 105. 365 Ibid. 366 Atto XIV.9, allegati 102–103. 367 Atto XIV.A.9, allegato 106. 368 Atto XIV.A.9, allegato 107.

51

Ticino) invia un email a [...] (AMAG Ticino), con in copia per conoscenza [...] (AMAG Sorengo) e [...] (AMAG Lugano), con il contenuto seguente: “[...] come discusso [ho] dato ordini ad [...] di prendere contatto con [...] per la scelta dei veicoli da ordinare, distribuiti come accordi a: noi 2 veicoli, voi e Tognetti 1 veicolo [...]”.³⁶⁹ 158. In un’email del [...] 2006, in cui [...] (Tognetti Auto) è in copia per conoscenza, [...] (AMAG Ticino) domanda a [...] (AMAG Ticino) di richiedere il capitolato del nuovo concorso [...] e di concorrere come concordato con il “Gruppo Concessionari”: “[...] Ti rammento il nuovo concorso ([...]) sul [...]. Come accordato con Gruppo Concessionari , domanda capitolato, e concorri a nome di tutti ti ringrazio”.³⁷⁰ 159. Tramite email del [...] 2007 [...] (Garage Nord-Sud) scrive ad [...] (AMAG Sorengo): “[...] in una delle ultime riunioni fatte con [...] [[...], di AMAG Ticino³⁷¹] avevamo stabilito che ai concorsi cantonali partecipavano solo i concessionari di marca che si suddividevano poi a rotazione gli eventuali appalti”.³⁷² 160. Dal protocollo della riunione [...] 2007 durante la quale si è discusso il modo di procedere in relazione alle commesse pubbliche tra le imprese coinvolte (n. marg. 120) risulta che il proponente e il responsabile dell'incontro erano [...] (AMAG Ticino) rispettivamente [...] (AMAG Bellinzona).³⁷³ 161. Tramite email del [...] 2007 [...] (Tognetti Auto) scrive a [...] (AMAG Ticino): “[...] non mi ricordo più come eravamo rimasti per il concorso [...]: chi di noi manda l'offerta ? E il [...] [[...], di Garage Karpf] lo fa separatamente ? [...]”.³⁷⁴ Con email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) risponde: “Visti i rischi COMCO con una comunicazione di questo genere, ti rispondo che fa tutto [...] e invia un messaggio ai 7 concessionari se VW e se Audi ai 4 concessionari, indicando che “la procedura per il capitolato n+ xy è stata avviata””.³⁷⁵ 162. Riguardo a un concorso pubblico per la fornitura di nove veicoli [...] del [...] (v. n. marg. 125), tramite email del [...] 2007 indirizzato ad [...] (AMAG Sorengo), con in copia per conoscenza [...] (AMAG Bellinzona), [...] (AMAG Ticino) scrive: “in accordo con [...] e considerata anche la fornitura dei 3 veicoli x il cantone nell'ultimo concorso, abbiamo deciso di distribuire equamente i 9 veicoli assegnati. 3x Amag Garage Cassarate 3x Amag Bellinzona 3x Tognetti SA alle condizioni seguenti: - non appena avremo la delibera finale e i veicoli ci saranno attribuiti per la produzione, comunicheremo a Bellinzona e a Gordola i numeri AMAG da ritirare

369 Ibid. 370 Atto XIV.A.9, allegato 111. 371 [...] aveva assunto la direzione della regione Sottoceneri di AMAG Ticino negli anni [...] (v. n. marg. 10). 372 Atto XIV.A.9, allegato 140. 373 Atto XIV.A.9, allegato 117. 374 Atto XIV.A.9, allegato 118. 375 Ibid.

52

- i veicoli sono da fatturare a noi con il 16% pieno deducendo Fr.500.- per le spese di gestione a nostro favore - senza spese di consegna Inoltre, nel caso in cui i veicoli fossero disponibili prima della fine dell'anno, Bellinzona e Gordola saranno liberi di chiedere la fattura per il 2007 o per il 2008. [...] si preoccuperà di comunicare quanto sopra al signor [...] e richiedere un suo accordo. Ricevuto il benestare finale procederemo come deciso [...]”.376 Tramite email [...] 2007 [...] (AMAG Ticino) informa [...] (AMAG Ticino): “[...] confermo accordo per furgoni ([...]) da parte [...] [[...], di Tognetti Auto] viene accettato il tutto e ci ringrazia. Vedete voi la gestione del tutto. [...]”.377 A seguito di un ritardo da parte di Tognetti Auto nell’ordinazione dei veicoli attribuiti, [...] (AMAG Sorengo) scrive per email a [...] (Tognetti Auto): “[...] noto con stupore che i 3 veicoli che ti avevo chiesto di prendere dal DWB, non sono ancora stati presi dalla tua disponente !!! Cosa e' successo ??? Per far funzionare tutto a dovere questo tipo di commesse, e bene che, se vengono date delle istruzioni, nei limiti del possibile vengano rispettate !! Se ci sono problemi, ti prego di comunicarmelo in tempo utile. Grazie per una tua pronta risposta [...]”.378 163. In relazione a un concorso pubblico indetto [...] il [...] 2008 per la fornitura di ventidue veicoli379, con email [...] 2008 [...] (AMAG Ticino) scrive ad [...] (AMAG Sorengo): “Ricordati di comunicare a tutti i conc. VW [...] [...] . [...] . [...] . [...] che abbiamo richiesto il capitolato e procediamo noi.... non scrivere troppo per non esporci [...]”.380 164. Riguardo a un concorso pubblico indetto [...] il [...] 2009 per la fornitura di diciannove veicoli381, con email del [...] 2009 [...] (Tognetti Auto) scrive a [...] (AMAG Ticino) e [...] (AMAG Ticino): “[...] è uscito un concorso: come facciamo ? chi lo manda e chi lo prepara ? [...]”.382 Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) inoltra l’email di [...] (Tognetti Auto) ad [...] (AMAG Sorengo) e chiede: “[...] di che concorso si tratta? Gli ultimi chi li ha inoltrati? [...]”.383 Tramite

376 Atto XIV.A.9, allegato 134. 377 Atto XIV.A.9, allegato 135. 378 Atto XIV.A.9, allegato 138. 379 Atto XIV.A.9, allegato 141. 380 Atto XIV.A.9, allegato 145. 381 Atto XIV.A.9, allegato 148. 382 Atto XIV.A.9, allegato 149. 383 Ibid.

53

email [...] 2009, dove [...] (AMAG Ticino) è in copia per conoscenza, [...] (AMAG Ticino) risponde a [...] (Tognetti Auto): “[...] Se permetti questo concorso vorrei prepararlo e inoltrarlo io. Poi faremo a rotazione Lugano [AMAG Lugano] Gordola [Tognetti Auto] Bellinzona [AMAG Bellinzona] Per l’attribuzione dei veicoli procederemo come concordato. Attendo cortese riscontro. [...]”.384 Qualche minuto più tardi [...] (AMAG Ticino) scrive a [...] (AMAG Ticino): Sì, [...] ha parlato con [...] ...lui procederà con la preparazione del capitolato...”.385 Segue immediatamente la risposta di [...] (Tognetti Auto) a [...] (AMAG Ticino): “[...] per me è uguale: in ogni caso ti avrei chiesto di prepararlo, almeno per i furgoni. Credo comunque che la ditta “Tognetti” abbia diverse possibilità di vedersi “aggiudicare” dei veicoli visto che sono almeno 4-5 anni che non facciamo più concorsi. Per me non è assolutamente un problema. Per favore conferma. [...]”.386 [...] 2009 [...] (Tognetti Auto) scrive ancora a [...] (AMAG Ticino): “[...] mi potresti dare una risposta “definitiva” per chi di noi inoltra il concorso ? [...]”.387 Lo stesso

giorno [...] (AMAG Ticino) invia un'email a [...] (Tognetti Auto), con [...] (AMAG Ticino) in copia per conoscenza e [...] (AMAG Sorengo) in copia per conoscenza nascosta, nel quale scrive: "Ciao [...], hai ragione scusami. Ho pensato di seguire il tuo consiglio e procedere come segue: - Lugano [AMAG Lugano], Bellinzona [AMAG Bellinzona] e Gordola [Tognetti Auto] richiedono il concorso in oggetto - [...] [...] [AMAG Sorengo] prepara tutta la documentazione e la inoltra a [...] [...] di Tognetti Auto] - [...] [...] di Tognetti Auto] inoltra l'offerta di concorso al cantone Per l'attribuzione e la fatturazione seguiremo la solita procedura [...]".388 A seguito dell'aggiudicazione, [...] (Tognetti Auto) scrive per email a [...] (AMAG Ticino) e [...] (AMAG Ticino): "[...] come previsto dal Sig. [...] [...] [AMAG Sorengo], abbiamo ricevuto "solo" i 2 furgoni: dobbiamo aspettare ancora le 2 settimane per la facoltà di ricorso. Per quanto concerne le altre vetture, vi allego una decisione dove credo si possa pensare che i "colleghi" di alcune marche non conoscano la legge sui cartelli... Ditemi voli come volete fare per i 2 T5 [...]".389 [...] (AMAG Ticino) risponde il [...] 2009: "[...] beh anche noi non siamo proprio senza macchia! Almeno noi non diamo troppo nell'occhio...Ho guardato le cifre di fine maggio e sia

384 Atto XIV.A.9, allegato 150. 385 Atto XIV.A.9, allegato 151. 386 Atto XIV.A.9, allegato 152. 387 Atto XIV.A.9, allegato 154 388 Ibid. 389 Atto XIV.A.9, allegato 156.

54

Lugano che Bellinzona sono al 82% dell'obiettivo. [...], tu come sei messo? Penso che la distribuzione dei due veicoli vada fatta seconde i Budget ma anche in base al grado di raggiungimento degli obiettivi. Cosa ne pensate? [...]".390 Con email [...] 2009 [...] (Tognetti Auto) scrive a [...] (AMAG Ticino): "[...] il termine è scaduto, quindi possiamo/dobbiamo ordinare i veicoli. Se come da email sotto [email di [...] del [...] 2009 menzionata sopra], dovrete ordinarli voi Ditemi come volete procedere. Inoltre sabato è uscito un nuovo concorso per i [...] (5 veicoli): come pensate di fare ? Aspetto vostre info ? [...]".391 Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) scrive per email ad [...] (AMAG Sorengo): "E' uscito un nuovo concorso [...]? E' quello di cui mi avevi già accennato? [...] [...] [Tognetti Auto] è già passato alla carica. [...]".392 [...] (AMAG Ticino) risponde per email a [...] (Tognetti Auto) il 9 giugno 2009: "Ottimo grazie! Scusa la risposta tardiva, una volta ricevuto il foglio di aggiudicazione procediamo con l'ordine dei veicoli. Successivamente comunicheremo a [...] il no Amag attribuito a Bellinzona. Sulla fattura di Lugano [AMAG Lugano] e Bellinzona [AMAG Bellinzona] figurerà quindi uno sconto straordinario di Fr [...].- (corrispondente al premio che riceviamo da Amag per l'azione Stock). Grazie per la collaborazione".393 In relazione al concorso pubblico indetto [...] il [...] 2009 per la fornitura di cinque veicoli per [...], al quale fa riferimento [...] (Tognetti Auto) nella sua email [...] 2009, tramite email del [...] 2009 [...] (AMAG Sorengo) comunica a [...] (AMAG Ticino), [...] (AMAG Bellinzona), [...] (AMAG Ticino) e [...] (Tognetti Auto) quanto segue: "Ho esaminato i documenti (capitolato) inerenti alla fornitura del 5 veicoli per [...]. Purtroppo, questa volta, hanno voluto agevolare un'altra casa automobilistica. Le caratteristiche richieste sono chiaramente per altri veicoli. Credo sia inutile inoltrare capitolati per veicoli della nostra gamma, perché hanno caratteristiche tecniche troppo differenti o addirittura inesistenti da quelli richieste. Rimango come sempre a Vostra disposizione per chiarimenti [...]".394 165. Riguardo ad un concorso pubblico [...] del [...] 2010 (v. n. marg. 134), su proposta di [...] (AMAG Sorengo), [...] (AMAG Ticino) e [...] (AMAG Bellinzona) si accordano per stabilire la ripartizione degli autoveicoli aggiudicati (v. n. marg. 134). Tramite email del [...] 2010 di

[...] (AMAG Ticino) scrive a [...] (AMAG Bellinzona):

390 Ibid. 391 Atto XIV.A.9, allegato 157. 392 Atto XIV.A.9, allegato 158. 393 Ibid. 394 Atto XIV.A.9, allegato 161.

55

“Considerato quanto discusso, il grado attuale di raggiungimento degli obiettivi e la previsione degli ordini [...] attribuiti a Bellinzona, ti propongo la seguente distribuzione degli 8 veicoli assegnati: 2 veicoli Garage Maffeis 2 veicoli [AMAG] Bellinzona 4 veicoli [AMAG] Sorengo Fammi sapere [...]”.³⁹⁵ Con email dello stesso giorno [...] (AMAG Bellinzona) risponde: “[...] Per me OK [...]”.³⁹⁶ 166. In relazione a un concorso pubblico [...] [...] 2011 (v. n. marg. 135), tramite email del [...] 2011 [...] (AMAG Sorengo) invia a [...] (Tognetti Auto) i capitolati di AMAG Ticino riguardanti le offerte per diversi veicoli in concorso e il messaggio seguente: “[...] Ti allego i capitolati come discusso se hai bisogno chiamami senza problemi [...]”.³⁹⁷ 167. In relazione a un concorso pubblico [...] del [...] 2012 (v. n. marg. 136), con email del [...] 2012 [...] (AMAG Sorengo) trasmette a [...] (AMAG Ticino) un progetto di email all’indirizzo di Tognetti Auto con una proposta per un modo di procedere coordinato (v. n. marg. 136). Dopo avere ottenuto l’accordo di [...] (AMAG Ticino), il 12 aprile 2012 [...] (AMAG Sorengo) invia le offerte di AMAG Ticino a [...] (Tognetti Auto) e a [...] (AMAG Bellinzona), comunicando: “chiamatemi che vi spiego [...]” (v. n. marg. 136). 168. Con email del [...] 2012 [...] (Tognetti Auto) si rivolge a [...] (AMAG Sorengo) per sapere come procedere in relazione ad una commessa pubblica indetta [...] tramite procedura ad invito per la fornitura di sei veicoli per [...]: “[...] Ricevuto da [...] x 1 crafter e diverse yeti. Anche voi ? [...]”.³⁹⁸ In un primo momento, [...] (AMAG Sorengo) risponde: “sì caro come facciamo ? [...]”.³⁹⁹ Successivamente con email del [...] 2012 [...] (AMAG Sorengo) trasmette a Garage Maffeis un’offerta di AMAG Ticino relativa a un modello VW Crafter.⁴⁰⁰ Nell’oggetto di questo email è scritto: “capitolato 1 Crafter Furgone+ 5 Skoda Yeti per [...] – Fai come discusso per favore e avvisa se e’ arrivata e mail”.⁴⁰¹ Con email del [...] 2012 [...] (AMAG Sorengo) invia a [...] (Tognetti Auto) senza commenti le offerte di AMAG Ticino per i modelli Škoda Yeti.⁴⁰² 169. Il ruolo di primo piano assunto da AMAG Ticino emerge anche da alcune delle dichiarazioni rese nell’ambito delle audizioni: – Durante l’audizione in qualità di testimone del [...] 2019 [...] [...] ha dichiarato: “[...] Per quanto concerne le commesse pubbliche, c’era una centralizzazione per la preparazione e l’invio delle offerte che era fatta e gestita da AMAG Sorengo, dove le commesse pubbliche venivano preparate e allestite da loro. [...] Si avvertiva gli altri concessionari dell’apertura di un concorso, poi l’allestimento era preparato da AMAG Sorengo. [...] Se la commessa pubblica andava in porto, c’era una ripartizione che veniva effettuata

³⁹⁵ Atto XIV.A.9, allegato 177. ³⁹⁶ Atto XIV.A.9, allegato 178. ³⁹⁷ Atto II.39. V. pure atto XIV.A.7, allegati 63–65. ³⁹⁸ Atto II.76. V. pure atto XIV.A.7, allegato 76. ³⁹⁹ Ibid. ⁴⁰⁰ Atto II.78. V. pure atto XIV.A.7, allegato 78. ⁴⁰¹ Ibid. ⁴⁰² Atto 79. V. pure XIV.A.7, allegato 77.

56

secondo il metodo spiegato in precedenza. Era un modo di procedere gestito da AMAG Sorengo. [...] Un concessionario poteva fare dei concorsi autonomamente, ma normalmente veniva tutto gestito da AMAG regione Ticino. [...]”.⁴⁰³ – In relazione alla cooperazione nel quadro delle commesse pubbliche, sentito in qualità di testimone il 3

aprile 2019, [...] (Garage Maffeis) si è espresso nel modo seguente: “[...] Io ricevo le offerte da AMAG Sorengo che ci trasmettono tramite email. In seguito, io le giro al mio datore di lavoro, [...]. Io mi limito a fare un lavoro amministrativo. [...] Loro ci preparano già le offerte per il committente. Anche perché molte offerte sono complicate. Ci vuole una persona specifica che possa preparare queste offerte. Questa persona è [...]. Noi riceviamo queste offerte da AMAG Sorengo [...]”.⁴⁰⁴ 170. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, AMAG ha affermato che la cooperazione tra AMAG Ticino e Garage Maffeis nell’ambito degli incarichi diretti (v. n. marg. 143 segg.) sarebbe avvenuta su esplicita indicazione del committente cantonale.⁴⁰⁵ Ciò risulterebbe segnatamente da un’email del [...] 2016 inviato da [...], collaboratore [...], ad [...] (AMAG Sorengo) riguardante un incarico diretto del [...] 2016 e contenente il messaggio seguente: “ho guardato l’offerta finale, per me va bene, puoi far fare la stessa offerta anche a Maffeis. Se riesce per martedì a mezzogiorno sarebbe ottimo. [...]”.⁴⁰⁶ 171. Secondo AMAG, i termini utilizzati da [...] ([...]) nell’email menzionato sopra indicherebbero che il Cantone Ticino era a conoscenza e in parte promuoveva la cooperazione riguardante gli incarichi diretti tra le imprese implicate, assumendo così un ruolo determinante.⁴⁰⁷ 172. Contrariamente alle affermazioni di AMAG, non vi sono elementi che indicano che la cooperazione in materia di incarichi diretti tra AMAG Ticino e Garage Maffeis sia nata su istruzione o indicazione del Cantone Ticino. Al contrario, come risulta dai mezzi probatori a disposizione e parzialmente menzionati sopra (v. n. marg. 146 segg.), tale cooperazione avveniva già precedentemente all’email del [...] 2016 e, perlomeno, dal 2015.⁴⁰⁸ Anche nel quadro della cooperazione del settembre 2009 tra AMAG Ticino e Garage Weber-Monaco (v. n. marg. 150 e mezzi di prova citati) non emergono indizi di un coinvolgimento del Cantone Ticino. 173. Inoltre, durante l’audizione del 28 novembre 2018, interrogato sul motivo per il quale nell’email del [...] 2016 [...] ([...]) chiede ad [...] (AMAG Sorengo) di “far fare la stessa offerta anche a Maffeis”, [...] (Garage Maffeis) ha esplicitamente affermato di essere stato lui a richiedere aiuto ad [...] (AMAG Sorengo)⁴⁰⁹, dichiarando in particolare quanto segue: “Perché questo veicolo è talmente complicato che non sarei riuscito a farlo da solo. Mi sono fatto fare l’offerta, siccome lui ne aveva già fatta una”.⁴¹⁰ Ciò è confermato dalle stesse dichiarazioni di [...] (AMAG Sorengo) durante l’audizione del 29 novembre 2018, secondo cui è stato [...] (Garage Maffeis) a chiedergli aiuto e che tale richiesta

403 Atto IV.2, n. marg. 202–205, 214–215, 226–227, 234–235. 404 Atto IV.7, n. marg. 149–150, 153–156. 405 Atto XIX.90, n. marg. 177. 406 Atto II.198. V. pure XIV.A.1, allegato 12. 407 Atto XIX.90, n. marg. 178. 408 Cfr. atti. II.177–178 (incarico diretto del febbraio 2015); XIV.A.13, allegato 254 (incarico diretto [...] 2015); II.195 e XIV.A.13, allegato 255 (incarico diretto [...] 2016); II.26, II.198 e XIV.A.13, allegati 256–257 (incarico diretto [...] 2016). 409 Atto III.5, n. marg. 414–434. 410 Atto III.5, n. marg. 418–419.

57

sarebbe stata veicolata tramite [...] ([...]), dopo che l’incarico diretto era stato assegnato a Garage Maffeis:

“Il Cantone l’ha probabilmente aggiudicato a Maffeis e lui mi ha chiesto aiuto. [...] [...] [...] mi ha chiesto di fare un’offerta per Maffeis [Garage Maffeis] perché lui non era in grado di farlo. L’offerta a Maffeis l’ho fatta io. È chiaro che [...] ha ricopiato l’offerta che gli ho mandato”.⁴¹¹ 174. Infine, anche dopo maggio 2016 vi sono state cooperazioni di questo genere tra AMAG Ticino e Garage Maffeis. Dagli atti non risultano elementi che

portano a credere all'esistenza di istruzioni o indicazioni fornite dal Cantone Ticino tendenti a promuovere o facilitare tali comportamenti.⁴¹² 175. Sulla base delle considerazioni esposte sopra, AMAG non può essere seguita laddove reputa che il Cantone Ticino abbia assunto un ruolo determinante nell'ambito della cooperazione riguardante gli incarichi diretti. B.3.2.4.2 Gruppo Karpf 176. Per quanto riguarda Gruppo Karpf, il suo coinvolgimento nelle strategie di cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche è testimoniato da diverse evidenze agli atti illustrati qui di seguito. (i) Gli anni dal 2006 al 2009 177. Come emerge dai mezzi di prova esposti ai n. marg. 117–120, Garage Karpf (all'epoca dei fatti già concessionario del marchio VW PW, v. n. marg. 13) faceva parte del gruppo di concessionari coinvolti nella cooperazione riguardante i concorsi pubblici nel periodo tra il 2006 e il 2009. In tale documentazione emerge l'esistenza di un "Gruppo Concessionari"⁴¹³, di "accordi intrapresi nelle ultime riunioni fatto con gli agenti Ticino"⁴¹⁴, di incontri in cui era stato stabilito che "ai concorsi cantonali partecipavano solo i concessionari di marca che si suddividono poi a rotazione gli eventuali appalti"⁴¹⁵ e di un protocollo di riunione che riporta la decisione sul modo di comunicare e i nomi dei concessionari partecipanti alla cooperazione, tra cui è indicato Garage Karpf⁴¹⁶. 178. Garage Karpf figura anche tra i destinatari delle comunicazioni di [...] (AMAG Sorengo) concernenti le procedure per i concorsi pubblici così come stabilito nella riunione del 16 marzo 2007 (v. n. marg. 120).⁴¹⁷ 179. Il coinvolgimento di Garage Karpf alla cooperazione tra gli anni 2006 e 2009 è pure testimoniato dallo scambio di email del [...] 2007 riportato precedentemente (n. marg. 161) nel quale [...] (Tognetti Auto) chiede a [...] (AMAG Ticino), se [...] (Garage Karpf) avrebbe mandato l'offerta separatamente, e [...] (AMAG Ticino) gli risponde che si sarebbe occupato di tutto [...] (AMAG Sorengo).

411 Atto III.6, n. marg. 510–514. 412 Cfr. atti II.203–205; II.218; XIV.A.13, allegati 261–263. 413 Atto XIV.A.9, allegato 111. 414 Atto XIV.A.9, allegato 116. 415 Atto XIV.A.9, allegato 140. 416 Atto XIV.A.9, allegato 117. 417 Atti XIII.A.9, allegati 119, 126, 145–147; V.C.26 e V.C.32.

58

(ii) Gli anni dal 2010 al 2018 180. La partecipazione di Garage Karpf alla cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche durante gli anni tra il 2010 e il 2018 è testimoniata dalle circostanze significative riportate qui di seguito (v. sotto n. marg. 182 segg., 184 segg., 188, 190). 181. A titolo di premessa, occorre notare che tra il 2012 e il 2018 Garage Karpf non ha partecipato a dei concorsi pubblici indetti dal Cantone Ticino per la fornitura di veicoli,⁴¹⁸ contando a ottenere incarichi diretti o a partecipare a concorsi indetti da altri enti pubblici, come ad esempio [...] ([...]).⁴¹⁹ Dagli atti risulta che ciò è dovuto, da un lato, al fatto che un concorso pubblico per la fornitura di autoveicoli [...] vinto nel 2011 (v. sotto n. marg. 182 segg.) gli ha permesso di fornire veicoli nuovi al committente [...] per un periodo di quattro anni (dal 2011 al 2014), e, dall'altro lato, al fatto che tra il 2015 e il 2017 le autorità [...] non hanno più indetto commesse pubbliche tramite pubblico concorso o procedura ad invito, prediligendo gli incarichi diretti (v. n. marg. 128). a. Gli autoveicoli [...] 182. Il [...] 2011 Garage Karpf ha vinto un concorso pubblico [...] per la fornitura di venti veicoli del marchio VW, modello "Passat CL (Caravan)" destinati al [...] e ripartiti su quattro anni (2011–2014).⁴²⁰ Essendo stato l'unico concessionario a presentare un'offerta, Garage Karpf ha ottenuto l'aggiudicazione della commessa pubblica per la fornitura di tutti i veicoli in gara. L'acquisto del [...] prevedeva una spesa complessiva di [...] franchi.⁴²¹ Secondo quanto dichiarato da [...] (Garage Karpf) durante l'audizione del 27 novembre

2018 in qualità di parte, si sarebbe trattato di una commessa pubblica estremamente complessa dal punto di vista tecnico che richiedeva numerose modifiche e il montaggio di diversi accessori ai veicoli richie- sti.⁴²² Ciò avrebbe portato gli altri concessionari a desistere dal presentare delle offerte.⁴²³ Secondo le sue stesse dichiarazioni in sede di audizione, [...] (Garage Karpf) avrebbe potuto vantare già una certa esperienza in questo tipo di commesse, avendo già partecipato e vinto un concorso pubblico per la fornitura di veicoli [...] nel 2006/2007.⁴²⁴ Inoltre, in ragione delle conoscenze tecniche (in quanto [...] e suo [...] [...] ⁴²⁵) e dell'esperienza acquisita, [...] (Garage Karpf) ha affermato di avere prediletto le commesse pubbliche complesse, nelle quali venivano richiesti dei veicoli che necessitavano di modifiche speciali, come nel caso dei veicoli [...]:⁴²⁶ “[...] Preferiamo lavorare sulla qualità. Nelle offerte complesse c’è più spazio di manovra, men- tre nelle commesse ordinarie, c’è poco da fare”⁴²⁷. In relazione a tale aspetto occorre, tuttavia, notare che Garage Karpf ha partecipato a un concorso pubblico [...], indetto nell’aprile del 2019 (data successiva all’apertura della presente inchiesta) per l’acquisto di un totale di ven- tidue veicoli (tra cui sei autovetture elettriche e dodici autofurgoni) destinati [...], presentando

418 Cfr. atti VI.1–VI.3. V. anche atto III.3, n. marg.171–195, 222–223. 419 Atti III.3, n. marg. 178–195; XII.4–XII.5, XII.7; XIII.1–16. 420 Atto VI.1, pagg. 50–52. 421 Ibid. 422 Atto III.3, n. marg. 232–242. 423 Atto III.3, n. marg. 237–242. 424 Atto III.3, n. marg. 234–236, 244–255. Cfr. pure il documento “Ricapitolazione costi veicoli [...]” (atto V.B.9bis), dal quale emerge che Garage Karpf aveva ottenuto la commessa pubblica per for- nire veicoli (modello “Passat” del marchio VW PW) alla [...] negli anni dal 2006 al 2008. 425 Atto III.3, n. marg. 264. 426 Atto III.3, n. marg. 259–266. 427 Atto III.3, n. marg. 264–266.

59

delle offerte per sei dei veicoli in gara.⁴²⁸ In questo caso, non si trattava di una commessa pubblica complessa per dei veicoli destinati [...]. 183. A seguito del concorso vinto nel 2011 (n. marg. 182), Garage Karpf ha deciso di rinun- ciare a presentare un’offerta nell’ambito di una commessa pubblica indetta tramite procedura ad invito da [...] per la fornitura di un veicolo del marchio Škoda.⁴²⁹ A questo concorso pubblico hanno partecipato AMAG Bellinzona e Tognetti Auto, quest’ultimo avendo poi ottenuto l’aggiudicazione.⁴³⁰ In un’email del [...] 2011 indirizzata [...], Garage Karpf ha spiegato che gli era “stato notificato, di aver vinto il concorso per la fornitura delle VW Passat della [...]” e che quindi gli sembrava “etico nei confronti degli altri Garage Volkswagen in Ticino rinunciare que- sta volta prendere parte al concorso”.⁴³¹ Quest’email va inserita nel contesto creatosi dopo l’aggiudicazione dei veicoli [...] (n. marg. 182; cfr. pure dichiarazioni di [...] al n. marg. 131) e dimostra che Garage Karpf, rinunciando a partecipare alla commessa pubblica [...], intendeva evitare di nuocere al rapporto di cooperazione istaurato con le altre imprese coinvolte. b. Commesse pubbliche [...] negli anni 2011–2012 184. [...] del 2012 Garage Karpf, così come AMAG Ticino e Tognetti Auto, sono stati invitati a partecipare a delle commesse pubbliche indette [...] tramite procedura ad invito per la forniture di due veicoli del marchio VW Commerciali, modello T5, un veicolo del marchio Škoda, modello Yeti Ambition, e due veicoli del marchio Škoda, modello Octavia.⁴³² Tramite delibere del [...] 2012 [...] aggiudica a Garage Karpf le commesse pubbliche per la fornitura dei due veicoli Škoda Octavia e dei due veicoli VW T5.⁴³³ La commessa pubblica per la fornitura del veicolo Škoda modello Yeti Ambition è

invece aggiudicata ad AMAG Bellinzona.⁴³⁴ Con email del [...] 2012 [...] (Garage Karpf) chiede aiuto ad [...] (AMAG Ticino) in relazione alla vendita di un veicolo del marchio Audi a uno dei suoi clienti.⁴³⁵ Tramite email dello stesso giorno, [...] (AMAG Lugano) risponde “[...] Io ho imparato che la fiducia bisogna guadagnar- sela con azioni e fatti ed è per questo che ti ho "aperto" tutte le porte nel limite del possibile e delle normali regole commerciali. Purtroppo devo amaramente constatare che da parte tua invece vedo solo un cinico opportunismo [...]”, aggiungendo: “[...] Fatta questa premessa, volevo complimentarmi con te per l’attribuzione del concorso [...]”.⁴³⁶ L’insieme delle circostanze consente di ritenere che, con la sua risposta, [...] (AMAG Lugano) si riferiva alle offerte presentate da Garage Karpf nell’ambito delle commesse pubbliche [...] [...] 2012. [...] (Garage Karpf) si giustifica nei confronti di [...] (AMAG Lugano), affermando che “[I]’offerta fatta da [...] [...] voleva unicamente allinearsi con quella del 2011”.⁴³⁷ [...] (Garage Karpf) allega alla sua email sia il verbale di aperture delle offerte per la commessa pubblica del [...] 2011 indetta [...] e riguardante la fornitura di un veicolo del marchio Škoda, modello “Octavia

428 Atto V.F.95. 429 Atto XII.7, pagg. 14–17. 430 Ibid. 431 Atto XII.5. Benché l’aggiudicazione sia stata decisa solo [...] 2011, l’apertura pubblica delle offerte è avvenuta il [...] 2011. Dal verbale dell’apertura delle offerte, Garage Karpf ha potuto apprendere di essere la sola impresa ad avere presentato un’offerta (v. atto VI.1, pag. 50). 432 Cfr. atto XII.4, pagg. 4 e 9. V. anche atto XIV.A.20 allegati 241–243. 433 Atto XII.4, pagg. 4 e 9. 434 Atto XII.4, pagg. 5–8. 435 Atto I.291, pag. 3. [...] (Garage Karpf) aveva promesso a un cliente un determinato sconto sulla vendita di un modello del marchio Audi che avrebbe dovuto ritirare presso AMAG Giubiasco. Tuttavia, con il riposizionamento del prezzo l’autoveicolo era diventato più caro. 436 Atto II.74, pagg. 2–3. 437 Atto II.74, pagg. 2 e 4–8.

60

Combi”, sia “una tabella di comparazione” nella quale sono visibili le offerte presentate da Garage Karpf, AMAG e Tognetti Auto nell’ambito delle commesse pubbliche del 2011 e del 2012 indette da [...]. Dalla documentazione fornita [...] nel quadro dell’inchiesta, si evince che nel 2011 Tognetti Auto aveva presentato le offerte più vantaggiose dal punto di vista del prezzo, aggiudicandosi in seguito le commesse pubbliche per tutti i veicoli messi in con- corso.⁴³⁸ Nel 2012, è stato invece Garage Karpf a presentare le offerte più vantaggiose dal punto di vista del prezzo.⁴³⁹ Tuttavia, AMAG Ticino aveva vinto la commessa pubblica per la fornitura del veicolo del marchio Škoda modello Yeti in ragione della valutazione di altri criteri in suo favore, quali “termine di consegna” e “apprendisti”, ottenendo così un punteggio superiore a quello di Garage Karpf.⁴⁴⁰ Tramite email del [...] 2012 [...] (AMAG Lugano) trasmette la risposta di [...] (Garage Karpf) ad [...] (AMAG Sorengo), chiedendogli cosa ne pensasse.⁴⁴¹ Con email dello stesso giorno [...] (AMAG Sorengo) risponde : “[...] Quando le persone non sanno cosa rispondere, in generale, attaccano. Credo proprio che il tuo scritto, non abbia nulla di arrogante; forse non co- nosce l’etimologia della parola “ Arrogante ” !! Comunque non è la sostanza il problema, e la forma che non ha funzionato ! Se ci deve essere collaborazione tra di noi (AMAG / Tognetti / Karpf/ Maffeis,) nessuno si deve permettere di fare dei capitolati di nascosto, come ha fatto [...]. Se avesse parlato che lo voleva fare anche lui, le avremmo fatto anche guadagnare soldi e tempo, perche’ avrebbe dovuto solo ricopiarlo, !! Visto e considerato che lui e’ molto attento anche al franchetto !!! Facciamo una riunione, se sei

d'accordo, così stemperiamo questa tensione inutile che si è creata, e mettiamo le basi per proseguire bene l'argomento Capitolati" (carattere in grassetto aggiunto).⁴⁴² Con email del [...] 2012 [...] (AMAG Bellinzona) informa [...] (AMAG Lugano) di avere contattato [...] (Garage Karpf) e che quest'ultimo si era scusato per "la questione capitolato", aggiungendo che "[...] è seriamente amareggiato e credo che sia stato effettivamente gestito senza peso...dagli errori si impara!! Avremo occasione per appianare! Grazie ancora per la riunione di oggi!".⁴⁴³ 185. Secondo le dichiarazioni di AMAG rese nell'ambito dell'autodenuncia in relazione alla commessa pubblica indetta [...] [...] del 2012, AMAG Ticino, Garage Maffeis e Tognetti Auto hanno coordinato il loro comportamento nell'ambito delle procedure ad invito indette da [...] negli anni 2011 e 2012. Avendo partecipato alla commessa pubblica di [...] nel 2012 con l'inoltro di offerte più vantaggiose e aggiudicandosi alcuni dei veicoli in concorso contro la volontà degli altri partecipanti, Garage Karpf ha fatto saltare il piano di Tognetti Auto e AMAG Ticino.⁴⁴⁴ Ciò avrebbe portato a dei dissapori tra AMAG Ticino, Tognetti Auto, Garage Maffeis e Garage Karpf.⁴⁴⁵ 186. I toni e il contenuto degli scambi di email riportati sopra in relazione alla commessa pubblica di [...] dimostrano che le imprese coinvolte partivano dal presupposto che esisteva una "collaborazione" nell'ambito delle commesse pubbliche tra AMAG Ticino, Garage Karpf, Garage Maffeis e Tognetti Auto. In effetti, l'iniziativa solitaria di Garage Karpf e il mancato coordinamento con le altre imprese coinvolte hanno portato al contrasto illustrato sopra. Le giustificazioni e le scuse di Garage Karpf nei confronti di AMAG Ticino in merito alle offerte

438 Cfr. atto XII.7, pagg. 8–18. 439 Cfr. atti XII.4, XII.7, pagg. 18–25. 440 Ibid. 441 Atto II.74, pag. 2. 442 Atto II.74, pag. 1. 443 Atto II.74. V. anche atto XIV.A.28, allegato 249. 444 Atto XIV.A.13, pag. 6. 445 Ibid.

61

presentate nel quadro della commessa pubblica di [...] comprovano e sostanziano la sua partecipazione e il suo consenso alla cooperazione intrapresa nell'ambito delle commesse pubbliche indette nel Cantone Ticino. 187. Infine, dall'email del [...] 2012 di [...] (AMAG Bellinzona), nella quale egli scrive: "Grazie ancora per la riunione di oggi!" (v. n. marg. 184), si deduce che la riunione tra le imprese coinvolte "per stemperare la tensione" alla quale fa riferimento [...] (AMAG Sorengo) nella sua email (v. n. marg. 184) abbia avuto luogo. c. Commessa pubblica [...] nel 2013 188. Nel 2013 Garage Karpf partecipa a una commessa pubblica tramite procedura ad invito indetta da [...] per la fornitura di due veicoli commerciali modello T5 del marchio VW NF.⁴⁴⁶ La commessa pubblica è aggiudicata con decisione del [...] 2013 ad AMAG Bellinzona, il quale ha ottenuto il miglior punteggio.⁴⁴⁷ 189. Prima dell'aggiudicazione, tramite email del [...] 2013 [...] (AMAG Bellinzona) invia a [...] (AMAG Ticino) una copia del capitolato di appalto e del verbale di apertura delle offerte riguardante la commessa pubblica di [...], lamentandosi del fatto che le offerte preparate da [...] (AMAG Sorengo) erano sbagliate in quanto indicavano un prezzo troppo basso e che ciò aveva fatto perdere dell'utile ad AMAG Bellinzona: "...per farlo così e poi sbagliare il prezzo del capitolato indicando a noi che per 'vincere' andava fatto il [...] ...tanto vale...!! Questo è il classico caso che su una fornitura del genere perdiamo [...] franchi di possibile utile!!!".⁴⁴⁸ Lo stesso giorno [...] (AMAG Bellinzona) invia gli stessi documenti (copie del capitolato e verbale di apertura delle offerte) senza commenti ad [...] (AMAG Sorengo) e [...] (Garage Karpf).⁴⁴⁹ Secondo le dichiarazioni di AMAG rese nell'ambito dell'autodenuncia, come già successo

nel 2011 e dopo l'“incidente” del 2012 (n. marg. 184), AMAG Ticino e Garage Karpf hanno cooperato nell'ambito della commessa pubblica indetta da [...] tramite procedura ad invito nel 2013.⁴⁵⁰ d. Concorso pubblico del 2015 190. In merito a un concorso pubblico del 2015 riguardante un veicolo commerciale⁴⁵¹, tramite email del [...] 2015, [...] (Garage Karpf) invia il relativo modulo di offerta ad [...] (AMAG Bellinzona), scrivendo: “[...] in allegato trovi il modulo d’offerta come accordato. Fammi sapere cosa ne pensi [...]”.⁴⁵² Lo stesso giorno [...] (AMAG Bellinzona) trasmette per email a [...] (Garage Karpf) l’offerta per un veicolo commerciale modello VW Crafter e una copia del modulo d’offerta in parte compilata.⁴⁵³ Nell’offerta trasmessa da [...] (AMAG Bellinzona) sono indicati il prezzo del veicolo (prezzo base del veicolo sommato con il prezzo dell’equipaggiamento supplementare lordo), le spese di consegna, il prezzo totale di acquisto del veicolo e l’imposta preventiva sul valore aggiunto (IVA).⁴⁵⁴ Come menzionato in precedenza (n. marg. 13), tra il 2009 e il 2018 Garage Karpf è stato partner commerciale di AMAG Bellinzona per la vendita di veicoli del marchio VW NF. Tuttavia, l’offerta inviata da [...] (AMAG Bellinzona) a [...] (Ga-

446 Atti XII.4, pagg. 13–14; XIV.A.27, allegati 564, pag. 4, 565, pag. 4. 447 Atto XII.4, pagg. 13–14. Cfr. anche XIV.A.27, pagg. 6–7, allegati 563, 564 e 565. 448 Atti V.B.35; XIV.A.27, allegato 564. 449 Atto XIV.A.27, allegato 565. 450 Atto XIV.A.27, pagg. 6–7. 451 Sulla base dei documenti versati agli atti non è possibile stabilire di quale concorso pubblico si trattasse. 452 Atto V.B.43. 453 Atto V.B.44. 454 Ibid.

62

rage Karpf) non è un’offerta che rientra nella relazione contrattuale di partenariato commerciale (v. n. marg. 5 seg.). In effetti, in un’offerta per l’acquisto di un veicolo da parte di un partner commerciale dovrebbero figurare i ribassi concessi a quest’ultimo sulla base delle condizioni di acquisto convenute e non il prezzo per le spese di consegna. L’offerta inviata da [...] (AMAG Bellinzona) è dunque un’offerta destinata al cliente finale. 191. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, Gruppo Karpf ha affermato che l’offerta inoltrata da [...] (AMAG Bellinzona) a [...] (Garage Karpf) tramite email del 6 marzo 2015 non conteneva ribassi e che il pacchetto consegna, secondo le dichiarazioni di AMAG nel quadro dell’autodenuncia, sarebbe stato incluso automaticamente nell’offerta attraverso il software di AMAG per l’elaborazione delle offerte e dei contratti di acquisto.⁴⁵⁵ A questo proposito, Gruppo Karpf ha menzionato le dichiarazioni di AMAG nel quadro dell’autodenuncia, secondo cui in questo caso non si sarebbe trattata di un’offerta destinata a un cliente finale e [...] (AMAG Bellinzona) avrebbe fornito sostegno a [...] (Garage Karpf) nella scelta del veicolo del marchio VW NF adatto per il concorso pubblico.⁴⁵⁶ 192. Alle obiezioni sollevate da Gruppo Karpf è sufficiente rilevare che il “sostegno” richiesto da [...] (Garage Karpf) riguardava l’elaborazione di un’offerta destinata a un committente pubblico, quindi un cliente finale. L’offerta inoltrata da [...] (AMAG Bellinzona) indicava il prezzo finale e il pacchetto consegna. Il fatto che nella stessa non figuri uno sconto al cliente non è significativo. Lo scambio di email tra [...] (Garage Karpf) e [...] (AMAG Ticino) concernente un’offerta per un concorso pubblico nel 2015 (v. n. marg. 190) va visto nel quadro generale di cooperazione esistente tra le imprese coinvolte nell’ambito delle commesse pubbliche e alla quale lo stesso Gruppo Karpf si è riconosciuto partecipe (v. sotto n. marg. 195). Il tentativo di farlo passare come una forma di “sostegno” da parte di AMAG Ticino a Garage Karpf si scontra con quanto emerge dai mezzi probatori illustrati ai paragrafi precedenti (v. n. marg. 115 segg., 142 e 149) e secondo cui AMAG Ticino non si

limitava a prestare semplice “assistenza” ai concessionari in relazione all’allestimento o alla modifica di veicoli richiesti dal committente nel quadro delle commesse pubbliche, ma assumeva un ruolo ben più ampio, trasmettendo le offerte contenenti condizioni del prezzo in applicazione di un metodo di cooperazione concordato e instaurato da anni. e.

Conclusione 193. I diversi elementi esposti sopra permettono di ritenere che Gruppo Karpf faceva parte del gruppo di imprese coinvolte nella strategia di cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche messa in atto, perlomeno, dal 2006 al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta. 194. Benché Gruppo Karpf abbia partecipato a dei concorsi pubblici del Cantone Ticino solo in alcune occasioni, dagli atti risulta che quest’impresa era cosciente del fatto che la sua partecipazione a una commessa pubblica doveva sottostare alla strategia descritta in precedenza (n. marg. 115 segg. e 128 segg.). Non vi sono elementi che provano che Gruppo Karpf abbia comunicato in modo chiaro alle imprese coinvolte il suo disaccordo con i comportamenti intrapresi, dissociandosi dalle strategie di cooperazione convenute in materia di commesse pubbliche e messe in atto nel periodo tra il 2006 e il 2018. Al contrario, nel caso dell’aggiudicazione ottenuta da [...] nel 2012 (n. marg. 184), Garage Karpf si giustifica per avere inoltrato delle offerte al committente senza concertarsi con gli altri partecipanti e infine si scusa per quanto accaduto (n. marg. 184). 195. Inoltre, lo stesso Gruppo Karpf ha riconosciuto di avere partecipato alla cooperazione nel quadro delle commesse pubbliche come componente di un piano globale messo in atto tra

455 Atto XIX.95, n. marg. 31. 456 Ibid.

63

gli anni 2006 e fine giugno 2018 (v. n. marg. 57).⁴⁵⁷ In questo contesto, tuttavia, Gruppo Karpf precisa che le commesse pubbliche che gli sono state aggiudicate non sono state oggetto di alcuna coordinazione delle offerte o altra cooperazione con altre parti al procedimento.⁴⁵⁸ 196. Nel quadro della sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, Gruppo Karpf ha fatto valere il ruolo passivo assunto da Garage Karpf nell’ambito della cooperazione. Garage Karpf avrebbe ricevuto le email di AMAG Ticino unicamente in modo passivo e non avrebbe partecipato a incontri o inviato email ad altri distributori in merito all’organizzazione di accordi sugli appalti.⁴⁵⁹ Gruppo Karpf ha sottolineato, da un lato, di avere partecipato a pochi concorsi pubblici e che nessun veicolo di un concorso pubblico gli sia stato attribuito da parte di AMAG Ticino o da altri distributori,⁴⁶⁰ e, dall’altro, che Garage 3 Valli non era coinvolto in accordi sugli appalti⁴⁶¹. Gruppo Karpf ha ribadito pure che le commesse pubbliche che gli sono state aggiudicate non sono state oggetto di un accordo sugli appalti.⁴⁶² In questo contesto, Gruppo Karpf ha menzionato in particolare i concorsi pubblici riguardanti i veicoli [...] (v. n. marg. 182 segg.).⁴⁶³ 197. Le argomentazioni di Gruppo Karpf avanzate nel quadro della sua presa di posizione non inficiano le conclusioni esposte sopra in relazione al coinvolgimento di tale impresa alla cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche. 198. Innanzitutto, va ricordato che Gruppo Karpf ha riconosciuto di avere partecipato alla cooperazione nel quadro delle commesse pubbliche come componente di un piano globale messo in atto tra gli anni 2006 e fine giugno 2018 (v. n. marg. 195). Gruppo Karpf era una figura attiva di tale componente, in quanto consapevole della propria implicazione ha partecipato a dei concorsi pubblici negli anni tra il 2006 e il 2018. Il semplice fatto che Gruppo Karpf non fosse implicata nell’organizzazione dei casi di applicazione concreta della cooperazione nel quadro di singoli concorsi pubblici documentati agli atti e che non

abbia beneficiato di attribuzioni di veicoli in relazione a tali concorsi, non significa che esso abbia assunto un ruolo meramente passivo o defilato. 199. Contrariamente a quanto preteso da Gruppo Karpf, la rinuncia di Garage Karpf, a beneficio di AMAG Ticino e Tognetti Auto, a partecipare alla procedura ad invito indetta da [...] nel 2011 dopo essersi aggiudicato i venti veicoli [...] (v. n. marg. 182 seg.), così come le giustificazioni formulate da [...] (Garage Karpf) e [...] (Garage Karpf) nei confronti di [...] (AMAG Ticino) in relazione alle aggiudicazioni ottenute nell'ambito della procedura ad invito indetta sempre da [...] nel 2012 (v. n. marg. 184 segg.) non sono da considerare come comportamenti procompetitivi. Come già indicato precedentemente (v. n. marg. 183 e 186), tali circostanze non fanno altro che confermare la volontà di Gruppo Karpf di attenersi ai termini della cooperazione e di evitare attriti tra le imprese coinvolte o di riparare a eventuali conflitti inerenti all'applicazione dell'intesa. B.3.2.4.3 Garage Maffeis 200. Garage Maffeis ha preso parte alla cooperazione nell'ambito delle commesse pubbliche, perlomeno, dal 2006 al 26 giugno 2018, data che coincide con l'apertura dell'inchiesta. Ciò

457 Atti XVII.A.1-2. 458 Ibid. 459 Atto XIX.95, n. marg. 6. 460 Atto XIX.95, n. marg. 7-8
461 Atto XIX.95, n. marg. 9. 462 Atto XIX.95, n. marg. 10 segg. 463 Atto XIX.95, n. marg. 13 segg.

64

risulta in particolare da vari scambi di email⁴⁶⁴, dalle testimonianze raccolte⁴⁶⁵, così come dalle dichiarazioni rese nel quadro dell'autodenuncia e dai mezzi probatori allegati a quest'ultime⁴⁶⁶. (i) Gli anni dal 2006 al 2009 201. Come risulta dai mezzi di prova esposti ai n. marg. 117-120, Garage Maffeis (all'epoca dei fatti già concessionario del marchio VW PW, v. n. marg. 22) faceva parte del gruppo di concessionari coinvolti nella cooperazione riguardante i concorsi pubblici nel periodo tra il 2006 e il 2009. In tale documentazione emerge l'esistenza di un "Gruppo Concessionari"⁴⁶⁷, di "accordi intrapresi nelle ultime riunioni fatte con gli agenti Ticino"⁴⁶⁸, di incontri in cui era stato stabilito che "ai concorsi cantonali partecipavano solo i concessionari di marca che si suddividono poi a rotazione gli eventuali appalti"⁴⁶⁹ e di un protocollo di riunione che riporta la decisione sul modo di comunicare e i nomi dei concessionari partecipanti alla cooperazione, tra cui è indicato Garage Maffeis⁴⁷⁰. 202. Garage Maffeis figura anche fra i destinatari delle comunicazioni di [...] (AMAG Sorengo) concernenti le procedure per i concorsi pubblici così come stabilito nella riunione del 16 marzo 2007 (v. n. marg. 120).⁴⁷¹ 203. Il suo coinvolgimento è in particolare testimoniato da un'email del [...] 2008 in relazione a un concorso pubblico indetto [...] il [...] 2008 per l'acquisto di diversi autoveicoli e veicoli commerciali (v. n. marg. 126), con la quale [...] (Garage Maffeis) chiede a [...] (AMAG Ticino): "Ciao [...], vorrei sapere se il concorso per i veicoli dello stato lo facciamo insieme o se ognuno per conto suo...Fammi sapere"⁴⁷². (ii) Gli anni dal 2010 al 2018 204. Per quanto concerne il periodo dal 2010 al 2018, dalla documentazione acquisita nel corso degli accertamenti, così come dalle dichiarazioni rese nell'ambito dell'autodenuncia e dai mezzi di prova allegati alle stesse risulta che, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, Garage Maffeis ha ricevuto sistematicamente per fax o per email le offerte di AMAG Lugano|Sorengo da [...] (AMAG Sorengo) o [...] (AMAG Sorengo).⁴⁷³ Le eventuali indicazioni complementari sul comportamento da adottare venivano fornite per email

464 Cfr. in particolare atti II.43, II.47, II.80, II.112, II.114, II.116, II.119-120, II.122, II.124, II.126, II.128, II.130, II.132, II.134, II.136, II.137, II.140, II.157, II.162-164; V.C.65; V.C.75-77; V.C.85-87; V.C.103-106; V.C.119. 465 Cfr. atti III.6, n. marg.

132–133, 155–159, 315–316, 330–331, 349–351; IV.2, n. marg. 202–210, 233–234, 287–288; IV.7, n. marg. 149–307. 466 Cfr. Atti XIV.A.1, pagg. 3–6, allegati 1–10, 17–22; XIV.A.4, pagg. 2–4, allegato 28; XIV.A.7, pagg. 5–7, allegati 78, 81, 85–86, 88–98; XIV.A.9, pagg. 6–17, allegati 115–180; XIV.A.13, pagg. 3–4, 9–10, allegati 236–240, 258–260; XIV.A.27, pag. 8, allegati 561–562. 467 Atto XIV.A.9, allegato 111. 468 Atto XIV.A.9, allegato 116. 469 Atto XIV.A.9, allegato 140. 470 Atto XIV.A.9, allegato 117. 471 Atti XIV.A.9, allegati 119, 145–147; V.C.26 e V.C.32. 472 Atto V.C.25. 473 Cfr. atti II.78; II.109–140; II.157; V.C.64–65; V.C.75–77; XIV.A.1, allegati 2–5; XIV.A.9, allegato 171.

65

(a volte contenute nei documenti stessi delle offerte, tramite annotazioni scritte a mano come ad esempio “Tognetti” o “Maffeis”, v n. marg. 133)⁴⁷⁴ oppure per telefono⁴⁷⁵.⁴⁷⁶ B.3.2.4.4 Garage Nessi 205. Come si evince dai mezzi di prova esposti ai n. marg. 117–120, Garage Nessi (all’epoca dei fatti concessionario del marchio VW PW fino al 2008, v. n. marg. 24) faceva parte del gruppo di concessionari coinvolti nella cooperazione riguardante i concorsi pubblici nel periodo tra il 2006 e il 2009. In tale documentazione emerge l’esistenza di un “Gruppo Concessionari”⁴⁷⁷, di “accordi intrapresi nelle ultime riunioni fatto con gli agenti Ticino”⁴⁷⁸, di incontri in cui era stato stabilito che “ai concorsi cantonali partecipavano solo i concessionari di marca che si dividevano poi a rotazione gli eventuali appalti”⁴⁷⁹ e di un protocollo di riunione che riporta la decisione sul modo di comunicare e i nomi dei concessionari partecipanti alla cooperazione, tra cui è indicato Garage Nessi⁴⁸⁰. 206. Garage Nessi figura anche fra i destinatari delle comunicazioni di [...] (AMAG Sorengo) concernenti le procedure per i concorsi pubblici così come stabilito nella riunione del 16 marzo 2007 (v. n. marg. 120).⁴⁸¹ 207. Nella sua presa di posizione sulla proposta della Segreteria, Garage Nessi ha sottolineato che destinatario delle comunicazioni di [...] (AMAG Sorengo) del 20 marzo 2008 e del 1° aprile 2008 (cfr. n. marg. 126) era [...], collaboratore di AMAG.⁴⁸² Garage Nessi sostiene che non vi siano evidenze di una sua partecipazione alla cooperazione riguardante gli appalti pubblici nel periodo tra il 2006 e il 2009 e che, nella sua proposta, la Segreteria avrebbe ritenuto il coinvolgimento di Garage Nessi unicamente sulla base dello statuto di concessionario del marchio VW PW che la ditta individuale [...] assumeva in quel periodo.⁴⁸³ 208. Dal contenuto dell’email del 20 marzo 2008 menzionato precedentemente (v. n. marg. 126) inviato da [...] (AMAG Ticino) ad [...] (AMAG Sorengo) è possibile dedurre che le successive comunicazioni di quest’ultimo non erano destinate a [...], collaboratore di AMAG, bensì a [...] di Garage Nessi. L’invio di tali comunicazioni a [...] (AMAG) può dunque essere attribuito

⁴⁷⁴ Ibid. ⁴⁷⁵ Cfr. atto XIV.A.4, pag. 3. In questo contesto occorre anche evidenziare come Garage Maffeis abbia partecipato a tutte le commesse pubbliche indette dal Cantone Ticino in quegli anni tramite concorso pubblico o su invito per i marchi del gruppo Volkswagen che rappresenta, salvo due concorsi pubblici, uno del 2011 (lotto no. [...]) e uno del 2012 (lotto no. [...]) (cfr. atti VI.1–3; VII.1–3; VIII.1; IX.1–2; X.1; XI.1; XII.1–8; XIII.1–XIII.6). Per il resto, Garage Maffeis si è aggiudicato delle commesse pubbliche su incarico diretto del Cantone Ticino o del Comune di [...] (cfr. atti XIII.12–13). ⁴⁷⁶ In merito alla commessa pubblica lotto no. [...] 1 [...] 2011, si sottolinea che Garage Maffeis, pure non avendo partecipato a tale concorso, ha ricevuto da parte di [...] (AMAG Sorengo) le indicazioni per ordinare presso l’importatore AMAG Import l’autoveicolo no. 13

aggiudicato ad AMAG Sorengo (cfr. atto XIV.A.13, pag. 3–4 e allegati 236–237; cfr. pure atto XIV.A.7, allegati 64 e 66). Le dichiarazioni e i mezzi probatori resi nell’ambito dell’autodenuncia, così come il resto della documentazione agli atti, convergono nello stabilire che in relazione alla commessa pubblica lotto no. [...] [...] 2011 AMAG, Tognetti Auto e Garage Maffei avevano convenuto che quest’ultimo non partecipasse, ma che potesse beneficiare della “ripartizione interna” di uno dei veicoli, nel caso specifico l’autoveicolo no. 13, tramite il metodo utilizzato negli anni precedenti (v. n. marg. 115). 477 Atto XIV.A.9, allegato 111. 478 Atto XIV.A.9, allegato 116. 479 Atto XIV.A.9, allegato 140. 480 Atto XIV.A.9, allegato 117. 481 Atti XIII.A.9, allegati 119, 145–147V.C.26 e V.C.32. 482 Atto XIX.97, n. marg. 22–23. 483 Atto XIX.97, n. marg. 24–27.

66

a un errore di [...] (AMAG Sorengo) e presumibilmente dovuto all’inserimento automatico dei destinatari della posta elettronica. Ad ogni modo, il fatto che in un’occasione, contrariamente alle indicazioni ricevute da [...] (AMAG Ticino), [...] (AMAG Sorengo) abbia erroneamente inviato due delle sue email a [...], collaboratore di AMAG, anziché [...], non è una circostanza atta a determinare l’estraneità di Garage Nessi alla cooperazione messa in atto in quel periodo. 209. La valutazione globale dei mezzi di prova a disposizione ed elencati precedentemente (v. n. marg. 205 seg.) porta a concludere che Garage Nessi ha partecipato, seppure marginalmente, alla cooperazione riguardante le commesse pubbliche, perlomeno, dal 2006 al 2009. 210. Non emergono invece elementi di una partecipazione da parte di Garage Nessi alla cooperazione riguardante le commesse pubbliche avvenuta dal 2010 al 2018. B.3.2.4.5 Tognetti Auto 211. Tognetti Auto ha preso parte alla cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche, perlomeno, dal 2006 al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta (v. n. marg. 115 segg., 128 segg. e mezzi di prova citati). 212. La partecipazione di Tognetti Auto alla cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche è in particolare testimoniata dai numerosi scambi di email intercorsi tra AMAG Ticino e Tognetti Auto nel periodo dal 2006 al 2014. 484 Questi scambi (in parte riportati precedentemente, v. n. marg. 117–126, 134–139, 157–168) dimostrano che Tognetti Auto era costantemente coinvolto nelle attività di cooperazione riguardanti il modo di procedere in relazione ai concorsi pubblici per la fornitura di veicoli e la determinazione delle offerte, la ripartizione dei veicoli in gara o aggiudicati. 213. Sentito in qualità di parte, [...] (Tognetti Auto) ha dichiarato di avere ricevuto da parte di AMAG Ticino dei semplici “consigli” per dei veicoli che richiedevano delle conoscenze tecniche⁴⁸⁵ (salvo poi affermare che AMAG Ticino tentava di gestire l’attribuzione delle commesse pubbliche⁴⁸⁶ e di imporre agli altri concessionari e partner commerciali una determinata strategia⁴⁸⁷). Tuttavia, dagli atti risulta in modo inequivocabile che AMAG Ticino non forniva semplici consigli per l’allestimento o la modifica di veicoli e che Tognetti Auto ha preso attivamente parte alle strategie di coordinazione e di cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche dirette da AMAG Ticino.⁴⁸⁸ 214. Sulla questione di sapere se fossero necessarie delle conoscenze tecniche specifiche per allestire alcune delle offerte riguardanti degli autoveicoli commerciali ricevute da [...] (Tognetti Auto) da parte di [...] (AMAG Sorengo) nel quadro di un concorso pubblico del 2012 (v. n. marg. 136), [...] (Tognetti Auto), sentito in qualità di testimone, ha dichiarato: “Una persona che ha conoscenza minima nell’ambito di veicoli commerciali, non ha bisogno di aiuto per allestire quest’offerta. [...]

484 Cfr. atti II.68–70, II.109–140, II.161; V.F.23–30; XIV.A.7, allegati 68–69, 71–72, 76, 78, 81, 99; XIV.A.9, allegati 111, 118–119, 126, 128, 131, 134–135, 138–139, 144–147, 149–150, 152, 154, 156–157, 161; XIV.A.13, allegati 238–253; XIV.A.27, allegato 559.
485 Cfr. atto III.4, n. marg. 134–149, 163–168, 226–228, 309–317, 328–329, 331–332, 335, 337–338, 352, 354–355, 413–414. 486 Atto III.4, n. marg. 151–152, 236–237, 258–259, 262–263, 296–297, 318–319, 616. 487 Atto III.4, n. marg. 285–286. 488 Cfr. in particolare atti II.19, pagg. 56–108; II.68–70, II.109–140, II.161; III.6, n. marg. 222, 244–246, 349–351; V.F.23–30; XIV.A.7, pagg. 3–6 e allegati 68–69, 71–72, 76, 78, 81, 99; XIV.A.9, pagg. 3 segg., allegati 111, 117–119, 126, 128, 131, 134–135, 138–139, 144–147, 149–150, 152, 154, 156–157, 161; XIV.A.13, pagg. 4–7 e allegati 238–253; XIV.A.27, pag. 5, allegato 559.

67

Con un minimo di conoscenza necessario nell’ambito di veicoli commerciali, si può allestire un’offerta senza aiuto esterno. Il [...] sarebbe in grado di allestire le offerte dei veicoli n. 2 e 16 di cui abbiamo parlato in precedenza? Credo di sì. [...]”⁴⁸⁹ In merito alle offerte ricevute da [...] (Tognetti Auto) da parte di [...] (AMAG Sorengo) per i veicoli delle posizioni no. 4, 9 e 14 concernenti il concorso pubblico del [...] 2013 (v. n. marg. 137), [...] (Tognetti Auto) ha affermato che queste offerte avrebbero potuto essere allestite senza conoscenze specifiche in ambito di sovrastrutture o allestimenti.⁴⁹⁰ 215. Secondo [...] (Tognetti Auto) i cosiddetti “consigli” di [...] (AMAG Sorengo) sarebbero stati forniti fino al 2013, anno a partire dal quale Tognetti Auto ha fatto affidamento a un venditore formato per i veicoli commerciali, ovvero [...] (Tognetti Auto).⁴⁹¹ Tuttavia, come dimostrato dallo scambio avvenuto nel quadro della commessa pubblica del [...] 2014 indetta dal Comune di [...] tramite procedura ad invito (v. n. marg. 139), i contatti tra AMAG Ticino e Tognetti Auto non erano terminati con l’arrivo di [...] (Tognetti Auto). 216. Inoltre, nonostante il fatto che agli atti non figurino degli scambi tra AMAG Ticino e Tognetti Auto in relazione ai concorsi pubblici indetti dal Cantone Ticino negli anni 2014 e 2018, non si può concludere che Tognetti Auto non facesse più parte del gruppo di imprese coinvolte nella strategia di cooperazione nell’ambito delle commesse pubbliche. La mancata attuazione della cooperazione per quanto riguarda i concorsi pubblici del Cantone Ticino negli anni 2014 e 2018 è da ricondurre più a dei litigi personali tra [...] (AMAG Sorengo) ed [...] (Tognetti Auto) (v. n. marg. 142) che non invece alla fine dell’intesa alla base della cooperazione instaurata tra le imprese coinvolte. 217. A ciò si aggiunge che lo stesso Tognetti Auto ha riconosciuto di avere partecipato alla cooperazione nel quadro delle commesse pubbliche come componente di un piano globale messo in atto tra gli anni 2006 e fine giugno 2018 (v. n. marg. 57).⁴⁹² 218. Infine, dagli atti dell’inchiesta non risulta che Tognetti Auto abbia comunicato in modo chiaro ad AMAG Ticino e alle altre imprese coinvolte il proprio disaccordo con i comportamenti intrapresi in relazione alle commesse pubbliche. In particolare, per quanto riguarda le email di [...] (AMAG Sorengo) inviate a [...] (Tognetti Auto) contenenti le istruzioni e le offerte per le commesse pubbliche,⁴⁹³ non vi è alcun elemento che dimostri che Tognetti Auto abbia manifestato in maniera ferma e chiara il proprio disaccordo. B.3.3 Coordinamento in materia di politica dei prezzi 219. Dalle risultanze istruttorie emerge che nel periodo, perlomeno, dal 2006 fino al 26 giugno 2018, data che coincide con l’apertura dell’inchiesta, è stata posta in essere un’ampia attività di coordinamento in merito a vari elementi del prezzo per la vendita di veicoli nuovi a clienti finali. Tale coordinamento era caratterizzato da regolari discussioni e scambi tra le

imprese coinvolte che concernevano sconti e pacchetti consegna (B.3.3.1), offerte e contratti di vendita e altri elementi del prezzo (B.3.3.2), così come margini e provvigioni (B.3.3.3). Inoltre, il coor-

489 Atto IV.8, n. marg. 182–194. 490 Atto IV.8, n. marg. 208–227. 491 Atto III.4, n. marg. 163–168, 227–228, 309–311, 352, 354–355, 414. Cfr. pure atto IV.8, n. marg. 117 segg. 492 XVII.B.1, 4. 493 Cfr. ad esempio atti II.39, II.70 e II.109–140.

68

dinamento generalizzato in materia di politica dei prezzi condizionava di riflesso anche la collaborazione in relazione a delle attività di commercializzazione, come ad esempio delle pro-mozioni comuni di singoli modelli di veicoli nuovi (B.3.3.4). Gli scambi e le intese avvenuti nel quadro di queste singole attività di commercializzazione e che riguardavano la determinazione di condizioni di vendita o di prezzi comuni ricalcavano gli stessi schemi di coordinamento e di cooperazione già da tempo collaudati nel quadro del piano globale e che caratterizzavano il rapporto di “collegialità” tra le imprese coinvolte. Infine, la volontà di coordinare la politica dei prezzi è dimostrata dagli atti che documentano in modo evidente come alcune parti al procedimento esercitavano un monitoraggio reciproco sugli impegni comuni presi in relazione alla politica dei prezzi (B.3.3.5). B.3.3.1 Sconti e pacchetti consegna 220. AMAG Ticino (come tutte le succursali di AMAG in Svizzera) crea annualmente delle tabelle che indicano, in particolare, gli sconti e i pacchetti consegna (qui di seguito, semplicemente: tabella sconti) che i propri consulenti di vendita dovranno applicare alle prime offerte⁴⁹⁴ nel quadro della vendita di veicoli nuovi a dei clienti finali e per ognuno dei marchi del gruppo Volkswagen distribuite sul mercato del commercio al dettaglio (Audi, VW PW, VW NF, Seat, Škoda).⁴⁹⁵ Queste tabelle sono a uso interno e valgono per tutte le succursali di AMAG Ticino. Qui di seguito è riprodotto a titolo esemplificativo un estratto della tabella sconti del 2013 per il marchio VW veicoli privati:⁴⁹⁶

⁴⁹⁴ In genere, nel quadro della negoziazione con un potenziale acquirente per l’acquisto di un veicolo nuovo, il venditore può formulare più offerte susseguenti (una prima, una seconda, ecc.) man mano che la negoziazione avanza. Ciò è dovuto in gran parte al fatto che usualmente il potenziale acquirente si rivolge a più distributori (autorizzati o anche indipendenti), ottenendo così più offerte che utilizza come mezzi di pressione nel quadro della negoziazione. La negoziazione può terminare con l’intesa su un’offerta finale, che eventualmente rappresenterà quella indicata nel contratto di vendita. La tabella sconti serve a indicare ai venditori il loro margine di decisione nel quadro di offerte iniziali o prime offerte (cfr. atto II.105). Ulteriori sconti o condizioni che superano quelli stabiliti nella tabella sconti devono essere approvati o sono decisi dai superiori dei venditori e/o dalla direzione dell’impresa. ⁴⁹⁵ Cfr. atto I.452. ⁴⁹⁶ Atto II.94.

69

Estratto della tabella sconti del 2013 per il marchio VW veicoli privati (atti II.94, V.A.12) 221. Nella prima colonna sono indicati i modelli di veicolo del marchio di riferimento (per il marchio VW PW, ad esempio, i modelli Golf, Passat, Tiguan). Nelle colonne successive sono ripartite le varie condizioni in base al modello. La seconda colonna denominata “Pacchetto consegna” riguarda le spese conteggiate per i lavori di messa a punto per la vendita di un veicolo nuovo e messe a carico del cliente finale. Queste spese possono comportare in particolare le prestazioni seguenti: fornitura e affissione della vignetta

autostradale, pieno di carburante, pulizia del veicolo e preparazione secondo le direttive del costruttore/importatore, messa in circolazione. Nelle tabelle sconti i pacchetti consegna sono indicati in franchi svizzeri e possono variare, a seconda del marchio, modello e anno, da circa [...] franchi a circa [...] franchi. I diversi tipi di sconti sono indicati in percentuali nelle colonne di colore verde e denominati “Sconto cliente”, “PMI”, “Piccolo flotta” e “Grande flotta”. Si tratta degli sconti che possono variare, a seconda del marchio, modello, tipo di clientela e anno, tra [...] (cosiddetto “netto”) e [...] %, e che i venditori di AMAG Ticino possono applicare alle loro prime offerte per la vendita di veicoli nuovi ai propri clienti finali. Nella colonna successiva di colore azzurro denominata “Base di rimborso” sono indicate in percentuali (variabili tra il [...] e il [...] %, a seconda di anno, marca e modello) i ribassi garantiti da AMAG Import ai propri concessionari e alle filiali di AMAG sulla base dei prezzi lordi di listino. Le colonne successive di colore giallo denominate “Margine VP”, “Margine SP (fattura + procura)”, “Provvigione SP (intermediazione)” e “Provvigione Garage (intermediazione)” contengono i margini e le provvigioni, indicati in percentuali (variabili tra il [...] e il [...] %, a seconda di anno, marca, modello e tipo di ope-

70

razione) offerti da AMAG Ticino ai partner di servizio o ai propri partner commerciali per l’acquisto di veicoli nuovi rispettivamente per la vendita di veicoli nuovi a dei clienti finali nel quadro di un’intermediazione⁴⁹⁷. Nelle ultime colonne a destra di colore arancione e denominate “Rimborsi PMI”, “Rimborsi Piccolo flotta”, “Rimborsi Grande flotta”, “Trattenuta amministrativa”, “Rimborsi flotta EX-DEMO” sono indicati i rimborsi offerti da AMAG Import ai propri concessionari e alle filiali di AMAG Retail per la vendita di veicoli nuovi a dei clienti flotta. Questi rimborsi figurano in percentuali e variano, a seconda della clientela (ad es. [...]), anno, marca e modello, tra il [...] e il [...] %.⁴⁹⁸ 222. Le basi di rimborso e i rimborsi per i clienti flotta sono offerti da AMAG Import a tutti i concessionari e filiali di AMAG e sono quindi conosciuti da quest’ultimi. Le condizioni di vendita (“pacchetto consegna”, “sconto cliente”, “PMI”, “piccolo flotta”, “grande flotta”), così come le condizioni offerte da AMAG Ticino ai partner di servizio o ai propri partner commerciali (“Margine VP”, “Margine SP (fattura + procura)”, “Provvigione SP (intermediazione)” e “Provvigione Garage (intermediazione)”) indicate in queste tabelle sconti rappresentano invece informazioni sensibili relative a componenti del prezzo. 223. Le evidenze raccolte dimostrano che, negli anni dal 2006 al 2018, tra le parti al procedimento sono intercorse periodicamente delle discussioni e degli scambi riguardanti il valore delle condizioni di vendita della tabella sconti per le offerte ai clienti finali.⁴⁹⁹ Le condizioni di vendita concordate venivano regolarmente comunicate (per email o nell’ambito di riunioni) tramite la tabella sconti di AMAG Ticino ai concessionari e partner commerciali coinvolti.⁵⁰⁰ B.3.3.1.1 Premessa in merito all’inchiesta VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013 224. La tabella sconti e il suo utilizzo sono stati già oggetto di indagini da parte delle autorità in materia di concorrenza nel passato. Nel maggio del 2013 la Segreteria, d’intesa con un membro della presidenza, aveva aperto l’inchiesta VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013 nei confronti di AMAG e di altri quattro concessionari con sede nella Svizzera tedesca sulla base di un’autodenuncia della stessa AMAG. Tale procedimento riguardava un accordo sui prezzi attraverso degli incontri regionali dell’associazione VPVW (cosiddetti “Stammtische”), l’elaborazione e la trasmissione ai membri della rete di distribuzione di AMAG di una tabella sconti comune dal formato sostanzialmente identico a quello descritto precedentemente. L’inchiesta si è

conclusa con decisioni del 2015 e del 2016, tramite le quali la COMCO ha emanato

497 Pur non essendo distributori autorizzati, come intermediari i partner di servizio possono acquistare per conto e a nome di un cliente finale un veicolo nuovo di un marchio del gruppo Volkswagen, esibendo un contratto di mandato (cfr. anche n. marg. 16 seg. Opuscolo esplicativo del 29.6.2015 della Commissione della concorrenza relativo alla Comunicazione riguardante gli accordi verticali nel settore del commercio di autoveicoli [Opuscolo informativo ComAuto; <www.comco.admin.ch> > In diritto e documentazione > Comunicazioni > Opuscolo esplicativo ComAuto del 29 giugno 2015]). Per questa attività il partner di servizio sarà remunerato con una provvigione versata da AMAG. 498 Cfr. ad esempio atti II.37, II.56, II.94, II.146, II.172, II.196, II.216, II.294. V. anche spiegazioni fornite da AMAG nel quadro dell'autodenuncia: atto XIV.A.12, pagg. 6 seg. 499 Atti II.33-34, 36-37, 40, 52, 54-61, 65-67, 73, 84-88, 94, 97-99, 148-151, 209, 217, 222-226; V.A.1, 11, 16-19; V.B.9-10, 23-25, 27-30, 40, 54, 56; V.C.1, 5, 7-15, 17-18, 27, 37-38, 40-47, 53-54, 73-74, 81-84, 90-98; V.B.10; V.C.5, pagg. 5 segg.; V.C.8, 74, 81; V.D.2, pag. 6, 8, 13, 16; V.D.3; V.D.4, pag. 13; V.D.6-10; V.D.16; V.E.1, 6, 11, 13; V.F.6, 10, 110, 122. V. anche XIV.A.5, pagg. 3 segg., allegati 29-62; XIV.A.11, pagg. 3 segg., allegati 181-220; XIV.A.14, pagg. 4 segg., allegati 264-268, 272-274; XIV.A.27, pagg. 8 seg. 500 Cfr. atti II.34-37, 40, 59, 73, 84, 88, 94, 97, 99, 148-151, 209, 217, 222-226; V.37-38, 40-47. 53-54, 73-74, 81-84; V.D.2, pag. 16; V.D.3, 6-10; V.E.1, 6, 11, 13; V.F.10.

71

delle sanzioni forfetarie a carico dei concessionari implicati e approvato la conciliazione conclusa tra la Segreteria e AMAG.501 In questo contesto, occorre in particolare segnalare che la tabella sconti convenuta tra le imprese implicate nell'inchiesta VPVW / Projekt Repo 2013 era stata creata sulla base della tabella sconti di AMAG dell'epoca502 e quindi molto simile dal punto di vista del formato all'esempio esposto sopra (n. marg. 220). B.3.3.1.2 Anni dal 2006 al 2009 225. Dagli elementi probatori agli atti si evince che il coordinamento in relazione alla tabella sconti, tramite discussioni e scambi sulle condizioni di vendita, è iniziato, quantomeno, a partire dal 2006. 226. Un documento del 2006 appartenente a Tognetti Auto porta il titolo "Bozza Accordo di sconti" e contiene delle tabelle che indicano i valori riguardanti gli sconti e i pacchetti consegna per diversi modelli di veicoli dei marchi VW PW, Audi e Škoda.503 Allegati a questo documento vi sono esemplari delle tabelle sconti di Tognetti Auto del 20 febbraio 2006.504 227. Tabelle sconti di AMAG Ticino del 2007 e del 2008 sono state sequestrate durante le perquisizioni del 10 e 11 dicembre 2019 presso Garage Maffei505 e Garage Weber-Monaco506. 228. Un documento Excel appartenente a Garage Karpf del 2 maggio 2007507 presenta diverse tabelle sconti degli anni dal 2005 al 2007. Alcuni fogli Excel contengono i titoli seguenti: "Sconti 2006 AMAG", "2006 Belli" e "SK [...]". Si presume che "Belli" e "SK [...]" siano riferiti rispettivamente ad AMAG Bellinzona e a [...] (AMAG Bellinzona). Inoltre, nel foglio Excel dal titolo "SK [...]" sotto la colonna "Sconto base" per i marchi Audi, VW NF ("VU", veicoli utilitari), Seat e Škoda è indicato "Tabella AMAG". Ciò lascia intendere che nel 2006 Garage Karpf disponeva delle tabelle sconti di AMAG Ticino o che era al corrente degli sconti indicati in queste tabelle. 229. Un documento del 14 gennaio 2008 appartenente ad AMAG Ticino contiene una tabella nella quale accanto ai nomi delle imprese e dei loro rappresentanti sono rappresentate diverse colonne che riportano i titoli seguenti: "Presente", "Visto per accordo pubblicità", "Visto per accordo sconti AUDI", "Visto accordo sconti

VW”.508

501 Cfr. DPC 2019/1, 84, VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013 (decisione non definitiva); DPC 2017/2, 279, VPVW Stammtische / Projekt Repo 2013 (decisione diventata definitiva con le sentenze del TF del 8 maggio 2019, 2C_524/2018 e 2C_525/2018). 502 DPC 2019/1, 90 n. marg. 26, VPVW Stammtische/Projekt Repo 2013 (decisione non definitiva). 503 Atto V.F.6. 504 Ibid. 505 Atto V.C.1. 506 Atto V.E.1. 507 Atto V.B.9. 508 Atto II.33.

72

Estratto del documento del 14 gennaio 2008 appartenente ad AMAG Ticino (atto II.33) 230. Dal documento in questione emerge che nel 2008 si prospettava un incontro o una discussione tra i vari rappresentanti di AMAG Ticino, Tognetti Auto, Garage Maffeis, Garage Karpf, [...] e Garage Nessi per discutere degli accordi sugli sconti e sulla pubblicità. 231. Con email del 25 marzo 2008 [...] (AMAG Ticino) trasmette ai collaboratori di AMAG Ticino un’ informativa e una tabella riguardante gli sconti da applicare ai nuovi modelli di alcuni marchi del gruppo Volkswagen per l’anno 2008. Nel suo email [...] (AMAG Ticino) precisa che la tabella con gli sconti in questione “è stata discussa a livello regionale trovando il consenso di tutti”.509 Sulla base della documentazione citata precedentemente (n. marg. 226–230) appare evidente che con “tutti” [...] (AMAG Ticino) intendesse Garage Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto. Infine, [...] (AMAG Ticino) invita i collaboratori di AMAG Ticino a comunicare al proprio capo marca o alla direzione eventuali tentativi di “cannibalismo”.510 Per “cannibalismo” erano intesi dei tentativi di sottrazione di clientela di una zona di competenza determinata da parti di concorrenti con sede in altre zone di competenza (cfr. n. marg. 357 segg.). Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) inoltra quest’email interna a [...] (AMAG Bellinzona), [...] (Tognetti Auto), [...] (Garage Maffeis), [...] (Garage Nord-Sud) e [...] (Garage Weber-Monaco).511 Nel suo messaggio di accompagnamento, [...] (AMAG Ticino) scrive: “[...] mi permetto di inoltrarvi per conoscenza la nostra strategia per i nuovi modelli in arrivo nel 2008 nella speranza di trovare il vostro consenso [...]”.512 232. In un processo verbale riguardante una riunione interna del 12 settembre 2008 tra [...] (Tognetti Auto) e i suoi collaboratori, al trattando “3. Condizioni vendita: Q5” è indicato: “Lugano e Bellinzona applicheranno lo sconto del: [...]% sconto normale, [...]% piccolo e medio flotta e [...]% grande flotta. Per il momento si può tenere questo schema di ribassi. Modificare le nostre Q5 in stock in S-line”.513 Dalla lettura di questo passaggio è evidente che Tognetti Auto era a conoscenza degli sconti applicati da AMAG Lugano e AMAG Bellinzona per la vendita del modello Q5 del marchio Audi. 233. Tramite email del 24 febbraio 2009 [...] (Garage Nord-Sud) e [...] (Garage Maffeis) chiedono a [...] (AMAG Ticino) di fissare un appuntamento per discutere delle condizioni di vendita 509 Atto V.C.27. 510 Ibid. 511 Atto V.C.27. 512 Ibid. 513 Atto V.F.110.

73

2009. [...] (AMAG Ticino) accetta l’invito e propone un appuntamento per il 5 marzo 2009 presso AMAG Lugano. [...] (Garage Nord-Sud) e [...] (Garage Maffeis) danno entrambi la conferma per l’appuntamento tramite email del 25 febbraio 2009.514 234. Documenti del 2008 e 2009 appartenenti a Garage Nessi e intitolati “Accordo di Rivenditore Autorizzato VW: Tra Concessionaria AMAG Automobil e Motori SA, 6500 Bellinzona e Garage Nessi, 6593 Cadenazzo” contengono il passaggio seguente: “Le VN [vetture nuove] (vedi tabella

AMAG Retail) per gli sconti, i ristorni flotta e i ristorni finali”.515 B.3.3.1.3 Anni dal 2010 al 2013 235. Dagli atti risulta che, negli anni dal 2010 al 2013 AMAG Ticino, mediante [...] (AMAG Ticino) o suoi collaboratori, ha trasmesso tramite email le tabelle sconti di AMAG Ticino alle parti al procedimento seguenti: Autoronchetti, Garage Karpf, Garage Maffeis, Garage Nessi, Garage Weber-Monaco e Tognetti Auto.516 In alcuni casi, le tabelle sconti sono state anche trasmesse e/o discusse nel quadro di incontri tra AMAG Ticino e i concessionari e partner commerciali coinvolti.517 236. Tabelle sconti di AMAG Ticino riguardanti gli anni 2010–2013 sono state anche trovate nei documenti (fisici o elettronici) sequestrati durante le perquisizioni presso le parti al procedimento seguenti: Garage Maffeis518, Garage Nessi519, Garage Weber–Monaco520, Tognetti Auto521. 237. Qui di seguito sono esposti diversi elementi probatori che dimostrano, in particolare, l’esistenza di discussioni e scambi tra le parti al procedimento in merito alle tabelle sconti valide per il 2012 e il 2013. (i) Tabella sconti 2012 238. Tramite email del 31 dicembre 2011 [...] (Tognetti Auto) invia una bozza della tabella sconti interna di Tognetti Auto del 2012 per i marchi Audi, Škoda, VW PW, VW NF a [...] (AMAG Ticino), scrivendo: “[...] come promesso da discutere Io ho cercato di adattare tenendo per ò conto un po’ della situazione di alcuni modelli A3 in fine serie A4 non va a ruba ecc Il tutto si pu ò adattare sarebbe “bello” se mi fai avere la vostra prima del nostro incontro [...]”.522

514 Atti V.C.37–38. 515 Atto V.D.2, pagg. 6, 8 e 13. 516 Atti II.37, 40, 67, 84, 94, 99; V.C.43–47, 53–54, 73–74, 81–84; V.D.6–10; V.F.10; XIV.A.5, pagg. 3–4, allegati 40, 42, 44; XIV.A.11, pagg. 3–4, allegati 181–206; XIV.A.14, allegati 264–266. 517 Atti II.34–36, 59, 73, 88, 97; V.C.37.40–42; XIV.A.11, pag. 4, allegati 207–211. 518 Atti V.C.5, 7–12, 43–47, 53–58, 81–84, 96. 519 Atti V.D.2, pag. 16; V.D.3, 6–10. 520 Atti V.E.6, 11. 521 Atto V.F.10. 522 Atto II.52. V. anche atto XIV.A.5, allegato 30.

74

Con email dello stesso giorno, [...] (AMAG Ticino) invia a [...] (Tognetti Auto) una bozza della tabella sconti di AMAG Ticino per il 2012 e risponde: “[...] La prima bozza ancora da completare. Settimana prossima la riguardo e te la rimando. [...]”.523 239. A partire dal [...] 2012 [...] (AMAG Lugano) diventa [...] AMAG Ticino, assumendo così anche la [...], precedentemente [...] [...] (AMAG Bellinzona).524 240. Con email del 1° gennaio 2012 [...] (Garage Karpf) propone a [...] (AMAG Ticino) un colloquio per definire i rapporti a seguito della partenza di [...] (AMAG Bellinzona), proponendo di ridurre gli sconti: “[...] Dovremmo sentirci per definire i nostri rapporti ... ‘dopo [...]’ So che sei molto attento alla problematica degli sconti. Dal 1.1 hanno modificato il DWB e lo sconto inserito non sarà più sul netto Iva, bensì sul lordo. Questo ci causa un’ulteriore diminuzione dell’utile di quasi [...]%. Ritengo sia doveroso aggiornare le tabelle e ridurre gli sconti, in Ticino rispetto alla tabella proposta da Amag già largheggiamo ... Ora con Eurobonus ed incentivi ritengo non sia il punto in più di sconto a far decidere il cliente. Anche gli sconti per clienti flotta sui modelli a prezzo netto, sui quali non abbiamo nessun ristorno ... Io ho sempre tenuto duro, argomentato e finora non mollato. Chiamami quando hai un attimo [...]”.525 Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) risponde per email a [...] (Garage Karpf), dichiarando che è d’accordo con lui e che ha già provveduto a dare disposizioni interne per la riduzione degli sconti e ad aggiornare la tabella sconti di AMAG Ticino, così come di avere previsto di incontrarsi a tale scopo con [...] (Tognetti Auto) nella seconda settimana di gennaio 2012: “[...] Sono perfettamente d’accordo con te e ho già dato disposizioni interne, incluso Bellinzona, per una riduzione immediata dello sconto di [...] % per clienti

normali e [...] % per clienti flotta. Ho già aggiornato le tabelle sconti con le proposte Amag Import ma devo ancora analizzarle nel dettaglio. Con [...] ho previsto di incontrarmi nella seconda settimana di gennaio per valutare una strategia comune. Ti inoltro la prima bozza, e-mail separata, delle tabelle e ti aggiorno a seguito del colloquio con [...] [...]”.⁵²⁶ Qualche minuto dopo [...] (AMAG Ticino) spedisce per email a [...] (Garage Karpf) la prima bozza della tabella sconti di AMAG Ticino per il 2012 (“ecco la prima bozza...[...]”).⁵²⁷ 241. In data del 5 gennaio 2012 [...] (AMAG Ticino) trasmette ai propri consulenti di vendita, e in copia per conoscenza a [...], [...], la tabella sconti di AMAG Ticino per il 2012, informandoli di quanto segue: “[...] abbiamo aggiornato la tabella sconti e pacchetti per l’anno 2012 secondo il nuovo calcolo IVA inclusa, i nuovi Contratti e i nuovi ristorni Flotta. Vi prego di verificare i dati e comunicarmi rapidamente le vostre osservazioni e proposte di modifica. Sar à mi intenzione discuterla apertamente con i “colleghi” in regione al fine di creare i giusti presupposti per un rapporto basato sulla collegialità. [...]” (carattere in grassetto aggiunto).⁵²⁸ Lo stesso giorno [...] (AMAG Ticino) trasmette quest’email interna, inclusi i documenti allegati, a [...] (Tognetti Auto), con il messaggio seguente: “[...] allego tabella leggermente adattata a quanto da te ricevuto e quanto ricevuto da Amag Retail CH / Appena rientri ci aggiorniamo bilateralmente

⁵²³ Atto XIV.A.5, allegato 31. ⁵²⁴ Atti I.11, n. marg. 52–53, I.452, pag. 3. ⁵²⁵ Atto II.53. V. anche atto XIV.A.11, allegato 213. ⁵²⁶ Ibid. ⁵²⁷ Atto XIV.A.14, allegato 267. ⁵²⁸ Atto II.54. V. anche atto XIV.A.5, allegato 32.

75

[...]”.⁵²⁹ Parallelamente, [...] (AMAG Ticino) inoltra quest’ultimo email a [...] (Garage Karpf) con l’indicazione “[...] pf trattamento strettamente confidenziale [...]”.⁵³⁰ 242. Sempre nella stessa data, [...] (AMAG) fa notare a [...] (AMAG Ticino) delle differenze tra i pacchetti consegna indicati nella tabella sconti di AMAG Ticino e quanto prescritto per le proprie succursali nelle direttive di vendita di AMAG, chiedendo se ciò è stato fatto consapevolmente: “[...] Danke für die Konditionenliste. Sehr interessant und auch fundiert - super ! Mir ist aufgefallen, dass Ihr eigene Ablieferungspauschalen nicht gem äss Verkäuferleitfa- den nehmt - ist das bewusst ? [...]”.⁵³¹ [...] (AMAG Ticino) risponde il 6 gennaio 2012, spiegando che si tratta solo di modificare il valore del pacchetto consegna da [...] franchi a [...] franchi e informa [...] (AMAG) che si occuperà di “armonizzare” le condizioni di vendita (“die Daten”) con i concessionari e partner commerciali (“die Private”) nel Cantone Ticino e che questo processo di armonizzazione durerà un paio di anni: “[...] Ich werde die Daten nochmals prüfen. Es sollte nur den [...] - statt [...] - geändert sein. Ich werde mit die Private in der Region die Daten harmonisieren, d.h. es können kleine Unstimmigkeiten doch noch geben. Diese Harmonisierungprozess wird ein Paar Jahren dauern. Ich bin der Meinung dass die Betriebswirtschaft in der Region eine eigene und bestimmte Dynamik hat, und wenn diese gut ist sollte nicht zuviel geändert werden. Die Verkäuferleitfaden sollten nicht alles standardisieren, eine gewisse Freiheit ist immer Gewünscht und notwendig [...]”.⁵³² Lo stesso giorno [...] (AMAG) replica a [...] (AMAG Ticino), dichiarando che è dell’opinione che quest’ultimo ha il territorio del Cantone Ticino sotto controllo e che deve continuare su questa strada: “[...] Ich bin der Meinung, dass Du Deine Region Ticino im Griff hast und dass Du weiter so machen. [...]”.⁵³³ [...] (AMAG) afferma pure che ci sono dei problemi nelle regioni in cui vi è una direzione debole e che in questi casi occorre avere delle chiare regole, ma che sarà necessario del tempo fino a quando saranno applicate da tutti: “[...] Wir haben aber

Regionen, wo wir grosse Probleme haben, da die Führung schwach ist – da bin ich der Meinung, dass wir klare Regeln haben müssen. Leider werden sie im Moment wie Du richtig festgestellt hast NOCH NICHT eingehalten – wir arbeiten aber daran – das geht allenfalls auch noch eine gewisse Zeit, bis wir alle Verkäufer / MWR / GF so weit haben. [...]”.534 243. Con email del 10 gennaio 2012 [...] (Tognetti Auto) scrive a [...] (AMAG Ticino) per fissare un incontro allo scopo di discutere delle tabelle sconti: “[...] È tutto il giorno che voglio chiamarti per fissare un’incontro ma poi ... Io questa settimana sono veramente molto preso e onestamente ho guardato le tue tabelle ma

529 Atto II.55. V. anche atto XIV.A.5, allegato 33. 530 Atto II.56. V. anche atto XIV.A.5, allegato 34. 531 Atto II.57. 532 Ibid. 533 Atto II.58. 534 Ibid.

76

solo “velocemente” mentre vorrei studiarle con calma: cosa dici se fissiamo per settimana prossima ? Se ti va bene dammi magari due date possibili [...] che poi ti confermo. [...]”.535 Tramite email dello stesso giorno [...] (AMAG Ticino) propone un incontro per giovedì 19 gennaio 2012 a Giubiasco: “[...] Agenda inguardabile ma dopo questi primi giorni la sensazione è molto positiva e c’è tanta ma veramente tanta voglia di cambiare... Che ne dici di giovedì 19 alle ore

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.